1278

VITTORIO EM. III

BIBL. NAZ.
Vitt Emanuele III
Racc.
DEMARINIS
INCOM.
264
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Rucc De Marinis Inc. 26

REPERTORIO
DELLE DISPOSIZIONI
CHE HANNO RAPPORTO
COL RAMO PENALE

CONTINUAZIONE

DELL' OPERA

DI TOMMASANTONIO PRIMAVERA

SEGRETARIO DELLA PROCURA GENERALE CRIMINALE
DI SALERNO.

Leges sacratissimae, quae constringunt hominum vitas, intelligi ab omnibus debent
(L. I. C. de Leg.)

TOMO IV.

Biblioteca Nazionale NAPOLI

NAPOLI
Dai Tipi di Giuseppe Cioffi

1835.

Essendosi adempite le prescrizioni delle leggi sulla stampa, se ne invoca il favore.

Le copie non munite della firma dell' autore sono contraffatte.

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

Questo quarto tomo è distinto in tre parti: la prima contiene tutto ciò che ha correlazione colle leggi penali: la seconda quanto concerne la procedura penale; e la terza le materie non regolate dalle leggi penali.

Ne sono elementi non solo gli atti pubblicati, e le disposizioni date per assicurare il Real servizio, ed il bene della giustizia da gennajo del 1831 a dicembre del 1834; ma anche i Reali rescritti, le circolari, e le ministeriali di data anteriore, contenenti nozioni di giurisprudenza, che l' Autore ha avuto cura di raccogliere nell' essere stato promosso dalla Sovrana Clemenza a Segretario della Procura Generale Criminale di Salerno.

Affinchè si scorga a prima vista se gli articoli che si enunciano in questo tomo sieno stati o no particolarmente mentovati ne' precedenti volumi, si è scritto, nell' affermativa: In continuazione dell' articolo . . . . ; *e nella negativa*: Sull' articolo . . . .

Il lavoro è corredato di un indice alfabetico, ed anche analitico.

Si avranno quindi due mezzi di rinvenimento delle materie, che si ricercheranno, cioè l' ordine progressivo degli articoli, cui direttamente o indirettamente tali materie hanno rapporto; e l' indice testè cennato.

Più rugguardevoli Magistrati, ed altri valenti Soggetti hanno fatto determinare l' autore a questo lavoro.

Possa il sempre rispettabile Pubblico continuare a compatirlo.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI

CHE HANNO RAPPORTO

COLLE

LEGGI PENALI.

Digitized by Google

NUMERO PRIMO.

In continuazione dell' articolo 7.

Real decreto de' 6 agosto 1832 sulla procedura pe' reati commessi da' condannati nell' ergastolo di S. Stefano in luglio di quell' anno.

Nella pag. 11 del Tomo I. si è fatta parola dell' ergastolo esistente nell' isola di S. Stefano. Gli eccessi ivi commessi a luglio del 1832, han dato luogo al Real decreto de' 6 del seguente mese di agosto, così concepito:

» Veduto il foglio con cui il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina palesa gli eccessi che, eseguiti ne' giorni 10, 12 e 13 di luglio ultimo da' condannati all' ergastolo nel luogo di pena in S. Stefano, vi han portato disordine accompagnato da omicidii di alcuni servi di pena, e da ferite gravi nelle persone di altri, del pari che da insulti ed eccedenze contro la forza incaricata della loro custodia;

» Considerando che le particolari circostanze de' criminosi avvenimenti, ed il numero de' servi di pena che vi sono implicati, richieggono il pronto lor giudizio nell' isola stessa, dove si è delinquito;

» Veduto lo *Statuto penale* sulla organizzazione e procedura della Corte marziale ma-

rittima, approvato colla legge del dì 30 di giugno 1819; (1)

---

(1) Della Corte marziale marittima, e della sua competenza si è tenuto proposito nelle pag. 26. e seguenti del I. tomo. Evvi ora il Real decreto de' 13. novembre 1833. portante una disposizione relativa ai componenti della medesima, del tenor seguente:

» Visto l'art. 45. del capitolo IX. dello Statuto penale pe' reati commessi da' forzati e loro custodi, col quale si stabilisce che gl' individui componenti la Corte marziale marittima saranno nominati dal Comadante generale della Real marina, ed approvati dal Re;

» Volendo rendere più spedito l'andamento di questo servizio, e render la Corte marziale marittima simile nella sua organizzazione a' Consigli di guerra;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo 1. Il presidente e l' uffiziale relatore della Corte marziale marittima saranno permanenti per la compilazione delle processure, e nominati da Noi sulla proposta che il Comandante generale della Real marina ci rassegnerà per via del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina.

» I giudici poi, allora quando dovranno decidersi le cause, saranno nominati volta per volta, a richiesta del relatore, dal suddetto Comandante generale fra gl' individui disponibili esistenti nel dipartimento generale. »

Circa il cancelliere della Corte marziale marittima, l'art. 16. del Real decreto de' 24. gennajo

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1.° Ne' criminosi avvenimenti di cui è parola, procederà sopra luogo la Corte marziale marittima, presso la quale verrà stabilito un uomo di legge.

» A' suoi componenti che andranno e faranno dimora nel luogo del giudizio, sarà accordata la corrispondente indennità (1). »

1832. sull' organizzazione dell' amministrazione della Real marina, prescrisse quanto segue:

» Rimane parimenti abolito l' incarico di cancelliere della Corte marziale marittima, che ora si esercita da un uffiziale dell' amministrazione di marina; e vi sarà in vece destinato un sottuffiziale di uno dei corpi militari di marina. »

(1) Con altro Real decreto de' 21. maggio 1833, sulla considerazione che oltre i giudizii ultimati in forza di quello de' 6. agosto 1832, ne rimanevano altri, cui doveva procedersi per misfatti commessi nello stesso luogo di pena, fu ordinato che la Corte marziale marittima si fosse condotta all' isola di S. Stefano per giudicarne gl' incolpati, coll' intervento dell' uomo di legge.

N. 2.

In continuazione dell' art. 8 §. 2. (1)

§. I. Real decreto de' 15 settembre 1830 portante un aumento di pena pe' forzati che vendono il loro vestiario.

§. II. Determinazione sulla riduzione della pena a' forzati, contenuta nel regolamento annesso al Real decreto de' 6 giugno 1831 pel servizio in economia dell' ospedale centrale della Real marina.

§. I.

Il Real decreto de' 15 settembre 1830 è così concepito:

» Considerando che si rende indispensabile il portare una modifica all' art. 15 dello Statuto penale pe' reati commessi da' forzati e loro custodi (pag. 20 del tomo I.),

(1) In correlazione di quest' articolo, nelle pag. 28. e 29. del tomo I. alla nota, si è fatta menzione della competenza ne' giudizj relativi a designati reati contro le compagnie del battaglione Real marina addette alla custodia de' bagni. Quì non tralasciamo di riferire, che con Real decreto de' 12. febbrajo 1832. fu organizzato il reggimento Real marina mercè la forza del detto battaglione, e delle due compagnie sedentanee al medesimo aggregate.

onde ovviar così agl' inconvenienti finora sperimentati della vendita che i forzati medesimi fanno del vestiario che loro si dà a tenore dei regolamenti in vigore;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1.° La vendita di porzione o dell' intero vestiario di un forzato, diffinita all' art. 15 dell' indicato Statuto come reato, sarà da oggi in poi considerata come contravvenzione, punita dal Maggior generale della Real marina.

» 2.° La classificazione di gradi di punizioni inflitte dal ripetuto art. 15 dello Statuto e dalla scala di pene allo stesso acclusa, sarà nell' applicazione della pena per la vendita di una parte o dell' intero vestiario di un forzato, riguardata come aumentata di un grado di più; e quindi la vendita di una porzione degli effetti di vestiario, punita col secondo grado, vale a dire con sedici a venti legnate, lo sarà col terzo grado, cioè con ventuno a trenta; e quella dell' intero vestiario, punita col terzo grado con ventuno a trenta

legnate, lo sarà col quarto grado, ossia con trentuno a quaranta (1). »

§. II.

L'art. 103 del succennato regolamento de' 6 giugno 1831 è così espresso:

» I servi di pena da addirsi al servizio dell' ospedale, sia per secondi infermieri qualora ne abbiano la capacità, sia per la pulizia, dovranno essere di buona condotta, non condannati per furto, e di bassa condanna. Essi conducendosi bene avranno il vantaggio di valer loro otto mesi di servizio che presteranno nell' ospedale per un' anno della rimanente pena che dovranno espiare, a tenore dell' art. 348 dell' ordinanza dell' amministrazione militare del 1824. Coloro però che dovessero rimandarsi al

(1) Con Real decreto de' 18. agosto 1831. fu approvato un regolamento che stabilisce gli oggetti di dotazione o di deposito de' bagni de' servi di pena: e l' art. 6. di tal regolamento si esprime ne' seguenti termini:

» I Comandanti de' bagni saranno personalmente risponsabili di tutte le mancanze che potessero avvenire degli oggetti compresi nel detto stato, come anche della loro manutenzione. »

La vendita poi degli oggetti destinati dal Fisco per comodo de' detenuti poveri nelle prigioni, è contemplata dall' art. 40. del regolamento de' 18. dicembre 1817, pag. 405. del tomo II.

bagno per cattiva condotta, non godranno di un tal beneficio pel servizio prestato. » (1)

N. 3.

In continuazione dell' art. 12.

Circolare de' 26 gennajo 1831, con cui si disposizione di passarsi alla dipendenza della polizia i rilegati, che compiono la loro pena nelle prigioni centrali.

Essa è del tenore seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Nelle prigioni delle rispettive gran Corti esistono non pochi condannati alla relegazione, i quali per la deficienza de' locali non hanno

(1) In continuazione di questo regolamento de' 6 giugno 1831. trovasi riportato nella Collezion delle leggi il foglio del Ministero della guerra de' 28. giugno 1826. 1.° ripartimento, 2.° carico, n.° 840, il quale col n.° 12. prescrive:

» Qualunque genere di pertinenza degli ospedali non potrà essere impiegato che solamente per uso degl'infermi e delle persone volute strettamente da' regolamenti.

» Se qualche impiegato sotto qualsiasi pretesto se ne servisse per proprio uso dentro o fuori dell' ospedale, si provocheranno da S. M. delle esemplari punizioni contro l' infrantore. »

potuto essere spediti al loro destino. A' termini del decreto de' 4 agosto 1825 (pag. 57 del tomo I.) spetta ad essi la diminuzione della metà della pena pel tempo che sono rimasti in carcere. Inoltre col decreto de' 20 dicembre 1830. (pag. 457 del tomo II.) è accordata una diminuzione di tre anni di pena ai condannati a relegazione. Quindi per effetto della diminuzione di cui è parola non pochi tra essi hanno terminata la pena, o sono vicini a compierne la espiazione.

» Qualcuno tra le Signorie loro ha chiesto i provvedimenti per la libertà di siffatti condannati.

» Il regolamento de' 22 novembre 1825 (pag. 58 del tomo I.) fissando le norme sulla liberazione de' relegati esistenti nelle isole, stabilisce che dopo di aver essi subita la pena, sieno messi in libertà dalla polizia colle misure di precauzione ch' essa stimerà necessarie. Affinchè possa darsi luogo a siffatte determinazioni pe' condannati a relegazione, che compiono la espiazione della pena nel carcere, dovranno elleno porre i medesimi a disposizione de' rispettivi Intendenti delle provincie, dandone loro notizia. Il Ministro della polizia generale, col quale mi son messo d' accordo, è convenuto in questa misura, ed ha comunicato agl' Intendenti gli ordini all' uopo convenienti — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro

Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — Antonino Franco. »

N. 4.

Sugli articoli 16 e 17.

§. I. Real rescritto de' 12 giugno 1832, con cui si determina, che i condannati all' ergastolo, ed i condannati a' ferri, o alla reclusione possono contrarre matrimonio, ma pei primi non produce effetti civili.

§. II. Real rescritto de' 25 ottobre 1834, con cui si dichiara, che la grazia, la quale rimette, o commuta la pena de' ferri, non abolisce la interdizione da' pubblici uffizj.

§. I.

Il Real rescritto de' 12 giugno 1832 contiene la seguente determinazione:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Sul dubbio se possano contrarre matrimonio i condannati alla pena dell' ergastolo, de' ferri, e della reclusione, S. M. nel Con-

siglio ordinario di Stato de' 9 dello scorso mese di aprile, in conseguenza di correlativo avviso della Consulta generale, avuto riguardo alle prescrizioni di legge sulla privazione de' dritti civili per condanna di pena criminale, si è degnata manifestare: Che i condannati ad ogni pena sieno capaci di contrarre matrimonio ecclesiasticamente secondo le regole del Concilio di Trento: Che i condannati ai ferri, ed alla reclusione sieno anche capaci degli effetti civili del matrimonio mercè l'adempimento degli atti dello stato civile, giusta le leggi in vigore: Che il matrimonio de' condannati all' ergastolo debba procedere senza coteste formalità civili, nè possa produrre effetti civili a meno che S. M. non si degni di accordarne la dispensa per particolare atto di Sovrana clemenza: Che i condannati rimangano sempre ligati alle regole di disciplina de' luoghi, ne' quali sono detenuti.

» Partecipo alle Signorie loro nel Real Nome questa Sovrana determinazione pel dovuto adempimento — Napoli 12 giugno 1832 — Nicola Parisio. »

§. II.

Il Real rescritto de' 25 ottobre 1834 dichiara quanto segue:

» A' termini degli art. 17, e 52 delle leggi penali ogni condanna ai ferri anche nel

presidio porta seco la perpetua interdizione da' pubblici uffizii; e la condanna pe' detenuti s' intende incominciata dal dì in cui è divenuta esecutiva. Quindi incorre il condannato nel giorno stesso nella interdizione perpetua, di cui è parola.

» Un condannato ai ferri prima che, in esecuzione del giudicato, sia spedito ai bagni, potrà ottenere dalla Sovrana clemenza la condonazione della pena ai ferri. Si è dubitato se in questo caso, rimanendo estinta con la grazia tal pena, cessi la interdizione, che n'è la conseguenza legale.

» La circostanza che la interdizione in esame, oltre di essere pena principale, è accessoria a quella de' ferri, non importa che, cessando la prima, debba pur essa aver fine. Anche quando la condanna ai ferri è finita colla espiazione della pena, rimane la interdizione che accompagna il condannato in tutto il corso della sua vita.

» Inoltre la grazia, come eccezione del rigore della giustizia, e della inviolabilità dei giudicati, non può ricevere un' applicazione estensiva che ecceda il senso del decreto, con cui si concede, ed in conseguenza; ristretto il decreto alla pena dei ferri, non può farsi entrare nella grazia la pena accessoria della interdizione. A far cessare questa pena, è stabilita dagli articoli 623 a 634 delle leggi di

procedura penale la *riabilitazione*, che sebbene costituisce anch' essa un atto di clemenza Sovrana; pure è ben diversa dalla grazia, di cui trattano le leggi medesime negli articoli 604 a 645, e la fan regolare da norme diverse.

» Il condannato ai ferri non ispira la confidenza indispensabile alla persona in carica; e la grazia, che libera dal soffrir tormentoso della pena de' ferri, non cancella la macchia che lo fa indegno di funzioni pubbliche. Potrà egli divenir nuovamente meritevole della fiducia del Governo, ma a conseguir tal favore bisogna lo sperimento di un continuato tenor di vita che comprovi il ritorno di onorevoli abitudini nel condannato. È perciò che in forza delle enunciate leggi la riabilitazione non si accorda subito dopo cessata la pena per espiazione, ma dopo l'elasso di più anni, ed in seguito d'investigazioni, e di attestazioni favorevoli al condannato.

» S. M., cui ho rassegnato l'affare, nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 andante ha dichiarato, che la grazia, la quale rimette o commuta la pena de' ferri, non abolisce la interdizione da' pubblici uffizii: e che non dimeno colui, al quale la M. S. siasi degnata accordar grazia, possa domandar la riabilitazione, conformandosi alle regole degli articoli: 623 a 634 delle leggi di procedura penale.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signo-

rie loro per l'adempimento—Napoli li 25 ottobre 1834 — Nicola Parizio. »

N. 5.

Sull' articolo 20.

Circolare de' 17 febbrajo 1830 concernente l' uniforme e regolare esecuzione di quest' articolo sull' affissione degli estratti di condanna a pena criminale.

Essa dispone quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Perchè l' art. 20 delle leggi penali sia regolarmente, ed uniformemente eseguito, e perchè resi tolto qualche dubbio, che intorno al medesimo è surto, stimo opportuno dare le seguenti istruzioni:

» 1. Le condanne che debbono essere pubblicate, sono le sole condanne a pene criminali. Sarebbe errore estendere ciò alle condanne a pene correzionali, ancorchè pronunziate o da gran Corti criminali, o da Commissioni militari.

» 2. Le suddette condanne a pene criminali debbono pubblicarsi *per estratto*.

» 3. L' affissione debb' esserne fatta nei soli cinque luoghi espressi nel citato art. 20 delle leggi penali.

» 4. Il numero degli esemplari di condanne, che si dovrà affiggere in ciascuno di tai luoghi, sarà determinato dai Procuratori Generali presso le gran Corti criminali, e dai Capitani relatori presso le Commessioni militari.

» 5. Il numero però degli esemplari delle dette condanne da stamparsi affin di farsene l'accennata affissione, non sarà mai maggiore di cinquanta.

» S. E. il Ministro delle Finanze è meco convenuto in tutto ciò.

» Elleno vi si uniformeranno ne' casi occorrenti — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — Antonino Franco. » (1)

---

(1) Nella circolare ministeriale degli 11. maggio 1811. sull'affissione degli stati delle condanne, è espresso quanto segue: « Le pene pronunziate, ed eseguite, senza che sieno note al Pubblico, sono interamente inutili per l'esempio, e non servono che ad affliggere i condannati senza metter freno al delitto. Al contrario niente giova ad arrestare il braccio che è tentato a dispiegarsi a delinquere, quanto la scienza costante delle punizioni ripetite, inflitte a coloro che abbian fallito anteriormente. »

N. 6.

Sull' articolo 21.

Circolare de' 26 marzo 1831 che dispone l' invio della copia delle sentenze divenute esecutive contro i militari condannati a pene correzionali.

Questa circolare è così concepita:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Tutte le volte che per delitti comuni la giurisdizione ordinaria profferisca condanna a pene correzionali contro i militari, dovranno elleno mandarmi sollecitamente copie della sentenza divenuta esecutiva.

» Mi faranno intanto conoscere i militari che trovansi già condannati a pene correzionali, ed accompagneranno l' invio del rapporto colle copie della sentenza di condanna — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — Nicola Parisio. »

N. 7.

Sull' articolo 27.

Real decreto de' 2 settembre 1832 che sospende dall' esercizio delle proprie funzioni il notajo condannato a designate pene.

Questo decreto stabilisce quanto segue:

» Art. 1. Il notajo condannato alla prigionia, al confino, all' esilio correzionale, o alla detenzione di polizia, rimarrà per effetto della condanna stessa sospeso dall' esercizio delle funzioni di notajo durante il periodo della espiazione della pena. »

N. 8.

In continuazione degli articoli 48 e 49.

§. I. Determinazioni contenute nel Real decreto de' 16 settembre 1831 per facilitare la riscossione di varj crediti dell' amministrazione del registro e bollo colla minore spesa possibile a carico de' debitori.

§. II. Circolare de' 13 febbrajo 1833 sull' esecuzione del Real decreto de' 20 giugno 1827 circa la pena da pronunziarsi, in luogo dell' ammenda, contro il condannato impossibilitato a pagarla.

§. I.

Nelle pagine 89 e seguenti del tomo I. si è fatta menzione de' mezzi coattivi pel rifacimento delle spese del giudizio. Su quest' oggetto nel Real decreto de' 16 settembre 1831 leggesi quanto segue:

» Art. 1. Il metodo stabilito nel tit. VI. lib. 1 delle leggi di procedura ne' giudizii civili per la esecuzione delle sentenze de' conciliatori, salvo quello che sarà detto negli articoli seguenti, sarà praticato per la esazione de' dritti, delle multe e delle spese quì appresso indicate, purchè l'ammontare di ciascun credito non ecceda la somma di ducati sei, cioè: . . . . . 6 delle spese di giustizia anticipate ne' giudizii penali.

» 3. Il primo atto per lo ricupero de' crediti mentovati nell' articolo primo sarà un ordine di pagamento fra 'l termine di giorni cinque, formato dal ricevitore del carico in carta non bollata, vidimato dal giudice conciliatore, ed intimato al debitore dall' usciere della conciliazione.

» Quest' ordine di pagamento terrà luogo del mandato richiesto dall' art. 82 delle leggi di procedura ne' giudizii civili, ed in esso saranno indicate la somma e la natura del debito, e sarà fatta anche menzione del titolo donde esso deriva.

» 4. Scorso il termine de' cinque giorni, e non eseguito il pagamento, si procederà ai corrispondenti atti di esecuzione stabiliti nel citato tit. VI. lib. I. delle leggi di procedura ne' giudizii civili.

» 5. L' amministrazione del registro e bollo non solo per la esazione delle spese di giusti-

zia e delle multe giudiziarie, ma anche per quella di tutti gli altri crediti enunciati nell' articolo primo di questo decreto, qualunque ne sia l' ammontare, è autorizzata a far uso de' piantoni contro de' debitori amorosi, a' termini del Real decreto de' 17 ottobre 1822 » (pag. 86 del tomo 1) — (1).

§. II.

La circola de' 13 febbrajo 1833 è del tenore seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Real decreto de' 20 giugno 1827 (pag. 87 del tom. 1) prescrive, che nel caso di condanna ad ammenda come pena principale del reato, se il condannato giustifichi l'assoluta im-

(1) Con Real decreto de' 26. gennajo 1832. fu stabilita una ricevuta a matrice da rilasciarsi a' debitori che pagano le somme da essi dovute all' amministrazione del registro e bollo, come rilevasi dal seguente articolo:

» Art. 1. Ciascun debitore di somma, i di cui carichi di esazione sono affidati a' ricevitori dipendenti dall' amministrazione del registro e bollo, non rimarrà liberato dal suo debito, se non abbia ottenuto una ricevuta gemella, firmata dal ricevitore, e distaccata da un registro a matrice, in conformità del modello annesso al presente decreto. »

possibilità di pagarla, verrà in luogo dell' ammenda sotto posta dal giudice, che l' ha pronunziata, ad una pena a seconda de' casi nel decreto medesimo determinati.

» Per la esecuzione di tale disposizione il Ministro delle Finanze è meco convenuto nell' idea, che i Direttori del registro e bollo nelle provincie, nell' aver da' ricevitori i documenti legali della povertà de' condannati ad ammende, come pena principale del reato, li rimettano al giudice che le ha pronunziate, affinchè possa egli curar l' esecuzione dell' enunciato decreto. Dovrà in seguito il funzionario medesimo far noto il giudicato al Direttore, onde possa procedere alla depennazione del carico dell' ammenda, se vi sia luogo.

» Il Ministro delle Finanze avendomi fatto conoscere di aver di già dati gli ordini opportuni a' Direttori di sua dipendenza, lo partecipo anche io alle Signorie loro, perchè ne curino dalla di loro parte l' esatto adempimento — Mi avviseranno del ricapito — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio » (1).

---

(1) Giusta la circolare ministeriale de' 23. gennajo 1833, i Procuratori Generali Criminali, nell' inviare agli agenti dell' amministrazione del registro e bollo l' estratto di condanna all' ammenda, debbono esprimere nell' uffizio se la medesima costituisca pena principale o accessoria.

N. 9.

In continuazione degli art. 120 a 146, e 305 a 312.

§. I. Real rescritto de' 13 aprile 1831 sul proseguimento d' istruzione, e sull' esame de' testimonii a difesa ne' reati di competenza delle Commessioni militari.

§. II. Real rescritto de' 19 dicembre 1832 sulla competenza, e su' giudizii delle Commessioni supreme pe' reati di Stato e delle commessioni militari fino a nuova Sovrana disposizione.

§. III. Real decreto de' 6. marzo 1834 riguardante, tra l' altro, la competenza ne' reati settarii, e contro lo Stato.

§. I.

Nelle pag. 146 e seguenti del tomo 1. si è riportato il regolamento de' 24 maggio 1826 per la procedura delle Commessioni militari. Su ciò evvi il seguente Real rescritto de' 13 aprile 1831:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il regolamento de' 24. maggio 1826. per la procedura delle Commessioni militari prevede nell' art. 2. il caso che dopo di aver

esse ricevuta la istruzion delle pruove veggasi il bisogno di ulteriori sviluppi; e stabilisce che potrà in questo caso la Commessione militare delegarne la ricerca all' uffiziale che esercita presso la medesima il Ministero pubblico. Pone del pari quel regolamento coll' art. 4. a cura dello stesso uffiziale la raccolta degli schiarimenti, e l' esame de' testimonj a difesa.

» Affinchè gli uffiziali relatori non sieno agevolmente distratti dalle loro occupazioni ordinarie, e tali articoli ricevano l' applicazioni che meglio convenga al bene della giustizia, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 4. andante ha ordinato, che le disposizioni degli enunciati articoli non tolgono alle Commessioni militari la facoltà di affidar l' incarico al giudice istruttore o al giudice di circondario pel proseguimento delle istruzioni: per l' esame de' testimonii a difesa, e per gli schiarimenti sulle medesime, quante volte le persone da esaminarsi abitino nella stessa residenza della Commessione militare; e che abitando in luogo diverso, debba assolutamente darsene l' incarico al giudice istruttore o al giudice del luogo, in cui sono le persone da esaminarsi.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 13. aprile 1831 — Nicola Parisio. »

§. II.

Col Real rescritto de' 19. dicembre 1832. fu determinato quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZA

Ai Procuratori Generali Criminali

» L'osservanza del Real decreto de' 24. maggio 1826 (pag. 133 del tomo 1.) relativo alla competenza, ed ai giudizii delle Commessioni supreme pe' reati di Stato, e delle Commessioni militari, con rescritto de' 21. dicembre 1830. fu prorogata a tutto il corrente anno 1832.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 7. andante ha ordinato, che le disposizioni contenute nell' enunciato decreto de' 24. maggio 1826. continueranno ad aver vigore fino a nuova Sovrana disposizione.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l'adempimento — Napoli 19. dicembre 1832 — Nicola Parisio. » (1)

---

(1) Col Real decreto de' 9. giugno 1833. fu disposto:
» Art. 1. È sospeso pel corso di un anno a contare da questo giorno l' obbligo ingiunto alle Commessioni supreme pe' reati di Stato di sottoporre alla nostra Sovrana intelligenza le condanne dalle medesime profferite. »

§. III.

Nel Real decreto de' 6. marzo 1834. che abolì le Commessioni militari (il quale sarà riportate nelle pag. seg.) trovasi stabilito quanto segue:

» Art. 3.° Nei reati contro la sicurezza interna dello Stato, e ne' reati in materia di sette procederanno le attuali Commessioni supreme pe' reati di Stato colle forme e col rito espresso nel decreto e nel regolamento de' 24. maggio 1826.

» 4. Nondimeno chiunque sia sorpreso in flagranza, a' termini dell'art. 50. delle leggi di procedura penale, allorchè con grida, fatti, provocazione o altro mezzo qualsivoglia ecciti ad uno de' reati previsti negli art. 120 a 126. 129 a 134. delle leggi penali, sarà soggetto ad una Commessione militare, la quale procederà colle forme del giudizio subitaneo stabilito nel Capitolo IX. del titolo II. del libro II. dello Statuto penale militare.

» La Commissione sarà composta di un presidente, e di cinque giudici, ed avrà inoltre presso di essa un commessario del Re, ed un cancelliere.

» Nella Commessione interverrà un uomo di legge.

» 5. Le funzioni di uomo di legge verranno esercitate dal nostro Procurator Generale presso la Gran Corte criminale, quante volte

la Commessione militare sarà, convocata nella sua residenza, ovvero in altro comune del distretto medesimo; ma in questo ultimo caso potrà egli delegarne l' esercizio al Sostituto Procuratore Generale, o ad uno de' Giudici della Gran Corte.

» Ove poi la Commessione militare sia convocata in altro distretto della Provincia o valle, le funzioni di uomo di legge vi faranno esercitate dal giudice istruttore, o da chi ne faccia le veci.

» 6. Il Comandante militare della provincia o valle, o chi ne faccia le veci, convocherà nel bisogno la Commessione militare nel luogo che stimerà meglio convenire alla spedizione del giudizio. »

N. 10.

In continuazione degli articoli 147, 154, e 159.

§. I. Real decreto de' 22. agosto 1831. risguardante i giudicabili dalle Commessioni militari (1) presentati spontaneamente in prigione.

(1) Con Sovrana determinazione presa nel Consiglio di Stato de' 4. aprile 1831. fu ordinato, che la limosina per la Santa Messa, da celebrarsi pria che si riunisse la Commessione militare, dovesse andare a carico delle spese impreviste dello stato discusso del Ministero di Giustizia.

§. II. Real rescritto del 1. febbrajo 1832 emesso sulla soluzione del dubbio se debba giudicarsi come fuorbandito il malfattore iscritto sulla lista definitiva di fuorbando, allorchè la stessa non siasi pubblicata in tutti i comuni della provincia.

§. III. Real decreto de' 7. dicembre 1832. che abolì la giurisdizione delle Commessioni militari per la punizione degli scorridori di campagna, loro corrispondenti e fautori, e ne attribuì la competenza alle Gran Corti speciali.

§. I.

Il Real decreto de' 22. agosto 1831. è così concepito:

» Veduto l'art. 437. delle leggi di procedura penale che ordina la sospensione della condanna a morte profferita per misfatto speciale contro l'incolpato che siasi presentato spontaneamente in prigione, ed il rapporto dell'affare al Ministro di grazia e giustitia;

» Veduto il decreto de' 30 agosto 1821. relativo alla persecuzione e punizione degli scorridori di campagna, e de' loro corrispondenti e fautori;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, *e decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Le determinazioni dell'enunciato art. 437. saranno del pari applicate a tutti i giudicabili dalle Commessioni militari che siansi presentati spontaneamente secondo la regola della legge. »

§. II.

Il Real rescritto del 1. febbrajo 1832. stabilisce quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali, e Comandanti militari

» A'termini del decreto de'30. agosto 1831. (pag. 175. del tomo 1) gli scorridori di campagna sono da iscriversi sulle liste di fuorbando, la prima delle quâli è preparatoria, l'altra definitiva.

» La lista preparatoria dovrà essere pubblicata in tutt'i comuni della provincia, e fra gli otto giorni dalla pubblicazione potranno presentarsi alla Commessione di fuorbando le scuse, per l'assenza dell'individuo iscritto nella lista. Ove non vi fossero scuse o quelle prodotte non fossero ammesse, l'individuo sarebbe iscritto nella lista definitiva da pubblicarsi come

la prima in tutti i comuni della provincia. Si avrà l'iscritto in questa lista per fuorbandito, ed il suo giudizio sarà pronunziato sopra il costituto, e la pruova della sola identità della persona.

» Si è proposto il dubbio se debba esser giudicato come fuorbandito il malfattore iscritto sulla lista definitiva di fuorbando, allorchè la stessa non siasi pubblicata in tutti i comuni della provincia.

» L'esame del dubbio ha determinato S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 24. dello scorso mese ad emettere le seguenti disposizioni:

» 1. La pubblicazione delle liste di fuorbando dovrà eseguirsi in tutti i comuni della provincia indistintamente, secondo gli art. 5 e 7 del decreto de' 30 agosto 1821, e finchè non costerà di essersi adempito a ciò, non potrà procedersi agli atti seguenti indicati nel decreto medesimo pel fuorbando.

» 2. La Commessione militare, a norma degli art. 1, 2, 3 e 4 di tal decreto, sarà competente di conoscere se la pubblicazione della seconda lista di fuorbando prescritta dall' art. 7 siasi eseguita in tutti comuni della provincia, talchè non procederà essa al giudizio con-

tro gl' imputati se non costi di tal forma essenziale del giudizio (1).

» 3. Quando si faccia dubbio intorno alla pubblicazione della lista espressa nell' art. 5, la Commessione procederà a' seguenti atti, ed alla sentenza, senza che si arresti mai il giudizio; ma ne sospenderà l' esecuzione, finchè non ne sia rassegnato rapporto a S. M., e ne sieno comunicate le sue Sovrane risoluzioni.

» 4. Il giudizio della Commessione avrà luogo dopo che saranno scorsi i quindici giorni dal dì della pubblicazione della seconda lista di fuorbando, del qual termine è fatta parola nell' art. 12. del decreto.

» Del pari dopo questo termine cominceranno gli effetti legali del fuorbando, indicati nell' art. 19 di tal decreto.

» Nel Real Nome comunico alle Signorie loro le enunciate Sovrane risoluzioni per l' adempimento — Elleno avran cura di farmi conoscere la pervenienza della presente — Napoli 1 febbrajo 1832 — Nicola Parisio. »

---

(1) Con circolare ministeriale de' 9. novembre 1831. si erano già incaricati i Procuratori Generali Criminali d' invigilare all' esecuzione della determinazione contenuta nell' art. 7. del citato decreto, di pubblicarsi cioè le liste di fuorbando in tutti i comuni della provincia.

§. III.

Il Real decreto de' 7 dicembre 1832 è del tenor seguente:

» Veduto il decreto de' 30 agosto 1821, che pe' misfatti di scorreria per la campagna in comitiva armata, di ricettazione, di ajuto, di favore e di corrispondenza co' suoi componenti, attribuì il giudizio alle Corti marziali, la cui giurisdizione fu conferita col decreto del dì 3 ottobre 1822 alle Commissioni militari;

» Veduto il decreto del dì 24 di maggio 1826, che pe' misfatti medesimi stabilì la competenza de' Consigli di guerra di guarnigione elevati in Commissioni militari;

» Considerando che sieno ormai cessati i motivi che per tali misfatti suggerirono nel 1821 e nel 1826 la instituzione delle Commissioni militari;

» Volendo nondimeno adottar misure efficaci per prevenire che questa specie di reati turbi d' ora innanzi la sicurezza pubblica, e rinnovi il bisogno di provvedimenti straordinarj;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La giurisdizione de' Consigli di guerra di guarnigione elevati in Commissioni militari pe' misfatti preveduti nell' art. 4 del decreto del dì 30 di agosto 1821 e nell' art. 1 del decreto del dì 24 di maggio 1826, è abolita.

» 2. Ne' misfatti di cui è parola procederanno le gran Corti speciali colle regole stabilite nel titolo 1. del libro III. delle leggi di procedura penale.

» 3. Sul conto però de' fuorbanditi che, inscritti pria sulle liste di fuorbando indicate negli art. 5, e seguenti del decreto del dì 30 di agosto 1821, cadano in potere della giustizia, le gran Corti speciali giudicheranno sopra il solo costituto, e sopra le sole pruove della identità della persona, giusta l'art. 13 del decreto medesimo del dì 30 di agosto 1821.

» 4. In esecuzione de' precedenti articoli, i giudizii sugli enunciati misfatti pendenti nelle Commessioni militari passeranno alla gran Corti speciali.

» 5. Rimarranno in pieno vigore gli altri provvedimenti de' decreti del dì 30 di agosto 1821, e del dì 24 di maggio 1826 intorno alla pena da applicarsi pe' reati di sopra espressi; alle liste di fuorbando, ed agli effetti che ne dipendono; al premio ed all' ammistia per lo arresto, e per la uccisione de' fuorbanditi; alla vigilanza ed a' doveri delle autorità civi-

li, de' Sindaci, de' Sottintendenti, e de' nostri Procuratori Generali presso le gran Corti criminali per le comitive che sorgono ne' circondarj (1).

---

(1) A sviluppare vie meglio quanto si è mentovato nelle pag. 163, e seguenti del tomo I. su' caratteri differenziali fra la pubblica violenza e la comitiva, ci sembra opportuno di riportare la soluzione di un dubbio, fatta, d'ordine del Gran Giudice Ministro della Giustizia, dal Procurator Generale presso l'abolita Corte di Cassazione, e comunicata al Procuratore Generale Criminale in Salerno con ministeriale degli 8. Maggio 1811. Fra gli articoli controversi fuvvi allora il seguente: « Quali sono i caratteri del delitto d'*incesso per la campagna*, onde nel senso del Real decreto degli 8. maggio 1809. possa punirsi coll'ultimo supplicio? »

» A questo quesito rispondono (son parole del Procuratore Generale presso l'abolita Corte di Cassazione) le considerazioni motivate che precedono la dispositiva del detto Real decreto degli 8. maggio 1809. L'incesso per la campagna è ivi rassomigliato al brigantaggio. Per meritare dunque la pena di morte dev'essere nel fine di andar commettendo delitti, e di disturbare la pubblica tranquillità. Il Regio Procuratore Generale relatore sembra proclive al sentimento » che qualunque unione di tre persone armate in campagna nel disegno di furto sia l'*incesso capitale* sì severamente punito dalla legge. Ma egli poteva a mio avviso riflettere: 1.° che altro è l'unirsi per consumare un determinato delitto, altro è l'armarsi, e l'andare scorrendo i paesi, e le campagne per esercitare il mestiere di deliquente. Nel primo caso l'unione è assorbita dal misfatto, cui è diretta: nel se-

» 6. Ogni disposizione contraria al presente decreto è rivocata. »

N. 11.

In continuazione degli art. 150 e 151.

§. I. Disposizioni contenute in più Reali rescritti, ed in altri stabilimenti sull'uso della sciabla o spada pe' capi e sotto-capi della guardia urbana; sulla facoltà accordata agl' individui della medesima di asportare le armi fuori l'ambito del proprio comune, servendo di scorta a richiesta degli agenti finanzieri, e de' particolari viaggiatori; e sull' obbligo di richiedere in iscritto questa forza.

§. II. Real rescritto de' 22 ottobre 1834, con cui si dichiara di essere compreso nel

---

condo è la forza privata opposta alla forza pubblica, o almeno al pubblico interesse: il Legislatore è stato tanto lontano dal colpire la semplice unione armata in campagna colla morte, che per risalire sino a questa pena ha richiesto l'aggiunta del furto, e non di ogni furto in generale, ma di talune specie di furti più pericolosi, e più nocivi alla società, come quelli di pubblico cammino, i ricatti ec.: 3.° l'art. 110. del Codice penale non riconosce *incesso criminoso*, che dietro la pubblicazione ed affissione del bando dell' autorità pubblica, che richiama inutilmente i traviati all' ubbidienza delle leggi. Allora dopo otto giorni d' intervallo la loro unione diviene punibile. Or questa parte del suddetto articolo non fu rivocata dal Real decreto degli 8. maggio 1809.

rigore dell' art. 151 il rissante accorso a provvedersi d' arme vietata, portatore della medesima.

§. III. Real rescritto de' 10 dicembre 1834, con cui si sono prorogate a tutto l' anno 1836 le disposizioni contenute nel Real decreto dei 4 febbrajo 1828 contro gli asportatori ed i detentori di armi vietate.

§ I.

Nelle pag. 214, e seguenti del tomo 1 si sono riportate le determinazioni per l' asportazione e detenzione d' armi, che competono alle guardie urbane.

Con Sovrano rescritto, comunicato con circolare ministeriale de' 5 novembre 1828, furono autorizzati capi, e sotto-capi della guardia urbana a cingere la sciabla in vece del cangiarro; e con altra Sovrana determinazione, partecipata con circolare ministeriale de' 15 dicembre 1830, furono del pari gli uni e gli altri autorizzati a far uso di sciabla o spada fuori l' ambito del proprio comune.

Con Real rescritto de' 13 gennajo 1829 ebbero le guardie urbane l' autorizzazione a servir di scorta anche fuori l' ambito del proprio comune, sotto le seguenti condizioni:

» 1. Che si permetta la loro scorta, quando fosse richiesta 1. a' cassieri comunali pe' ver-

samenti del danaro Regio, sia nel capoluogo del distretto, sia nel capoluogo della provincia; 2. agli esattori e ricevitori di qualsivoglia contribuzione pubblica per simile versamento nelle suddette casse; 3 a' particolari che viaggiano.

» 2. Che tali scorte non possano sortire dall'ambito della propria provincia.

» 3. Che la richiesta della scorta debba farsi direttamente al capo della guardia urbana, il quale possa accordarla quando sotto la sua risponsabilità personale siasi assicurato della qualità del soggetto richiedente, e di trovarsi il medesimo già munito delle corrispondenti carte giustificative.

» 4. Che i capi-urbani non possano forzosamente obbligar gl'invidui delle guardie urbane rispettive al genere di servizio contemplato ne' tre numeri dell'art. 1.

» 5. Che il capo della guardia urbana nell'accordare la scorta debba 1. munirla di un foglio di viaggio, nel quale sieno indicati i nomi delle guardie urbane, e di colui che è da esse accompagnato: l'oggetto, e la direzione del viaggio: il numero de' giorni, che approssimativamente occorrono per l'andata, permanenza, e ritorno — 2. innoltrare in pari tempo al giudice del circondario l'avviso circostanziato di tutte le espresse indicazioni.

» 6. Che alle guardie urbane di scorta

debbano i richiedenti pagare grani venticinque al giorno per ciascuna, computando il tempo dell'andata, della permanenza, e del ritorno. »

L'uso però della forza anzidetta non può da' funzionarj pubblici richiedersi a voce, come risulta dalla seguente circolare:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Circolare dei 10 luglio 1830

Ai Procuratori Generali Criminali

» Al Ministro della Polizia Generale è stato da qualche Intendente riferito, che le autorità locali, e soprattutto i giudici Regj, non che i sindaci, da' quali le guardie urbane dipendono pel movimento e per le operazioni delle medesime, sogliono richiedere a voce la suddetta forza, onde impiegarla nelle occorrenze.

» Questo sistema può facilmente menare ad equivoci, e ad inconvenienti, che sono da prevenirsi. Quindi il bisogno che le autorità locali, e soprattutto i giudici Regj, cui occorra per oggetto di servizio l'uso dell'anzidetta forza urbana, ne facciano la *domanda in iscritto* a' rispettivi capi della medesima, a' simiglianza di ciò che trovasi stabilito cogli art. 117 e 123 dell'ordinanza per la gendarmeria;

forza di cui le guardie urbane per la loro istituzione son dichiarate coadiutrici (1).

» Comunicheranno Elleno queste determinazioni alle autorità locali giudiziarie, affinchè ne curino l'osservanza — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia impedito — Il Direttore — Antonino Franco. »

---

(1) I cennati articoli dell' ordinanza per la gendarmeria de' 30 agosto 1827. sono del tenor seguente:

» Art. 117. La gendarmeria dovrà prestarsi alle richieste in iscritto delle autorità locali, le quali non si opporranno alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

» Art 123. Tutte le domande debbono essere in iscritto, sia qualunque l' autorità da cui provengano. Sarà punito severamente quell' uffiziale o comandante di distaccamento che non esigesse questa formalità. »

Giova quì riportare anche l' articolo 105. dell' ordinanza di piazza de' 26. gennajo 1831, il quale prescrive quanto segue:

» Il Governatore o Comandante di una piazza di guerra, ne' luoghi ove non si trova un distaccamento di gendarmeria Reale, o che ritrovandovisi non sia creduto sufficiente, darà il braccio forte che possa occorrere per la esecuzione de' decreti della giustizia ordinaria, per l' esazione delle imposte Regie, o per mandare ad effetto un provvedimento qualunque delle autorità costituite: *esso dovrà intanto esserne richiesto per iscritto*, salvo il caso di un motivo di urgenza grave o momentaneo, in cui dopo di aver prestato il braccio forte alla giustizia ordinaria, o ad altro ramo di servizio, il Comandante dovrà senza indugio munirsi di una dichiarazione in iscritto dell' autorità corrispondente, la quale non potrà rifiutavisi. »

§. II.

Il Real rescritto de' 22 ottobre 1834 è così concepito :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» L'art. 151 delle leggi penali dispone : » L'asportazione d'arme vietata senza licenza per iscritto della polizia è punita col secondo al terzo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale, ovvero col terzo grado di confino, e col maximum dell'ammenda correzionale (1).

---

(1) È stabilito nell'art. 44. delle citate leggi, che la *confisoazione del corpo del delitto*, e degl'istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto.

L'art. 314. dell'abolito codice penale comminava contro gli asportatori d'armi vietate, oltre la prigionia di sei giorni a sei mesi, la confiscazione delle medesime.

Su ciò fuvvi la circolare de' 2. ottobre 1813. così espressa :

» È talora avvenuto che in seguito di rissa uno de' rissanti è accorso a provvedersi di arma vietata, e mentre con essa ricercava l'inimico è stato sorpreso ed arrestato dalla forza pubblica. In giudizio si è quistionato se in questo caso il portatore di arma sia compreso nel rigore dell'enunciato articolo, e sulla quistione vi è stato contrasto di voti riprodotto in diversi giudizj.

» Il divieto di portar armi concepito senza

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Ai Regj Procuratori Correzionali

» Taluni Tribunali non interpetrando bene l'art. 314. del codice penale hanno adottata la massima, che nelle cause di asportazione d'armi vietate debba ordinarsi la confisca delle medesime sol quando è stata presa nella flagranza.

» Quest'articolo sanziona la prigionia, e la confisca dell'arma, come pene corrispondenti al cennato delitto. Il giudice che è l'organo della legge non può rimetterle in alcuna parte senza incorrere in un abuso di potere. D'altronde la distinzione che vuol farsi tra il caso in cui è stata presa l'arma vietata, ed il caso nel quale manca questa circostanza non è ragionevole, sì perchè non essendosi fatta questa distinzione dalla legge, non può farsi dal giudice, sì perchè non vi è ragione per la quale debba il colpevole ritrar vantaggio dacchè gli è riuscito di evitare la sorpresa dell'arma. Vi assicuro della mia stima --- F. Ricciardi. »

pistinzione, ed eccezione alcuna non può farsi tacere nel caso in esame: tanto più che il fatto stesso di asportazione proibita dalla legge, di cui non può addursi ignoranza, annuncia nell' asportatore l' animo di violarla.

» Non potrebbe poi giustificarsi la impunità del trasgressore per l' ira che lo ha spinto a prender l' arma contro l' inimico. Potrà l' ira provocata aversi qual motivo attenuante nell' esercizio della latitudine confidata ai giudici, non mai convertirsi in motivo di assoluzione.

» Inoltre più dell' uomo che porta armi senza uno special proponimento di delinquere, minaccia alla salvezza individuale de' pericoli, chi le prenda per soddisfare il desiderio di vendetta; sul conto suo perciò diviene anche più sensibile la ragion del divieto. La impunità di costui sarebbe in certo modo inconciliabile pur col sistema che non lascia alla forza privata la repressione delle offese attribuita alla pubblica autorità.

» Affinchè cessi il contrasto di opinione nell' applicazione dell' art. 151 delle leggi penali, S. M. ha nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 andante dichiarato esser questo articolo applicabile nel soggetto caso, che è eminentemente compreso nello spirito della legge.

» Nel Real Nome lo partecipò alle Signo-

rie loro per l' adempimento — Napoli 22 ottobre 1834 — Nicola Parisio. » (1)

---

(1) Non vogliamo trasandare di fare quì motto di una quistione, agitata presso le Gran Corti, sulla pena applicabile al portatore d' arma da fuoco, che lo scarica in rissa senza offesa di alcuno.

Con ministeriale de' 18. settembre 1813. il Gran Giudice Ministro della Giustizia, riscontrando un rapporto del Regio Procuratore presso il Tribunale correzionale in Salerno, gli fece osservare » che il vedere se il colpo d' arma da fuoco si fosse vibrato colla intenzione di ferire, o di uccidere, era una quistione tutta di fatto; che il giudice di fatto, dopo di aver ben calcolate tutte le circostanze dell' avvenimento, la qualità dell' arma, il modo con cui fu adoperata, l' indole del prevenuto, i fatti che han preceduta, accompagnata, o seguita l' azione, doveva ricavare dall' insieme di questi dati la propria convizione per definire quest' azione; e che quando l' avvenimento non presentava un tentato misfatto, conveniva allora esaminare se lo stesso fosse compreso nelle disposizioni dell' art. 314. del Codice penale a riguardo dell' asportazione d' armi.

Ma può avvenire, anzi tante volte accade, che chi vibra il colpo d' arma da fuoco in rissa, e senza offesa di alcuno, ha la facoltà di asportarla.

Ed in tal caso quest' azione non sarà criminosa per lui? e ne rimarrà egli impunito?

Nel Real rescritto, annunziato con circolare ministeriale de' 6. ottobre 1810, si manifesta: » Quando si dubita se per legge un atto sia criminoso, e se vi sia attaccata una pena, ogni applicazione di pena è illegale. Quando il dubbio non cada che sul grado della pena, il giudice per non esporsi al pericolo d' in-

§. III.

Il Real rescritto de' 10 dicembre 1834 è del tenore seguente:

MINISTRO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

Con Sovrano rescritto de' 7 dicembre 1832 vennero prorogate a tutto il corrente anno 1834 le disposizioni del decreto de' 4 febbrajo 1828 relativamente al giudizio contro i detentori, ed asportatori d'armi vietate (1) senza permesso in iscritto della polizia.

---

fliggere una pena maggiore di quella della legge, deci decidersi per la minima delle pene stabilite pe' delitt dello stesso genere . . . anziche accordare un' assoluta impunità contro il volere aperto della legge, e con danno della sicurezza individuale. »

La nostra legge organica de' 29. maggio 1817 prescrive, che i giudici non possono pronunziare altre pene all' infuori di quelle determinate dalle leggi, e ne' soli casi dalle medesime stabiliti, giusta l' art. 200, pag. 95 del tomo I.

Ricercando quindi una sanzione penale nel nostro codice pel fatto criminoso di cui è parola, sembra rinvenirsi negli art. 462 num. 2, e 4, e 464. che contemplano il caso, e stabiliscono la pena contro coloro che impugnano armi, e che usano alle persone vie di fatto non prevedute tra misfatti e delitti.

(1) Il coltello da tavola aguzzo, con manico fisso, è nella classe di armi vietate. Sul proposito vi è stata la seguente circolare de' 18 dicembre 1830:

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 8 andante ha ordinato, che le determinazioni dell' enunciato decreto de' 4 febbrajo 1828 sieno prorogate per tutto l' anno 1836.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Ho avuto occasione di osservare, che nel giudizio di un individuo sorpreso dalla forza pubblica nella flagranza di asportazione d' un coltello da tavola aguzzo, e con manico fermo, è stata profferita decisione di libertà sull' assunto di non esser tal coltello nella classe di armi vietate.

» Finchè non sia pubblicato un regolamento di polizia che fissi le specie diverse di armi, la cui asportazione è proibita, rimangono sull' oggetto in osservanza le leggi preesistenti. Or in forza della prammatica del dì 1. gennajo 1804. i coltelli da tavola aguzzi, con manico fisso, entrano nel divieto di asportarli, come mezzi opportuni alla esecuzione di misfatti,

» Baderanno elleno con zelo, che per l' avvenire. non si riproduca in casi simili l' inconveniente, e nel bisogno di ordini superiori non lasceranno di farmene rapporto — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia impedito — Il Direttore — Antonino Franco. »

Nel Real decreto degli 11. settembre 1821. trovasi la designazione delle armi vietate ad aspartarsi e detenersi in Sicilia, come segue:

» Art. 1. Sono armi proibite le pistole, le carabine con pala stoccata o ferma, ed i tromboni, le quali armi sieno atte e pronte a maleficio, gli stili,

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro, che ne cureranno l' esatto adempimento — Napoli 10 dicembre 1834 — Nicola Parisio. »

N. 12.

Sull' articolo 165.

Determinazioni contenute nell' ordinanza de' 26 gennajo 1831 sugl' individui che vestono abusivamente da militari.

Il n.° 848 dell' enunciata ordinanza è così concepito :

---

i pugnali, i coltelli e le coltelline così dette di sacca, gli stocchi ne' bastoni, ed i cangiarri ed i palossi con ferro di lunghezza inferiore di due palmi.

» Art. 14. Oltre le armi proibite descritte nell' art. 1. di questo decreto, e quelle le quali saranno permessibili a' termini degli art. 7, 8, e seguenti (cioè i fucili da caccia, la così detta *scarcina* col ferro non meno lungo di palmi due e mezzo, la spada pe' cittadini di condizione nobile e civile, e le pistole innanti cavallo pe' cittadini distinti e probi) qualunque altra arma propria si dichiara come arma vietata ad asportarsi *: e quindi l' asportatore in contravvenzione resta soggetto alle pene prescritte nell' art. 4. del presente decreto.»

* Che l' arma propria è anche arma vietata per l' asportatore, che non ne abbia la licenza, si desume altresì dal Real rescritto de' 31. dicembre 1819, riportato alla pag. 327. del tomo I.

» Ogni persona non militare che indossi divisa o insegna militare potrà essere arrestata da qualsivoglia militare sciente del travestimento, e quindi verrà punita a seconda dello scopo che aveva in mente nel travestirsi. » (1)

N. 13.

In continuazione degli articoli 178 a 182.

§. I. Norme dettate dell' ordinanza approvata con Real decreto de' 26 gennajo 1831 pel casi d' insulti contro una sentinella.

§. II. Real rescritto de' 15 ottobre 1831 sulla quistione se sia ammessibile la diminuzione della pena ne' reati di offese recate ai Gendarmi in seguito di provocazione per parte de' medesimi.

---

(1) L' art. 1. del Real decreto de' 9. dicembre 1830. è del tenor seguente:

» Chiunque non sia militare non dovrà far uso di qualunque siasi distintivo o segno militare. »

Col decreto de' 10 ottobre 1809. fu comminata la pena della detenzione da otto giorni a due mesi contro coloro che vestissero l' uniforme militare, senza averne il dritto. A tale pena fu aggiunta una multa di cento a trecento ducati col decreto degli 11. febbrajo 1811; e fu ordinato, che in tutti i casi i condannati non potessero essere rilasciati, se prima non avessero pagata la multa.

§. III. Real decreto de' 6 marzo 1834, che determina la competenza ne' reati d'ingiurie, violenze e vie di fatto contro il militare in sentinella, e contro gl' individui della gendarmeria Reale in servizio.

§. I.

Nella pag. 229 del tomo I. si è riportata la legge de' 12 ottobre 1827 per la punizione delle ingiurie e violenze recate a' militari in sentinella.

Il n.° 597 dell' ordinanza di piazza dei 26 gennajo 1831 si esprime come segue:

» Se una persona militare o non militare insulti con parole o vie di fatto una sentinella, questa l' arresterà, e chiamerà *alla guardia*. Il comandante del posto dopo di aver chiarito l' avvenimento, spedirà il prevenuto alla gran guardia, facendone circostanziato rapporto straordinario, che contenga benanche il nome di coloro che si potrebbero chiamare come testimonj. Lo stesso eseguirà il comandante della gran guardia verso il Governatore o Comandante della piazza, il quale a' termini delle leggi in vigore rimetterà il prevenuto nelle carceri appartenenti al tribunale che dovrà giudicarlo, e quindi destinerà che un ufficiale dello stato maggiore della piazza prenda nel

più breve tempo le corrispondenti notizie, che invierà al tribunale suddetto. » (1)

§. II.

Il Real rescritto de' 15 ottobre 1831 è così concepito:

» La legge de' 12 ottobre 1827, che determina la pena, e la competenza per gl' insulti, per le violenze, e per le vie di fatto contro il militare in sentinella, non fa parola di circostanze scusanti, nè di minorazione di pena per le medesime.

» L' ordinanza della gendarmeria Reale de' 30 agosto 1827 dispone nell' art. 126 » che

---

(1) Nel precedente n° 596. della detta ordinanza si fa parola del rispetto dovuto alla sentinella, come segue:

» Quando un soldato in sentinella abbia commesso lieve mancanza, verrà punito allo smontare della guardia; ma se la mancanza sarà grave, si farà subito smontare ed arrestare con ordine al comandante del posto de' provvedimenti che occorreranno, *vietando Noi agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati sotto le più gravi ed esemplari pene di mancar di riguardo, e molto più d' insultare con parole o vie di fatto per qualsivoglia circostanza una sentinella.* Le sentinelle intanto dovranno sempre condursi con urbanità e riguardi verso i superiori, ed ogni altra persona che debbono avvertire. »

ogni persona militare o non militare, la quale insulti, o usi della forza contro uno o più gendarmi in servizio, sarà punita secondo le competenze stabilite come se facesse lo stesso verso una sentinella. »

» Si è dubitato se per le offese recate ai gendarmi in seguito di provocazione per parte de' medesimi, sia ammisibile la diminuzione della pena, a norma dell' art. 377 delle leggi penali.

» S. M., cui ho rassegnato l' affare, nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante ha disposto, che il Magistrato il quale decide sulle offese recate al gendarme, decida ancora se il medesimo sia stato in atto di servizio effettivo, e nell' affermativa dovrà riguardarsi come in sentinella (1).

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 15 ottobre 1831 — Nicola Parisio. »

§. III.

Nelle pag. 230 e 232 del tomo 1. si è fatta menzione della competenza del Consiglio

---

(1) Il gendarme in servizio effettivo agisce per oggetto relativo all' esercizio delle sue funzioni. La legge in tal caso gli accorda anche la garentia. V. la circolare ministeriale pag. 340 del primo I. tomo.

di guerra di guarnigione da elevarsi in Commessione militare per le offese recate al militare in sentinella, ed alla gendarmeria Reale in servizio.

Il Real decreto de' 6 marzo 1834, nell' abolire le Commessioni militari, ha attribuito alle gran Corti speciali il procedimento per la punizione di tali reati, ne' seguenti termini;

» Veduti il decreto de' 24 maggio 1826, la legge de' 12 di ottobre 1827, ed il decreto de' 30 di dicembre 1831, che attribuiscono rispettivamente alle Commessioni militari il giudizio 1. de' reati contro il militare in sentinella, nella classe de' quali per disposizione dell' art. 126 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale sono compresi gl' insulti e le violenze contro gl' individui di tal arma in servizio; 2.° di reati contro la sicurezza interna dello stato, e di reati in materia di sette; 3.° di reati in materia sanitaria;

» Volendo che i giudizj sopra ogni specie di reati dipendano più generalmente dai Collegj di Magistrati;

» E dall' altra parte volendo pur prevenire quegli avvenimenti straordinarj, che attentando all' ordine pubblico, lasciano sempre funeste conseguenze, se non sieno soppressi appena che si facciano palesi;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, e

del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1.° Le Commessioni militari create in vigor della legge, e degli enunciati decreti in questa, e nell' altra parte del Regno, sono abolite.

» 2.° Ne' reati d' ingiurie, di violenze e di vie di fatto contro il militare in sentinella, e contro gl' individui della gendarmeria Reale in servizio, e ne' reati in materia sanitaria procederanno le gran Corti speciali colle forme stabilite dalle leggi di procedura penale. » (1)

N. 14.

In continuazione degli articoli 196, e seguenti.

§. 1. Determinazioni sul decreto d' indebite esazioni, contenute nel Real decreto de' 10 gennajo 1832, che abolì la così detta portolania di fabbriche e legname, e di fortificazione su' fondi urbani della Capitale, le licenze,

(1) Nella pag. 29. di questo tomo sono trascritti gli altri articoli del decreto, relativi a' reati settarj, e contro la sicurezza interna dello Stato.

i provveenti giurisdizionali e le corrispondenti tariffe; e stabilì un novello uffizio di campionatura e zecca di pesi e misure.

§. II. Real decreto de' 4 ottobre 1832 che vieta agl' impiegati delle Regie amministrazioni di accettar sotto qualsivoglia pretesto retribuzioni da' particolari nell' adempimento dei proprj doveri.

§. III. Real rescritto de' 18 ottobre 1834, con cui si dichiara, che le disposizioni contenute nell' art. 204, e negli articoli precedenti comprendono rispettivamente gli uffiziali, gl' impiegati; i commessi addetti al servizio interno delle officine de' pubblici Ministeri, e delle altre officine di pubbliche amministrazioni.

§. IV. Elenco di disposizioni relative all' esazione de' dritti dovuti a taluni funzionarj.

§. I.

Nelle pag. 235 e seguenti del tomo I. si è fatto motto del reato di concussione anche relativamente a' funzionarj dipendenti dall' amministrazione civile.

Giova quì riportare quanto è stabilito col citato Real decreto de' 10 gennajo 1832 negli articoli seguenti:

» Art. 4. È vietata ogni esazione o retribuzione a qualunque titolo a carico de' par-

ticolari per le operazioni prescritte nell' articolo precedente (1): la contravvenzione a questo divieto per parte di agenti, impiegati di ogni grado, o architetti municipali, sarà punita con una multa decupla della somma ricevuta, e colla destituzione.

§. II.

Il Real decreto de' 4 ottobre 1832. è così concepito:

» Avendo avuto con nostro sensibile

(1) Per effetto di questo decreto, ogni proprietario o possessore di fondi rustici o urbani posti a fronte o a confine delle pubbliche strade nel territorio del comune di Napoli, è stato restituito nella piena facoltà di fare su' suoi fondi costruzioni, riparazioni, variazioni e miglioramenti di ogni specie, sempre che non occupi il suolo pubblico, o l' aria di esso, e non cagioni degradazione, impedimento permanente, o pericolo nelle pubbliche strade, salve designate eccezioni. L' esercizio però di questa facoltà è subordinato (giusta l' art. 3. dello stesso decreto) per alcune operazioni alla licenza dell' autorità municipale, per altre alla preventiva ricognizione, e per altre alla direzione nella esecuzione, secondo i diversi casi specificati in un regolamento, che vi è annesso. In tale articolo è soggiunto:

La *licenza*, la *ricognizione* e la *direzione* saranno accordate gratuitamente e colla dovuta facilitazione, onde ben servire all' interesse ed al comodo dei particolari e del pubblico. Le spese cui potranno dar luogo siffatte operazioni, saranno a carico del corpo municipale. »

rincrescimento occasion di conoscere che in diverse officine delle amministrazioni Regie taluni impiegati subalterni, che ne fanno parte, si permettono di esigere delle regalie da coloro che in esse si recano per proprj affari, o vengano pe'rispettivi rami eletti ad impieghi, o promossi;

» E volendo che si tolga questo indecoroso abuso che, gravitando sul Pubblico, degrada nel tempo stesso l'opinione di coloro che hanno l'onore di servire nelle Regie officine;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, *e decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. È espressamente vietato ad ogni impiegato di qualunque ramo delle nostre Regie amministrazioni di accettare sotto qualsivoglia pretesto la minima retribuzione da' particolari, sia per disbrigo di affari, sia per maneggi diretti ad ottenere impieghi o promozioni, sia per tutt'altro di tal natura.

» 2. I contravventori saranno puniti colla sospenzione di soldo e d'impiego per le prime mancanze nelle dette materie, e colla destituzione ne' casi di recidiva. » (1)

---

(1) Con Real rescritto de' 22. dicembre 1832. fu ordinato, che dai Ministri e Capi di amministrazione sieno chiamati risponsabili i capi di servizio, e di sezione delle diverse officine per l'adempimento di questo Real decreto.

§. III.

Il Real rescritto de' 18. ottobre 1834. è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Le leggi penali nella sezione prima del capo quarto, titolo quarto, libro 2.°, vietano negli art. 196. a 204. la concussione e corruzione de' pubblici uffiziali e di altri impiegati sotto le pene che a seconda de' casi vi sono stabilite. L'ultimo di tali articoli propriamente dispone: « Ogni uffiziale pubblico, commesso, o qualunque agente o impiegato subalterno, che fuori de' casi degli articoli precedenti abbia fatto esazioni, accettato offerte o promesse, o ricevuto doni o presenti al di là delle somme del salario, e de' dritti autorizzati dalla legge per fare o non fare un atto del suo uffizio, sarà punito colla interdizione da uno a cinque anni del suo uffizio. »

» Si è dubitato se nelle disposizioni degli enunciati art. 196 a 204. sieno compresi gl'impiegati nelle officine del Ministero pubblico presso i Collegj giudiziarj e gl'impiegati nell'interno di altre officine di pubbliche amministrazioni.

» Sebbene S. M. abbia nella sua Reale saviezza trovati inclusi gl' impiegati di cui è parola nelle determinazioni degli articoli in esame, pure ad impedire ogni equivoco nella interpretazione de' medesimi ha Sovranamente determinato nel Consiglio ordinario di Stato de' 13. andante di aggiungersi all' art. 204. la dichiarazione « che le disposizioni contenute così ne' precedenti articoli di questa sezione, come nell' articolo presente, comprendono rispettivamente gli uffiziali, gl'impiegati, i commessi addetti al servizio interno delle officine de' pubblici Ministeri, e delle altre officine di pubbliche amministrazioni. »

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento—Napoli 18. ottobre 1834—Nicola Parisio. »

§. IV.

Nella pag. 244. del tomo I. si è mentovato quai dritti competono ai giudici Regj, e loro cancellieri, che intervengono nell' inventario delle schede notariali.

Il Real decreto de' 4. aprile 1831. diretto a facilitare la formazione dell' inventario delle schede notariali, stabilì che i giudici di circondario possono prestarsi ne' comuni capoluoghi all' esecuzione dell' art. 88. della legge de' 23. di novembre 1819 diretta-

mente, o per mezzo de' loro supplenti residenti ne' comuni anzidetti, e che per gli altri comuni del circondario, la esecuzione del mentovato art. 88. e affidata a' rispettivi supplenti comunali.

Quindi con altro Real decreto de' 30. marzo 1833 fu disposto, circa le indennità, quanto segue:

» Art. 4. I supplenti comunali, ed i cancellieri che li assisteranno ne' loro atti per affari notariali, esigeranno la metà delle competenze attribuite dalle tariffe in vigore a' giudici di circondario ed a' loro Cancellieri per gli atti stessi. »

Nella pag. 247. del tomo I. si è fatto cenno del regolamento de' 6. novembre 1821. sulle indennità dovute a' funzionarj amministrativi.

Essendosi osservato che nel citato regolamento non si era fatta parola delle indennità pe' giri, che si eseguono, per disimpegni amministrativi, da' giudici Regj, con Real descritto de' 15. settembre 1830, comunicato da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni con circolare de' 6. del successivo ottobre, fu risoluto « che si dia loro nel caso indicato di sopra la stessa indennità che in quel regolamento trovasi stabilita pe' giri de' Consiglieri delle intendenze. » (1)

(1) Il consigliere d' indendenza « vacando fuori residenza percepirà una indennità di ducato uno; e grana cinquanta al giorno. » Così è espresso nell' art. 16. dell' enunciato regolamento de' 6. novembre 1821.

Il Real decreto de' 4. giugno 1831. nello stabilire le indennità di giro da godersi da' funzionarj dell' amministrazione civile, portò una modificazione anzidetto regolamento, la quale però non riguarda il caso testè espresso.

Parimenti nel regolamento annesso al Real decreto degli 8. agosto 1832, si fissano le indennità dovute agli agenti amministrativi per la verifica de' Regj tratturi.

Il Real decreto de' 17. ottobre 1832. riguarda il dritto di esigersi per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile depositati negli archivj de' Comuni. L' art. 1. di tal decreto è del tenor seguente:

» Sarà permesso a' cancellieri de' comuni esigere solamente grana cinque (o sia un carlino siciliano) per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile che in conseguenza dell' art. 45. delle leggi civili siano stati depositati nell' archivio del comune.

Nulla potrà essere esatto se colui che chiede la copia sia povero. »

Con Real rescritto de' 24. novembre 1832. fu dichiarato, che niun compenso è dovuto a' cancellieri comunali per gli atti riguardanti i giudizj di contravvenzione in ordine agli affitti de' cespiti comunali.

Con Real rescritto de' 24. giugno 1833. fu risoluto, che debbono farsi gratuitamente le rettificazioni degli atti dello stato civile per le persone povere.

Circa gli estratti di catasto, de' quali è parola nella pag. 251 del tomo I., con circolare de' 7. Luglio 1831. S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, sulle osservazioni dell' amministrazione generale del registro e bollo, dispose di formarsi esclusivamente da' cancellieri comunali e non da' sindaci, privi di repertorio, eccetto quelli che riguardano i reclami di mutazione di quote, i quali sono esenti dalle formalità del registro per gli art. 44. e 126. del Real decreto de' 10. giugno 1817.

Su' dritti in materia, di fondiaria, de' quali si è tenuto proposito nella pag. 252. del tomo I., è da manifestarsi quanto segue: (1)

Con circolare ministeriale de' 10. agosto 1831. diretta a' Procuratori del Re presso i Tribunali civili fu stabilito, d'accordo con S. E. il Ministro delle finanze, che fino a quanto non venga altrimenti disposto Superiormente, la tassa delle indennità dovute agli uscieri per gli atti di esecuzione contro i debitori morosi del contributo fondiario, debba farsi secondo la tariffa contenuta nel decreto de' 3. luglio 1809.

---

(1) Nell' art. 30. delle istruzioni annesse al Real decreto degli 8. agosto 1833. sulla rettifica del catasto fondiario nella Sicilia, leggesi: « Sotto pena di concussione è proibite di esigersi qualunque somma sotto qualsivoglia pretesto da' dichiaranti. » . . . . .

provvisoriamente in vigore, e non a norma della tariffa giudiziaria de' 31. agosto 1819.

Il prelodato Ministro delle Finanze con circolare de' 29. marzo 1834. partecipò di avere il suo Collega di Grazia e Giustizia annunziato a' Procuratori del Re presso i Tribunali civili, che per le vigenti leggi di procedura civile non occorre l' autorizzazione del magistrato, richiesta dal decreto de' 3. luglio 1809. per la vendita degli effetti pignorati a causa del contributo fondiario; e colla stessa circolare prescrisse di usarsi da tutte le autorità amministrative la più rigorosa vigilanza sugli agenti primitivi della percezione a scanso di ogni abuso ne' sequestri; aggiungendo che siccome per l' art. 47. del decreto de' 3. luglio 1809 si possono condannare i percettori e gli esattori al pagamento del quadruplo quando costa di abusi a danno de' contribuenti, così indipendentemente da altre funzioni, che secondo le circostanze ed i casi potranno pronunziarsi, sarà profferita sempre la condanna del pagamento del quadruplo, allorchè si tratti di arbitrj relativi a' mentovati sequestri.

N. 15.

In continuazione degli art. 244, e 245.

Determinazione contenuta nel Real decreto de' 13 gennajo 1832 portante delle modifica-

zioni ad alcuni articoli delle leggi di procedura civile, relativi a' giudizj per contravvenzioni alle leggi sullo stato civile, e sul notariato.

L' art. 16 di questo decreto è così concepito:

» Trattandosi di esecuzione per arresto personale, come nel caso dell' art. 170 delle leggi civili (pag. 263 del tomo 1.) vi si dovrà procedere nel modo stesso che è stabilito per la esecuzione di arresti disposti con sentenze correzionali. » (1)

N. 16.

Sugli art. 253, e seguenti, ossia sulla fuga da' luoghi di custodia e di pena.

§. I. Circolare del 1 ottobre 1831 su' rapporti che richieggonsi ne' casi di arresto, o presentazione de' servi di pena evasi.

§. II. Circolare de' 20 giugno 1832 diretto a togliere un equivoco sull' applicazione della pena contro l' autor principale ed il complice in materia di evasione.

---

(1) Coll' art. 10. del detto decreto si è prescritto che « il termine ad appellare e quello per produrre il ricorso per annullamento alla Suprema Corte di giustizia è fissato ad un mese »; e coll' articolo 15. si è stabilito che » i giudizj de' quali è parola saranno spediti come urgenti presso tutti i Collegj. »

§. I.

La circolare del 1 ottobre 1831 dispone quanto segue:

MINISTRO E REL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» L'art. 259 delle leggi penali prescrive, che le pene di prigionia sanzionate contro le scorte, o i custodi, in caso di negligenza nella evasione degli arrestati, cesseranno quando i fuggitivi saran ripresi, o spresentati, purchè ciò avvenga fra i quattro mesi della evasione, e purchè non sieno arrestati per altri reati.

» Il Ministro della Guerra e Marina, per l'esecuzione del disposto in detto articolo, esprime le premure del Presidente della Corte marziale marittima, perchè le Signorie loro faccian conoscere il momento in cui i servi di pena evasi da' bagni vengano arrestati, o si presentino, ed indichino ancora le circostanze dell' arresto, per sapersi se durante il tempo della evasione abbiano commesso altri reati.

» Sempre che un servo di pena evaso dal bagno venga arrestato, o si presenti, le Signorie loro me lo faranno conoscere; indicando nel rapporto le circostanze, di cui è fatta pa-

rola — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Nicola Parisio. »

§. II.

Le circolare de' 20 giugno 1832 contiene le seguenti dilucidazioni :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Un individuo per nome Nicola d' Arcangelo, che era in carcere, ne evase con frattura violenta, che per suo mandato fu eseguita da altro individuo. Accusato Nicola d' Arcangelo in una delle Gran Corti al di quà del Faro, riportò la condanna ad un anno di prigionia qual reo di aver dato mandato a commetter frattura violenta dal carcere per eseguire la fuga.

» La Corte suprema di giustizia, cui si è denunziata la decisione, ne ha profferita nel dì 28 maggio ultimo l' annullamento nell' interesse della legge. Ha preso in considerazione quel supremo Collegio, che la fuga dal carcere con frattura violenta presenta nella *fuga* il reato principale, e nella *frattura violenta* la qualifica : che nel fatto in esame si

hanno il primo e la seconda, ed all' effetto la pena corrispondente è quella della reclusione a norma dell' art. 253 delle leggi penali.

» Ha inoltre considerato, che ove fosse stato tradotto a giudizio il mandatario della frattura qual fautore della fuga in esame, la pena applicabile sarebbe stata quella della relegazione, come risulta dalla combinazione degli art. 258, 256, e 253 n.° 1.° delle leggi medesime.

» Ho stimato far nota alle SS. LL. la decisione della Corte Suprema affin di prevenire l' equivoco osservato nel giudizio di Nicola d' Arcangelo — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — Nicola Parisio. »

N. 17.

In continuazione degli art. 287, e seguenti, ossia sulla falsità.

Disposizione contenuta nel regolamento annesso al Real decreto de' 19 dicembre 1832 su' certificati de' conservatori delle ipoteche, e ricevitori del registro e bollo sotto pena di falso.

Nella pag. 279 del tomo I. si è fatta menzione della pena di falso, in cui incorrono gli agenti del registro e bollo in caso di

dichiarazione non vera in ordine alle somme del versamento. (1)

Il succitato regolamento de' 19 dicembre 1832 si esprime come segue:

» Art. 1. I conservatori delle ipoteche, ed i ricevitori del registro e bollo sono facoltati a ritenere mensilmente da gennajo 1833 gli averi loro accordati a carico della tesoreria da' decreti e regolamenti in attuale osservanza, formandone liquidazione provvisoria giusta il modello n. 1, che sarà da essi firmata e certificata *vera*, sotto pena di *falso*. » (2)

---

(1) Nella pag. 274. del tomo I. alla nota si è mentovato il regolamento, Sovranamente approvato, sullo spaccio della carta bollata. Esso doveva aver vigore a tutto l' anno 1831; ma fu indefinitivamente esteso, giusta la ministeriale diretta agl' Intendenti sotto la data de' 13 agosto 1831.

(2) Nell' art. 43. §. 2. delle istruzioni annesse al Real decreto degli 8. agosto 1833. sulla rettifica del catasto fondiario nella Sicilia è comminata la pena del falso contro il notajo, che certificasse l' inesistenza degli atti delle contrattazioni, che poi si ritrovassero presso di lui, oltre la multa di ducati cento a trecento.

Parimenti nell' art. 46. dell' altro Real decreto degli 8. agosto 1833, relativo al contenzioso amministrativo delle contribuzioni dirette in Sicilia, leggesi: » Ciascuna pianta sarà dall' agrimensore certificata vera con giuramento, e sotto pena di falso »; e lo

N. 18.

In continuazione dell' art. 313.

Real decreto de' 29 agosto 1830 per la revisione e censura de' libri che pervengono per mare.

Nelle pag. 280, e seguenti del tomo 1 si è diffusamente menzionato quanto concerne i libri. Ora non sembra sconvenevole di quì riportare il Real decreto de' 29 agosto 1830, il quale stabilisce ciò che segue:

» Art. 1. I capitani de' bastimenti che approdano ne' porti dei nostri domini al quà e al di là del Faro, saranno nell' obbligo di manifestare se portano libri sì legati, che sciolti, tanto se essi sieno destinati pel luogo dell' arrivo, che per altri.

» Al momento che prendono pratica, saranno nell' obbligo di fare immediatamente di sbarcare in dogana tutti i libri, non esclusi quelli dichiarati per transito.

» 2. Qualora dopo la pratica, e dopo di essersi disbarcati i libri, se ne trovassero al-

---

stesso trovasi prescritto nell' art. 53 del Real decreto de' 10 giugno 1817 portante le regole per amministrare esattamente l' oggetto della contribuzione fondiaria in questa parte de' Reali dominj.

tri a bordo, questi saranno sottoposti alla confisca, ed il capitano assoggettato ad una multa non minore di ducati venti, nè maggiore di ducati cento.

» 3. Tutti i libri subiranno l'esame dei revisori, giusta le disposizioni in vigore; e de' libri dichiarati per transito da' capitani non saranno restituiti per la riesportazione ne' casi permessi dalla legge, che que' soli che verranno rilasciati dalla censura.

» 4. I negozianti di libri ed i particolari ancora nel dare la dichiarazione in dettaglio dovranno precisare la classifica delle opere che compongono i volumi da essi dichiarati.

» La mancanza della classifica delle opere sarà considerata come una mancanza di dichiarazione in dettaglio. »

N. 19.

In continuazione dell' art. 318.

Real decreto de' 21 maggio 1832. che comprende sotto la indicazione di privata lotteria i giuochi conosciuti col nome di *riffa*, i quali rimangono vietati.

Tal decreto è del tenor seguente:

» Veduta la legge del dì 11 di ottobre 1826 (pag. 291. del tom. 1.) che vieta i giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qua-

lità e la denominazione (1), del pari che la privata lotteria;

» Volendo risolvere il dubbio se sotto la indicazione di *privata lotteria* si comprendano i giuochi conosciuti col nome di *riffa*;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Sono compresi nelle determina-

---

(1) Nell' ordinanza di piazza, approvata con Real decreto de' 26 gennajo 1831, trovasi espresso quanto segue:

» N.° 970. I Governatori o Comandanti delle piazze vigileranno onde i militari tutti si astengano da' giuochi di azzardo, e di concerto colle autorità civili faranno sorprendere quelle case ove credano che ciò avvenga.

» 1192. I giuochi di azzardo sono assolutamente vietati, ed i capi de' corpi vigileranno attentamente onde questa prescrizione sia eseguita, castigando severameente i trasgressori.

» 1193. Alle riviste d' ispezione i Colonnelli faranne conoscere gli uffiziali . . . . che siano più volte incorsi nel fallo del giuoco, onde darsi da Noi le disposizioni convenevoli.

zioni della legge degli 11 ottobre 1826. tutti coloro che sotto il nome di *riffa* esercitino l'industria di privata lotteria, o ne tengano case, o vi giuochino una somma qualunque sulla estrazione de' numeri, e sulle loro combinazioni.

» 2. Ove però il giuoco di *riffa* si eserciti con porre o prendere in premio oggetti mobiliari o commessibili sopra la estrazione di un primo numero, denominato comunemente *primo estratto*, si applicherà a' contravventori l' ammenda di polizia determinata dall' art. 39 delle leggi penali; e sarà loro negata ogni azione per ragione vi giuoco, uniformemente all' art. 1837 delle leggi civili. »

N. 20.

Sugli art. 526, e seguenti, ossia Sull' usurpazione.

Determinazione contenuta nel regolamento annesso al Real decreto degli 8 agosto 1832 per la conservazione de' Regj tratturi del Tavoliere di Puglia, bracci di essi, e riposi laterali.

Nelle pag. 125 e 126 del tomo II. si è fatta parola dell' occupazione delle strade, contemplata dalle leggi sull' amministrazione civile.

Per l' occupazione de' Regj tratturi, dei

loro bracci, e riposi laterali, il procedimento è parimenti regolato dalla legge de' 25 marzo 1817 sulla procedura del contezioso amministrativo; ma può esservi anche luogo ad azion penale, giusta i seguenti articoli del succitato regolamento negli 8 agosto 1832.

» Art. 1. Ogni occupazione de' Regj tratturi, de' loro bracci e riposi laterali sarà punita con una multa di ducati cento a versura, oltre le pene stabilite nel tit. VIII. Capitolo II, sezione II. della seconda parte delle leggi civili; e l'occupatore sarà tenuto al rilascio della parte occupata, alla perdita de' materiali immessi, del pari che delle piantaggioni e seminagioni fatte, ed al ristoro de' danni ed interessi, e delle spese.

» Art. 4. Ove dal processo verbale risulti una o più contravvenzioni, il sindaco ne darà partecipazione al primo, ed in di costui mancanza al secondo eletto, che assumerà le funzioni di pubblico Ministero. Quindi a giorno ed ora fissa, non al di là di giorni sei, farà venire in sua presenza gl'imputati ed i testimonj, ed a norma degli art. 4 a 14 della legge de' 25 di marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo, pronunzierà sull'applicazione delle pene e delle rifazione stabilite nell'articolo primo.

» L' *azione penale* sarà esperibile avanti

le autorità giudiziarie, secondo le disposizioni che potrà dare l' Intendente di Capitanata. » (1)

N. 21.

Sull' art. 445.

Determinazioni contenute nell' ordinanza militare, approvata con Real decreto de' 26 gennajo 1831, su' danni commessi da' particolari contro la disciplina e polizia delle piazze.

Di questi danni trattano i numeri della cennata ordinanza, così concepiti:

---

(1) Con circolare ministeriale de' 28 giugno 1833 furono diretti ai Procuratori Generali Criminali gli esemplari della tariffa per la multa nascente da occupazioni sopra i Regj tratturi. In tale tariffa è dichiarato, che la multa è di ducati cento per ogni versura a norma de'regolamenti; che ogni versura di terreno di Puglia e composta da sessanta passi sopra ciascun lato del quadrato, del quale moltiplicando i due lati si hanno 3600 passi quadrati, ciascuno di sette palmi quadrati; e che gli agrimensore nel dichiarare l' occupazione in passi intendono per passo un sessantessimo di versura, o sia una estensiona di palmi sette di larghezza, e di palmi quattrocento venti di lunghezza, che corrisponde ad un passo di larghezza, e sessanta passi di lunghezza, su di cui la multa è di ducato uno, grana sessantasei, e due terzi a passo; e così sono formati i carichi delle multe della reintegra.

» N. 104. Il Governatore o Comandante farà arrestare, in caso di flagranza, coloro che degradassero (1) le opere, o gli edificj militari,

---

(1) Le degradazioni commesse in antiche costruzioni di pubblici edifizj sono prevedute dal Real decreto de' 13. maggio 1822, di cui giova riportare i seguenti articoli.

» Art. 2. È vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo degradare, anche ne' fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifizj, come sono i tempj, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasj, del pari che le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura, ed altro.

» Art. 8. In caso d' inadempimento di ciascuno degli articoli di sopra descritti, i contravventori saranno assoggettati alle pene comminate dalle leggi in vigore, ed alla perdita di ciò che si tenti estrarre dal regno senza nostro permesso. »

Nella provincia di Principato citra fu imposta l' osservanza di questo decreto con Real rescritto dei 25. luglio 1829. contro gli autori delle degradazioni commesse nelle antichità di Pesto in occasione della costruzione della nuova strada del Cilento.

Sul procedimento poi relativo a' danni commessi per le opere pubbliche esiste il Real rescritto de' 20. settembre 1823, con cui fu dichiarato, che non possono i giudici del contenzioso giudiziario, e quelli del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza dei privati, e senza una preventiva autorizzazione superiore, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, e di danni per esse ai medesimi cagionati; che i privati i quali avessero motivo a do-

o che commettessero sù ripari: nè fossi, sulle opere esterne, ne' cammini coperti o spalti dei reati contro la polizia della piazza e la disciplina della guarnigione, e gl' invierà nel corso di ventiquattr' ore agli agenti della polizia civile o giudiziaria di unità a' corrispondenti rapporti o verbali. I colpevoli saranno puniti dai tribunali ordinarj colle pene prescritte nel codice delle leggi penali del regno, e pe' reati contro la polizia o disciplina della guarnigione, colle pene stabilite pe' reati tendenti a turbare l' ordine pubblico.

» 299. È severamente proibita sotto qualsivoglia pretesto la coltura, il pascolo, e la piantagione di alberi ne' terreni costituenti le fortificazioni, nell' interno delle piazze alla distanza di cinque tese dal piede de' ripari, intorno a' magazzini a polvere, nelle fossate, ne' cammini coperti, sullo spalto ec., come ancora la riduzione ad uso di giardini di qualunque delle suddette parti. Non si permetterà

---

lersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni, o de' danni per esse ricevuti, debbano per via di ricorso avanzare i loro richiami al Real Trono, ed ai Ministri Segretarj di Stato; e che dietro questi richiami, presa cognizione dell' affare, possa disporsi superiormente, qualora vi sia luogo, la repressione dell' abuso, la rettificazione dell' eccesso, o in fine la liquidazione del danno. »

che il solo taglio delle erbe nelle debite stagioni a profitto dell' amministrazione dell' orfanotrofio militare, da eseguirsi colle norme date all' uopo dal Comandante locale del genio, che saranno contemplate nello stabilirsene le condizioni di affitto. Potranno pertanto gli uffiziali del genio piantar gli alberi convenienti secondo i principj di fortificazione, il legname provveniente da questo sarà pure a vantaggio dell' orfanotrofio anzidetto, sempre quando esser non debba impiegato per la difesa della piazza.

» 672. Quando una vettura o un carro cagioni danno nel suo passaggio, il Comandante la guardia ne ordinerà l' arresto, e ne farà subito rapporto. Il Comandante la piazza ordinerà che un uffiziale del genio assistito da un altro di piazza, e coll' intervento di un perito comune, qualora l' interessato lo esiga, esamini i danni prodotti: ove dall' esame risulti che essi danni sieno stati cagionati da incuria o disavvertenza del conduttore, e che debbano quindi gravitare a suo carico, il Governatore o Comandante anzidetto disporrà che la vettura non sia rilasciata se non dopo soddisfatto l' importo della riparazione, o data competente malleveria. Di tali misure faranno rapporto per le vie ordinarie il Comandante la piazza e quelle del genio. »

N. 22.

In continuazione dell' art. 461 (1).

Circa il n.° 7. — Nella parte III., n.° 75 del presente tomo si tien proposito di coloro che accendon il fuoco ne' boschi.

Circa il n.° 14 — L' ordinanza di piazza approvata con Real decreto de' 26 gennajo 1831, pe' casi d' incendio, prescrive quanto segue:

» N.° 1011. Il Governatore o Comandante della piazza regolerà colle autorità civili competenti, a seconda de' regolamenti vigenti, le precauzioni da prendersi in caso d' incendio, e nella casa della città ne' corpi di guardia, e nelle caserme sarà affissa una istruzione da aggirarsi su di ciò che ciascuno dovrà fare in simili occorrenze.

» 1012. Quando l' autorità civile avrà dichiarato di essere i suoi mezzi insufficienti ad estinguere il fuoco, cesserà di prendere ogni minima ingerenza nelle disposizioni da darsi, e l' autorità militare emetterà esclusivamente gli ordini, che crederà analoghi all' oggetto.

---

(1) Indicheremo quì, come abbiamo praticato nel tomo I., pag. 347 e seg., i diversi numeri di quest' articolo, co' quali hanno correlazione le disposizioni che si riportano.

L' autorità civile si limiterà allora al solo mantenimento del buon ordine, e della polizia delle persone, e delle cose non militari, secondando anche in ciò le disposizioni dell' autorità militare.

» 1013. In ogni pian terreno di caserme, di conventi o di case non distanti da' luoghi ove l' acqua possa comodamente prendersi, si situeranno botti o altri grandi recipienti pieni di acqua.

» 1014. I macellai in caso d' incendio saranno obbligati di portare ne' luoghi che verranno loro destinati, tutti i cuoi delle bestie uccise da essi di fresco.

» 1015. Gli abitanti che avranno cavalli da tiro, e carrette, saranno obbligati di somministrare gli uni e le altre in caso d' incendio per trasportare sollecitamente le trombe, e gli attrezzi necessarj. A tale effetto i Governatori o Comandanti delle piazze di guerra, del pari che le autorità civili competenti, ne avranno uno stato, ed i proprietarj stessi di cavalli da tiro, e di carrette dovranno essere istruiti, ed informati a tempo del luogo dove spedirle ne' casi di bisogno. Anche gli uffiziali della piazza dovranno esser prevenuti de' luoghi ove poter cercare tali cavalli o carrette, laddove i proprietarj non si presentino nel sito di riunione stabilito dopo l' annunzio dato: che perciò l' autorità civile dovrà rin-

novare il notamento, e trasmetterne un duplicato agli officj della piazza il primo giorno di ciaschedun mese, distinguendovi i nomi de' padroni degli animali, e delle carrette suddette, ed i siti ne' quali sono reperibili.

» 1016. Battuta la generale, sarà cura delle autorità civili di far tenere le strade sgombre, facendone ritirare gli abitanti, ed ordinando di chiudersi tutte le botteghe o porte. Se ciò accaderà nel corso della notte, gli abitanti della città saranno ancora obbligati sotto rigoroso castigo di mettere i lumi alle finestre o a' balconi che nelle loro case hanno aspetto alla strada pubblica. In caso d'incendio saranno a ciò tenuti gli abitanti prossimi al luogo. »

Circa il n.° 17 — Nella parte 12, n.° del presente tomo si fa parola degli esercenti l'arte salutare, i quali debbono essere muniti di legittima autorizzazione.

Circa il n.° 19 — Nella pag. 123 del II. tomo si è fatta menzione del procedimento del I. eletto pe' pubblici spettacoli senz' autorizzazione. Il n.° 83 dell' ordinanza di piazza testè citata, è così concepito:

» Niuno spettacolo pubblico potrà aver luogo senza il permesso del Governatore o Comandante di una piazza di guerra, il quale

di accordo colle autorità civili ne regolerà la polizia (1).

Il n. 84 della stessa ordinanza si esprime:

» Le riunioni straordinarie di popolo non avranno luogo senza il permesso dell' autorità militare, che potrà vietarle; ed anche impedirle e dissiparle ove le creda pregiudizievoli alla sicurezza e tranquillità della piazza, o contrarie alle leggi. »

Ed il n.° 825:

» Le persone militari che venissero arrestate dalle guardie del buon ordine negli spettacoli o in altri luoghi pubblici, saranno per ordine del Governatore o Comandante della piazza rimesse sempre fra ventiquattr' ore al più tardi all' autorità ordinaria ».

Circa il n. 24 — Nelle pag. 349 del tomo . si è menzionato l' obbligo di manifestare alla polizia le persone allogiate. Nelle piazze di guerra quest' obbligo deve esercitarsi anche verso il Governatore o Comandante, giusta il numero 827 del tenor seguente.

» Ogni locandiera, albergatore, trattora,

---

(1) Il n.° 823. dell' enunciata ordinanza contiene le stesse prescrizioni, come segue:

» Non sarà permesso alcuno spettacolo in una piazza se il Governatore o Comandante della medesima non lo abbia prima autorizzato: questi fornirà l' autorità civile della forza necessaria a mantener quivi il buon ordine. »

tavernaro, o altro abitante di una piazza di guerra di qualunque qualità e condizione egli sia, farà tenere ogni sera dopo la chiusura delle porte al Governatore o Comandante della piazza la dichiarazione de' forestieri partiti o arrivati alla propria loconda o casa, o al proprio albergo, annotandovi il tempo che questi avran dichiarato di volervi soggiornare. Se un forestiere per qualunque inopinata circostanza non avrà potuto partire il giorno fisso, l' albergatore dovrà farne parola nella dichiarazione di quello stesso giorno, specificando il motivo ed il periodo del prolungamento della dimora. A questo effetto in vicinanza della sentinella che è alla porta dell' abitazione del Governatore o Comondante, o di quella che è innanzi alle armi della gran guardia, si attaccherà al muro una cassetta chiusa a chiave, e con un' apertura nella parte superiore, nella quale gli abitanti dovranno porre le suddette dichiarazioni.

Circa il n. 29. — Nella pag. 42 di questo tomo si è fatta parola de' giuochi vietati.

Circa il n. 30. — Su quanto si è riportato nella pag. 350 del tomo I. in ordine alle monete, che non possono essere rifiutate in pagamento, è convenevole di tener presente l' art. 4 del Real decreto dei 2 ottobre 1832, così concepito:

» Le piastre e mezze piastre di Spagna dette *pezzi duri* di coniazione anteriore al cor-

rente anno 1832, continueranno a' motivi esposti nel Real decreto de' 13 aprile 1818 ad essere generalmente in corso in tutto il nostro regno. Il di loro prezzo dalla pubblicazione del presente decreto rimane fissato per la piastra a carlini dodici e grana cinque di Napoli, pari ne' nostri dominii al di là del Faro a tarì dodici e grana dieci; e per la mezza piastra alla metà di questo valore. Le cennate piastre, e mezze piastre di Spagne non potranno essere rifiutate in pagamento che nel solo caso in cui sieno ritagliate; intendendosi per ritaglio la mancanza del contorno legale. »

N. 22 *bis*.

In continuazione dell' art. 464.

§. I. Disposizioni contenute nel Real decreto de' 12 settembre 1831 relativo a designate contravvenzioni.

§. II. Regolamento de' 13 di maggio 1833 sulle norme da osservarsi per la riscossione delle multe di polizia, e per lo versamento del loro prodotto presso la Real Commessione di beneficenza in Napoli.

§. I.

Il Real decreto de' 12 settembre 1831 (che sarà riportato sotto il n..., §. della secon-

da parte di questo tomo) dispose che la pena stabilita per le contravvenzioni a' dazj di consumo fosse applicabile anche a quelle dei dritti di privative volontarie e temporanae comunali.

§. II.

Nella pag. 119 del tomo II. alla nota si e fatto conoscere, che le multe applicate per le contravvenzioni urbane e rurali cedono a beneficio de' comuni, ed in caso di appalto, a beneficio degli appaltatori. In Napoli le multe per contravvanzioni sono versato presso la Real Commessione di beneficenza, giusta il regolamento de' 13 maggio 1833, di cui sembra opportuno riportare i seguenti articoli:

» Art. 1.° I verbali di contravvenzioni, formati che sieno dagli agenti di polizia, saranno spediti fra le ventiquattr' ore al giudice Regio del circondario o quartiere rispettivo dal commessario o ispettor-commessario di polizia, il quale ne darà scienza contemporaneamente al Prefetto.

» 2. Il giudice Regio procederà a' termini del rito, e come ne' casi di uffizio e di urgenza.

» 3. Pronunziata la sentenza di condanna, sarà dal Giudice Regio trasmessa cogli atti alla Gran Corte criminale, e l' estratto della medesima renduto esecutorio dal Presidente della

Gran Corte, sarà inviato al Direttore della provincia per la sola multa, se siavi appello, e per la multa e spese di giustizia, non essendovi appello; salvo nel primo caso a comprendere le spese nell'estratto successivo della condanna della Gran Corte.

» 4. Il funzionario di polizia esercente da pubblico Ministero presso del Giudicato Regio (pag. 251 del tomo 2.) darà scienza della sentenza al Prefetto appena che sarà pronunziata, per passarsene avviso alla Real Commessione di beneficenza dallo stesso Prefetto.

» 5. Gli estratti esecutorj di sentenza saranno dal Direttore trasmessi per l'esazione al ricevitore delle ammende pe' debitori domiciliati nella Capitale, ed à que' di circondario per gli altri nel rimanente del distretto secondo il rispettivo domicilio.

» 6. La esazione, quando il condannato non giustifichi la impossibilità di farne il pagamento, sarà eseguita co' mezzi coattivi, come per tutti gli altri carichi affidati all'amministrazione del registro e bollo, non esclusi i piantoni; il tutto a' termini del Real decreto de' 16 di settembre 1831 (pag. ... di questo tomo.) Ben inteso che nel caso che l'ammenda di polizia costituisca *pena principale* del reato, ed il condannato sia nella impossibilità assoluta di farne il pagamento, allora in luogo dell'ammenda dovrà applicarsi la pena del man-

dato in casa, o quella della detenzione, a seconda de' casi, giusta i termini del decreto de' 20 di giugno 1827 (pag. 87 del tomo I.)

» 7. Quante volte trovisi opportuna la coazione personale, sarà questa adoperata in via amministrativa da' commessarj ed ispettori-commessarj di polizia sul rinvio degli estratti di sentenza, che loro ne farà il ricevitore del carico. In tal caso non potrà venir sospeso l'ordine di arresto, nè liberato il debitore arrestato che in vista del seguito pagamento dell'intera multa da comprovarsi colla ricevuta gemella che ne rilascerà il ricevitore (pag. 2 di questo tomo, alla nota.)

» 8. Nell'eseguirsi i pagamenti da' debitori, anche quando trovinsi soggetti alla coazion personale, dovranno le somme imputarsi dai ricevitori in preferenza alle altre spese coattive erogate, e quindi alle multe. »

Fine della parte prima.

Digitized by Google

PARTE II.

DISPOSIZIONI

CHE HANNO RAPPORTO

COLLA

PROCEDURA PENALE.

Digitized by Google

Num. 23.

In continuazione degli art. 6 e 7.

§. I. Real decreto de' 22 dicembre 1834 che prescrive il modo come debbono raccogliersi le prove nell' Estero pe' misfatti giudicabili nel Regno.

§. II. Altro Real decreto della stessa data relativo alla competenza pe' misfatti avvenuti all' Estero, il cui giudizio deve farsi nel Regno.

§. III. Real decreto anche della stessa data concernente la pena pe' misfatti avvenuti all' Estero.

§. I.

Il primo di questi decreti prescrive quanto segue:

» Veduto il decreto de' 18 di luglio 1827 (pag. 188 del tomo 2.) circa la raccolta di pruove nell' estero per misfatti giudicabili nei nostri Reali dominj;

» Veduto il decreto di questo giorno medesimo sulla competenza per misfatti avvenuti all' estero, il cui giudizio sia da farsi nel regno;

» Veduto il perere della Consulta gene-

rale del regno, emesso sull' art. 7 delle leggi di procedura penale;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Quando sopra misfatti avvenuti all' estero, di cui facciasi giudizio nel regno, occorra aversi pruove dall' estero, l' Autorità cui appartiene di giudicarne, emetterà in seguito di requisitoria del Ministero pubblico presso la medesima una deliberazione, motivata all' oggetto.

» 2. Il nostro Procurator Generale presso la enunciata Autorità farà pervenire copia della deliberazione al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia in questa parte del regno, ed al nostro Luogotenente generale al di la del Faro. L' accompegnerà, se siavi luogo, con foglio d' indicazioni delle pruove, o colle posizioni e colla lista de' testimonj presentate dall' accusato per le pruove a difesa.

» 3. I nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia faranno passare al Governo estero i conve-

nevoli ufficj per mezzo del nostro Ministero Segretario di Stato degli affari esteri.

» Si chiederà specialmente con tali ufficj che si riceva con giuramento la dichiarazione di ciascun perito, e di ciascun testimonio da esaminarsi, purchè non sia minore di anni quattordeci.

» 4. Potranno l' accusato e la parte civile destinar persone che li rappresenti nell' esame de' periti e de' testimonj, quantevolte però vi si proceda dopo che in forza dall' art. 166 delle leggi di procedura penale tutti gli atti sieno divenuti pubblici.

» Nondimeno, comunque si usi o non si usi di tal facoltà, non sarà in alcun caso impedito che le testimonianze sieno ricevute nei modi indcati di sopra.

» 5. Le pruove raccolte all' estero e pubblicate nel termine stabilito dall' art. 166 delle leggi di procedura penale, saranno lette in discussione pubblica, e per gli effetti legali terranno luogo di dichiarazioni orali.

» 6. Ne' casi di atti di affronto o di ricognizione, o quando convenga udirsi la dichiarazione orale di taluno in pubblica discussione, dovrà l' autorità competente esprimerlo in una deliberazione motivata, di cui si manderà copia al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia al di quà del Faro, ed al nostro Luogotenente generale nell' altra parte

del regno. Saranno praticati per ciò i corrispondenti ufficj a norma del precedente art. 3.

» 7. Non rimane con questo decreto alterato il disposto dall' art. 9. della legge dei 6 di ogosto 1816 (pag. 189. del tomo 2.) sulla convenzione conchiusa tra il nostro Governo e quello della Santa Sede circa le requisizioni e le Citazioni de' testimonj che dimorano rispettivamente negli Stati di Benevento e di Pontecorvo, e nelle provincie del regno finitime a tali Stati. »

§. II.

Il secondo decreto de' 22. dicembre 1834. è del tenor seguente:

» Veduto il decreto de' 27 di agosto 1829 (pag. 3. del tomo 2 :) circa la competenza pe' misfatti giudicabili nel regno in forza degli art. 6 e 7. delle leggi di procedura penale, o di altra disposizione di legge;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Le disposizioni del decreto de' 27. di agosto 1829. avranno luogo in tutt' i casi ne' quali occorra farsi giudizio nel regno su' misfatti accaduti all' estero. »

§. III.

Il terzo decreto anche de' 22. dicembre 1834. stabilisce quanto segue :

« Veduto l' art. 7. delle leggi di procedura penale che dispone.

» L' azione penale può essere anche esercitata nel regno, e secondo le sue leggi, contro de' nazionali che fuori del suo territorio si saranno renduti colpevoli di misfatti commessi tra loro, quante volte però l' imputato faccia ritorno nel regno, e non sia stato giudicato in paese straniero. Se fra i due territorj vi sia diversità di pene, sarà punito con la pena più mita. »

» Veduto il parere della Consulta generale del regno, che propone di riformarsi talune parti dell' articolo stesso ;

» Veduto il decreto di questa data sulla competenza de' reati che siano giudicati nel regno, comunque avvenuti nell' estero ;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona ;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Le pene stabilite dalle leggi del regno potranno, secondo le circostanze essere diminuite di un grado quando trattasi di misfatto avvenuto all' estero, di cui occorra farsi giudizio nel regno. Non sono compresi in questa disposizione i reati di cui è parola nell' art. 6. delle Leggi di procedura penale. »

N. 24.

Sull' art. 12.

Circolare de' 22. Ottobre 1831. con cui si prescrive, che il pubblico Ministero (primo Agente della polizia giudiziaria) deve produrre requisitorie motivate, nel chiedere al Collegio i provvedimenti, che trova legali. (1)

---

(1) « La legge ha cercato nel pubblico Ministero l' Agente del Sovrano, che deve dare la prima direzione al Collegio nel procedimento, come nella decisione. » Così è scritto nella Circolare ministeriale dei 12 ottobre 1811; ed in quella de' 3 maggio 1809 leggesi « che il fino principale del ministero de' Procuratori Generali Criminali è la pubblica vendetta, ed il primo effetto, che si attende da loro zelo, e la pubblica tranquillità. »

Tal Circolare è espressa come segue :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» In diverse decisioni delle Gran Corti Criminali ho trovato iscritto le requisitorie : *Il Ministero pubblico si uniforma alla giustizia della Gran Corte.* In altre decisioni poi le requisitorie sono state : *Il Ministero pubblico domanda di proporsi la causa alla Gran Corte, se inteso.* Finalmente con frequenza le requisitorie non contengono motivi all' appoggio.

Una Magistratura, che ha la prima direzione degli affari, e l' incarico di requirere, perchè ne' particolari giudizj si osservi la legge, non compie con siffatte requisitorie i propri doveri.

Dopo un accurato esame delle processure, è cura del ministero pubblico veder qual provvedimento la legge esiga, sia nell' interesse della vendetta pubblica, sia nell' interesse dell' innocenza, e chiederlo con requisitoria precisa alla Gran Corte, cui spetta decidere. Altronde in giudizio il Giudice, il Ministero pubblico, e l' accusato han parti distinte. Quindi il Ministero pubblico soddisferà male la sua parte, quando in vece di requirere il provvedimento

che trova legale, non faccia che abbandonar la decisione alla Gran Corte.

» La requisitoria poi *di proporsi le cause se inteso*, obbligando il Ministero pubblico ad intervenire spesso nella Camera del Consiglio, lo distrar dalle sue occupazioni. Talvolta potran forse trovarsi tali requisitorie convenienti a vedute di prudenza per circostanze particolari; ma i casi non potrebbero esser che rarissimi.

» Dopo le cose esposte, son certe che le requisitorie, che per l'avvenire leggerò nelle decisioni, proveranno sempre la diligenza, con cui elleno esercitano l'interessante Ministero confidato alle proprie cure — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 25.

In continuazione dell' art. 13.

Ministeriale de' 6 ottobre 1827, da cui si ha, che la Gran Corte è facoltata a delegare ad un Giudice Istruttore di aliena Provincia un atto istruttorio, essendo indispensabile l'autorizzazione superiore ne' soli casi di delegazione della raccolta delle pruove.

Nella pag. 39 del tomo 2. si son riportate le disposizioni regolamentarie sulle commesse delle istruzioni da un Giudice istruttore ad un altro, le quali non possono aver luogo senza Ministeriale autorizzazione.

Trattandosi però di atto istruttorio, non di raccolta di pruove, non v'è d'uopo di tale autorizzazione, com'è spiegato nella seguente Ministeriale:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ministerale de' 6 Ottobre 1827.

Al Signor Procurator Generale Criminale in Salerno

» Col suo rapporto de' 29 dello scorso mese mi è pervenuto la deliberazione, con cui la Gran Corte ha chiesta l'autorizzazione superiore, onde far eseguire per mezzo di un Giudice Istruttore di questa Capitale l'atto di ricognizione di alcuni caratteri nella processura a carico di. . ,

» Nel caso in esame, trattandosi di un atto istruttorio, la Gran Corte era facoltata di poterlo disporre senza l'intervento del Ministro, il quale, giusta il regolamento de' 18 novembre 1817 pe' Giudici istruttori, è indispensabile quando trattasi di delegare la raccolta delle pruove ad un Giudice istruttore diverso da quello cui compete per legge.

Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia impedito — Il Direttore — Antonino Franco. »

N. 26.

Sull' art. 25.

Determinazione contenuta nell' ordinanza di piazza del dì 26 gennajo 1831 sul rapporto che i professori sanitarj debbono fare di un militare ferito anche alla polizia giudiziaria.

Il num. 893 dell' enunciata ordinanza, approvata con Real Decreto de' 26 Gennajo 1831; è così concepito:

» In caso che un militare sia ferito per qualsivoglia cagione, ogni chirurgo militare o non militare che sia, è da Noi autorizzato ad applicare il primo apparecchio alla ferita; ma dovrà farne subito rapporto direttamente, o per l' organo de' proprj superiori al Governatore o Comandante della piazza per le provvidenze che egli stimerà dare, e perchè possa prescrivere di continuarsi la medela. Questo rapporto non escluderà quello da farsi alla polizia giudiziaria secondo la legge. »

N. 27.

Sull' art. 33.

Real Decreto de' 4 ottobre 1831 riguardante le querele di falso in principale contro scritture private.

Tal decreto è dal tenor seguente:

» L' esperienza ha dimostrato che spesso a dilazionar l' adempimento di obbligazioni contratte con iscritture private, abbiasi ricorso ad impugnarle colla iscrizione in falso principale. Così la mala fede impiega a' suoi pravi disegni quel rimedio stesso, che dalla legge ha dovuto destinarsi colla garentia del vero, e grave detrimento arrecarsi al pubblico, ed al privato interesse. E comunque pe' principj generali di legge la iscrizione in falso, sia che nella linea penale o civile abbia luogo, non tolga al magistrato la facoltà di valutare nella sua prudenza il complesso delle circostanze, ed accogliere secondo la loro importanza le dimande delle parti interessate per gli opportuni mezzi di conservazione della ragion creditoria, pure abbiamo pensato che la nostra giustizia, ed il favor del commercio altre misure richiedessero, le quali concidendo co' dettami della legge, potessero sempre più render vano il tentativo della frode, ed un ostacolo presentassero a' debitori di mala fede.

» Sulla proposizione quindi del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto *di decretare*, e *decretiamo* quanto segue;

» Art 1. Coloro che vorranno produrre querela di falso in principale contro scritture private, dovranno preventivamente garentire il pagamento dell' ammontare del debito, del pari che delle spese, de' danni ed interessi nei quali potessero essere condannati.

» 2. Alla querela di falso principale contra scritture private dovrà essere unito il documento legale della seguita assicurazione. Non sarà altrimenti ricevuta la querela anzidetta.

» 3. La disposizione per l'assicurazione dal debitore appartiene al magistrato civile; e sarà nel suo prudente arbitrio stabilire che sia la medesima effettuata per via di cauzione, di deposito della somma contesa, di pegno corrispondente, o di altro mezzo efficace, e riconosciuto dalla legge. »

N. 28.

In continuazione dell' art. 35.

Real rescritto de' 4 aprile 1832, da cui risulta, che lo straniero, che si costituisce parte civile, deve prestar cauzione.

Esso è come segue;

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali.

» L'art. 17 delle leggi civili dispone, che in qualunque materia, esclusa quella di commercio, lo straniero, che sia attore, sarà tenuto a dare cauzione pel pagamento delle spese, de' danni, ed interessi risultanti dalla lite, quando non possegga nel Regno beni immobili sufficienti.

» È nato il dubbio se la cauzione ordinata dall'enunciato articolo debba prestarsi dallo straniero nel solo caso che agisca in giudizio civile, ovvero quando anche faccia da attore pe' danni, ed interessi in giudizio penale.

» Nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 Marzo ultimo Sua Maestà prendendo in considerazione la parola e lo spirito dell'articolo in esame, ha dichiarato, che lo stesso comprenda indistintamente i giudizj civili, ed i giudizj penali per quanto concerne gl'interessi civili delle parti offese.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l'adempimento — Napoli 4 aprile 1832 — Nicola Parisio. »

N. 29.

In continuazione dell' art. 39.

Si enunciano diverse disposizioni sull' esercizio dell' azion pubblica ne' reati.

Il Decreto de' 23 ottobre 1809 estese l' azione pubblica a tutt' i reati.

Nacque allora il dubbio, se pe' furti commessi tra congiunti nel grado stabilito dell' art. 271 della legge penale de' 20 Maggio 1808. (1) fosse aperta l' azione al pubblico Ministero. Con Real rescritto, contenuto nella circolare de' 27 marzo 1810, si sciolse per l' affermativa, ma si soggiunse:

Tra padre, e figlio, tra fratelli, tra marito, e moglie la proprietà è quasi sempre comune, e confusa in modo da escludere i caratteri distintivi del furto. Il Ministero pubblico mancherebbe quindi al suo dovere, e tradirebbe i principj del Governo, se cercasse di penetrare ne' segreti delle famiglie, per tro-

---

(1) Ecco il tenore di questo articolo:

» Fra gli ascendenti, e discendenti di ogni grado, fra collaterali fino al terzo grado, fra gli affini del medesimo grado, fra' conjugi, non v' è dritto di accusa per furto, ma si bene l' azione per la rifazione del danno. »

vare delitti dove la legge non ne riconosce, e vendicarli a spese della concordia, e dell' onore delle famiglie, e della morale pubblica, che il Governo ha avuto particolarmente in mira, allorchè ha avocato a se il diritto di perseguitare ogni delitto. »

Dal Regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza in Napoli fu parimenti proposto il dubbio, se le offese reali tra' conjugi dessero luogo a giudizio correzionale.

Questo dubbio fu sciolto dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il quale, d' ordine del Gran Giudice Ministro della giustizia, ne comunicò circolarmente la soluzione con foglio de' 19. Agosto 1812. in cui leggasi, tra l' altro, quanto segue:

» Ogni offesa reale tra conjugi può dirsi *delitto?* Ogni lor vicendevole ingiuria può chiamarsi atto *reprensibile* degno di destare l' attenzione del Magistrato, e capace di far aprire un pubblico giudizio punitivo? Ecco la parte della discussione che merita d' esser rischiarata. Il quesito astrattamente preso non può incontrar difficoltà. Sempre che vi è delitto, il pubblico Ministero può, anzi deve perseguitarlo di ufizio. La regola che dichiara *essenzialmente pubblica* qualunque azione penale, è generalissima, e non ammette veruna eccezione. Sarebbe poi strano, che una eccezione si creasse a favor della parentela, quasi che fosse meno

turpe il delinquere contro il congiunto, che contro l'estraneo. In teoria dee dirsi piuttosto il contrario, avvegnachè tanto maggiore è il dolo dell'offensore, quanto sono più stretti i vincoli di sangue o di affezione, che lo ligavano all'offesa, e che egli ha criminosamente violato. . . . Ben io dunque diceva che il quesito astratto si risolve facilmente per la sentenza rigida. *I delitti* trà conjugi sono di pubblica ragione, come quelli tra gli estranei. Ma sorge da ciò che debban essi sempre tradursi in giudizio per le offese reali, o per le ingiurie verbali reciprocamente fatte? Ho certamente, e questo non già perchè *i delitti* tra conjugi sieno eccettuati dal principio generale, ma perchè non ogni percossa, non ogni ingiuria, non ogni offesa trà loro può riputarsi delitto. L'azione non diviene creminosa pel solo fatto materiale: vi vuole ancora l'animo doloso. Nelle offese poi e nelle ingiurie decidono dell'imputabilità mille cose prese assieme. L'intenzione dell'offensore, le persone dell'offeso, le circostanze, il luogo, il mondo ec., ed altri riguardi che posson variare all'infinito, rendono estremamente mobile la loro definizione. Così soventemente un medesimo *fatto* muta di natura e di effetti. Quella stessa *offesa*, che fatta in luogo solenne al Magistrato o al Ministro dell'altare, vien qualificata *misfatto*, diviene delitto se è diret-

ta in istrada contra il privato cittadino, chiamasi semplice atto reprensibile se è inferita a proprio familiare; prende in fine il carettere di azione indifferente, e spesso anche lodevole, se proviene dal padre, dal marito, dal tutore. Si confondano questi casi, si tolgano queste gradazioni, e tutto sarà perturbazione, e disordine; le famiglie caderanno nell' anarchia, e la pace domestica sarà contaminata con giudizj perenni e continui, e la giustizia correzionale diverrà il flagello della società!— Chiedesi ora le *offese reali tra marito e moglie* possano aprir l'adito ad un pubblico procedemento correzionale? Io rispondo che quando queste offese sono atroci, quando palesano l'animo ferino e la crudeltà, quando specialmente son fatto con oltraggio del pubblico costume; quando è impossibile ricusar loro il carattere di delitto, i giudizio penale v'è lecito. Soggiungo però che questo debbà essere un caso rarissimo, e di eccezione. (Che generalmente parlando) la legge non può considerar per delitto i movimenti di sdegno, e le vie di fatto tra conjugi—Che la loro insieme unione confondendo i pensieri ed i rispettivi interessi, e formando di essi una sola persona, esclude la volontà di nuocerrsi. — Che la potestà maritale differisce poco dalla paterna, come l ubbidienza che dee la moglie al marito si accoste molto alla sommissione filiale —

Che in mezzo alle carezze dell' Amore, e trà comuni figli, che ne sono stati il frutto, non può presumersi *il dolo* — Che, in fine, sarebbe altamento pericoloso introdurre il Ministero pubblico nelle famiglie per qualunque rissa vi accada, e far palesi gli scandali che la pubblica decenza vuol tener celati, ed eternato gli odj, che la pubblica felicità dee far subito cessare... Bisogna in ultimo sovvenirsi della circolare di S. E. il gran Giudice (de' 7 Marzo 1810 sopra espressa) sulla persecuzione pubblica de' delitti tra congiunti relativamente alle proprietà. Questa dà molta latitudine alla prudenza del giudice. L' art. 7. del codice correzionale la dà a voi in tutt' i delitti correzionali. Voi non siete giudici criminali, innanzi a' quali tace ogni considerazione di persona non autorizzata dalla legge. Voi non dovete applicar le pene che a giudizio di uomo dabbene. Voi dovete principalmente osservare, se le conseguenze delle vostre punizioni possano essere più nocive del delitto medesimo. Voi siete i garanti, ed i sostenitori, non i distruttori della pace domestica. E nel n. 3. dell' art. 103. del codice correzionale troverete più e un genere di pena sostituito a' più gravi, ed atto piuttosto a ravvicinare due conjugi offesi, che ad inasprirne irreconciliabilmente gli animi. L' applicazione delle pene ne' giudizj correzionali non dovrebbe dar luogo ad alcun dubbio, poi-

chè la norma di essa è la prudenza. Questa si risolve tutti ne' casi particolari; e non si detta prudenza con regole generali; »

Egualmente colla circolare ministeriale dei 6 agosto 1814 s' impedirono le persecuzioni indiscrete, nè seguenti termini:

Il decreto de' 23. ottobre 1809. avendo stabilito pei reati l' azione pubblica, dà al pubblico Ministero la facoltà di tradurre a giudizio colpevoli di ogni violazione di legge penale.

Allorchè è questa facoltà si fa uso per reprimere i reati perniciosa alla società, per togliere la speranza dell' impunità riporta in un silenzio biasimevole, per arrestare l' uomo inclinato al male ne' primi passi della sua carriera, l' azione pubblica provvedo utilmente agl' interessi della giustizia. Ma quando senza le regole della prudenza, ed indistintamente in alcuni leggerissimi falli si spiega questa facoltà, non è più l' utile della società che ne risulta, ma una vessazione indiscreta. Vi sono alcune azioni delle quali non può impadronirsi la legge penale senza cagionare inconvenienti anche maggiori di quelli che si cerca di prevenire; non giova, anzi nuovo grandimento così al pubblico costume, come alla giustizia punitrice, che la legislazione invada i limiti della morale. In questa classe di azioni sono le contravvenzioni nelle quali vi è l' interesse di persone determinate, le ingiurie, e le espres-

sioni oltreggianti, la rivelazioni de' segreti, le le risse di picciolo momento tra congiunti, ed altri occulti reati contro l'onore.

» Allorchè le parti offese non se ne dolgono presso la giustizia, l'andare intlagando questi reati, disturba spesso, senza una ragione di pubblico bene, la pace d'onesti cittadini; accende la discordia nel seno delle famiglie; crea sorgenti di odj privati, e dà una pubblicità ad alcuni fatti, che il decoro degli stessi offesi aveva loro consigliato di covrire di un velo. In tali casi il pubblico esempio in vece di produrre negli animi un utile scuotimento, produce un sentimento di avversione contra la legge e i suoi agenti: e mentre si spera da simili procedimenti un bene che non si consegue, si cagiona un male sicuro.

» Questi principj debbono servir di norma agli agenti del pubblico Ministero nel promuovere le azioni pubbliche.

» Quando si tratta di contravvenzioni basterà per non darsi luogo al giudizio di autorizzazione del pubblico Ministero presso il Tribunale correzionale: negli altri reati bisognerà sempre che il Collegio annuisca al sentimento del pubblico Ministero. »

La legge de' 12. Febbrajo 1817 fissò, sulla materia della azione pubblica, norme diverse dal decreto de' 23 Ottobre 1809. Di questa legge si è fatta menzione nelle pag.

56. 59. 63. e seguenti del II. tomo. L'art. 9. della stessa legge disponeva quanto segue:

» È nella facoltà de' genitori per le offese loro recate da' figli, ancorchè costituiscano un reato persequibile senza bisogno d'istanza della parte privata, di rimettere in tutto o in parte la pena pronunciata contro di costoro, purchè non si tratti di tentato Omicidio, di mutilazione o di storpio. La stessa facoltà è accordata a' genitori nelle sole offese punibili correzionalmente seguite trà loro figli, o nipoti, o affini in pari grado, purchè convivano sotto il medesimo tetto co' genitori medesimi. »

Le parole *rimettere in tutta o in parte la pena pronunciata*, fecero sorgere il dubbio se la facoltà conceduta a' genitori si limitasse a rimettere solamente la pena pronunciata, ovvero si estindesse anche ad arrestare il procedimento intrapreso dal Ministero pubblico. Questo dubbio fu risoluto con Real rescritto de' 4 Marzo 1816 ne' seguenti termini:

» Avendo S. M. considerato, che il potere di rimettere la pena pronunciata contiene implicitamente il potere di arrestare il procedimento, a dichiarato, che nel caso di offese recate a' genitori, quantunque sia dato al pubblico Ministero di spiegare l'azione pubblica, pure è nel potere de' genitori non solo di rimettere la pena, ma di arrestare anche il procedimento: queste facoltà appartiene agli stessi

genitori per le offese seguite tra loro figli, nipoti, o affini in pari grado, co' quali coabitano. »

Fra motivi di questo rescritto vi fu quello, che sarebbe stato inutile un giudizio ed una condanna, qualora il genitore avesse già dichiarato la sua intenzione.

Attualmente, per una delle eccezioni contemplate dall' art. 39 delle leggi di proc: penale, si esercita di uffizio l'azione penale, quando l'imputato abbia goduto due volte per delitto gli effetti della rinunzia all'istanza privata. In tali cause sarebbe inutile di occuparsi delle quistioni di fatto su due primi delitti, subitochè non vi fosse la dichiarazione di reità pel terzo, che ha dato luogo al giudizio.

Mancherebbe allora la circostanza essenziale sul loro ravvivamento, e per la condanna. Quindi è d' uopo, in simili casi, di elevar prima, e risolvere la quistione di fatto relativa all' ultimo delitto; come suol praticarsi anche nel caso di un nuovo reato dopo il godimento dell' indulto (1).

---

(1) Sull' esercizio dell' azione pubblica, in seguito del Decreto de' 23 ottobre 1809 fu anche proposto l' altro dubbio, se le sue disposizioni si guardassero i soli delitti posteriori, o comprendesse anche i precedenti, pe' quali l' offensore non fosse stato ancora escol-

N. 30.

Sull' art. 61.

Determinazioni contenute nell' ordinanza di piazza de' 26. Gennajo 1831. sulle perquisizioni de' Funzionarj giudiziarj e finanzieri negli edificj o colleggi militari.

---

pato all' epoca del decreto medesimo. La sua soluzione è contenuta nella circolare ministeriale de' 13 Dicembre 1809, ove si legge:

» Il dubbio rimanendo alla quistione di retroattività, io ho considerato, che questa importa essenzialmente privazione di un dritto già acquistato in forza della legge. Or io non veggo, che l' offensore abbia mai acquistato verun dritto all' impunità. Quando egli commise il delitto, contrasse l' obbligo di esser punito dalla legge in vigore, e questa la punisce, ammenochè il suo maggior rigore non si trovasse temperato da una nuova legge più mite, che debbe applicarsi a' termini del decreto de' 6. Febbrajo ultimo (art. 60. delle attuali leggi penali.) L' impunità poteva esser soltanto l' effetto della escolpazione; ma il dritto di escolpazione non apparteneva punto all' offensore, poichè era intrinseco alla libera volontà dell' offeso. Il sudetto decreto dunque, se mai avesse tolto un dritto, ciò sarebbe in pregiudizio dell' offeso, ed avrebbe potuto ben farlo secondo i principj della ragion pubblica. Nel rapporto personale del cittadino colla legge, quello che la legge concede, la legge può togliere. Questo assioma politico mena necessariamente alla conseguenza, che le leggi riguardanti l' ordine pubblico feriscono gli affari nello stato in cui si

Nell' art. 106. della enunciata ordinanza, sotto il titolo de' Governatori e Comandanti delle piazze di guerra, trovasi espresso quanto segue:

» Fuori de' limiti stabiliti in questa, ordinanza, è assolutamente proibito a' Comandanti militari sudetti di concedere salvaguardie, ordinanza, o soldato alcuno, sotto qualsivoglia titolo, a qualunque persona, ancorchè rivestita del carico di una Regia Amministrazione o stabilimento. Nè sarà mai permesso che le nostre truppe si uniscano ad altra Forza, sia giudiziaria, sia doganale, dovendo i militari limitarsi solo a dare efficace protezione agli Agenti di detti rami per assicurare il sucesso delle loro operazioni. Non sarà intanto vietato agl' incaricati giudiziarj o finanziari accompagnato da un ajutante di piazza di far visita o ricerche ne' quartieri, corpi di guardia ed alloggi de' militari, quando si tratti dello scoprimento di cose che interessino la giustizia o le finanze. »

---

rinrovano, ed allora non vi sono dritti acquistati da reclamare — * Siegue da tali principj, che il sudetto decreto del 23. Ottobre comprende tutt' i delitti anteriori, pe' quali non si trova interposta la escolpazione all' epoca del decreto medesimo.

* Ciò anche collima co' principj sviluppati nei Reali rescritti, de' quali è parola nella parte III. di questo tomo, n.° 73, §. 1.° alla nota.

N. 31.

In continuazione dell' art. 69.

Real decreto degli 8. dicembre 1833, col quale si ordina, che negli atti di giuramento, e ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti, o ingegneri si faccia menzione della cedola, o laurea lor conceduta.

Nella pag: 77. del tomo 2. si è fatta parola de' casi, in cui fa d' uopo il concorso simultaneo di periti e testimonj per lo stabilimento della pruova generica.

I periti per l' esercizio della loro arte, o mestiere, debbono essere muniti di cedola, o laurea, giusta il regolamento annesso al Real Decreto de' 27 Dicembre 1815, le dilucidazioni, e modificazioni approvate con Real Decreto de' 29 Gennajo 1818, e giusta altresì il Real decreto de' 28 Febbrajo 1820, con cui fu approvata la riforma di alcuni articoli dell' enunciato regolamento.

Sotto la data degli 8 Dicembre 1833, a proposizione di S. E. il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, fu emesso il seguente Real Decreto:

» Art. 1. Negli atti di giuramento e ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti, o ingegneri dovrà farsi menzione della cedola o laurea che loro trovasi conceduta giusta i regolamenti in vigore.

» La omissione di questa menzione sarà punita con una multa di ducati sei.

» 2. La disposizione del precedente articolo comincerà ad aver vigore dal dì primo Maggio 1834 in poi; fino a quel tempo coloro i quali fossero sprovveduti di cedola, o di laurea potranno provvedersene a norma delle disposizioni vigentiti. » (1)

---

(1) Circa gli esercenti l'arte salutare, con Real rescritto de' 29 Maggio 1832. fu approvato il parere della Consulta de' Reali Dominj di qua del Faro, incaricate di scutere, e dare il suo avviso su quanto fu proposto dal Prodomedico Generale del Regno, il quale, fra l'altro, trovò espediente, ordinarsi agli agenti comunali, ai Capi di amministrazione, ai Regii Giudici, ed alle Corti di non avvalersi di una persona qualunque dell'arte salutare, se non fosse munita di carta autorizzante, e di esprimersi ne' verbali la natura, e l'epoca della rispettiva carta. »

Con Real Rescritto de' 10. Agosto 1833 furono concesse delle agevolazioni agli Agrimensori, Architetti, ed ingegneri per provvedersi di cedola, e di laurea dentro il termine di un anno. Il n. 10 di tal rescritto è così concepito.

» Elasso questo termine, chinnque eserciterà l'agrimensura, o l'architettura, senza la corrispondente cedola o laurea, sarà soggetto alle leggi generali in vigore contro di chi eserciti facoltà, in cui non è autorizzato. In pari tempo rimane espressamente vietato a qualsivoglia Autorità amministrativa, e giudiziaria di valersi, dopo l'indicato termine, di siffatti abusivi esercenti, dovendosi, a scanza di nullità, indicare

N. 32.

In continuazione dell' art. 77.

Circolare de' 28. Agosto 1833 sulla prevenzione da farsi a'Comandanti delle piazze nello spedirsi le cedole per la chiamata di militari.

Questa circolare è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» D' accordo col Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina si è stabilito, che le autorità giudiziarie, allorchè spediscono cedole da intimarsi ai militari, ond' essere intesi in affari di giustizia, debban nello stesso tempo farne prevenzione in Napoli al Gover-

---

negli atti di giuramenti, e di perizia la cedola o laurea, di cui l' Agrimensore o Architetto dev' essere munito. »

Anche nel regolamento contenuto nel decreto dei 20 Maggio 1808. trovasi espresso:

» Art. III. Ne' casi di omicidj, il giudice dovrà destinar due cerusici, o pratici di chirurgia, *che esercitino coll' approvazione dell' Autorità pubblica la loro facoltà.* »

natore Militare, ed altrove ai Comandanti delle piazze, in cui si trovano militari da esaminarsi, affinchè i medesimi possono emettere le disposizioni che crederanno convenienti al servizio militare.

» Cureranno le Signorie loro l' adempimento di queste disposizioni — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 33.

In continuazione degli art. 101 e seguenti relativi agli arresti.

§. I. Facoltà concessa a' Governatori e Comandanti delle piazze di guerra dell' ordinanza militare de' 26 Gennajo 1831 di far arrestare le persone, che senza loro permesso eseguano nel terreno compreso nel raggio di attacco operazioni geodetiche, inviandoli coi verbali a' Tribunali compotenti.

§. II. Prescrizioni contenute nell' anzidetta ordinanza sull' arreresto di persone non militi nella flagranza, e quasi flagranza.

§. III. Circolare de' 30 Luglio 1831. sulla norma da serbarsi nell' arresto de' delinquenti nelle Chiese

§. IV. Circolare di 30 Ottobre 1833, perchè si pongono in sicuro le carte, il denaro nel caso di arresto d' agente finanzieri.

§. V. Circolare de' 4 Dicembre 1833 sull' aggregazione dell' officio del registro e bollo ad altro più vicino nel caso d' arresto del Ricevitore (1).

§. I.

Il n. 95 dell' ordinanza annessa al Real decreto de' 26. Gennajo 1831 è così cocepito:

» Il Governatore o Comandante della piazza di guerra farà arrestare e condurre innanzi a lui chiunque senza suo permesso esegua nello spazio suddetto (cioè nel raggio di attacco della piazza, ossia sulla zona di terreno esterno compresa tra il piede dello spalto ed i punti dove può in caso di assedio aprirsi la trincea, o possono stabilirsi i depositi di essa, alla distanza di cinquecento tese dalla custa dello spalto il più avanzato nella campagna) rilievi topografici; e nel caso l' arrestato dichiarasse essere occupato in operazioni agrimensorie per servizio pubblico o privato, farà esaminare; titoli, ed i lavori dal Comandante del genio; e soltanto dopo una tale vissamina potrà l' arrestato essere rilasciato ed autorizzato a continuare: in caso contrario sarà co' corrispondenti verbali rimesso a' tribunali compe-

(1) I Ricevitori del Registro, e bollo godono la garantia per reati in ufizio. V. al n. 60, Capo II. di questo tomo quando sul proposito sarà riportato.

tenti onde essere punito colle pene stabilite nel codice delle leggi del regno, secondo lo scopo delle sue operazioni, e colla proposizione penale derivante della natura delle intenzioni e delle circostanze.

§. II.

I seguenti numeri dell' ordinanza de' 26 gennajo 1831 riguardano l' arresto di persone non militari nella flagranza, o quasi flagranza.

» Num. 725. Le battuglie arresteranno coloro che troveranno in rissa, o commettendo dissordini, e li condurranno alla gran guardia dopo di che riprenderanno la strada che loro sarà stata indicata, e nel ritorno al rispettivo posto ne renderanno conto al comandante.

» Num. 843. Le persone non militari ritrovate dalle ronde o battuglie nella strada in atto di commettere dissordini, o arrestate da qualunque militare nella flagranza o quasi flagranza di un delitto, verranno condotte alla gran guardia, o al posto più vicino, per essere in seguito quivi trasferite, e da colà nel termine di ventiquatt' ore, d' ordine del Covernatore o Comandante della piazza, consegnate all' Autorità ordinarie competente.

» Num. 844. Se il dissordine o il delitto commesso dalle dette persone interessasse la sicurezza dello stato, il Govarnatore o Coman-

dante di una piazza di guerra potrà farle custodire in una prigione militare, rendendone conto per le vie ordinarie, e ponendosi di accordo coll' Autorità competente.

§. III.

La circolare de' 30 Luglio 1831 dispone quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Per impedire, che l' arresto de' delinquenti in Chiesa alteri punto la venerazione dovuta alla santità del luogo, il Ministro degli affari Ecclesiastici ha inteso il bisogno di disporsi, che nel caso enunciato, pria di darsi esecuzione all' arresto, debba farsene una prevenzione di rispetto al Vescovo, Parroco, o Rettore: Che l' arresto si esegue in ore, in cui non si celebrino offizj divini, e non vi sia gente in Chiesa; ed in fine, che qualora si prevegga del rumore, e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico del luogo sacro, a scanso d' irriverenza, di togliere il Santissimo dalla Chiesa, di custodirlo nella Sagrestia, o altrove.

» Lo stesso Ministro ha partecipato, che

il Ministro della Polizia generale secondando i suoi uffizj, ha diretto gli ordini analoghi ai suoi dipendenti.

» Ne rendo consapevole la SS. LL., affinchè nella parte che può riguardar le Autorità giudiziaria, esse concorrano nella enunciata disposizione — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. » (1).

§. IV.

La circolare de' 30 ottobre 1833 è concepita come segue:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Quantevolte per incolpazioni di reati si proceda all' arresto di alcun Ricevitore e di altri simili agenti finanzieri, è interessante che

---

(1) L' art. 1. del Real Decreto de' 26. Dicembre 1827. è così espresso.

» Non potrà arrestarsi il debitore nelle Chiese, dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel sacro cibario, meno che per un caso straordinario, e coll' espresso permesso del Giudice locale. »

si badi con attenzione a porre in sicuro le carte che appartengono alla contabilità delle finanze, ed il danaro che si troverà in cassa. A quale oggetto immediatamente dopo seguito l'arresto dovrà procedersi nelle forme legali in presenza dell'Autorità giudiziaria, ed amministrativa al suggellamento delle carte, e del danaro rinvenuti da consegnarsi a quest' ultima Autorità per conservarli cautamente fino al rimpiazzo dell' uffiziale arrestato.

» È mestieri intanto, che dell' arresto e delle operazioni eseguite per la conservazione degli enunciati oggetti diasi con celerità notizia all' Intendente, ed al Direttore della Provincia, dal quale l' arrestato dipende.

» Cureranno Elleno l' adempimento di queste determinazioni per la parte che riguarda le Autorità giudiziarie:— Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

§. V.

Questa circolare fu seguita dall' altra de' 4. Dicembre 1833 così espressa:

Ministero e Real Segretaria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Con altra mia de' 30. Ottobre ultimo comunicai alle Signorie loro le disposizioni

tendenti a porre in salvo il danaro, e le carte esistenti presso un ricevitore del registro e bollo, o di altro funzionario appartenente alla contabilità delle finanze nel momento di loro arresto per reati.

» Affinchè nel caso di arresto di alcun ricevitore del registro, e bollo non si trattengono sino al suo rimpiazzo la registrazione degli atti giudiziarii, ed il pagamento delle spese di giustizia, è mestieri che il Giudice locale disponga l' aggregazione dell' officio del registro e bollo ad altro più vicino.

» Cureranno Elleno l' adempimento di questa determinazione da me presa d' accordo col Ministro Segretario di Stato delle finanze. Intanto mi faran conoscere l' arrivo di questa mia.—Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia : — Nicola Parisio. »

N. 34.

In continuazione dell' art. 104.

Circolare de' 3. Novembre 1830 sull' esercizio della facoltà di spedire mandati di deposito, e di arresto ; e sù provvedimenti, che debbono attendersi quando tali mandati colpissero per un fatto solo più di dieci individui.

Tal circolare è così concepita :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il numero de' detenuti che nel corso dell' anno veggonsi in alcune provincie liberati per innocenza, e per mancanza di pruove, è assai grande. Tra i motivi delle frequenti decisioni di escarcerazione può esservi la precipitanza nel rilasciare mandati di deposito; e mandati di arresto.

» La legge che attribuisce a' Magistrati la facoltà di spedire tali mandati, ne limita l'esercizio all' unico caso, che abbiansi a carico degl' incolpati sufficienti pruove. I perniciosi inconvenienti, da cui può essere accompagnato l' abuso di questa facoltà, fa sentire il bisogno di badarsi attentamente a non dar luogo ad inconsiderati arresti, soprattutto quando per l' avvenimento medesimo la persecuzione sia diretta contra di non pochi incolpati.

» I Magistrati dunque non mancheranno di attenzione, affichè i mandati di deposito, ed i mandati di arresto non sieno spediti che quando un maturo esame assicuri il concorso delle condizioni all' uopo richieste dalla legge.

» Nel caso che per un sol fatto si spedissero mandati contra individui, il cui numero fusse al di là di dieci, allora prima di farsene

l'invio alla forza pubblica, dovranno elleno dirigermi sollecitamente rapporto, che oltre la natura, e le circostanze dell' avvenimento, palesi gl' individui tutti, i quali vi sono implicati, nonche le pruove a loro carico raccolte. Attenderanno in tutto i provvedimenti, che sulla esecuzione de' mandati verranno da me alle signorie loro dirette.

» Faranno elleno note a' Giudici di Circondario, ai Giudici istruttori, ed alle Gran Corti criminali queste mie determinazioni per l'adempimento. — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia impedito—Il Direttore Antonino Franco. » (1).

---

(1) Con circolare de' 31. Agosto 1831. fu nuovamente imposto di non ispedirsi mandati di deposito, e mandati di l' arresto senza il concorso di bastevoli elementi di reità, e fuori di casi determinati dalla legge.

Sul proposito sembra convenevole di riportare ciò che leggesi nella Circolare ministeriale de' 14. Settembre 1814: . . . . . « Fa d' uopo essere ugualmente difficile nell' imprigionare un uomo, che nel liberarlo per modo provvisorio. Certamente la sicurezza personale dev' essere rispettata: un cittadino, e quello particolarmente d' intemerata vita per lo passato, non dev' essere privato della sua libertà, se non quanto degli elementi di pruova urgenti portino a crederlo delinquente. Però la scarcerazione per modo provvisorio non deve in generale essere ordinata, che quando questi elementi di pruova sieno scomparsi, o sensibilmente

N. 35.

Sull' art. 120.

Circolare ministeriale de' 14 Aprile 1832 sull' obbligo ingiunto alle autorità giudiziarie di manifestare al Direttore del registro e bollo i depositi per malleveria presso i Ricevitori.

Questa circolare è del tenor seguente:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

A' Procuratori Generali Criminali

» Il Ministro delle Finanze ha provocate le mie disposizioni, perchè ogni qualvolta si

---

indeboliti. La presenza dell' imputato può portare nella qualità delle pruove degli utili lumi, si possano presentare degli altri casi di eccezione, e questi la legge gli ha avuti in considerazione nell' autorizzare tai modi provvisorj di libertà. Ma il Magistrato che nel medesimo stato di cose arresta oggi, e sprigiona l' indomani, è in contraddizione con se stesso, ed agisce con un arbitrio certamente ingiusto nel primo, o nell' ultimo passo. In ogni tempo le troppo moltiplicate abilitazioni hanno fomentato il disordine nel Regno: le rubriche de' più famosi malfattori provano che, restituiti questi alla società dopo i loro primi falli per mezzo di una consegna, la loro causa è rimasto in obblio; e che così sono sempre sprigionati, sotto un titolo ingannevole, degl' imputati, cui non si è osato di dare una libertà assoluta. »

faccia un deposito nella cassa delle ammende presso i Ricevitori del registro e bollo per malleverie ne' giudizj penali, e di cui deve alligarsi al processo la quietanza del Ricevitore, le autorità giudiziarie ne istruiscano officialmente il Direttore del registro della rispettiva Provincia, affinchè questi possa operare il controllo di tali depositi.

» Incarico le Signorie loro di curarne l'adempimento, e dare gli ordini opportuni, perchè vi si uniformino benanche le autorità di loro dipendenza. Mi riscontreranno della esecuzione — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 36.

In continuazione dell'art. 130.

Real Decreto del 1 ottobre 1832 per facilitare la presentazione spontanea degl'imputati.

Nella pag. 109 si è fatta menzione del rilascio de' salvacondotti.

Con Decreto del 1 ottobre 1832 si è prevenuto il loro abuso ed eccone il tenore (1).

---

(1) Qui trattiamo de' salvacondotti per imputati criminali; ma giova riportare l'art. 865 della procedura civile su' salvacondotti per debitori colpiti da ordini di arresto in causa civile. Tale articolo è così concepito:

» Veduti gli art. 130 e 437 delle leggi di procedura penale circa gli effetti legali della presentazione spontanea degl' incolpati in giudizio;

» Volendo prendere una misura che rende facile la presentazione spontanea degl' imputati, e serva d' altra parte a prevenir l' abuso che d' ordinario suol farsi de' salvacondotti;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno.

» Il debitore non potrà essere arrestato, quando chiamato a deporre come testimone avanti un Giudice istruttore, o davanti un Tribunale civile, o pure avanti una Gran Corte criminale o civile, sarà munito di un salvocondotto.

» Il salvocondotto potrà essere accordato dal Presidente del Tribunale Civile, o della Gran Corte Criminale, o della gran Corte Civile, in cui dovranno sentirsi i testimonj. Le conclusioni del pubblico Ministero saranno necessarie.

» Se il debitore sarà chiamato avanti al Giudice istruttore, il salvacondotto sarà accordato nel modo sopraddetto dalla gran Corte criminale.

» Se poi il debitore sarà chiamato a deporre avanti di un Giudice di Circondario, il salvocondotto potrà essere accordato dal Presidente del Tribunale civile della provincia o valle, udito sempre il Ministero pubblico.

» Nel salvocondotto sarà determinato il tempo della durata di esso, sotto pena di nullità.

» Il debitore in virtù del salvocondotto non potrà essere arrestato nel giorno della sua comparsa, e nel tempo necessario per andare, e tornare. »

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato:

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. D'ogni domanda che sarà fatta dagl'imputati di misfatti per essere ammessi alla presentazione (1) deciderà, inteso il Mi-

---

(1) Colle circolari de' 7. Maggio 1831. e 10. Maggio 1832. fu disposta quanto segue:

Ministero e Real Secreteria di Stato di Grazia e Giustizia.

CIRCOLARE DE' 7. MAGGIO 1831.

A' Procuratori Generali Criminali.

» Di accordo col Ministero delle Finanze è rimasto stabilito, che nelle materie penali le dimande delle parti per ammessione a mandato, e per consegna degli oggetti furtivi debbono farsi in carta bollata; che le decisioni su tale dimande debbono scriversi in carta semplice, e vadano esenti da registri (per le ragioni indicate nella pagina III. alla nota); ma che le spedizioni di tali dimande e decisioni, ove vengano richieste dagl' interessati, vadano soggetti alla doppia formalità del registro e del bollo.

» Partecipo ciò alle Signorie loro per intelligenza del Collegio, e perchè ne curino l'osservanza — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

nistero pubblico, la Gran Corte criminale della provincia o valle cui appartiene il giudizio. Conformemente alla decisione, che sarà pronunziata, si rilascerà loro un salvacondotto.

» 2. Ne casi pe' quali la legge permette la presentazione in carcere soltanto, la Gran Corte criminale destinerà, secondo le circostanze, o uno de' carceri di circondario, o il carcere centrale, ove sarà ricevuto colui che si presenta.

Circolare de' 10. Maggio 1832.

» In continuazione della mia cicolare de' 7. Maggio dello scorso anno, manifesto alle Signorie loro, che il Ministro delle Reali Finanze è meco convenuto, che le dimande delle parti per salvocondotti per ammessione al mandato, o per rilascio di oggetti furtivi debbon formarsi in carta bollata, giusta l' art. 27. n. 21. della Legge de' 2. Gennajo 1820. sul bollo: che le dimande istesse sieno esenti dal registro giusta l' art. 16. n. 15. della Legge de' 21. Giugno 1819. sul registro: che per le correlative decisioni delle Gran Corti criminali sopra tali dimande, le decisioni originali sieno esenti dal bollo e dal registro: che in fine le spedizioni delle decisioni stesse sieno soggette al bollo ed al registro, semprechè vengano richieste dagl' interessati, e ciò analogamente alla disposizione comprese nella circolare de' 7. Maggio.

» Partecipo ciò alle Signorie loro per intelligenza de' Collegj, e perchè ne curino l' esatta osservanza. — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

» 3. Se la presentazione dell' incolpato avvenga in un carcere di circondario, l' autorità giudiziaria del luogo formerà processo verbale della seguita presentazione, e ne trasmetterà sollecitemente copia legale al nostro Procurator generale presso la Gran Corte criminale.

» L' autorità stessa inoltre disporrà il trasporto degl' imputati nelle prigioni centrali per mezzo della gendarmeria la quale combinerà i mezzi necessarj di custodia co' riguardi che sono dovuti à coloro che si presentino spontaneamente.

» 4. Negli altri casi, pe' quali è permessa la presentazione fuori carcere, la Gran Corte criminale destinerà l' autorità di circondario o di distretto che dovrà riceverla (1).

---

(1) Surse dubbio, se dovesse essere ristretto in carcere l' imputato ricevuto sotto mandato, contro di cui si fossero sviluppati coll' istruzione gli estremi di misfatto capitale. Tal dubbio fu risoluto colla seguente ministeriale de' 3. Aprile 1813:

» L' art. 166. del regolamento de' 20 Maggio 1808 vuole che la prigione sia la custodia necessaria di tutti gl' imputati di delitti capitali.

» L' art. 167. nell' accordare a' presentati spontaneamente la rivoca del mandato di arresto, eccettua espressamente il caso compreso nell' art. 166. vale a dire che sempre ha luogo il principio generale che la prigione è la custodia necessaria per gl' imputati di delitti capitali.

» Or l' imputato sottoposto al mandato, cioè l' im-

» L' autorità che sarà destinata, rilascerà agl' incolpati in seguito della presentazione un *foglio di rotta*, cui saranno essi tenuti di conformarsi.

» 5. Coloro che saranno sorpresi fuori la linea prescritta nel *foglio di rotta*, saranno arrestati, e non si terrà più conto per essi della presentazione.

» 6. Ogni nuovo reato commesso dagli imputati nel termine prescritto pel salvocondotto concesso loro, o nel foglio di rotta, sarà punito con un grado maggiore della pena ordinaria (1).

---

putato che si trova in potere della giustizia, non può sottrarsi dalle disposizioni di questa regola generale, qualora nel progresso dell' istruzione il misfatto di cui egli trovasi imputato acquista il carattere di capitale: allora cessa il favore dell' art. 167, ed il modo di custodia soffre anch' esso un cangiamento. Non potendosi dunque risguardare la qualità del misfatto in quell' aspetto medesimo in cui fu considerato allorchè il prevenuto venne ammesso al mandato, il Procurator Generale spedirà contro il medesimo il mandato di deposito, che dalla Corte verrà convertito in mandato di arresto. »

(1) Per riparare agl' inconvenienti che avevano luogo riguardo agl' imputati presentati col mandato, nella circolare ministeriale de' 19. Febbrajo 1813. trovasi espresso quanto segue.

» Desidero 1. che un commesso della cancelleria sotto gli ordini del Presidente tenga la nota di tutti coloro che sono resenti col mandato. 2. Che ciascuno

N. 37.

In continuazione dell' art. 132.

Mininistriale de' 5 Gennajo 1828, da cui si rileva, che il beneficio dell' abilitazione è stabilito espressamente, ed intistintamente per tutti i delitti, tranne quelli, pe' quali si è portato eccezione alla regola essa è come segue;

---

di costoro venga immediatamente, o al più tardi tra le 24 ora del momento della sua presentazione interrogato a' termini del Regolamento, e sotto la risponsabilità del Presidente: 3. Che le licenze di discesso non si accordino se non per motivi molto gravi, e quando non vi sia pericolo che se ne abusi sia col sedurre, o intimorire i testimoni, sia per insultare gli offesi, e sempre inteso tutto il Collegio; e con deliberazione motivata: 4. Che tutte le mattine al momento che si riunisce la Corte si faccia per mezzo di un usciere la chiamata di tutti coloro, che sono sottoposti a mandato, e se ne segni il risultato della nota, di cui ho parlato nel numero 1, perchè il Procuratore Regio, o Generale possa provocare le misure convenevoli del Tribunale o della Corte. Il risultato dev' essere cifrato dal Presidente, e dal pubblico Ministero: 5. Che in ogni mese nel farsi la visita su gli atti de' detenuti siano compresi in tal visita tutti gl' incolpati presenti, e si prendano riguardo a costoro le misure, stesse stabilite pei detenuti colla circolare dei 12 Dicembre ultimo. »

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Al Procurator Generale Criminale in Salerno

Il di lei rapporto de' 17 Novembre ultimo palesa la intelligenza, che ella ha data all' art. 132 delle leggi di procedura penale che attribuisce all' imputato di qualunque delitto la facoltà di chiedere la libertà provisoria. Sull' idea che questo benificio sia conceduto ai soli arrestati per effetto di mandato (1) si opi-

(1) In forza dell' art. 107, delle leggi di procedura penale, ne' delitti portanti a pena di prigionia il Giudice competente può anche spedire il mandato di deposito contro l' imputato, pel quale siansi raccolti indizi. La stessa facoltà avevano i Tribunali correzionali per effetto del Real Decreto de' 19. Novembre 1812. Quindi con circolare ministeriale de' 14 aprile 1813 furono avvertite le Corti a non richiamare gli ordini di arresto, che trovansi di aver emesso contro l' imputato, ne' casi che avessero dichiarato di competenza correzionale la causa, che prima era, o che si credeva criminale, e che riguardava una violazione della legge penale, da meritar la pena della prigionia. Eseguito il mandato, il detenuto passava a dispozione del Tribunale correzionale, il quale anche in caso di condanna, non poteva non ammetterlo ad altro modo di custodia, nel dar luogo a legittimi gravami, come meglio sarà spiegato nella nota de' presente tomo.

na da lei, che debbano essere esclusi gl'imputati di delitto arrestati nella flagranza.

» Il benificio dell'abilitazione è stabilito espressamente, ed intistintamente per tutt'i delitti; tranne alcuni, pe' quali si è portata eccezione alla regola

L'art. 130 delle leggi medesime estende il favore dell'abilitazione anche all'arrestato per misfatto, che non porta a pena di relegazione è quest'abilitazione accordata in considerazione della natura del fallo criminoso, che per l'interesse della giustizia non richiede necessariamente l'arresto dell'incolpato. La distinzione tra l'arresto nella flagranza, e l'arresto per mandato non avvalora la limitazione che vol portarsi alla disposizione generica adottata per gl'incolpati di delitto in generale.

Tanto nel caso di flagranza, quanto nell'altro dimandato dovranno essersi sempre gli elementi di reità indispensabile divenire all'arresto dell'incolpato.

» L'esempio di essersi accordata abilitazione ad incolpati di misfatto, ai quali non era dovuta, dovrà animare il di lei zelo a prendere le misure che impedissero di riprodursi l'abbuso senza restringere punto il beneficio, che la legge accorda.

» Altronde il divietodi concedere all'imputato di delittto l'abilitazione provisoria (accordata dalle enunciato art. 132.) unicamente

perchè potrebbe trovarsi incolpato anche di misfatto, non è giustificato da questa possibilità: ella conosce che la restrizione in carcere non può essere che l'effetto d'imputazione punibile almeno colla prigionia, ed avvalorata dai sufficienti pruove di reità.

» È proprio del di lei ministero di dar le disposizioni, affinchè cessi qualunque equivoco sulla intelligenza dell'art. 132 delle leggi di procedura penale — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia Giustizia impedito — Il Direttore — Antonino Franco. »

N. 38.

In continuazione dell' art. 136.

§. I. Real decreto de' 12. Settembre 1831, perchè la pena stabilita per le contravvenzioni à dazj di consumo sia applicabile anche a quelle de' dritti di privative volontarie e temporanee comunali.

§. II. Disposizioni contenute nel Real decreto de' 10 Gennajo 1832 relativo allo stabilimento di un novello uffizio di campionatura e zecca di pesi e misure in Napoli.

§. I.

Nella pagina 129. del tomo II. si è riportato il Real decreto de' 28 Gennajo 1824

sulla punizione delle contravvenzioni a' dazj di consumo. Il Real decreto de' 12 Settembre 1831, che estende tal punizione alle contravvenzioni de' dritti di privative volontarie e temporanee, è così concepito:

» Veduto il nostro Real decreto de' 28 di Gennajo 1824;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto *di decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. A' contravventori a' dritti delle privative volontarie e temporanee che si stabiliscono ne' comuni a' termini dell' art. 206, della legge de' 12. di Dicembre 1816, (1) sono applicabili le disposizioni del citato Real decreto de' 28. di Gennajo 1824 pe' contravventori ai dazj comunali di consumo. »

---

(1) Il citato art. 206. è del tenor seguente: » Le privative volontarie si possono stabilire soltanto sulla preparazione e vendita de' commestibili. Esse sono essenzialmente temporanee, ed a vantaggio del Comune, esclusa, ed abolita ogni privativa a profitto de' particolari, così in questo, come in ogni altro genere. »

§. II.

Sotto il numero 14 pag. 55 di questo tomo si è fatto motto del Real decreto de' 10 Gennajo 1832, per quanto riflette il punto d' indebite esazioni, e si sono ivi enunciate le disposizioni degli art. 1. 2. 3. e 4. dello stesso decreto.

Or in continuazione di tutto ciò che si è riportato nelle pag. 116 a 126 del tomo II., è d' uopo di non trasandare l' art. 5 del decreto in parola, così espresso:

» Art. 5. Rimanendo in tutto il resto ferma la giurisdizione della portolania, il corpo municipale darà opera ad impedire ogni occupazione di suolo pubblico sotto qualunque forma e per qualunque oggetto, ed ogni degradazione, pericolo, o impedimento permanente nelle pubbliche strade. Avvenendo occupazione o contravvenzione, l' Autorità municipale ne farà processo verbale, e dopo di aver fatto rimettere amministrativamente le cose nello stato in cui prima si trovavano, procederà per le multe, e pe' danni ed interessi a norma delle leggi.» (1)

---

(1) Cogli art. 10 e 13, dello stesso decreto sono prescritte le pene di multa applicabili dall'Autorità municipale, che sorprende le contravvenzioni. Dippiù l'art. 8, del regolamento che vi è annesso stabilisce quanto segue:

» I particolari che agissero in contravvenzione al presente regolamento, incorreranno nelle sanzioni prescritte nell' art. 5 del Real decreto di questa data. «

N. 39.

In continuazione dell' art. 137.

§. I. Quali locali sono considerati di giurisdizione militare; prescrizioni onde vi sieno arrestati i rei non militari; modo in cui debbono comportarsi i militari per eseguirlo; ed arresto de' militari, giusta l' ordinanza di piazza de' 26 Gennajo 1831.

§. II. Determinazione contenuta nella stessa ordinanza, da cui si ha, che le persone non militari impiegate ne' lavori di artiglieria o del genio sono soggette alla disciplina militare; e che tutti gl' impiegati nelle amministrazioni militari sono assimilati alle persone militari.

§. III. Quando le truppe stanziali sono soggette a' Tribunali ordinarj, ne' termini della detta ordinanza.

§. IV. Circolare de' 14 Settembre 1833, sull' arresto di artiglieri littorali per reati comuni.

§. V. Real decreto de' 28 Febbrajo 1834, che risolve un dubbio sulla intelligenza di designati articoli dell' ordinanza della Gendarmeria Reale circa la disciplina e competenza ne' giudizj penali.

§. VI. Real decreto degli 11 Aprile 1834, prescrivente che gl' individui dell' armata, i

quali stando lontani da' loro corpi commettono reati, siano giudicati dal Consiglio di guerra di guarnigione della provincia o valle nella quale il reato ebbe luogo.

§. I.

Nelle pagine 135. e seg. del tomo II. si è tenuto proposito della giurisdizione militare, de' reati militari, e dell' arresto de' militari. È convenevole di riferire ora quanto emerge sul proposito dall' ordinanza militare approvata col Real decreto de' 26. Gennajo 1831.

» Num. 106. E siccome la giurisdizione militare deve essere ristretta a' luoghi chiusi pertinenti al ramo militare, come castelli, batterie, ripari, fossi, opere esterne, cammini coperti, spalti, corpi di guardia, quartieri di truppa, arsenali, stabilimenti, magazzini, polveriste, ospedali militari, interno de' Reali siti, ed altri posti consimili, così i rispettivi Comandanti militari faranno ivi seguire da' soldati l' arresto de' rei non militari che vi fossero rifuggiti, salvo il disposto coll' art. 7 del regolamento di caccia approvato il dì 20 Aprile 1822 per le Reali riserve (num. 75 di questo tomo), e ne' siti esterni ed immediati a' luoghi suddetti non impediranno che la giustizia ordinaria faccia catturare le persone non militari per consegnarle però al corpo di guardia

militare più vicino, da cui poi saranno rimesse alla piazza per essere spedite nel corso impreteribile di ventiquattr' ore al più tardi alla enunciata giustizia ordinaria. Il braccio forte nell' interno de' Reali siti e palazzi sarà dato di preferenza dalle truppe della nostra guardia, ai superiori della quale il Governatore o Comandante della piazza s' indirizzerà per ottenerlo.

» 107. Sempre quando un' autorità civile o giudiziaria arresti nell' atto della flagranza o quasi flagranza una persona militare, la consegnerà nel corso di ventiquattr' ore al Governatore o Comandante militare, di unita al rapporto dinotante le cagioni dell' arresto, e quindi gli rimetterà il verbale corrispondente, ond' essere da questo punito economicamente, ovvero rimesso al Tribunale competente a norma delle leggi.

» 845. I militari di qualunque grado, che a' termini dello statuto penale esser non possono arrestati da autorità o forza non militare se non nella flagranza, o quasi flagranza del delitto, verranno anche in questo caso consegnati impreteribilmente nel corso di ventiquattr' ore dall' arresto all' autorità militare, cui dovrà rimettersi copia del verbale dell' arresto medesimo, onde se occorra, possa far tradurre i prevenuti al Tribunale competente a norma di quanto è detto al n. 107.

» 846. Dovendo dall' autorità civile proce-

dersi all' arresto di un militare qualsivoglia, essa ne farà domanda al Governatore o Comandante della piazza, il quale darà le disposizioni convenevoli onde l' arresto si esegua dalla forza militare. Conosciuta indi la cagione dell' arresto, dovrà esso Governatore o Comandante rimettere l' arrestato al Tribunale competente a norma dello statuto penale: se però l' arresto sia semplicemente cagionato da misure di custodia o di sicurezza, l' arrestato rimarrà nelle prigioni militari. »

§. II.

Il num. 291 dell' anzidetta ordinanza è così concepito:

» Ogni persona non militare che sarà impiegata in lavori di artiglieria o del genio, sia negli arsenali, nelle fortificazioni o in altri stabilimenti, durante il tempo del lavoro sarà soggetta alla disciplina militare egualmente che i soldati, e come essi punita dagli uffiziali facoltativi per le contravvenzioni, e pe' reati militari. Pei delitti o misfatti però sarà rimessa nel termine di ventiquattr' ore a' tribunali ordinarj, colla notizia uffiziale corrispondente. »

Il n. 314 della stessa ordinanza contiene inoltre la seguente disposizione:

» Tutti gl' impiegati nelle amministrazio-

ni militari prenderanno rango nella scala gerarchica a norma delle assimilazioni adessi accordate, ma sempre alla coda delle rispettive classi, e riscuoteranno da' militari dell' esercito il rispetto, e la considerazione a tali gradi dovuta. »

§. III.

» Il n. 408 dell' ordinanza in parola prescrive quanto segue:

» Mentre che le truppe stanziali saranno riunite, ed impiegate al servizio, riconoscerane e presteranno ubbidienza a tutte le autorità militari, siccome ogni altro individuo del Real esercito, e gli uffiziali, sotto uffiziali e soldati di esse truppe saranno soggetti alla disciplina militare per le mancanze che commettessero, essendo in atto di servizio, ovvero permanentemente riuniti in quartieri, caserme, o alloggi militari. »

» Il n. 409 poi stabilisce:

» In ogni altra circostanza gl' invidui tutti delle truppe suddette saranno sottoposti ai Tribunali ordinarj. » (1)

(1) Secondo il numero 412. dell' ordinanza si seguono le stesse prescrizioni per ogni altra forza non militare, sotto qualunque denominazione possa esistere, tutte le volte che per disposizione organica, o per particolari ordini si trovera a dipendere da' comandi

§. IV.

Nella pagina 140 del II. tomo si sono trascritte le disposizioni concernenti l' arresto dei militari per reati comuni. Or la seguente circolare dei 14 Settembre 1833 versa sull' arresto degli artiglieri littorali per simili reati:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina mi ha comunicata la Sovrana determinazione emessa da S. M. nel consiglio ordinario di Stato de' 6 andante relativamente all' arresto degli artiglieri littorali. Ha la M. S. ordinato, che ne' casi di arresto di essi artiglieri littorali per reati comuni le autorità civili, dopo eseguito l' arresto de' medesimi, debbono darne avviso al Comandante militare della Provincia, cui l' individuo arrestato appartiene.

» Lo comunico alle SS. LL. per l' adempimento nella parte che riguarda le autorità giudiziarie — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia — Nicola Parisio (1).

(1) Il Real decreto de' 26 gennajo 1831. approvò un regolamento sull' organizzazione, arrollamento,

§. V.

Nelle pag. 142 a 147 del tomo II. si è parlato della competenza ne' giudizj penali relativi a' gendarmi Reali. Sembra quindi convenevole di riportare il Real decreto de' 28 Febbrajo 1834 così concepito:

» Veduti gli art. 178 e 185 della Reale ordinanza della Gendarmeria Reale, sotto il titolo V. riguardante la disciplina e le competenze nei giudizj penali;

» Volendo risolvere un dubbio nato sulla intelligenza di tali articoli;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Gl' individui della Gendarmeria Reale, che saranno dichiarati da' competenti

---

esenzione, istruzione, e servizio del corpo degli artiglieri littorali. Nell' art. 7 di tal regolamento è prescritto:

» Tutte le trasgressioni che si commetteranno dagli artiglieri littorali contro la disciplina e 'l servizio, saranno punite dal rispettivo comandante locale di artiglieria, che sarà tenuto a renderne subito conto a' suoi immediati superiori gerarchici pel dippiù che convenga.»

Consigli di guerra (1) colpevoli di diserzione, o di altri reati, pe' quali nello *statuto penale militare* è stabilita la pena delle baccchette, e de' servizj ignobili, dovranno essere condannati a siffatte pene, e subirle; restando a cura dell' Ispettore dell' arma di provocare gli ordini per la di loro uscita da essa, e passaggio ad altro corpo. »

§. VI.

» Il Real decreto degli 11 Aprile 1834 determina quanto segue:

» Veduti gli art. 10 e 20 dello statuto penale militare;

---

(1) Il Real decreto de' 21. Settembre 1833 riguarda la destinazione degli ufiziali per giudici de' Consigli di guerra di guarnigione; ed è così concepito:

» Vista l' attuale composizione de' Consigli di guerra di guarnigione, e quella prescritta negli art. 15 e 24 dello statuto penale militare Sulla proposizione ec.

» Art. 1. I posti di giudici de' Consigli di guerra di guarnigione, che a' sensi degli art. 15. e 24 dello Statuto penale militare dovrebbero essere dai primi tenenti, potranno ad ora innanzi essere rimpiazzati anche da' secondi tenenti, e quelli di secondi tenenti dagli alfieri, quante volte non si trovassero nelle succennate classi di primi, e secondi tenenti dei soggetti da poter essere impiegati colle norme dello Statuto penale ne' posti vacanti. »

» Volendo risolvere un dubbio nato sull' intelligenza di tali articoli.

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Gl' individui, della nostra armata, che trovandosi distaccati in luoghi lontani da quelli ove riseggono i corpi a' quali appartengono, commettono de' reati, debbono essere giudicati dal Consiglio di guerra di guarnigione di quella provincia o valle, in cui i reati stessi sono stati commessi. » (1)

N. 40.

Sull' art. 148 (2).

Si enunciano, in un Real Rescritto contenuto nella Circolare de' 6 Gennajo 1813; le

---

(1) Nel numero 840 dell' ordinanza di piazza dei 26 gennajo 1831, vedesi espresso:

» I militari che trovansi con permesso in una piazza saranno sottoposti alla disciplina militare come le truppe della guarnigione, e verranno puniti a proporzione de' disordini che commettessero. »

(2) Di questo articolo si fa menzione nel Real decreto del primo Dicembre 1832 riportato sotto il n. 66. §. VI. riguardante l' abolizione dell' azion penale per taluni reati.

ragioni, per le quali i misfatti involontarj e scusabili sono della competenza della giustizia criminale.

La citata circolare è così concepita:

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali e Regj presso le Corti Criminali ed i Tribunali correzionali

» Signori — È sorto il dubbio se pe' misfatti che il Codice penale cangia in delitti o perchè commessi involontariamente, o perchè scusabili, sia competente in origine la gran Corte criminale, o il Tribunale correzionale.

» Ho fatto presente a S. M. essere ben vero che i misfatti di questo genere, tostochè si trasformano in delitti, non sono puniti se non correzionalmente, ma che il determinare questa trasformazione sul processo scritto potrebbe dar luogo a frequenti errori, sì perchè le prime indagini raccolte senza giuramento non presentano sempre il fatto in tutto il dettaglio, e la verità delle sue circostanze; come ancora perchè non ogni scusa in generale, ma il tal grado di scusa cangia di natura il misfatto; e le varie tinte, e le gradazioni della volontà e della scusa non possono determinarsi se non nel dibattimento.

» Da ciò nasce che nella discussione pub-

blica svanisce spesso la scusa, o non è verificata a quel grado che la Legge richiede; ed intanto il Giudice correzionale trascinato da una precedente deliberazione di competenza potrebbe forse sagrificare la giustizia all' autorità; oppure se egli rinvia la causa al Giudice competente, si verrebbe a perdere un tempo incalcolabile, e si entrerebbe talvolta in un conflitto pericoloso, e indecente.

» Nè ho trascurato di rassegnare alla M. S. che ne' misfatti la scusa o l' involontarietà non si presume giammai; ma debbono sempre provarsi per essere ammesse. Non sono dunque in ultima analisi che eccezioni, ed è principio inconcusso, che il Giudice di questa non può esser diverso da quello dell' azione.

» Gli art. 66 e 102 della Legge correzionale de' 22 Maggio 1808; gli art. 89 e 171 della Legge penale de' 20 dello stesso mese (articoli non aboliti perchè riguardano parte del procedimento) benchè scritti per casi particolari fissano chiara la massima generale, che ove il misfatto non diventa delitto che per attenuazione di circostanze, il Giudice criminale è quello che dee valutarlo. Lo stesso accadeva ne' casi ne' quali o la scusa dell' art. 5 della medesima Legge penale de' 20 Maggio, o l' età per l' art. 67, o il tentativo per l' art. 68 obbligavano in alcuni misfatti a discendere alle pene correzionali.

» Nè è sfuggito alla penetrazione della M. S. che il Codice d' istruzione vigente nell' Impero, cui è coordinato il Codice penale da noi ultimamente adottato, attribuisce alle Corti di Assise, vale a dire al Giudice dei misfatti, la cognizione de' misfatti scusabili, art. 339 e 346.

» Ha quindi la M. S. dichiarato, che i misfatti scusabili sono di competenza della giustizia criminale.

» Perchè cessi ogni incertezza nelle Corti, e ne' Tribunali del Regno, vi comunico questa Sovrana determinazione, di cui vigilerete l' osservanza.

» Vi assicuro della mia stima — F. Ricciardi. » (1)

---

(1) Anche pe' delitti di negligenza per parte de' custodi nella evasione de' detenuti affidati alle loro cure, il procedimento doveva essere criminale, giusta la seguente circolare de' 7 Agosto 1813:

MINISTERO DI GIUSTIZIA

Ai Regj Procuratori Criminali e Correzionali.

» La pubblicazione del nuovo Codice penale ha fatto sorgere il dubbio se sussista ancora il procedimento criminale stabilito dal decreto de' 21. Dicembre 1809. contro de' custodi che sono incolpati di semplice negligenza nell' evasione de' detenuti.

N. 41.

In continuazione degli art. 162 e 165.

§. I. Real Rescritto de' 10 Marzo 1832 sulle deliberazioni di libertà provvisoria, e sulle fedi di perquisizione.

» Generalmente la pena determina la competenza: ma questa regola ha de' casi di eccezione, e sono quando la competenza è determinata da particolari disposizioni. In questi casi il procedimento si trova già fissato, e il codice penale niun cangiamento ha potuto portarvi, essendo rimasta in vigore tutta la parte delle Leggi che riguarda il procedimento.

» Il decreto de' 21. Dicembre 1809. non senza grave ragione ha istituito il procedimento criminale così contro de' custodi incolpati di connivenza, che contro gl' incolpati di negligenza, benchè questi ultimi debbono essere puniti con pene correzionali. Questi due gradi d' imputabilità sono così finitimi, hanno delle apparenze così facili ad essere scambiate, che non è possibile classificarli con sicurezza, prima della dichiarazione diffinitiva da pronunziarsi nella pubblica discussione. Questa ragione che determinò il Legislatore a fissare per simili giudizj il procedimento criminale anche pel fatto punibile correzionalmente, sussiste ancora sotto il nuovo codice penale, allorchè non irroga che pene correzionali.

» Sua Maestà, cui ho presentato queste osservazioni, mi ha ordinato di spiegare con una circolare, che resta nel suo vigore il procedimento criminale prefisso dal decreto de' 21 Dicembre 1809 ne' casi ancora che il Codice penale punisse correzionalmente i custodi de' detenuti evasi.

§. II. Circolare de' 16 Giugno 1832 diretta ad allontanare gli equivoci sull' intelligenza dell' enunciato Rescritto.

§. I.

Nelle pagine 163, e seguenti del tomo II. si è trattato delle fedi di perquisizioni, che si richieggono dopo l' elasso del biennio dall' epoca della libertà provvisoria.

Il Real Rescritto de' dieci Marzo 1832, portando cangiamento alle disposizioni preesistenti, è così concepito:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Le leggi di procedura penale negli articoli 149 e 280 dispongono che se a carico dell' imputato di misfatti non si abbiano indi-

---

» Per la medesima ragione, che ove Leggi particolari determinano la competenza, questa non è variata dal nuovo Codice, S. M. ha ordinato ancora che si continui ad osservare l' art. 85. della Legge de' 20 Maggio 1808 che stabilisce il procedimento innanzi alle Corti Criminali pe' vagabondi.

» Vi partecipo queste Sovrane determinazioni per norma vostra, e del Collegio — Vi assicuro della mia distinta stima — F. Ricciardi. »

zj sufficienti di reità, nè tracce conducenti ad acquistarli, dovrà pronunziarsi la di lui libertà provvisoria. Designando le Leggi medesime negli art. 162, 281 e 282 gli effetti legali della libertà provvisoria, prescrivono che l' imputato provvisoriamente liberato può essere nuovamente tradotto in giudizio quantevolte sopravvenga nuova pruova. Nel caso di non sopravvenienza di pruova nel corso del biennio, l' imputato è da mettersi in libertà assoluta:

» Sulla intelligenza degli enunciati articoli si è dato luogo a' seguenti dubbj:

» 1. Se all' imputato messo in libertà provvisoria possa concedersi prima che si compia il biennio la libertà assoluta, allorchè abbiasi sviluppo tale di fatti, che faccia credere di non potervi essere sopravvenienza di nuova pruova.

» 2. Se profferita dopo il biennio la libertà assoluta dell' imputato, debba cancellarsi il titolo del processo a di lui carico compilato, e darglisi la fede di perquisizione negativa.

» Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 28 Febbrajo ultimo ha Sovranamente dichiarato sul primo dubbio, che non siavi mai luogo a pronunziare la libertà assoluta a favore di un reo messo in istato di libertà provvisoria, se non decorrono pria i due anni compiuti dalla decisione, che porti

alla libertà provvisoria, comunque si adducano presunzioni e conjetture qualsivogliano, che non si acquisteranno nuove pruove contro il reo. Potrà solo compilarsi un nuovo processo, e farsi giudicare sulle nuove pruove a' termini dell' art. 162 e seguenti delle Leggi di procedura penale.

» Relativamente al secondo dubbio, la Maestà Sua ha del pari dichiarato, che non s' intenda cancellato il titolo del processo, nè si permetta la fede di perquisizione negativa per quegl' imputati, che ottennero pria la libertà provvisoria, e furono poi dichiarati in libertà assoluta pel solo decorrimento di due anni dal dì della prima decisione. Le fedi di perquisizione in questi casi indicheranno, come negli altri, ciò che risulta dalle processure esistenti contra i prevenuti.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie Loro per l' adempimento — Napoli 10 Marzo 1832 — Nicola Parisio. »

§. II.

La Circolare poi de' 16. Giugno 1832, è del tenore seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» A' termini degli articoli 281 e 282 delle Leggi di procedura penale l'incolpato liberato provvisoriamente avrà la libertà assoluta quando nel corso del biennio non abbiansi nuove pruove di reità a suo carico. Sul dubbio se in questo caso colla libertà assoluta debba anche disporsi il cancellamento della rubrica del processo, e la fede di perquisizione negativa, fu dichiarato col Sovrano rescritto de' 28 Febbrajo ultimo, che la fede di perquisizione indicherà in tal caso, *come negli altri*, ciò che risulta dalle processure esistenti contro l'incolpato.

» Si è creduto che la Reale determinazione emessa in occasione del dubbio sulla fede di perquisizione per l'incolpato ammesso a libertà assoluta in forza degli enunciati articoli, non comprenda altri incolpati.

» Ad allontanare l'equivoco è da osservarsi che il Sovrano Rescritto ritiene il prin-

cipio, che la fede di perquisizione sul conto di un individuo deve contenere il dettaglio di quanto offre a suo carico l' esame de' registri, e degl' incartamenti esistenti presso le Autorità giudiziarie. Ov' egli dunque sia incolpato, dovrà la fede di perquisizione designare il reato che s' incolpa, ed esprimere se il giudizio sia tuttavia pendente, ovvero ultimato: in questo caso si paleserà il risultamento del giudizio così favorevole, come contrario all' incolpato.

» Lo stesso Sovrano Rescritto, in cui è disposto che la fede di perquisizione debba nel caso indicato esprimere *come negli altri* ciò che risulta dall' esame delle processure esistenti, mostra chiaro colle parole *come negli altri*, che la Reale determinazione non è limitata all' incolpato, cui è data la libertà assoluta dopo il biennio, ma ad altri incolpati ancora.

» Cureranno Elleno, che non abbia luogo l' equivoco, di cui è parola.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. » (1).

---

(1) Sulle fedi di perquisizione esistono più decisioni della Corte Suprema di giustizia profferite in seguito di questa Sovrana determinazione, e circolare, tra le quali è rimarcabile la seguente de' 7. Gennajo 1833:

» Il Consigliere Rulli ha fatto il rapporto della causa a carico di Stefano Barbone, da cui risulta quanto segue:

N. 42.

In continuazione dell' art. 186.

Circolare de' 12 Giugno 1833 sulla liberanza delle spese di giustizia depositate per esperimento di fatto.

» Il Notaro Stefano Barbone fu imputato con altri di falsità, denunziata da Nunzio, e fratelli Suriano.

» Compilate le istruzioni, la Gran Corte Criminale di Avellino con decisione de' 25 Agosto 1832, considerando uniformamente alle osservazioni del Pubblico Ministero, che le querele di falso dedotte da' fratelli Suriano erano state smentite colla istruzione all' uopo compilata; e che la innocenza degl' imputati risultava chiara dagli atti, dichiarò di non esservi luogo a procedimento penale sul reato anzidetto.

» Nel 18 Settembre dell' anno stesso 1832. il Barbone dimandò alla Gran Corte Criminale di quella Provincia la cancellazione della rubrica di falsità a lui apposta da' fratelli Suriano.

La Gran Corte con decisione de' 22 Settembre 1832 si pronunziò nel modo seguente:

» Attesochè per effetto del Real Rescritto de' dieci Marzo 1832, e della Ministeriale dichiarativa de' 16 Giugno detto anno, in ogni caso, e per qualunque incolpato, mentre non s' intende mai cancellato il titolo del processo, la perquisizione debbe esprimere, e designare il reato che s' incolpa, e se il giudizio sia tuttavia pendente ed ultimato, col dettaglio di quanto offre a suo carico l' esame de' registri e degl' incartamenti esistenti presso le Autorità giudiziarie.

Questa circolare fissa, per la liberanza del denaro depositato, le seguenti misure:

» Attesochè nella esistenza di un atto legislativo sulla materia in esame, cessar deggiono tutte le interpretazioni estranee alla controversia; e tanto meno le leggi preesistenti potrebbero più imperare a fronte di leggi positive che han dettato le norme precise a doversi seguire in simili rincontri;

» Visto il Real Rescritto suindicato, e la Ministeriale dichiarativa di sopra cennata;

» *A voti uniformi*

» Rigetta la dimanda del Notaro Stefano Barbone di Nusco, salvo a potersi al medesimo rilasciare la perquisizione secondo appare da' registri della Gran Corte.

» Il Notar Barbone ha impugnata tale decisione con ricorso alla Corte Suprema, assumendo di essersi dalla Gran Corte data al Sovrano Rescritto de' 10 Marzo 1832. una erronea intelligenza, e di essersi nel tempo stesso violati i principj regolatori della materia stabiliti nella procedura penale, e nelle leggi penali.

» Udito il rapporto; inteso l' Avvocato Generale Nicolini, il quale ha così ragionato all' udienza;

» *Signori*

» Un abuso assai funesto all' innocenza è denunziato a voi col ricorso di Stefano Barbone avverso la decisione della Gran Corte Criminale di Principato Ultra nel dì 22. Settembre 1832. Querelato costui di falsità, la Gran Corte con decisione de' 25. Agosto del-

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

A' Procuratori Generali Criminali

» Conformemente alla Sovrana determinazione de' 26 Marzo 1827 (pagina 177 del to-

---

l' anno medesimo dichiarò non esservi luogo a procedimento penale, sul motivo che le querele erano state smentite con la istruzione all' uopo compilata, e la innocenza risultava chiara dagli atti. Egli domandò la fede di perquisizione in forma negativa. Questa però gli è stata negata, salvo a potersi rilasciare al medesimo la perquisizione secondo appare da' registri della Gran Corte, cioè con la imputazione di sì infamante misfatto, disciolta poi con la istruzione, e con la decisione de' 25 Agosto.

» Ma a qual uso la pubblicità di queste notizie? Negli atti giudiziali nulla deve essere inutile. Sarebbe vana questa indicazione per le parti; poichè la decisione è diffinitiva, nè può più reintegrarsi il giudizio. Vediamo se può essere utile pel pubblico, o sia per chiunque abbia vaghezza di andare a prendersi dalla Cancelleria criminale un documento.

» Una querela criminale è sempre un tristo avvenimento, perchè o ella cade sul vero, ed è trista cosa, che uomini malvagi infrangano la legge; o cade sul falso; ed è più tristo, che uomini più malvagi cerchino calunniare l' innocenza, ed allarmare il pubblico per misfatti che non esistono. Ma quando l' innocenza è rimessa dalla giustizia di una Gran Corte in tutta la

mo II.) la domanda di esperimento di fatto presentata dagli accusati non poveri, non può essere esaminata dalla gran Corte criminale, se non sia accompagnata dal deposito delle spese

---

luce dell' onor suo, il certificare in una fede di perquisizione tutto l' andamento del suo giudizio, sarebbe l' istesso che propagare, ed eternar quell' allarme, il quale era voto della legge, che non fosse noto giammai. L' altrui curiosità non avrebbe alcun utile oggetto.

» Non vi è titolo legale di processo, se non compiuta l' istruzione. Fintantochè s' istruisce ancora su di una querela, niuno può dirsi reo: la causa è in istato di semplice prevenzione, cioè che il magistrato investigatore *prevenit cognitorem*, *et prior agit in causa*. (L. 2. §. 8. L. 15. in pr: ad L. int. de adul.) Ma se in questa *prevenzione*, lungi dal provarsi il reato, si fa il panegirico della innocenza dell' imputato, costui non può aver titolo nè d' imputato, nè di reo. Perciocchè questo titolo nasce da un' azion penale legalmente istituita, e l' azion penale appartiene essenzialmente, ed esclusivamente al Pubblico Ministero, il quale non solamente non ha trasformato in azion penale la querela della parte; ma l' ha rigettata, ed ha domandata la dichiarazione di non esservi luogo a procedimento.

» Ed ecco perchè titolo vero di processo non si dà, se non quando il Ministero pubblico spiega l' atto di accusa: tal che nelle cause militari la sola intestazione del processo fatto dal Ministero pubblico equivale ad atto di accusa. Fintantochè l' istruzione è compilata, la intestazione che si mette sopra le carte instruttorie è variabile essenzialmente, come ne varia il

occorrenti per l'esecuzione dello sperimento nella cassa del registro.

» In adempimento di disposizioni del Ministero delle Finanze emesse nel dì 1 Marzo

---

risultamento, ed il contenuto. Quando la querela in questa causa fu rimessa all'istruttore, la sua vera inscrizione doveva essere: *Querela de' fratelli Suriani contro Stefano Barbone.* Ma quando nella querela si fece la istruzione, l'intestazione che vi corrisponde è solamente questa: *Istruzione che smentisce la querela di Suriano contro Barbone.* Quella che leggiamo è una inscrizione abusiva non fatta dal Ministero pubblico, non approvata dalla Gran Corte, scritta forse dà un commesso, per dare un nome qualunque agli atti, non per definire il contenuto di essi, fatta senza autorità, sbadatamente, ed a capriccio. Può questa chiamarsi *rubrica*, titolo di processo? Il Ministero pubblico, e la Gran Corte sola poteva definir questo titolo; ed essi l'han fatto con la decisione del 25. Agosto: atti da' quali risulta chiara l'innocenza di Stefano Barbone.

» Ed a che equivale questa iscrizione? Ella equivale alla proposizione, che non vi è reato che possa ne' registri contro di lui; e che in conseguenza non vi è contro di lui azion pubblica, nè privata *ex maleficio*; e che ne' registri criminali non si può, nè si deve inscrivere cosa alcuna a suo carico.

» La dichiarazione *del non si può* ne'giudizi disfà di sua natura il già fatto. *Particula non praeposita verbo potest, inducit necessitatem precisam, tollit omnem potentiam juris, et facti, et reddit actum impossibilem.* È un antico brocardico, che retrotrae il non si può

1828 la liberanza del deposito, sia in favore de' funzionarii giudiziarii, che avranno eseguiti gli esperimenti, sia in favore degli accusati stessi, se la loro domanda di esperimento non sia

---

al tempo in cui si è fatto qualche atto giudiziario vietato dalla legge, e lo annulla. Se l'uomo non fosse così limitato, com'è, la querela di Suriano non si sarebbe ricevuta a macchiare un registro di carte criminali. Ma niuno poteva conoscere la sua insussistenza, senza una istruzione. Fatta questa, si è conosciuto che ella non doveva essere ammessa. Fino a questo punto non si è notato ne' registri un reato, ma la investigazione se esistesse reato. Questo si è trovato inesistente. Dunque la pagina che questa investigazione occupa ne' registri, si risolve in una negazione. Perciò la fede di perquisizione dev'essere negativa: *non esiste nei registri criminali reato addebitato a Stefano Barbone, e quindi non esiste atto del Ministero pubblico, che spieghi azione penale contro di lui*, ed al solo Ministero pubblico appartiene essenzialmente, ed esclusivamente l'esercizio di questa azione; *nè esiste atto di azion civile ex maleficio*, perchè questa non ha vita, se non viene pedissequa, e sussidiaria all'azione pubblica e del pubblico Ministero.

» Sarebbe assai tristo l'ammettere un opposto principio. La virtù, e l'onestà sono le qualità più delicate, più sensitive dell'Uomo. Ciascun di noi può esser querelato da un malvagio. Chi ha questa disgrazia, conviene che la soffra; tale essendo la condizione dell'umanità. Ma quando si è giunto a dimostrar la propria innocenza, la religione, la morale stessa universale vi prescrivono di dimenticar quella guerra;

stata ammessa, si esegue dalla Matrefede della Tesoreria, deducendosi l' importo del premio del mezzo per cento a' Ricevitori del registro, e di un altro mezzo per cento a' Ricevitori generali.

---

nè vi è cosa più spiacevole quanto il non poter avere, dopo una ingiusta persecuzione, l' istesso benefizio degli altri uomini onesti, lasciati tranquilli, e dar pabolo a' curiosi maligni col comparir eternamente macchiato di una impronta che non merita. Si aggiunge, che non sempre la dichiarazione d' innocenza può essere conseguitata da una felice recriminazione di calunnia L. 1. D. ad G. C. turgill. E quando la fede di perquisizione non si dà negativa, il morso della temerità, o della calunnia diventa in questi casi immedicabile; ed il giudicato di non esservi luogo a procedimento, ne inasprisce non solo, ma n' eterna il dolore.

» Nè il Real Rescritto del 10 Marzo 1832 affievolisce questi principj. Ivi è figurato il caso di chi ottiene per insussistenza di pruova la libertà provvisoria, e dopo il biennio trascorso senza altre pruove la libertà assoluta. Per costui dunque vi è stato un atto di accusa, un titolo solenne di reità nel processo, pruove sufficienti per suggettarlo all' arresto. Il Ministero pubblico ha spiegata la sua azion penale; e la libertà assoluta è piuttosto figlia della umana debolezza incapace a trovar pruove più evidenti contro del reo, che della sua innocenza. E interesse pubblico, che le investigazioni non sieno eterne; e che i giudizii abbiano un termine. Giusto è allora, che il pubblico sappia non essere quel reo assoluto, se non per effetto di questo principio: ma non può essere uguagliato a

» L' amministrazione generale del registro e bollo ha fatto conoscere, che qualche gran Corte criminale ha preteso di ordinare le liberanze di tali depositi sulla cassa del Registro, onde

---

colui, la di cui innocenza risultò sì chiara dagli atti, che niun titolo di reità si è potuto inscrivere sopra il suo processo; nè il pubblico Ministero ha pensato mai ad esercitar contro di lui *l' azion penale*, nè la Ministeriale de' 16 Giugno 1832 dichiara altrimenti sì fatto rescritto. Ivi si dice che il Rescritto è comune anche agli altri imputati. Ma la voce imputato racchiude quella di reato esistente, e di azion penale spinta contro di essi. La ministeriale dunque estende gli effetti del Rescritto, che parla del caso della libertà provvisoria dietro la pubblica discussione; al caso della libertà provvisoria prima della pubblica discussione: non mai al caso attuale, in cui non vi è reato, non vi è azion penale, non vi è imputato, e queste sole negazioni possono estrarsi da' registri. Questi sono i registri del corso delle azioni penali, e si dice il vero, quando si dice che niuna azione penale esercitata contro Barbone vi esiste: tanto, e non più dinotando una fede di perquisizione negativa.

» Parmi dunque che la Gran Corte di Avellino abbia mal applicato ed il Rescritto, e la Ministeriale; e che la sua decisione debba essere annullata.

» La suprema Corte facendo dritto alle conclusioni del Pubblico Ministero, e ritenendo le di lui osservazioni in linea di considerazione;

» Annulla l' anzidetta decisione della Gran Corte Criminale di Avellino, e rinvia la causa alla Gran Corte Criminale di Salerno. »

evitare il lungo giro della tesoreria. Siccome i Ricevitori del Registro non sempre possono avere de' fondi sufficienti all' oggetto, così si è inteso il bisogno di una misura, che meglio convenga per la sollecita liberanza dell' enunciato deposito.

» All' oggetto io, ed il Ministro delle Finanze siamo convenuti nella seguente misura:

» La liberanza del deposito, di cui è parola, si eseguirà direttamente da' ricevitori generali, dietro mandati delle gran Corti criminali ne' quali dovrà esprimersi la data, ed il numero della ricevuta a Matrice, rilasciata alla parte allorchè fece il deposito, come pure l' ufizio del registro e bollo, in cui trovasi fatto il deposito.

» Rimarrà poi a cura de' ricevitori generali di regolarizzare l' esito colla Tesoreria.

» Lo partecipo alle signorie loro, perchè ne curino l' adempimento nella parte, che risguarda la gran Corte, presso la quale esercitano il Ministero pubblico. Avviseranno il ricapito della presente. Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 43.

Sull' art. 193.

Circolare de' 17 Dicembre 1834 sull' esercizio della facoltà di delegare l' esperimento

di fatto al giudice istruttore, al giudice del circondario, o a quello di un circondario vicino.

Questa circolare è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Le leggi di procedura penale attribuiscono alle Gran Corti criminali coll' art. 193 la facoltà di delegare lo sperimento di fatto al giudice istruttore al giudice del Circondario, o a quello del Circondario vicino.

» Per eccesso di zelo suole non usarsi di questa facoltà destinata a prevenire che i componenti delle Gran Corti si allontanino troppo facilmente dalla residenza, e dalle ordinarie occupazioni della carica. Nelle deliberazioni per autorizzazioni d' accesso portansi comunemente motivi, che in modo generico enumerino diffidenza nella delegazione del disimpegno a' quei funzionarii. E pure lo sperimento di fatto richiesto per verificare se un testimone potea vedere, o sentire le cose da lui dichiarate, non è il più difficile fra gli atti di polizia giudiziaria, di cui son essi gli agenti naturali. Con questo carattere raccolgono nell' abituale esercizio della carrica elementi non sempre fa-

cili ad aversi, e compilano processure che d'ordinario servono utilmente ai giudizii criminali. Ne'verbali sulla visita mensile delle medesime da quelle Gran Corti che han domande per autorizzazione di accesso, nulla trovasi esposto, che palesi in que' funzionarii, a' quali non si è creduto di delegare lo sperimento, alcun demerito per difetto di attitudine, fermezza, ed imparzialità.

» Perchè non si renda inutile la disposizione dell' enunciato art. 193, e perchè nei casi particolari io possa risolvere se convenga permettersi l' allontanamento de' componenti delle G. C. dalle residenze, è necessario che oltre la deliberazione per autorizzazione d' accesso, mi sia inviato un verbale compilato riservatamente dalla G. C., in cui vengano precisati i particolari motivi valevoli per giustificare la diffidenza sulla esattezza del disimpegno, ove non fosse riservato a' componenti della gran Corte.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Pariso. » (1)

---

(1) Colla circolare ministeriale de' 29 Maggio 1830 si enuncia: « Lo sperimento, che è tra i mezzi conducenti alla manifestazione del vero, potrà in alcuni casi chiedersi dall' accusato per farlo servire o al prolungamento del giudizio, o ad un piano d' intrigo, com-

N. 44.

Sull' art. 195.

Real Rescritto de' 14 Marzo 1832, da cui risulta, che nel presentare le liste de' testimonii, l' accusato, e la parte civile debbono assicurare le indennità dovute a' medesimi, o documentare la loro indigenza.

Questo Rescritto stabilisce quanto segue:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Decreto del dì 13 Gennajo 1817, che nell' art. 1. mette a carico dell'Amministrazio-

binato in favore dell' impunità: quindi il bisogno di procedere accuratamente nella discussione della domanda di sperimento per non compromettere con inconsiderate deliberazioni l' interesse della giustizia. . . . I Magistrati debbono prendere le percauzioni opportune a prevenire la inutilità della loro gita nel luogo di esecuzione. A qual effetto non solo debbono badare alla opportunità del tempo, in cui lo sperimento è da eseguirsi, ma dovran del pari assicurarsi, che nel luogo di esecuzione si avran gl' individui, per mezzo dei quali dovrà farsi lo sperimento. La inesecuzione dello stesso, perchè omessa alcuna delle convenevoli precauzioni sarà motivo di non accordare indennità di accesso ai Magistrati, che risultassero negligenti. »

ne del registro e bollo l'anticipazione delle spese ne' giudizii penali, pone coll'art. 26 a carico degli accusati e della parte civile il pagamento delle indennità dovute a' testimonii chiamati a di loro istanza, quantevolte non abbiano documentato il loro stato d'indigenza (1).

» Si han de' casi in cui gli accusati, e la parte civile hanno omesso l'adempimento di questo dovere verso testimonii poveri, che han risentito grave danno per mancanza d'indennità loro dovuta.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 del corrente ha sovranamente ordinato, che gl'imputati, e le parti civili, le quali domandano di udirsi testimonii per loro, e pei di loro interessi, debbano assicurare le indennità dovute a' medesimi pria che si spediscano le citazioni secondo la legge (2).

---

(1) L'art. 4 del Real Decreto de' 21 Settembre 1818 sanziona gli stessi principii; e l'art. 5 del medesimo decreto è così concepito:

» Il fisco però, anche quando non vi fosse condanna per lo rimborso delle spese giudiziarie, avrà sempre il dritto di agire su' beni degli accusati, ad oggetto di riufrancarsi delle somme anticipate per le indennità a' testimonii citati a loro istanza. »

(2) Quì si tratta della citazione de' testimonii per la discussione pubblica. Diverso è il caso dell'istru-

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie Loro tal Sovrana disposizione, perchè ne curino l'esatto adempimento (1) — Napoli 14 Marzo 1832 — Nicola Parisio. »

---

zione scritta per misfatto, ancorchè vi sia la costituzione della parte civile Sul proposito esiste la seguente circolare de' 9 Novembre 1831:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Han taluni creduto, che l'offeso, costituendosi parte civile in giudizio criminale, abbia l'obbligo d anticipare le spese di giustizia. Su questa idea il procedimento si è talora differito fin al tempo di siffatta anticipazione, e la persecuzione de' misfatti, debolmente attivata, non ha avuto l'energia, che la conservazione dell'ordine pubblico ricerca.

» Dalla combinazione degli art. 1 ed 8 parte 2. del Decreto de' 13 Gennajo 1817 risulta, ne' giudizj criminali le spese di giustizia vengono anticipate dalle casse pubbliche, ancorchè siavi l'intervento della parte civile.

» Baderanno elleno, che per l'avvenire non si riproduca sull'intelligenza dell'enunciato Decreto l'equivoco, di cui è fatta parola --- Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia --- Nicola Parisio. »

(1) I giudizj forestali non sono compresi nelle determinazioni dell'enunciato Rescritto. V. il n. 75 Capo I. parte 3 di questo tomo.

N. 45.

Sull' art. 218 (1).

Real Rescritto de' due Giugno 1832 che vieta di tenersi pubblica discussione per giudizio capitale ne' Venerdì di Marzo.

Nella pagina 280 del tomo II. si è fatta parola del divieto della esecuzione della pena di morte ne' Venerdì, ed in altri designati giorni. Ne' Venerdì di Marzo è anche proibito

---

(1) Questo articolo riguarda l' esecuzione delle discussioni pubbliche, coll' intervento del P. M. innanzi a tutti i Giudici che debbono pronunziare sull' accusa, ed a porte aperte.

In Principato Citra, per l' indisposizione di un Giudice della Gran Corte, fu chiesto il permesso di proseguire alcune pubbliche discussioni nella di lui casa, a porte aperte.

La risposta fu negativa, con Ministeriale de' 29 Novembre 1834, in cui si legge:

» Le fo osservare sul proposito, che è nell' essenza del vigente sistema di rito penale la pubblicità de' giudizj, e per questa pubblicità non è permesso tenere la discussione in luogo privato; ma richiedesi, che vi si proceda in quello destinato dal Governo alla tenuta delle pubbliche udienze giudiziarie La giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia ritenendo questo principio ha profferito l' annullamento delle decisioni, perchè la discussione si è fatta in casa di alcuno de' componenti della Gran Corte punitrice. »

il giudizio di causa capitale, giusta il seguente Real Rescritto de' 2 Giugno 1832:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 dello scorso mese si è degnata prescrivere, che non si giudichino cause di morte nei Venerdì di Marzo.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie Loro per l'adempimento — Napoli 2 Giugno 1832 — Nicola Parisio. »

N. 46.

Sull' art. 231.

Circolare de' dieci Dicembre 1831 sulla direzione della pubblica discussione devoluta al Presidente.

Questa Circolare stabilisce quanto segue:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» È a mia notizia che nel corso della pubblica discussione alcuni Giudici delle Gran

Corti Criminali si sono opposti alla lettura di carte, talvolta ordinata dal Presidente, e che l'opposizione non è stata indifferente alla dignità delle udienze.

» È da riflettersi che nella discussione pubblica sono distinte le parti che competono al Presidente, ai Giudici, al Ministero pubblico, all'accusato rispettivamente, e che interessa serbarne l'esercizio nei confini delle rispettive facoltà. Il Presidente rivestito di potere discrezionale, ha la direzione di quest'atto solenne, in cui provvede alla istruzione orale, alla lettura, e discussione de' mezzi di pruova. Quantevolte si avesse cosa a dire su' provvedimenti del Presidente nell'interesse della Legge, o in quello dell'accusato in particolare, le osservazioni, e le domande competerebbero al Ministero pubblico, incaricato di assicurare l'azione della giustizia, e la esecuzione della Legge; non che all'accusato per oggetti di sua difesa. Ove assumesse il Giudice le parti ad essi particolarmente attribuite, scambierebbe la sua particolare destinazione, e potrebbe comparire alterata in lui la indifferenza, che essenzialmente ricercasi nei votanti.

» Quantevolte non convenisse il Giudice nella regolarità di alcuno degli atti della discussione pubblica, dovrebbe averne conto nella votazione, senza mettersi col Presidente in un contrasto incompatibile alla calma, ed alla decenza della solenne discussione giudiziaria.

» Le Signorie loro comunicheranno questa mia alle Gran Corti, presso le quali esercitano il Ministero pubblico, e cureranno che riceva osservanza — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 47.

Sull' art. 240.

Circolare de' 25 Aprile 1832 sulla misura da adottarsi nel caso che nel giorno della pubblica discussione manchino i testjmoni di ripulsa.

Essa è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

Le Leggi di procedura penale attribuiscono coll' art. 201 al M. P., alla parte civile, ed all' accusato, la facoltà di opporre tra due giorni dalla intimazione della nota de' testimonj la loro ripulsa. Inoltre le leggi medesime dispongono coll' art. 208, che ove le pruove della eccezione di ripulsa non sieno pronte, ovvero siano testimoniali, dovrà differirsi la deliberazione sulla ripulsa all' apertura della discussione pubblica.

» Accade sovente che nell' incominciarsi tal discussione mancano i testimoni della ripulsa opposta dall' accusato, mentre si han gli altri così a carrico, come a discolpa. Differendosi l' esame di questi testimoni sino all' arrivo di quei di ripulsa, si avrebbe un prolungamento del giudizio, l' incomodo de' testimoni intervenuti, ed un aumento di spese giudiziarie. Si è intesa la necessità di una misura che vaglia a prevenir siffatto inconveniente.

» L' ordine circa l' esame de' testimonj in discussione pubblica non è stabilito a pena di nullità dall' art. 245 delle Leggi di procedura penale. A proveder nel caso in esame all' interesse della giustizia senza punto compromettere la difesa, è mestieri che si adotti la seguente misura.

» Tutte le volte che all' apertura della discussione pubblica manchino i testimoni prodotti all' appoggio delle ripulse, dovrà procedersi all' esame de' testimoni a carico, e nel bisogno anche a quello de' testimoni a discolpa, escluso il testimone ripulsato. Per esso dovrà attendersi l' esito dell' esame de' testimoni di ripulsa, e la decisione sulla medesima.

» Due casi si potranno dare: 1. Che la ripulsa venga rigettata, ed allora si riceverà la testimonianza delle persone ripulsate senza alcuna distinzione: 2. Che la ripulsa sia ammessa, ed allora non si riceverà la deposizione del

testimone incluso nella determinazione dell' art. 202 delle Leggi di procedura penale: Si riceverà quella di ogni altro testimone rimanendo alla prudenza del Giudice il calcolo della fede della sua deposizione, uniformemente all' art. 204 dell' enunciate Leggi di procedura penale.

» Cureranno le Signorie loro l' osservanza di queste determinazioni, ed intanto mi faran conoscere l' arrivo della presente. — Il Ministro Segretario di Stato Grazia e Giustizia—Nicola Parisio. »

N. 48.

Sull' art. 273.

Circolare de' 22 Febbrajo 1834 sul modo di elevare le quistioni di fatto ne' casi di complicazione di circostanze.

Per la semplicità, e per la chiarezza della risoluzione delle quistioni, questa circolare presenta le seguenti osservazioni:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Tra le interessanti funzioni di Presidente di Gran Corte criminale non è in ultimo luogo la posizione della quistione di fatto, at-

tosa la influenza che il modo di presentarla suole avere sopra la sua risoluzione. Le leggi di procedura penale trattano della questione in esame negli art. 273, 275 e 291, qualche volta o non ben intesi, o non bene applicati. Data perciò alla questione una forma complicata, la risoluzione non ha sfuggito l' inconveniente della confusione.

» L' art. 275 lascia alla prudenza del Presidente di porre in deliberazione prima il fatto principale, e quindi ciascuna delle sue circostanze, ove la complicazione delle medesime lo esiga. Suole omettersi l' esercizio di questa facoltà anche quando la complicazione di circostanze lo consigli, affin di ridurre la quistione a punti semplici, che non dividano, ma fissino meglio l' attenzione de' Giudici.

» Inoltre s' intende bene che la quistione medesima di fatto, la quale forma la prima parte della decisione definitiva, comprende oggetti diversi. L' avvenimento colle sue circostanze costituisce oggetto puramente di fatto: la qualità legale che esso prende colle circostanze, che gli sono necessarie, costituisce oggetto puramente di dritto. Cumulare in una sola proposizione più oggetti, in modo da renderla soverchiamente complicata, suole non favorir la semplicità, e la chiarezza della risoluzione. Nel caso di falso l' inconveniente del metodo può anche più agevolmente incontrarsi, ove la qui-

stione se l' accusato sia colpevole di falsità si presenti indivisa dall' altra se la falsità sia in pubblica, o in privata scrittura. Senza questa distinzione potrebbe esservi equivoco anche nell' applicazione dell' enunciato art. 291 che nel concorso di più di due opinioni sostenute da egual numero di suffragii, vuole che si escluda l' opinione più rigida. Implicandosi in una sola quistione oggetti variati, potrebbe rinnovarsi l' errore di estendere ad ambidue la varietà de' voti caduta sopra di un solo, e richiamare in esame anche l' altro, quantunque definitivamente risoluto ad unanimità o a maggioranza di voti. Si han le stesse osservazioni nell' accusa di omicidio premeditato, ed in altri simili casi.

» Comunicheranno elleno alla Gran Corte queste considerazioni—Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia—Nicola Parisio. »

N. 49.

In continuazione dell' art. 289.

§. I. Circolare de' 4 gennajo 1832 sulla facoltà di emettere il voto in ultimo luogo attribuita al giudice criminale più anziano, investito delle funzioni presidenziali, e non al Presidente, ed al Procuratore del Re, che intervengono da supplenti.

§. II. Circolare de' 17 novembre 1832 diretta a prevenire qualunque influenza nella votazione.

§. I.

La circolare de' 4 gennajo 1832 offre le seguenti dilucitazioni:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Pocuratori Generali Criminali

» Il Presidente, ed il Procuratore del Re presso il tribunale civile son chiamati nel bisogno a far da supplenti nella gran Corte criminale. Allorchè alcun di essi v' interviene con tale qualità ha sede alla destra del Presidente del Collegio.

» Questa distinzione di sede ha fatto dubitare, se la facoltà di emettere il voto in ultimo luogo, attribuita al Presidente della gran Corte, sia trasferita in sua mancanza al supplente di cui è fatta parola.

» Il regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie collo stesso art. 502, mentre fissa la sede che ciascuno di que' magistrati deve occupare nel Collegio quando interviene da supplente, affida al giudice criminale più anziano le funzioni di Presidente che manca. Quindi è

a cura del giudice stesso la polizia dell' udienza, la direzione della discussione pubblica, e l' esercizio di altre funzioni conferite al Presidente. La facoltà di emettere il voto in ultimo luogo, essendo tra gli oggetti di funzioni, e prerogative del Presidente, compete al giudice incaricato di rappresentarlo in giudizio.

» A buon conto per espressa determinazione del regolamento la facoltà in esame non segue la distinzione per sede; ma è inerente alle funzioni di Presidente confidate in preferenza al giudice criminale più anziano della gran Corte, il quale abitualmente vi esercita funzioni penali—Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. » (1)

§ II.

La circolare de' 17 novembre 1832 è del tenor seguente:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminili

» Le leggi di procedura penale stabiliscono coll' art. 289 l' ordine in cui i componenti della

(1) Colla Ministeriale riportata nella pagina 203 del tomo II. si prevede l' altro caso, che il Giudice decano sia commessario della causa; e si fa conoscere, che debb' essere il primo a votare.

gran Corte criminale debbono emettere i voti ne' giudizj di sua competenza. Mira quest' ordine la prevenzione di qualunque influenza, che turbando ne' giudizj la libertà di votare, faccia prevalere la opinione di alcuno a' voti degli altri, e converta così in decisione del Collegio il parere del più influente.

» La vigilanza sulla spedizione di affari penali mi offre motivo di raccomandare l' osservanza a rigore dell' enunciato articolo. I Presidenti delle gran Corti criminali specialmente, nel dare l' esempio di regolarità nell' esercizio delle proprie funzioni, baderan che gli altri nella emissione de' voti seguano esattamente l' ordine, e la calma, che l' importanza di questa parte giudiziaria richiede.

» Comunicheranno le Signorie loro al Collegio questa disposizione, e ne cureranno l' osservanza — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 50.

In continuazione dell' art. 296.

Delle spese di giustizia, al cui rinfranco è tenuto il condannato in forza di quest'articolo, si è diffusamente trattato nelle pag. 210 e seg.

del II. tomo (1). Coll' istesso ordine riferiremo ora le altre seguenti disposizioni:

§. I. Circolare de' 2 luglio 1831 sulla spedizione de' corrieri, e sulle loro indennità.

§. II. Circolare de' 17 agosto 1831 sul ministero di usciere presso i Giudici Istruttori.

§. III. Reale Rescritto, contenuto nella circolare ministeriale de' 12 settembre 1832, sul giornaliere pagamento di un carlino a' rilegati chiamati per testimonii.

§. IV. Circolare degli 11 gennajo 1833, contenente un Sovrano Rescritto sull' obbligo ingiunto agl' Ispettori Controlori delle spese di di giustizia di apporre il loro nome e cognome nel primo, e nell' ultimo foglio di ciascun processo unitamente ad un bollo indicante il pa-

---

(1) Giova quì rammemorare quanto segue:

Coll' articolo 1 del Real Decreto degli 11 Gennajo 1831 furono abolite tutte le cumulazioni di soldi, ed altri averi conceduti per qualsivoglia titolo, e sotto qualsivoglia denominazione, la cui somma riunita oltrepassasse i ducati venticinque al mese. Surse quindi il dubbio se potessero o no tassarsi le indennità di accessi a' Giudici Istruttori, Giudici Regii, ed altri funzionarii con soldo. Questo dubbio rimase risoluto con Real Rescritto de' 18 Agosto di quell' anno, con cui fu dichiarato « che le indennità agli agenti giudiziarii per gli accessi negli affari penali non fossero colpite dal divieto della cumulazione prescritto dal citato Decreto. »

gamento delle spese, scrivendo ancora nell' ultimo foglio l' ammontare della specifica.

§. V. Circolare de' 17 aprile 1833 sulla tassa delle spese occorrenti per la somministrazione di generi di nutrimento a' condannati a morte ne' giorni di cappella.

§. VI. Circolare de' 19 ottobre 1833 diretta ad assicurare in miglior modo la regolarità della tassa, e del pagamento delle spese di giustizia.

§. VII. Real Decreto de' 15 agosto 1832 sul termine per prendersi la inscrizione, onde conservare il privilegio del tesoro pubblico per lo ricupero delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia.

§. I.

Nella pag. 224 del tomo II. si è fatta parola delle indennità di pernottazione e dimora a favore de' testimonj.

Colla circolare de' 2 luglio 1831, nel rinnovarsi le istruzioni, perchè non si spediscano senza necessità corrieri straordinarj, fu soggiunto quanto segue:

» A' pedoni per lo tratto successivo saranno accordate le stesse indennità de' testimoni, cioè grana tre a miglio, e grana quindici per la pernottazione.

» Il Signor Ministro delle Finanze è meco d' accordo per questi oggetti. »

§. II.

Nella pagina 227 dello stesso tomo II. si è tenuto proposito delle indennità degli uscieri de' giudicati d' istruzione.

La circolare de' 17 agosto 1831 dispone quanto segue:

» In caso di mancanza o impedimento dell' usciere presso i giudicati d' istruzione, i Giudici Istruttori si de' distretti capoluoghi di provincia, come degli altri distretti si avvaleranno di un usciere del rispettivo circondario, in cui l' atto di usciere dovrà eseguirsi.

§. III.

Nella pag. 231 del tomo II. si è fatta menzione delle spese di giustizia relativamente ai rilegati, che son chiamati per testimonj. Sul proposito con circolare de' 12 Settembre 1832 fu comunicato il seguente Real Rescritto.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA, E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Accade sovente, che i condannati alla relegazione, i quali trovansi a subire la pena nelle Isole, son chiamati a prestar testimonianza ne' giudizii penali.

» Il Ministro degli affari interni mi ha partecipato, che S. M. ha Sovranamente ordinato di continuarsi a quei servi di pena, durante il tempo della loro assenza dal luogo della relegazione, il giornaliero pagamento di un carlino, che ricevono a norma del regolamento in vigore del dì 22 Settembre 1825 (pag. 58: tomo I.)

» Vuole però la Maestà Sua, che ne' casi di cui si tratta, i rilegati non possono cumulare qualunque altra indennità.

» Lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

§. IV.

La circolare degli 11 Gennajo 1833 è così concepita:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Ministro delle Finanze mi fa conoscere di essersi S. M. degnata di ordinare » Che gl' Ispettori Controlori delle spese di giustizia, dopo di aver esaminati i processi, appongano sul primo, ed ultimo foglio di essi il loro

nome e cognome, unitamente ad un bollo indicante il pagamento delle spese, senza che perciò s' intenda punto derogata alcuna delle disposizioni contenute nel Real Decreto del 13 Gennajo 1817, e senza che si portasse per tale nuova cautela alcun ritardo nella spedizione delle cause; e che nell' ultimo foglio si scriva ancora l' ammontare della specifica.

» Lo partecipo alle Signorie loro, perchè sieno in tale intelligenza, ed acciò tale Sovrano comando sia esattamente adempito, specialmente in quanto alla parte che riguarda la sollecita spedizione de' processi — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

§. V.

Nella pag. 216. del tomo II. si leggono le disposizioni sulla somministrazione de' generi di nutrimento a' condannati a morte ne' giorni di cappella. Circa la tassa delle spese occorrenti a quest' oggetto è stata diramata la seguente circolare de' 17 Aprile 1833.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia, e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Real Decreto de' 13 Gennajo 1817. sulle spese di giustizia col num. 2. dell' art.

51. mette a cura dell'amministrazione del registro il pagamento delle spese di esecuzione di condanna.

» Il Ministro delle finanze mi ha partecipato, che finora le spese di cibario somministrato a' condannati a morte ne' giorni di cappella, si son pagate in seguito di sue autorizzazione, emessa per ogni caso particolare, in veduta de' notamenti formati da' custodi delle prigioni.

» A far cessare gli abusi trovati nella formazione di tali notamenti, ha disposto che le spese in esame siano per l' avvenire tassate dall' Ispettore Controloro delle spese di giustizia, ed ordinanzate dal pubblico Ministero conformemente al num. 2. dell' enunciato articolo.

» Mi soggiunge quel Ministro di aver comunicato sull' oggetto le disposizioni all' amministrazione generale del registro e bollo.

» Lo partecipo alle Signorie loro per la parte che le riguarda — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

§. VI.

Nella pag. 239 del tomo I. si è menzionato il divieto di esigere alcuna retribuzione per la tassa, e pel pagamento delle spese di giustizia.

Per assicurare nel miglior modo possibile l' esecuzione del Real Decreto de' 13 Gennajo

1817, su tali spese, S. E il Ministero Segretario di Stato di Grazia e Giustizia d' accordo coll' Eccellentissimo Ministro delle finanze si è degnata di emettere con circolare de' 19 Ottobre 1833 opportune determinazione, (1) sulle quali è qui rimarchevole quanto segue:

» 6. Nel caso di frode o di falsità in materia di spese di giustizia, le autorità incaricate della polizia giudiziaria attiveran sollecitamente la istruzion delle pruove pel pronto giudizio de' colpevoli.

» 7. Si procederà del pari con rigore a carico dell' impiegato che si permettesse esigere retribuzioni di qualunque natura per la spedizione di tasse delle spese di giustizia.

---

(1) Parimenti, ad allontanare ogni ritardo, che la discussione de' documenti delle spese di giustizia poteva produrre all' ultimazione de' conti de' Ricevitori del registro e bollo, trovansi dati i provvedimenti contenuti nelle istruzioni messe in vigore nel 1 Gennajo 1835, inviate con circolare Ministeriale de' 15 Novembre 1834.

L' articolo 1. di tali istruzioni determina « che tutte le cedole di assegnazione, e tutte le ordinanze per pagamanto d' indennità di giustizia si urgenti, che non urgenti, ed auche quando risalissero ad epoca anteriore i servigi che ne sono capaci, saran da chi di dritto spedite in doppio; ma in una sola di queste spedizioni si opporrà la distinta per *duplicato*, ed amendue saran munite di corrispondenti quietanza. »

» I Cancellieri di giustizia circondariale, e quelli d'Istruzione, che per ottenere un favore qualunque, in occasione di revisione delle enunciate tasse facessero doni, verranno anche sotto posti per l'uso di mezzi di corruzione a misura di rigore. »

§. VII.

Nelle pag. 235 e seguenti del tomo II. si è manifestato l'occorrente sull'iscrizione ipotecaria per le spese di giustizia.

Il decreto de' 15 Agosto 1832 prescrive sul proposito quanto segue:

» Art. 1. Il termine di due mesi stabilito dall'art. 1990 delle leggi civili per prendersi la iscrizione, onde conservare il privilegio del tesoro pubblico per lo ricupero delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia, sarà computato dal giorno della pronunziazione della condanna.

» 2. Le Autorità giudiziarie saranno tenute di spedire al Direttore del registro immancabilmente fra gli otto giorni della pronunziazione l'estratto della condanna alle dette spese, affinchè il cennato funzionario possa farne prendere la iscrizione in tempo utile.

» 3. Nello stesso periodo di otto giorni a contare da quello in cui la condanna sarà passata in giudicato, le Autorità giudiziarie do-

vranno rimetterne al Direttore del registro l' estratto reso esecutorio, onde il medesimo faccia procedere al ricupero delle spese di giustizia per mezzo degli agenti a ciò destinati (1).

N. 51.

Sull' art. 308.

Real Decreto de' 3 Giugno 1834 per assicurare efficacemente l' esecuzione de' provvedimenti contenuti nel citato art. 308 circa il ricorso da prodursi nelle condanne di morte.

Esso è così concepito:

» Veduto l' art. 304 delle leggi di procedura penale, che dispone:

» La decisione debb' essere notificata al Ministero pubblico, all' accusato, ed alla parte civile. »

» Veduto l' art. 308 delle leggi medesime così concepite:

---

(1) Con circolare ministeriale de' 5 Giugno 1833 si è ingiunta l' esatta esecuzione degli articoli 2 e 3 dell' enunciato Decreto, onde non ne soffrano gl' interessi della Real Tesoreria, mentre non inviandosi gli estratti di condanna nel termine all' uopo stabilito, la ragion del privilegio può così risolversi in semplice ipoteca.

» Se la condanna è di morte, il difensore non potrà fare a meno, sotto la sua personale responsabilità, di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita, o del carcere nol volesse. »

» Volendo assicurare efficacemente la esecuzione de' provvedimenti contenuti nell' art. 308 di sopra citato;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La decisione debbe essere notificata al Ministero pubblico, all' accusato, ed alla parte civile.

» La decisione portante a condanna di morte debbe essere notificata altresì al difensore del condannato:

» 2. Se la condanna è di morte, il difensore non potrà fare a meno, sotto la sua personale responsabilità, di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita, o del carcere nol volesse.

» Ove il ricorso non sia stato prodotto

affatto dal difensore, o sia stato prodotto fuori del termine indicato dalla Legge, il nostro Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale (restando intanto sospesa la esecuzione della decisione) manderà di uffizio per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia gli atti alla Suprema Corte di Giustizia, la quale destinerà un Avvocato, ed esaminerà i mezzi di annullamento che egli produca tanto in dritto, che nelle parti sostanziali del rito; salvo alla Corte Suprema l' attributo di elevarne degli altri di uffizio; e salvo alla stessa Corte Suprema anche l' attributo di pronunziare, se vi ha luogo, delle pene disciplinari contro del difensore che omise di produrre entro i termini legali il ricorso. » (1)

---

(1) Su' condannati a morte, pe' quali pende il ricorso esiste la seguente Circolare ministeriale de' 18 Giugno 1831.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA, E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» La condanna di morte profferita dalla Gran Corte Criminale con rito ordinario vien sempre impugnata con ricorso alla Corte Suprema di Giustizia, ed in caso di violazione di Legge nel giudizio ne pronuncia l' annullamento.

N. 52.

In continuazione dell' art. 319.

Real Rescritto de' 29 Ottobre 1831, con cui si dichiara, che la parte civile non ha

---

» Sono informato che dal giorno della condanna fino a quello dell' annullamento, il condannato è tenuto in carcere con catena, e sovente in maniera tanto tormentosa, che lascia in lui marche indelebili d' inumano trattamento.

» Sento introdotto da' custodi tanto rigore sull' idea che possa il condannato a morte attentare ai suoi giorni per sottrarsi all' ignominia di pubblica punizione, e che possa inoltre incorrere in altri eccessi nel carcere.

» Due considerazioni si offrono all' oggetto. Primieramente il ricorso alla Corte Suprema, che sospende la esecuzione della condanna, fa rientrare il condannato nella classe de' giudicabili, coi quali non conviene usar de' modi, che in ultima analisi si convertono in grave pena.

» Altronde la possibilità dell' annullamento della condanna, ed il successo di un secondo giudizio men funesto al condannato sogliono rianimare in lui la speranza che allontana il pensiere di un suicidio.

» Del resto il timore di eccessi eccitato dalla posizione del condannato potrebbe consigliare misure di precauzione, ma esse non debbono degenerare in atroci tormenti disadatti a' riguardi di umanità conciliabili colla giustizia.

» Le SS. LL. chiamate dal proprio ministero a

dritto a produrre ricorso per annullamento pei danni ed interessi civili contra una decisione di libertà, non impugnata dal Ministero Pubblico.

Tale Rescritto è del tenor seguente:

Ai Procuratori Generali Criminali

» Ai termini dell'art. 319 delle leggi di procedura penale » se le decisioni di libertà nascono dalla risoluzione di quistioni di dritto, allora il ricorso del P. M. impedisce l'esecuzione, ed è esaminato nell'interesse delle parti.

» La parte civile ha dritto in questo caso di aggiungere il suo ricorso a quello del Ministero Pubblico.

» Si è proposto sulla parte seconda di

---

rimuovere gli abusi nel ramo giudiziario, e sopratutto quelli che colpiscono i detenuti, non debbono lasciare all'arbitrio de' custodi la sorte de' condannati a morte. Convengono con essi mezzi precaventi, ma tali mezzi non sono da portarsi sino ad una indiscreta severità.

» Affido alla religione delle SS. LL. la vigilanza sulla custodia cui vengono sottoposti i condannati a morte fino alla decisione della Suprema Corte sul ricorso per annullamento, e baderanno scrupolosamente che si usino per essa de' soli mezzi ch' Elleno troveranno nella loro prudenza analoghi a conciliare il bene della giustizia coll' interesse individuale del condannato. Intanto mi faranno noto la pervenienza di questa mia. — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

questo articolo il dubbio, se possa la parte civile produrre ricorso contro la decisione di libertà, quando non venga la medesima impugnata dal Ministro Pubblico.

» Ne' giudizi penali, istituiti per la vendetta pubblica, è parte principale il P. M. che ha esclusivamente l' esercizio dell' azione penale. L' offeso, che v' interviene pei suoi interessi civili non vi ha, che una parte accessoria; e come tale seguir dee la direzione che il giudizio riceve dal M. Pubblico. Allorchè questi accoglie, come uniforme alla legge, la decisione di libertà, che arresta il corso del giudizio animato dall' azione penale, la parte privata, cui non è dato l' esercizio di quest' azione, non ha dritto di farlo proseguire; e la facoltà di ricorrere, quando siavi ricorso di quel funzionario, o sia la facoltà di aggiungere il ricorso a quello prodotto dal Ministero Pubblico, non è ammissibile, ove questi non reclami.

» Altronde le leggi di procedura penale, che danno coll' art. 306 alla parte civile la facoltà di ricorrere, dispongono coll' articolo 317. che il ricorso sospende la *sola parte* della decisione relativa ai danni, ed interessi.

» È chiaro che gli enunciati articoli relativi a decisione, di cui una parte disponga de' danni ed interessi, non possono comprendere la decisione di libertà, che manca di siffatta disposizione.

» Nel consiglio ordinario di Stato de' 26 andante, sua Maestà, cui ho rassegnato l'affare; ha Sovranamente dichiarato, che la parte civile non ha dritto a produrre ricorso per annullamento pei danni ed interessi civili contra una decisione di libertà, non impugnata dal Ministero Pubblico.

» Nel Real Nome lo partecipo alle SS. LL. per l'adempimento — Napoli 29 ottobre 1831 Nicola Parisio. »

N. 53.

Sull' art. 330.

Esposizione di alcune nozioni, tratte da circolari, e decreti, sulla nullità degli atti nei giudizj penali.

Nella circolare de' 7 febbrajo 1810 trovasi espresso quanto segue. « L' idea più precisa delle nullità è contenuta nell' art. 226 del regolamento de' 20 maggio 1808. Quivi si definisce, che la violazione di forma, che importa nullità dell' atto, si commette quando non sieno intesi l' accusatore o il reo negli atti d' istruzione, ne' quali è prescritto il loro intervento. Il Legislatore ha ordinato a pena di nullità la presenza delle parti agli atti essenziali del giudizio, acciò fossero in istato d' invigilare alla regolarità di quelli, che toccano gl' interessi rispettivi,

e di domandarne la rettifica innanzi al loro giudice naturale, semprechè temano un danno dalla irregolarità commessa; essendo l'unico oggetto del sistema di procedura che le parti non sieno lese da' verun atto irregolare. Se dunque le parti presenti al giudizio non domandano al loro giudice naturale la rettifica di un atto, o l'osservanza di qualche forma omessa nell'istruzione, si presume che esse vi abbiano rinunziato col fatto; (1) poichè è nell'essenza di ogni procedura, che per ciascun atto vi sia un tempo, oltre del quale non sia più permesso di agire.»

Il Decreto de' 12 Settembre 1811 determinò i casi, ne' quali potevano essere annullati così le decisioni, che gli atti istruttori ne' giudizj criminali; e nell'art. 2. di tale decreto leggesi:

. . . . . .» Non restano mai coverte

---

(1) Lo stesso è ripetuto nella Circolare de' 2 Ottobre 1811, di cui or ora si farà menzione. Ivi leggesi: « Questa presunzione di giustizia, che il Legislatore ha tratto dal silenzio degl' interessati, è quella medesima che accompagna tutti gli atti giudiziarj non impugnati ne' termini legali. E solamente ha egli da tal regola generale eccettuate talune formalità, l'inadempimento delle quali o potrà compromettere l'innocenza degl' imputati, o non designava bastantemente il loro libero assertimento. »

col silenzio le nullità nascenti dalla mancanza di difensore all' accusato nell' atto del dibattimento; dall' intervento in questo atto o nella decisione di un numero di giudici minore di quello fissato dalla legge; dalla mancanza di conclusione del pubblicò Ministero o di replica dell' accusato, a norma del n.° 9. dell' art. 1. del presente decreto ».

Colla circolare de' 2 Ottobre 1811, spiegandosi lo spirito di questo decreto, si manifestò fra l' altro:

» Tutte le forme giudiziarie sono obbligatorie, tutte hanno un fine più o meno salutare; tutte servono ad un oggetto più o meno grave; e sarebbe veramente assurdo, che ve ne fosse alcuna affatto inutile e superflua. Ma non tutte però hanno il medesimo grado d' importanza; nè influiscono egualmente sul destino dell' accusato. Il Legislatore le ha classificate: ma questa classificazione mostra per l' appunto, che le ha volute mantener tutte. Quelle riguardate dà lui come *essenziali* alla salvezza dell' uomo hanno occupato i suoi primi pensieri, ed hanno meritato talmente la sua attenzione, che il trascrurarle mena alla nullità del procedimento. Le altre *forme* poi, collecate in un ordine inferiore, sono state riputate di niuna influenza ma di esse è stata distrutta, o rivocata. Neglette, non giungeranno ad operare l' annullamento del giudizio, perchè l' interesse della società nol

permette; ma renderanno sempre reprensibili i giudici, a' quali la legge ha comandato l' osservanza di tutte le *ritualità*, niuna eccettuata. E se l' ultimo Real Decreto ha riconosciuto la loro diversità circa gli effetti legali, non per ciò ha prosciolto le Corti di giustizia criminale dell' obbligo di eseguire quelle che non producono cassazione. Che anzi, siccome l' obblio delle *formi essenziali* è riparabile da una Corte superiore, così l' osservanza delle altre si presume più particolarmente raccomandata alla religione delle Corti inferiori. La fiducia illimitata del Legislatore non dev' essere tradita. »

Alle nullità, che non restono coverte col silenzio, furono aggiunte col decreto de' 25 febbrajo 1813 quelle nascenti dalla mancanza dell' interprete, e dalla mancanza di giuramento.

Sulla considerazione poi che le regole sulle nullità di atti ne' giudizj criminali stabilite col decreto de' 12 Settembre 1811 non potevano essere indistintamente applicate a' giudizj correzionali e di semplice polizia; con altro decreto della data de' 25 febbrajo 1813 furono fissati i casi di nullità in questi ultimi giudizj; su di che, tenendo presente il nostro Codice di rito penale stimiamo superfluo di prospettare alcuna osservazione.

Varie altre circolari, dirette in diverse

epoche a' Procuratori Generali Criminali, han raccomandata la stretta osservanza delle forme che portano a nullità ne' giudizj penali; (1) e

(1) Colla circolare de' 6 Marzo 1813 fu espressa: « La violazione delle forme, che negletta menano a nullità, cagiona un doppio male; quello di trascurare l' oggetto per cui furono istituite; quello di fare annullare il giudizio. L'esperienza ha mostrato che in quest' ultimo caso si viene rade volte a nuova condanna: il prevenuto viene al nuovo giudizio più preparato e meglio istruito per oscurare o nascondere affatto il suo reato; e la malizia dell' uomo ed il tempo distruggono spesso le pruove, o le alterano in modo che la scoverta del deliguente è assai più difficile. »

Parimenti, nella circolare de' 7 Marzo 1818, trovasi scritto: « Le nullità stabilite dalla Legge per l' omissione di alcune formalità sostanziale nel procedimento penale han per oggetto la garentia dell' innocenza: ma esse divengono un mezzo d' impunità quando i magistrati non usano tutta quella diligenza che si richiede nella compilazione dell' intera serie degli atti che conducono al giudizio definitivo. A questo principale e gravissime inconveniente, che fa divergere i mezzi punitivi dal loro fine, bisogna aggiungere i disagi cui i testimonj sono esposti, e la inutile moltiplicazione delle spese di giustizia a danno dell' erario pubblico. »

Nella Circolare poi de' 2 Aprile 1831 si enuncia: « Gli annullamenti per errori in atti ed in decisioni giudiziarie fan la censura de' magistrati, che vi dan luogo; e, riprodotti sovente, giungerebbero ad indebolire la confidenza, di cui la magistratura dev' essere circondata per mantenere negli atti di giustizia il pubblico rispetto. »

soprattutto, colle circolari de' 30 Aprile 1828, e 14 Gennajo 1832, fu ingiunto di designarsi le parole, con cui si dà il giuramento da' testimoni; e di non enunciarsi quest' atto solenne con forma diversa da quella stabilita dall' art. 247 della procedura penale; riprovandosi ancora, che esso non si faccia adempiere da ciascun testimone individualmente.

N. 54.

In continuazione dell' art. 337.

Reale Rescritto contenuto nella circolare ministeriale de' 19 Ottobre 1831, con cui si dilucida il dubbio, se l'annullamento di sentenza, o decisione, profferito sulla domanda del Ministero pubblico presso la Suprema Corte debba essere nel solo interesse della legge, ovvero anche in quello delle parti.

La citata circolare è così concepita:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Ho comunicato al Procuratore Generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia il seguente Real Rescritto:

» L' art. 125 della Legge organica giudiziaria de' 29 Maggio 1817 prevede il caso di sentenza, o decisione, le quale importi infrazione delle leggi, o de' decreti, e racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito; ed ordina che il Procuratore Generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia, il quale ne avrà notizia, dovrà portarla alla cognizione della Corte medesima, che ne farà l' esame, e trovando sussistente la contravvenzione, la violazione, o l' eccesso di potere, ne pronunzierà l' annullamento.

» È nato il dubbio se l' annullamento di sentenza, o di decisione in materia penale, proferito sulla domanda emessa in forza delle enunciato articolo dal Ministero pubblico presso la Suprema Corte, debba essere nel solo interesse della legge, ovvero anche in quello delle parti. Sul dubbio in esame si offrono varie considerazione. Primieramente la violazione di legge in giudizio è sempre un motivo di annullamento nel suo interesse; ma per l' interesse delle parti abbisogna che si avvalgono esse di gravame nel termine legale, altramente per mancanza di ricorso, rimarrà ferma la senteza, o decisione profferita; salvo in caso di competenza il conflitto giurisdizionale. Or nè giudizj de' reati son parti (relativamente alla materia penale) il

Ministero pubblico presso l'autorità che ha deciso, e l'accusato.

Nel silenzio loro dunque per tutto il tempo aperto alla produzione del ricorso, la sentenza, o decisione diviene per esse esecutiva. Inoltre si è preso in considerazione il divario di rito fra il caso del ricorso prodotto negli atti dell'autorità che ha deciso, ed il caso della domanda in officio fatta alla Corte Suprema iniformemente all'art. 125 della legge organica giudiziaria.

» Relativamente al primo caso è stabilito, che il ricorso del Ministero pubblico sotto pena di decadanza debba essere intimato dentro le ore ventiquattro al reo, che per mezzo di un Patrocinatore può fare la sua difesa al Supremo Collegio.

» Relativamente poi al secondo caso, la domanda in oficio del Ministero pubblico presso la Corte Suprema non è intimata al reo, nè vi è intervento di suo difensore nella discussione Quindi il giudizio non è tra le parti; ed all'effetto non può lo stesso mirare l'interesse individuale, ma l'interesse pubblico, cui è rivolta la istituzione della Suprema giurisdizione regolatrice, e propriamente serve a prescrivere le dottrine illegali, ed a ricondurre i Magistrati all'applicazione uniforme, e ricorosa della legge.

» Ho rassegnato l'affare a S. M., perchè facciasi cessare il dubbio di cui è fatta parola; e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante ha Sovranamento dichiarato.

» 1. Che ogni annullamento pronunziato dalla Corte Suprema di Giustizia secondo le regole dell' art. 125 della legge organica dell' ordine giudiziario de' 29 Maggio 1817, non offenderà mai i giudicati, che rimarranno salvi, ed esecutori nell' interesse delle parti.

» 2. Che questo principio è applicabile indistintamente ad ogni decisione, sia d' incompetenza, e di merito, ad anche quando siavi stato ricorso di parte civile dichiarato irrecettibile a' termini dell' art. 323 delle leggi di procedura penale.

» Nel Real Nome lo comunico a lei per l' adempimento — Napoli 8 Ottobre 1831 — Nicola Parisio. »

» Partecipo l' enunciata Sovrana risoluzione alle Signorie Loro per intelligenza — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 55.

Sull' art. 386.

Real Decreto de' 12 Febbrajo 1832 che risolve un dubbio nato dall' applicazione di questo articolo sul termine concesso all' imputato per appellare.

Tal Decreto è così concepito:

» Veduto l' art. 386 delle Leggi di pro-

cedura penale, che termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia o non offra idonea cauzione (1).

---

(1) Ne' giudizj correzionali è conceduto la presentazione dell' imputato a piè libero. Pronunziato la sentenza, se questa importi condanna a prigionia, non può il Giudice restringerlo provvisoriamente in carcere, pria chè passi in cosa giudicata. L' imputato in tal caso ha dritto, di appellare, e deve attendersi l' esito del gravame, se egli se ne avvale. Tal proposito essendo surta quistione fra il Procuratore Regio presso l' abolito Tribunale correzionale, il Procuratore Generale Criminale di Salerno, la medesima per incarico del Gran Giudice Ministro della Giustizia fu risoluta dal Procuratore Generale presso l' abolita Gran Corte di Cassazione con lettera de' 17 Gennajo 1812, in cui si legge, fra l' altro, quanto segue:

» Una sentenza che attacca l' onore, e la libertà del cittadino, e che la legge dichiara *appellabile* può mai eseguirsi provvisoriamente? Il beneficio dell' appello non sarebbe allora scandalosamente irrisorio? Ne' giudizj penali l' appello non è forse essenzialmente *sospensivo*? E può darsi *appello* devolotivo senzachè il Legislatore lo abbia espressamente dichiarato? Quanto il Legislatore ha voluto permettere l' appello devolutivo (o sia l' esecuzione provvisoria del giudicato) lo ha detto appositamente . . . Dunque allorchè Egli, parlando nell' art. 33 de' giudizj correzionale in prima istanza, ha detto generalmente, e senza veruna limitazione, che i medesimi sono soggetti ad appello, ha implicitamente prescritto che l' appello sia sospensivo E come dubitare di questo suo fermo pensiero? Come presumere, che . . . volesse Egli, pendente

» Veduta la decisione della Corte Suprema di giustizia in Palermo, che a norma dell' art. 131 della Legge organica giudiziaria

---

l'appello, percuotere i condannati con pene irretrattabili? No — Nella mente del Legislatore non potè mai regnare la bizzarra riunione d' idee contanto contradittorie. Se ogni sentenza correzionale è essenzialmente appellabile, qualunque correzione inflitta priachè l'incolpato decada del dritto di appellare, e priachè il giudizio di appello, sia terminato, non può riguardarsi che come un atto prematuro, ed abusivo. E molto più se questo sia dato dal Giudice inferiore, cioè dal Giudice appellato. Allora l' abuso di potere è manifesto . . E assolutamente nel genio della nostra legislazione, che in qualunque modo s' impugnino i giudicati penali, che contengono carcerazione dell' imputato, il gravame debba essere sempre sospensivo . . . . Il Ministro nella circolare de' 29 Giugno 1811 raffigura il caso non solo diverso, ma opposto al nostro. Non parla di *carcerazione provvisoria*, ma di *liberazione provvisoria*. Non consiglia il Giudice appellato di attentare alla giurisdizione del Giudice di appello, e molto meno gli permette di tradire la buona fede imprigionando (dopochè ha cessato di esser Giudice) quel medesimo cittadino, che era stato ammesso a difendersi a piè libero pendente il giudizio. Sorge dalla circolare, che il Tribunale non possa ricusare di spedire il mandato di arresto contro l' imputato sufficientemente indiziato di un delitto correzionale. Sorge ancora dalla stessa, che trovandosi l' arresto eseguito, debba il Collegio esser sobrio nella misura delle abilitazioni. Ma non sorge, nè può sorgere da questa lettera, che si possa trascinar nel carcere l' uomo, che è stato già giudi-

de' 7 di giugno 1819 ha chiesto di risolversi il dubbio se in forza dell' enunciato art. 386 debbasi pronunciar la decadenza dall' appello prodotto per incompetenza in giudizio correzionale dall' incolpato che non si trovi sotto alcun modo di custodia, nè abbia offerto idonea cauzione;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia:

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. L' art. 386 delle leggi di procedura penale si applicherà in tutt' i casi nei quali si proponga appellazione innanzi alle Gran Corti criminali delle sentenze de' giudici di Circondario pronunziate in linea correzionale; talchè comunque s' impugni o ritenga la competenza correzionale, l' appellante decada sempre dall' appello se non si costituisca in istato di custodia, o non dia cauzione. »

---

cato sotto altro modo di custodia, vale a dire colui che per evitare la detenzione, si è presentato volontariamente al Magistrato; che si è difeso nel primo grado di giurisdizione; e che vuol continuare a difendersi nel secondo. »

N. 56.

Sull' art. 431.

Circolare de' 23 aprile 1831 sul rapporto da farsi per le cause capitali di rito speciale, quantevolte non si produca ricorso avverso la decisione di competenza.

Questa circolare dispone quanto segue:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Se pe' misfatti punibili colla morte la decisione di sottoposizione ad accusa è di competenza speciale non fosse impugnata con ricorso per annullamento, dovranno le Signorie loro rendermene consapevole. In questo caso mi paleseranno il nome, cognome, patria, e condizione degli accusati; non che il misfatto che forma oggetto dell' accusa.

» Quante volte si avessero attualmente cause di simil natura, per le quali fosse rimasta ferma la competenza speciale, e si trovassero per ciò nello stato di essere portate a discussione pubblica, dovranno allora le Signorie Loro inviarmi il notamento degli accusati coi dettagli medesimi, di cui è stata parola, ed

attendere le mie disposizoni per l' ulteriore procedimento — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 57.

In continuazione degli art. 465 e 473.

§. I. Circolare de' 31 Agosto 1833, contenente un Sovrano Rescritto sul pagamento de' premii a coloro, che arrestano gl' imputati iscritti nell' albo de' rei assenti.

§. II. Real Decreto de' 3 Giugno 1834 portante rischiarimento alle prescrizioni delle leggi di procedura penale relativamente agli effetti della dichiarazione di pubblico inimico.

§. I.

La circolare riportata nella pag. 292 del II. tomo indica gli adempimenti da eseguirsi pel pagamento de' premii a coloro, che arrestano i colpevoli iscritti nell' albo de' rei assenti. Su tal pagamento fu comunicato il real descrito contenuto nella seguente circolare de' 31 agosto 1833:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Gli articoli 465 e 473 delle leggi di procedura penale stabiliscono de' premii a favore

degl' individui della forza pubblica, che procedono all' arresto d' imputati inscritti nell' albo de' rei assenti.

» Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, che ha preso gli ordini Sovrani pel pagamento degli enunciati, premii, mi fa conoscere, che S. M. uniformamente al parere della consulta generale, si è degnata di risolvere, che i medesimi sieno pagati dall' amministrazione del registro e bollo.

Lo comunico alle signorie loro per l' uso conveniente—Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

§. II.

Il Real Decreto de' 3 Giugno 1834 è così espresso:

» Veduto l' art. 473 nel tit. III. del lib. 3. delle leggi di proc. pen. nel quale tra gli altri provvedimenti è prescritto:

» Sarà fatta l' ultima pubblicazione della sentenza colla dichiarazione di pubblico inimico, ai termini degli art. 461 e 462.

» Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo dei rei assenti.

» L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per qualunque leggiera

resistenza, anche presunta, che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo;

» Volendo noi rischiarare lo spirito di questa ordinazione su gli effetti della dichiarazione di pubblico inimico;

» Veduto il parere della consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ardinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Sarà fatta l'ultima pubblicazione della sentenza colla dichiarazione di pubblico inimico, a' termini degli art. 461 e 462.

» Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell'albo de' rei assenti.

» L'effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l'arresto, per qualunque leggiera resistenza, anche presunta, che il condannato opponesse, potrà far uso delle armi. » (1)

---

(1) Circa i giudizii contumaciali, leggesi nella circolare de' 3 Aprile 1830, relativa alla statistica penale, quanto segue:

» La fuga non deve formare pel deliquente un mezzo d'impunità. A fargli sentire in parte la conseguenza del suo misfatto è istituito il procedimento con-

N. 58.

Sull' art. 484.

Real Rescritto de' 29 Ottobre 1834 sul giudizio de' correi, e complici in causa rinviata ad altra Corte.

Questo rescritto determina quanto segue:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» L' art. 118 della Legge organica giudiziaria dispone che « in qualunque caso la Corte Suprema annullerà una sentenza o una decisione di un tribunale, o di una Gran Corte, sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà inviare la cognizione della causa ad un tribunale, o ad una gran Corte di egual grado.

---

tumaciale, che non potrebbe obbliarsi senza indebolire la persecuzione de' reati, e favorirne la prescrizione. Baderanno Elleno sotto la propria risponsabilità di promuovere nel caso preveduto dalle leggi di procedura penale il giudizio contumaciale contro gli assenti incolpati di misfatto. Lo stato novello servirà a palesarmi con quanto zelo si cura in ciascuna provincia l' adempimento di questo dovere, che non è l' ultimo tra quelli del pubblico Ministero. »

» Quantevolte la decisione a carico di un individuo giudicato in assenza di altro complice nello stesso misfatto sia annullata dalla Corte Suprema di Giustizia, e la causa sia rinviata ad altra gran Corte criminale; potrà avvenire che il correo o complice cada in potere della giustizia prima che la gran Corte di rinvio abbia deciso definitivamente a carico del reo principale: ovvero che vi cada dopo compito a carico di costui il secondo giudizio.

» Si è incontrato dubbio sulla competenza a procedere pel correo, o complice giudicabile. È propriamente quistione se debba procedere a suo carico la G. C. medesima di rinvio, ovvero la G. C. Criminale, nel cui territorio giurisdizionale è avvenuto il misfatto.

» S. M. cui ho rassegnato l' affare nel consiglio ordinario di Stato de' 13 andante, ha Sovranamente dichiarato, che l' annullamento della decisione di gran Corte criminale estingue la giurisdizione della medesima sulla causa, e sul reato intorno a cui fu emessa la decisione annullata; talchè si trasporta presso alla gran Corte, cui è rinviata la causa, la giurisdizione sopra li rei, de' quali fu già trattato il primo giudizio, sopra ogni altro reo, ed ogni altro complice, che venga di poi nelle mani della giustizia, comunque sia tuttora pendente, o sia anche compiuto, e deciso il secondo giudizio.

» Nel Real Nome lo comunico alle SS.

LL. per l' adempimento — Napoli 29 Ottobre 1834 — Nicola Parisio. » (1)

---

(1) E' uniforme a questo Real Rescritto la decisione della Corte Suprema di giustizia del 4 Maggio 1834 nella caus' a carico di Agnese Amati, imputata di mandato in un omicidio commesso da Vincenzo Cusati, e di fuga eseguita con frattura violenta da luogo di custodia, cioè dalle prigioni di Vallo. Quando l' Amati fu nuovamente arrestata, il Cusati era stato condannato dalla Gran Corte Criminale di Salerno pel detto omicidio, ed in grado di rinvio anche da quella di Potenza. Si elevò quindi fra le due Gran Corti il conflitto negativo di giurisdizione; e colla citata decisione il Supremo Collegio ordinò che procedesse la Gran Corte di Potenza, pei seguenti motivi.

» Considerando che annullata dalla Corte Suprema una decisione, non la sola materia trattata in questa, ma la causa, ed in conseguenza tutte le parte che la costituiscono, è rinviata ad altra Gran Corte: che questa verità legale chiara emerge dalla lettera e dallo spirito degli articoli 326, 327, 328, e 329: delle Leggi di rito penale;

» Che in ciò la legge provvida e savia si propone l' interessante oggetto di evitare giudizj contraddittorj, e di commettere la sorte degl' imputati a' Giudici, l'avviso di cui, da tutt'i lati sia superiore ad ogni sospetto;

» Che quindi la legge nell' alto interesse della giustizia spoglia di giurisdizione per tutte le parti, che costituiscono una causa, quella Gran Corte, della quale una decisione è annullata;

» Considerando che applicati alla specie questi principi, chiaro si scorge, che spogliata di giurisdizione la Gran Corte Criminale di Principato Citeriore, pel seguito annullamento della decisione dalla stessa profferita il dì sette Maggio 1825, la specie in esame e tutto ciò che s' è connesso, formando parte della

In continuazione degli art. 498 e seguenti riguardanti di ricusa (1).

§. I. Circolare de' 9 Giugno 1813 in cui

causa rinviata, cade sotto la giurisdizione della G. C. Criminale di Basilicata nella qualità di Corte di rinvio.»

Antecedentemente però facevansi sull' oggetto alcune distinzioni, giusta la seguente circolare de' 12 Ottobre 1811 diretta ai Regj Procuratori Criminali e Civili:

» Signori — Ne' casi in cui la Gran Corte di Cassazione, avendo cancellato il giudizio di una Corte Criminale ne delega il riesame ad un' altra, quando avviene che nella causa vi siano de' correi non ancora giudicati, si è dubitato se questi debbono essere giudicati dalla Corte ordinaria, o dalla delegata.

» A togliere siffatta incertezza, S. M. sul mio rapporto ha ordinato quel che segue:

» Quando la Corte delegata deve procedere a nuovo dibbattimento, e vi sono de' correi a dover esser giudicati, o questi sono presenti, ed allora, per non farsi in una stessa causa un doppio dibattimento, debbono esser giudicati dalla Corte delegata: o pur sono assenti, ed in tal caso, per non sospendersi il corso al giudizio nell' attenzione ch' essi cadanoin mano della giustizia, debbono essergiudicati dalla corte ordinaria, anche quando da assenti divengono presenti nel momento in cui chiamati dalla Corte delegata i testimoni pel dibattimento, non siasi più in tempo di disdirne le citazioni.

» Quando poi la Corte delegata non deve far altro che pronunziare sulla sola applicazione della legge, allora i correi debbono sempre giudicarsi dalla Corte ordinaria in qualunque de' casi.

» Voi curerete di ciò la più esatta osservanza. — Vi assicuro della mia stima — Ricciardi. »

(1) Sembra quì opportuno di riferire una decisione della Corte Suprema di giustizia sulle ingiurie

si enunciano gli atti che sendono impedito il pubblico Ministero a funzionare indi da giudice nella causa.

---

espresse in un atto di ricusa contro un Magistrato per occasione dell' esercizio delle sue funzioni. Eccone la specie:

Mentre un Giudice Regio compilava criminale processo contro . . . fu ricusato con atto di usciere del dì 20 Luglio 1827. « 1. perchè amico di due ri-
» scaldati settarj, coi quali era in concerto, ed ami-
» cizia stretta, onde il ricusante lo aveva accusato
» presso le Autorità giudiziarie, ed Amministrative,
» 2. perchè il Giudice in divieto del Real Rescritto
» de' 18 Settembre 1826 aveva spiegato aperto favore
» pe' settarj, e svelava loro i segreti del Governo; e
» 3. perchè simil condotta aveva tenuto cogl' imputati
» di reità di Stato in occasione ». . . . . .

A' 12 del successivo Settembre la Gran Corte Criminale della Provincia, sull' analoga requisitoria del P. M. ordinò al Giudice del Circondario viciniore di procedere per le cennate ingiurie contro . . . . in linea correzionale.

Quel Giudice con sentenza de' 7 Novembre lo dichiarò colpevole d' ingiurie verbali espresse in un atto giudiziario di Usciere contro un Magistrato giudiziario, in atto che esercitava le sue funzioni per la istruzione del processo, e per occasione di questo esercizio: Ed invocati gli articoli 365, e 174 delle Leggi penali, lo condannò a due anni di pringionia, alla pubblica riprensione, ed alle spese del giudizio.

Il condannato ne appellò. Fu ripetuto il dibattimento. E ritiratasi la Corte in Camera di Consiglio per giudicare, dichiarò a parità di voti non constare con decisione de' 14 Giugno 1828.

§. II. Circolare degli 8 Maggio 1833, che determina quando deve astenersi il Giudice,

---

Con Ministeriale de' 17 Settembre di quell' anno fu incaricato il Procuratore Generale del Re presso la Corte Suprema di giustizia di chiedere, ove lo stimasse convenevole, l'annullamento della detta decisione nell' interesse della Legge, come fu eseguito.

Di fatti fu annullata con l' arresto de' 24 Settembre 1828, in cui leggesi quanto segue:

» Le ragioni per le quali fu pronunziato il non consta (son le conclusioni del Pubblico Ministero presso il Supremo Collegio) riduconsi alle seguente:

» N. N. adottò per motivi di ricusa i fatti, dei quali aveva egli precedentemente incriminato il Giudice, onde dedurne la di costui inimicizia contro di lui: Tali accuse effettivamente erano avvenute: Dubbio sorgeva sulle vere intenzioni del ricusante: Sembrava di essersi egli creduto autorizzato ad esprimere i fatti criminosi già da lui precedentemente esposti.

» Un ragionamento così fatte, servito di base ad una dichiarazione di non consta, si oppone diametralmente alla Legge, ed al fatto stesso.

» La legge ha fissato negli articoli 147, e 470, della procedura civile i motivi atti a ricusarsi un Giudice di Circondario, un Giudice di Collegio. Ella ha riprovato tanto i motivi ingiuriosi al Magistrato, che al Magistrato oltraggiato coi motivi di ricusa ha riserbato nell' art. 483 della stessa procedura civile il dritto a chiedere la riparazione delle ingiurie, i danni, e gl' interessi soffertine.

» Che la ingiuria, di cui è quistione, contenga un reato, non può mettersi in dubbio. Per un Magistrato dell' ordine giudiziario non vi è più grave imputazione di quella che sia egli un settario, protettore

e quando il patrocinatore e l'avvocato del prender parte ne' giudizj penali.

---

di settarj, rivelator de' segreti del Governo, diretti a reprimere le loro intraprese, quando ciò sia vero, nè oltraggio più grave quando sia calunniosamente opposto. Una ingiuria di tal natura fa perdere immediatamente la stima presso il Governo, e presso del pubblico. La legge però nell' art. 174 delle Leggi penali la punisce col secondo al terzo grado di prigionia.

» Tale era la specie presentata alla Gran Corte Criminale . . . . . Era certo il reato, perchè registrato in un atto giuridico. Il reo certo perchè aveva confessato, e sostenuto essere stato da lui dettate quelle parole. Certa la pena, perchè scritta nelle medesime Leggi. Intanto si pronunzia il non costa, e dalla pena si sottrae il colpevole con un giro di parole, che o cavillano la Legge, o la oltraggiono. L'adottato ragionamento confonde i termini di ricusa, e di accusa; fa servire a quella i motivi di questa, tende a rendere impone la calunnia, ch' è la peste della società: Ma è dispiacevole vedere in tale condotta tanto poco curata la propria dignità, mentre il Governo ne prende tutta la cura.

» Si oppone poi il ragionamento al fatto, perchè se N. N. voleva ricusare il Giudice, per averlo precedentemente accusato in materia di Stato, bastava ciò dire. Ma egli lo ricusò perchè era un protettore di settarj; loro amico; loro fautore; rivelator de' segreti del Governo contro di loro.

» Essendosi quindi manifestamente violati gli articoli 365 e 174 delle Leggi penali.

» Visto l'art. 126 della Legge organica.

Chiede perciò l'annullamento della decisione nel solo interesse della Legge — Celentano Avvocato Generale.

§. I.

La Circolare de' nove Giugno 1813, è del tenor seguente;

» Udito il rapporto, ed inteso l' Avvocato Generale nelle trascritte sue conclusioni.

» La Corte Suprema di Giustizia deliberando nella Camera del Consiglio.

» Visti gli atti, la decisione, e la trascritta requisitoria.

» Ritenendo in linea di considerazioni le osservazioni del Ministero Pubblico.

Annulla la suddetta decisione nel solo interesse della Legge. »

Copia di questo arresto della Corte Suprema di Giustizia fu rimessa al Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale della Provincia con Ministeriale de' 29 Ottobre 1828, in cui trovasi scritto.

» Rileverà Ella i motivi pe' quali il Supremo Collegio ha profferito nell' interesse della Legge l' annullamento della decisione di cotesta Gran Corte a parità di voti. Tali motivi tendono a palesare quanto poco vagliono le considerazioni espresse nella decisione annullata, e diretta a porre in dubbio la criminosità delle parole incolpate a . . . . . in cui l' enunciata Corte Suprema trova i caratteri costitutivi dell' ingiuria. Le considerazioni medesime, autorizzando l' impunità delle ingiurie inscritte nell' atto di ricusa del Magistrato, esporrebbero la Magistratura ad oltraggi, e finirebbero col far mancare il rispetto pubblico, da cui dev' essere la medesima circondata. »

Non dobbiamo neppure omettere di manifestare, che con Ministeriale degli 11 Agosto del suddetto anno 1827 fu disposto di sospendersi dall' esercizio delle funzioni l' Usciere, che intimò il dinotato atto di ricusa al Giudice Regio.

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Ai Procuratori Regii Criminali, e Correzionali

» Colla Circolare de' 21 Novembre 1810 insinuai a' Giudici, che avessero esercitato in qualunque causa le funzioni del Pubblico Ministero, a non riassumere nella stessa causa le parti di Giudice senza conformarsi alle disposizioni dell' art. 380 del codice di procedura Civile, che in questa parte è comune anche a' giudizii penali.

» Questa circolare è diretta a prevenire l' inconveniente di vedere il medesimo Magistrato rappresentare nell' affare medesimo la doppia figura di pubblico Accusatore, e di Giudice.

» Una troppo estesa interpetrazione data a questa Circolare ha fatto sorgere degl' inconvenienti di un' altra specie.

» Benchè io nell' assegnare le ragioni della Circolare avessi detto, che bisognava allontanare dall' occhio del pubblico lo spettacolo di veder giudicare un accusato da colui che era stato anche per brevi istanti il di lui accusatore, pure si è introdotto il sistema, che un Giudice dopo di aver funzionato da P. M. in un atto qualunque di procedimento si astenga sempre dalle parti di Giudice nello stesso giudizio. Poichè questi casi avvengono

con frequenza, alcuni Giudici rimangono quasi inoperosi per mesi interi, e la giustizia ne risente danno. Da ciò nasce il bisogno di spiegare quali Atti possono produrre a' Giudici l' esposto impedimento.

» Altra non è la ragione dell' impedimento se non che l' idea di avere le funzioni di P. M. alterato quella indifferenza che deve costituire la prima caratteristica del Giudice. Or durante la istruzione del processo, il Pubblico Ministero incaricato egualmente dalla Legge a perseguitare il colpevole, e proteggere l' innocente, dirige le sue mire a questo doppio oggetto, e gli atti del procedimento ch' esso promuove, possono guidare così allo scovrimento della reità, che alla manifestazione dell' innocenza. È perciò che il Pubblico Ministero non può dirsi di essersi in alcun modo pronunziato per mezzo della istruzione o contro o a favore del reo, nè di aver perduto la sua indifferenza.

» Gli atti ne' quali propriamente si spiega il carattere di pubblico accusatore, sono la spedizione di un mandato di deposito, la requisitoria di spedirsi un mandato di arresto, e di passarsi l' imputato da un modo di custodia ad un altro più rigido, la requisitoria o il ricorso per cassazione in materia di competenza, l' opposizione alla libertà provvisoria, la requisitoria contro di un eccezione perentoria, l' atto

di accusa, e tutti gli atti e funzioni del P. M. in forza del Capitolo XI. del Regolamento de' 20 Maggio 1808 (che riguarda il dibattimento fra l' accusatore e l' accusato ossia gli atti dopo l' istruzion del processo.)

» In questi soli casi è dunque bene indicato l' impedimento del P. M. a far le parti di Giudice, ed egli deve manifestare il suo scrupolo alle corti ed a' Tribunali Correzionali, a' quali è riserbato di pronunziarvi convenevolmente— Vi assicuro della mia stima — F. Ricciardi. »

§. II.

La Circolare degli 8 Maggio 1833 nel rinnovare le presistenti disposizioni, stabilisce quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Con Cricolare de' 23 Aprile 1814 (1) spedita in seguito di superiore autorizzazione,

(1) La Circolare de' 23 Aprile 1814 è come segue.

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Ai Regi Procuratori Generali e Criminali

» La Circolare de' 17 Giugno 1809, della quale vi trasmisi copia a' 12 Dicembre 1813, dichiara che

e determinato che ne' giudizi penali si debbono astenere sempre dal prendervi parte il patrocinatore, e l' Avvocato congiunti, o affini

---

i Giudici si debbano avere per sospetti nelle cause, in cui gli Avvocati, o Patrocinatori di una delle parti siano loro congiunti, o affini in quegli stessi gradi, in cui la legge gli ha per sospetti relativamente alle parti medesime.

» Questo motivo di sospenzione potrebbe ne' giudizi penali far sorgere l' inconveniente, che appena commesso un reato, i prevenuti avessero nelle loro mani il potere di rendere sospetto un Giudice, quando così giovasse a' loro disegni, col facilissimo mezzo di provvedersi di un difensore a colui congiunto, o affine.

» Ad evitare questo disordine S. M. mi ha autorizzato a dichiarare, che ne' giudizi penali si debbono astenere sempre dal prendervi parte il patrocinatore, e l' avvocato congiunti, o affini ne' gradi proibiti dalla Legge, ad uno de' Giudici se questi all' epoca del commesso reato faceva parte del Collegio, che per legge doveva giudicarne, o se vi sia sopravvenuto anche dopo del reato, ma prima di essere affidata la difesa a quel patrocinatore, o avvocato.

» Vi assicuro della mia stima — F. Ricciardi. »

Le circolari poi de' 12 Dicembre 1813, e 17 Giugno 1809 mentovate in quella de' 23 Aprile 1814 sono così concepite:

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

CIRCOLARE DE' 12 DICEMBRE 1813.

Ai Procuratori Regi Criminali, e Civili.

» Avendo fatto presente a S. M. il tenore del rapporto rassegnatole dal Gran Giudice mio predeces-

ne' gradi proibiti dalla Legge, ad uno de' Giudici, se questi all' epoca del commesso reato faccia parte del Collegio, che per legge deve

---

sore agli 8 Giugno 1809, e quello della circolare dei 17 dello stesso mese relativamente alle cause che possono dar luogo alla sospenzione de' Giudici; ha la M. S. osservato che nella circolare venne applicato il motivo di tale sospenzione, poichè si disse « non a» vendo perciò la Legge stabilita una regola, questa » deve attingersi dalle sorgenti dell' amore, e dell' o» dio; e che tutt' i mezzi di fatto, e di dritto che » possono farli presumere, non debbono intendersi » esclusi dalla mente del Legislatore. »

» Quindi nel dichiarare, che non fu sua intenzione di stabilire la massima suddetta, mi ha S. M. autorizzato a rivocarla, facendo sentire a tutte le Corti e Tribunali, che i casi della sospezione de' Giudici sono quelli che vengono specificati nell' indicata circolare, e nel titolo 21 del lib. 2 del codice di procedura.

» Darete di ciò comunicazione al Collegio, presso cui esercitate il pubblico Ministero, e ne invigilerete l' esatta osservanza.

» Vi assicuro della mia stima — F. Ricciardi. »

CIRCOLARE DE' 17 GIUGNO 1809.

» E' insorto il dubbio, se possa il Giudice esser dato per sospetto, ove si verifichi parentela nel senso della Legge tra lui, ed un difensore, o patrocinatore della causa.

» Tuttochè questo caso non sia preveduto espressamente nel Codice di procedura, io ho osservato, che la legge nell' enunciare le cause di ricusa, porta esempi, senza stabilire una regola. La regola è, che l' odio

giudicare; e se vi sia sopravvenuto anche dopo del reato; ma prima di esserne affidata la difesa a quel patrocinatore, od Avvocato.

---

e l'amore sono le sorgenti della sospenzione, e per ciò tutti i mezzi di fatto, e di dritto, che possono farli presumere, non si debbono intendere esclusi dalla mente della Legge.

» Seguendo quindi questo spirito della Legge, dettato dalla ragione, ho proposto al Re di far dichiarare « che i Giudici si debbono aver sospetti per nelle » cause in cui gli avvocati, e patrocinatori di una » delle parti siano loro congiunti o affini in quei gra- » di stessi, in cui la legge gli ha per sospetti relati- » vamente a' medesimi litiganti. »

» Ma perchè con questo solo stabilimento si darebbe ai litiganti un mezzo di render sospetto qualunque Giudice col provvedersi di un patrocinatore, o di un Avvocato, che gli fosse parente; perciò ho suggerito ancora, che trattandosi di causa introdotta innanzi ad un Giudice, sopravvenendo alla difesa un Avvocato o patrocinatore congiunto al medesimo nei gradi proibiti, debbano questi ultimi astenersi dal prender parte nella difesa; trattandosi poi di una causa non ancora introdotta, debba il Giudice aversi per sospetto.

» La M. S. avendo approvato quanto io ho avuto l'onore di rassegnarle, ed avend' ordinato di prescriverne la esecuzione, ve lo partecipo, perchè voi ne invigiliate l'osservanza.

» Vi rinnovo ec: »

Nacque il dubbio, se la sospezione fosse necessaria, cioè tale che impedisse il giudice a votare nella causa, ancorchè non fosse allegata a sospetto; e tale dubbio fu risoluto dalla seguente circolare de' 20 Marzo 1813.

» Essendo interessato nell' osservanza di questa disposizione il bene della giustizia, confido a' Presidenti, ed alle Signorie loro l' incarico di badare, sotto la propria risponsabilità, all' adempimento della medesima. Intanto mi faranno Elleno conoscere l' arrivo della presente — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia Nicola Parisio. »

N. 60.

In continuazione degli art. 520 e seguenti.

Sotto il numero 96 del tomo II. pagina 317 e seg. furono riferite le disposizioni riguardanti la garentia de' Funzionari pubblici pe' reati in ufizio.

Furono esse comprese sotto diversi capi; e qui serberemo lo stesso metodo.

» Allorchè colla circolare de' 17 Giugno 1809 si dichiarò aversi per sospetti i Giudici nelle cause, in cui gli avvocati o i patrocinatori di una delle parti siano loro congiunti o affini in que' gradi stessi ne' quali se son congiunti a' litigandi la legge gli ha per sospetti, non s' intese se non istabilire il dritto che può competere a' contendenti.

» Ma siccome ciascuno può rinunziare ad un beneficio, quando l' ordine pubblico, o la legge espressa nol vieta; così allorchè uno delle parti consente, che nella sua causa intervenga quel giudice ch' è parente o affine del difensore a lei contrario, il Tribunale, o la Corte non impedirà, che le parti si valgano della loro facoltà. »

CAPO I.

§. I. Disposizioni contenute in più ministeriali analoghe al principio « che il beneficio » della garentia è conceduto per ragione delle » funzioni, nell' esercizio delle quali portasi » eseguito il reato. »

§. II. Ministeriale de' 19 Maggio 1832 sulla norma, che deve serbarsi qualora alla polizia ordinaria occorrono schiarimenti sulla condotta de' Giudici Regj.

§. I.

Nel Rel Rescritto riportato nella pag. 346 del tomo II. trovasi enunciato « che il beneficio » della garentia non è conceduto per ragione » della persona, ma per ragioni, delle funzioni, » nell' esercizio delle quali portasi eseguito il » reato. »

A norma di questo principio nella ministeriale de' 29 Agosto 1827 diretta al Procuratore Generale Criminale in Salerno, leggesi quanto segue.

Ne' Cancellieri sostituti deve considerarsi doppio carattere. Sono essi da reputarsi primi Commessi delle cancellerie, quando non sono chiamati a supplire le funzioni di cancellieri proprietarj, è delinquendo con tal caratteristica sono esclusi dal beneficio della garentia a' ter-

mini dell' art. 4 della legge de' 19 Ottobre 1818 (pag. 319 del tom. II.) Pel contrario se funzionando in rimpiazzo de' Cancellieri proprietarj, commottono reati in ufizio, in tal caso non vi cade dubbio; che la legge li covre di garentia. »

Parimenti dalla Ministeriale de' 12 giugno 1830, diretta allo stesso Procuratore Generale, si ha, che il Giudice Regio, o supplente, il quale incorre in reato nell' esercizio delle funzioni amministrative, gode della garentia stabilita dalla Legge de' 19 Ottobre 1818 e non di quella regolata dagli art. 520, e seguenti delle Leggi di procedura penale.

Di fatti nella citata Ministeriale di Giugno 1830 trovasi espresso.

» Le fò osservare, che da questo rapporto risulta di avere il Supplente N. N. fatto seguire l' arresto di. . . . . per misura di polizia.

» Tiattandosi di abuso nell' esercizio di funzioni amministrative, non già di funzioni giudiziarie, le norme sul procedimento son quelle determinate dalla legge de' 19 ottobre 1818 a qual effetto ove in esito dell' istruzione delle pruove la gran Corte trovasse nell' avvenimento un reato in ufizio, e gl' indizi bastevoli per la spedizione del mandato di arresto, dovrebbe allora chiedersi con deliberazione la autorizzazione a procedere giusta l' enunciata legge. »

§. II.

Nella ministeriale de' 19 Maggio 1832 inviata al Procuratore Generale Criminale in Salerno, leggessi quanto segue:

» Le fo noto, che il Ministro della Polizia Generale ha dato le analoghe disposizioni, affinchè ne' casi in cui occorrano alla polizia ordinaria procurarsi degli schiarimenti sulla condotta de' Giudici Regj, si badi ad adoperare la maggiore riservatezza e circospezione; ad evitarsi ogni pubblicità, ed a restingersi a sole dilucitazioni in linea amministrativa, senza elevarsi menomamente processo, o comunque, chiamarsi e sentirsi de' testimoni.

» Lo comunico a lei per l' uso conveniente — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. » (1)

---

(1) Con circolare del Ministero della Polizia Generale de' 7 Ottobre 1829, diretta agl' Intendenti delle provincie, fu vietato a' Decurionati di elevare delle appresentanze, e di emettere delle deliberazioni contro a' Giudici Regi, versando sopra oggetti, a' quali non sono chiamati, estranei all' Amministrazione comunale. Gli stessi ordini trovansi espressi nella circolare, che S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni inviò sotto la data de' 27 Giugno 1829 agl' Intendenti, in seguito di ufizj del Ministro di Grazia e Giustizia, nè quali sono rilevati i seguenti abusi »: questi corpi, cioè i decurionati, che la Legge chiama

CAPO II.

§. I. Ministeriale de' 6 Marzo 1824 sulla garentia accordata a' Ricevitori del Registro e bollo pe' reati in ufizio.

§. II. Real Rescritto de' 26 Ottobre 1830 da cui si ha che il beneficio della garentia accordata agl' individui della Gendarmeria Reale, non è loro dovuta pei reati commessi nell' esercizio di funzioni puramente militari.

§. I.

La ministeriale de' 6 Marzo 1824 diretto al Procuratore Generale Criminale in Salerno, è del tenor seguente:

» A' termini dell' art. 4 della Legge dei 19 Ottobre 1818 non sono compresi nella classe de' funzionarj pubblici coverti di garentia gl' impiegati nelle officine delle Amministra-

---

col nome di Amministrazione comunale, e le cui facoltà sono ristrette all' Amministrazione del rispettivo Comune, spesse volte si costituiscono censori delle autorità giudiziarie, e specialmente de' Giudici di Circondario commendando o biasimando il rispettivo merito, provocando finanche le promozioni o punizioni, erigendosi così in Giudici del merito, o del demerito de' Funzionari che il Re (D. G.) ha destinati ad amministrar loro la giustizia. » Quindi furono diramati i detti ordini per la cessazione di tali abusi.

zione generali; ma i Ricevitori del Registro e Bollo stabiliti in forza del Decreto de' 13 Maggio 1820 non sono impiegati in alcuna officina (1).

---

(1) Stimiamo qui opportuno di enunciare le norme dettate in diversi tempi sul procedimento contro gli agenti finanzieri pe' loro reati in ufizio.

Sotto la data de' 28 Settembre 1811 fu diramata la seguente Circolare:

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Signor Ministro delle Finanze mi ha fatt' osservare, che per la regolarità del ramo amministrativo, e per chiuder la strada alle manovre de' particolari, i quali per sottrarsi a' pesi dello Stato, inventano talvolta delle accuse contro gli agenti della percezione, sia necessario, ne' casi che si propongono tali accuse, avvertirne l' autorità, da cui detti ufiziali dipendono, la quale può meglio di ogni altro valutarne il merito, e giudicare se vi sia colpa.

» Quindi io, per secondare siffatta richiesta, desidero che le Corti Criminali su di qualunque doglianza potessero da' particolari ricevere contro un Percettore, o altro Agente dell' Amministrazione Finanziera, consultino prima l' Intendente della rispettiva Provincia, ed attendono il di lui avviso.

» Ove però trovino che questa misura possa in qualche caso aver degl' inconvenienti, voi mi farete pervenire subito, e liberamente le osservazioni. Vi assicuro della mia perfetta stima — F. Ricciardo. »

» Proporrà l' affare alla Gran Corte, affinchè prenda la medesima in considerazione questa circostanza, e decida in giustizia — 11

Nel Real Decreto de' 24 Gennajo 1812 sulla garentia de' funzionari pubblici, trovasi espresso, circa gli agenti finanzieri, quanto segue:

» Art. 4 § ultimo — Gl' Intendenti possono previo il parere de' Sottintendenti tradurre in giudizio i Percettori delle contribuzioni.

» Art. 8. La dimissione di un impiegato, o la cessazione dell' esercizio del suo impiego non lo fan decadere dalla garentia pe' delitti commessi nel corso delle sue funzioni. Sono eccettuati da questa disposizione i ricevitori di qualunque classe. »

La seguente circolare de' 10 Aprile 1813 contiene, sullo scioglimento della garantia, un precetto pei Funzionarj pubblici in generale.

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

A' Regj Procuratori Criminali e Correzionali

» Allorchè un pubblico Funzionario è prevenuto di delitti di tal natura che non può esser tradotto a giudizio senza impetrarsi l' autorizzazione a' termini del Real Decreto de' 24 Gennajo 1812, le Corti ed i Tribunali dopo di aver compilata la istruzione, e prima di chiedere l' autorizzazione, prenderanno conto da' Superiori del Funzionario prevenuto se questi abbia agito di loro ordine nel fatto che gli viene imputato, e domanderanno a' medesimi degli altri schiarimenti che potranno contribuire alla miglior dilucidazione de' fatti, e dell' imputabilità del Funzionario, che gli ha commessi.

Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — M. Tommasi. »

» A questo modo si potrà con miglior ponderazione esaminare se vi sia luogo al procedimento contro del Funzionario, o se il Pubblico Ministero debba altrimenti dirigere le sue requisitorie.

» Vi assicuro della mia stima — F. Ricciardi. »

In Luglio dell' anno 1813 l' abolita Corte Criminale di Principato Citra opinò, che il Ricevitore dei Demanj dovesse esibire il libro sul conto del Ricevitore del Distretto di Sanseverino, imputato di appropriazione di denaro pubblico. Il Ricevitore de' Demanj intendeva prestarvisi a condizione di esaminarsi il libro in presenza di un' impiegato della direzione, e di restituirsi al medesimo immantinenti. Sull' oggetto s' implorarono gli oracoli del Gran Giudice, la cui riposta, con ministeriale de' 13 Ottobre 1813, fu la seguente:

» In materia di malversazioni, ed appropriazioni del denaro pubbico, per parte de' Ricevitori, formano baso del procedimento le dichiarazioni, e processi verbali degli agenti finanzieri autorizzati per ragione della loro carica a conoscere del fatto che costituisce la colpa del Ricevitore.

» La pretenzione della Corte manifestatami nel vostro rapporto de' 16 Luglio scorso, per l' esibizione del registro di Cassa del Ricevitore N. N. è contraria a questi principii.

» Il Direttore de' Demanj nel rimettere alla Corte i ricevi delle somme introitate da N. N. ha dichiarato, che le medesime non furono portate sul libro di cassa. Questo è un fatto, che risulta da una operazione di contabilità affidata esclusivamente al funzionario finanziere. Se il Magistrato potesse discutere la regolarità de' conti degl' incaricati amministrativi, invaderebbe le attribu-

Nelle pag. 338, e seguenti del tomo II. si è tenuto proposito della garentia de' Gendarmi Reali. Col Real Rescritto, che segue comunicato con circolare de' 10 novembre 1830,

---

zioni del potere amministrativo, e le contabilità degli agenti finanzieri subalterni essendo sottoposte all' esame delle Autorità Superiori lo stess' oggetto verrebbe scrutinato da due Autorità rivestite di potere diverso, i di cui risultati verrebbero in conseguenza a collidersi, unitamente a' loro poteri.

» Questo principio però non comprende il caso di falsità, ove il Giudice è in diritto di richiamare a se il documento arguito di falso, perchè allora non si ha in veduta l' oggetto contabile, ma la verifica della falsità. Per la stessa ragione ne è escluso anche il caso di calunnia.

» Perchè la Corte possa farsi dileguare ogni dubbio nel caso attuale, e così in casi simili, essa è autorizzata a chiedere al Direttore, ed a qualunque altro Amministratore tutti quegli schiarimenti che crede necessarii per istabilire i fatti, e per lo scoprimento della verità. In questo modo non si potrà maggiormente il giudizio di questo Ricevitore, e la Corte rimarrà sgombra d' ogni incertezza, che potrebbe far vacillare la sua convizione morale.

» Vi assicuro della mia perfetta stima — F. Ricciardi. »

Con circolare ministeriale de' 3 Maggio 1815 furono tracciate le norme, che dovevano seguirsi nel procedimento contro i funzionarj pubblici rivestiti di garentia; ed in essa si legge: . . . « Se il processo scritto somministra sufficienti argomenti di reità da sottoporre a giudizio il funzionario imputato, il Collegio

fu dichiarato che tal beneficio non è dovuto per reati nell' esercizio di funzioni puramente Militari :

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Comandanti Militari

» La legge de' 26 Dicembre 1627 covra gl' individui della Gendarmeria Reale di garentia pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni attribuite loro dalla legge, e per oggetti a tale esercizio relativi.

» Oltre le funzioni di polizia giudiziaria,

---

chiederà l' autorizzazione richiesta dal Decreto de' 24 Gennajo 1812, redigendono una decisione o sentenza motivata, dove si faranno rilevare i caratteri del reato, che costituiscono la mancanza in ufizio, e gli argomenti che hanno determinato i Giudici ad opinare per la sottoposizione o giudizio del funzionario imputato . . . Come l' art. 4 del menzionato Decreto de' 24 Gennajo 1812 contiene una eccezione pe' Percettori delle contribuzioni, bastando per tradurre a giudizio questi agenti finanzieri il solo parere dell' Intendente, così la decisione, di cui si è fatto cenno di sopra, si rimetterà a questo funzionario pel suo avviso. Se egli concorre nell' opinione de' Giudici, il giudizio progredirà al suo termine senz' altra formalità : ove sia d' avviso contrario, cui si rimetteranno i processi, la decisione o sentenza, ed il parere dell' Intendente, onde dare quelle provvidenze, che converranno al caso. »

e quelle di polizia ordinaria, sono pure tali individui rivestiti di funzioni militari. Di queste funzioni alcune riguardano il servizio di un ramo qualunque di amministrazione pubblica diversa del ramo militare.

» Nel giudizio a carico di alcuni uffiziali della Real Gendarmeria, incolpati di malversazione de' fondi delle casse di una delle abolite compagnie della Gendarmeria Reale, nacque il dubbio se per questa incolpazione erano essi coverti di garentia.

» Nel consiglio ordinario di Stato de' 26 Ottobre ultimo, S. M. risolvè il dubbio per la negativa, e volendo allontare qualunque difficoltà sopra i limiti, ne' quali è circoscritta la garentia dalla enunciata legge accordata agl' individui della Gendarmeria Reale, si è benignata dichiarare, che tal beneficio non è loro dovuto pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni puramente militari. »

CAPO III.

Paragrafo unico

Nelle pag: 348 e seguenti del tomo II. si son menzionate le disposizioni relative al trattamento finanziere de' funzionarii tradotti alle gran Corti criminali.

Sembra qui conveniente di riportare gli

articoli del Real Decreto de' 4 Aprile 1831 risguardante i pensionisti condannati per causa criminale. Essi sono così concepiti:

» Art. 1. L'art. 2. del Real Decreto de' 18 di Agosto 1817, che prescrive la perdita delle pensioni pe' condannati ne' giudizii criminali, sarà applicabile secondo la classifica de' pensionisti, sia di grazia, sia di giustizia, e della diversa specie delle pene, giusta le norme seguenti.

» 2. Le pensioni inscritte sul gran libro in seguito di liquidazioni stabilite sulle basi del Real Decreto de' 3 di Maggio 1816, o delle leggi e Decreti anteriori relativi a liquidazione di pensioni di giustizia a favore d' impiegati civili o militari, di loro vedove ed orfani, s' intenderanno estinte nelle persone degl'intestatarj ne' casi soli delle condanne portanti la pena dell' ergastolo, del quarto e del terzo grado di ferri, senza che occorra farne special menzione nella decisione.

» 3. In ciascuno di tali casi, come del pari ne' casi di condanna di morte, la famiglia del condannato riterrà il dritto alla rata della pensione, ch' è concessa dal Decreto de' 3 Maggio 1816; secondo le disposizioni ivi espressa.

» 4. Ogni pensione che non sia stata accordata per giustizia, giusta le norme del Decreto suenunciato de' 3 di Maggio 1816; o delle leggi e decreti anteriori; e che si goda a titolo espresso di pensione di grazia, si rimarrà estinta non

solo per le condanne indicate negli articoli precedenti, ma per quelle eziandio al secondo ed al primo grado di ferri.

» 5. Ne' misfatti di cui parlasi nel tit. 2. del libro 1. delle leggi penali, si perderanno sempre le pensioni di grazia, qualunque sia la pena cui sia condannato il concessionario della pensione.

» 6. Tanto delle pensioni di grazia, quanto di quelle giustizia, de' titolari condannati si riacquisterà il dritto a percepirle dopo gli anni della pena espiata; e pel benefizio della riabilitazione secondo la regola degli art. 623 e seguenti delle leggi penali.

» Gli effetti delle condanne ne' giudizj criminali intorno alla perdita delle pensioni espresse di sopra, avranno luogo sia che le condanne procedano dalle gran Corti criminali, sia che promanino da' Consigli di guerra. »

N. 61.

In continuazione degli art. 559 e seg. su' difensori.

Rivieto di far uso di sarcasmi, ed espressioni mordaci nella difesa degl' imputati, giusta l' ordinanza militare, approvata con Real Decreto de' 26 Gennajo 1831.

Il num. 1357 dell' enunciata ordinanza è così concepito:

» Agli avvocati militari saranno vietati; sarcasmi e le espressioni mordaci verso qualunque autorità costituita, ed in ispecie verso i superiori militari. La forza della difesa dovrà consistere negli argomenti, non nelle declamazioni impertinenti, e versatili. »

N. 62.

In continuazione degli art. 589 e 591. (1)

§. I. Determinazione contenuta nell' ordinanza militare de' 26 Gennajo 1831 di non potersi ritenere, sotto titolo di detenzione, alcun privato in una cittadella, in un forte o castello, se non con prescritta formalità.

---

(1) Il nostro Augusto Monarca, D. G. « volendo conoscere lo stato delle prigioni, onde migliorarne non solo i locali, ma anche l' amministrazione, il trattamento, e la disciplina de' detenuti, » con Tal Decreto de' 6 Giugno 1831 si degnò destinare de' Visitatori, i quali coll' art. 2 di tal Decreto furono incaricati di osservare personalmente tutte le carceri delle provincie loro assegnate, di dar sopra luogo tutti quei provvedimenti che l' urgenza poteva richiedere, e di proporre indi quei miglioramenti che credessero necessari, secondo le particolari istruzioni loro dati dai Ministri Segretarj di Stato degli affari interni, di questa giustizia, e della polizia generale, a tenore della loro rispettive competenze.

§. II. Quali persone sono distrette nelle prigioni militari, secondo l'enunciata ordinanza.

§. III. Real Decreto degli 8 Giugno 1831, che stabilisce un locale distinto per la custodia de' nobili da rimanere in arresto per causa d'obbligazioni civili, o commerciali.

§. I.

Il num. 189 dell'ordinanza militare, approvata con Real Decreto de' 26 Gennajo 1831 determina quanto segue.

» Non si potrà ricevere, sotto titolo di detenzione, ne' ritenere in una cittadella, in un forte, o castello alcun privato senza espresso Real comando, e senza ordine in iscritto delle Autorità, dal quale tal luogo forte può dipendere: esse per altro non lo daranno se non in un caso urgentissimo, di cui renderanno per le vie gerarchiche istentaneo, e circostanziato rapporto. »

§. II.

Il num. 907 della predetta ordinanza, sotto l'art. delle prigioni militari (1) si esprime:

(1) Nella pag. 389 del tomo II. alla nota si è fatto cenno degli atti legislativi sul ramo delle prigioni militari.

» Saranno ristretti nelle prigioni succennate i militari, che per mancanza di locali, o per maggior sicurezza esser non possono custoditi nelle prigioni de' proprj corpi, e quelli sottoposti a' tribunali ordinarj, a Consigli di Guerra di guarnigione o di divisione, alle Commissioni militari, o semplicemente arrestati per misure di sicurezza, sia qualsivoglia l' Autorità che l' abbia comandato. Potranno esservi ristrette puranche le persone non militari sottoposte al giudizio di un tribunale, militare, ovvero quelle che per oggetti relativi alla sicurezza di una piazza di guerra il Governatore o Comandante di essa dovrà far custodire a' termini del prescritto nel n. 844 (riportato alla pagina di questo tomo) (1)

§. III.

Il Real Decreto degli 8 Giugno 1831 sanzione quanto segue.

Art. 1. Non esistendo nelle prigioni un

---

(1) Nella pag. 404 del tomo II. si è menzionato che i custodi delle prigioni pagane non possono percepire alcun emolumento da' detenuti. Nel numero 923 della suddetta ordinanza è anche prescritto, che il Custode delle prigioni militari « non potrà pretendere, ne' accettare cosa alcuna per l' uscita di un preso, nè per qualsivoglia altra causa, sotto pena di essere severamente punito. »

locale idoneo per la custodia de' nobili, quelli tra essi che abbiano a rimanere in arresto a ragion di obbligazioni civili o commerciali, verranno detenuti ne' castelli reali che saranno più prossimi al comune ove sarà eseguito l' arresto.

» 2. Nelle sentenze per arresto personale contra nobili sarà determinato sulla di loro dimanda, che la detenzione debba seguirne nei castelli Reali. » (1)

N. 63.

In continuazione dell' art. 599.

Circolare de' 19 Giugno 1830 circa il trattamento de' detenuti in viaggio.

Nelle pag. 396 e 397 del tomo 2. si è fatta menzione del trattamento de' detenuti in viaggio.

Con circolare ministeriale de' 21 Aprile

(1) Coll' art. 5 del Real Decreto de' 9 Settembre 1832 fu disposto « che i titoli di nobiltà, quanto riguarda questa classe primaria dello Stato, dipenderanno dal Ministero e Real Segreteria di Stato di grazia e giustizia. L'altro Decreto de' 23 Marzo 1833 portò lo stabilimento della Real Commessione de' titoli di nobiltà. Con Real Decreto de' 21 Maggio 1833 fu approvato un regolamento per la spedizione degli affari presso la detta Real Commessione.

1830 fu comunicato di essersi date le disposizioni, perchè a' condannati, che dalle diverse prigioni delle gran Corti criminali si spedissero nel bagno di Nisita, somministrassero per lo vitto, durante il viaggio, grana venti il giorno per ciascuno, in vece delle grana dodici fissate da' regolamenti in vigore. Quindi con altra circolare de' 19 Giugno 1830 fu espresso quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Al Procuratore Generale Criminale in Salerno

In continuazione della mia circolare del dì 21 Aprile ultimo, le manifesto per l'uso conveniente, che il Signor Ministro delle finanze, in seguito de' miei ufizi mi ha fatto conoscere di aver date le disposizioni, perchè a tutt' i condannati, qualunque sia il luogo a cui si debbano recare, sia contribuito il trattamento di grana venti il giorno per ciascuno, durante il viaggio, siccome ha stabilito pe' condannati che si spediscono nel bagno di Nisita; ma ciò provvisoriamente — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia impedito — Il Direttore — Antonino Franco. » (1)

(1) Non vogliamo omettere di riferire in questo luogo il numero 2098 dell' ordinanza militare de' 26 Gennajo 1831 relativamente à detenuti in viaggio, così concepito:

N. 64.

In continuazione dell' art. 608.

Sovrane determinazioni contenute in più circolari ministeriali sulla misura economica delle legnate per la repressione delle eccedenze de' detenuti a tutto l' anno 1835.

Nelle pag. 415 a 421 si è trattato della punizione economica de' detenuti, che commettono delle eccedenze nelle prigioni centrali, e Distrettuali. Le determinazioni di questa misura doveva aver luogo a tutto l'anno 1830; e se n' è poi prorogata l' osservanza a tutto l' anno 1835 giusta i Sovrani Rescritti comunicati con circolari Ministeriali de' 5 Febbrajo 1831, 28 gennajo 1832, 2 gennajo 1833 25 Gennaio e 24 Dicembre 1834, l' ultima delle quali è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Mi partecipa il Ministro della Polizia generale di aver S. M. diposto nel consiglio or-

---

» Il comandante della scorta non dimenticherà i riguardi dovuti all' infortunio, usando verso i detenuti tutti quegli atti di umanità che la buona morale prescrive: si ricuserà non per tanto ad ogni qualunque condiscendenza contraria alla rigorosa esecuzione de' suoi doveri, e delle particolari istruzioni ricevute. »

dinanrio di Stato degli 11 andante, che la commissione punitrice delle eccidenze, che si commettono da' detenuti nelle prigioni pagane, continui per tutto Decembre 1835. Lo comunico alle SS. LL. per l' adempimento — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia Nicola Parisio. »

N. 65.

In continuazione degli art. 613, *e seguenti.*

Real Rescritto de' 7 Marzo 1832, con cui si dichiara che gli atti di procedimento, e di istruzione interrompono la prescrizione.

Questo Rescritto determina quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Le leggi di procedura penale fissano negli art. 613 a 617 il tempo, in cui rimane prescritta l' azione penale nascente da misfatti, delitti, e contravvenzioni rispettivamente.

» È nato il dubbio se la prescrizione stabilita dalle enunciate, leggi sia interrotta dagli atti giudiziarj; ed all' effetto se il tempo a prescrivere incominci a decorrere del giorno del

reato, ovvero da quello dell' ultimo atto giudiziario.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 28 Febbrajo ultimo ha Sovranamente dichiarato, che la prescrizione, di cui è fatta parola, è interrotta da ogni atto, cui si procede per la persecuzione de' reati; tal che si computa soltanto dall' ultimo atto giudiziario, che siasi emesso.

» Nel Real Nome lo partecipo alla SS. LL. per l' adempimento — Napoli 7 Marzo 1832 — Nicola Parisio. » (1)

N. 66.

In continuazione dell' art. 635.

Serie di Reali decreti, atti Sovrani; e Reali Rescritti relativi ad Indulti.

§. I. L' atto Sovrano de' 30 Maggio 1831 portò ammistia in favore de' condannati per la così detta causa di Monteforte; ed è concepito come segue:

---

(1) Sono uniformi a questo Rescritto le disposizioni contenute nel decreto de' 21 Luglio 1813, pag. 427 del tomo II. La parola *delitti* fu adoperata nell' art. 10 di tal decreto per esprimere qualunque reato, giusta la circolare ministeriale de' 31 detto Luglio, diramata con autorizzzaione Sovrana.

» Volendo aggiungere novelli tratti di clemenza verso di coloro che rei nella funesta causa di Monteforte (1820) si trovino espiando la loro pena; e volendo comprendere ne' tratti medesimi di clemenza quelli benanche che per politiche contemporanee e posteriori colpe trovansi tuttavia in esilio, o espatriati, onde così dileguare le dolorose tracce degli abberramenti di quella infausta epoca, e de'giusti rigori che ne conseguirano;certi essendo nel nostro Reale animo che la memoria delle sofferte sventure, e gli effetti della clemenza valevoli saranno a rendere più profonda la lezione del passato, più vivo il pentimento figlio della gratitudine, e solida la rigenerazione de' sentimenti di divozione e di fede;

» Seguendo i moti del nostro Reala animo;

» Art. 1. Accordiamo piena ed assoluta libertà agl' individui tutti condannati per la così detta causa di Monteforte, e che trovansi attualmente a' ferri, o in altro luogo di espiazione.

» 2. Accordiamo altresì l' abilitazione a poter riedere in seno delle loro famiglie agli esuli ed espatriati all' estero espressi nel notamento da Noi approvato sotto questa data. »

§. II. Gli atti Sovrani de' 3. 5. 7. 16, e 20 Maggio, non che 31 Luglio 1831 abolirono pe' detenuti delle provincie di Principato Citra, di Basilicata, di Bari, di Capitanata, di Principato ulteriore, e della I. Calabria ultra l' azio-

ne penale nascente da delitti comuni, e condonarano le pene correzionali applicate pe' delitti medesimi, eccetto alcune designate specie.

Ciascuno di tali atti è del tenore seguente:

» Volendo Noi accompagnare con tratti di Sovrana clemenza la nostra venuta in questa Provincia, *ordiniamo* quanto segue:

» Art. 1. L' azion penale da delitti comuni incolpati a' detenuti in questa provincia, rimane abolita.

» 2. Le pene correzionali che nella provincia medesima trovansi applicate per delitti comuni a coloro che attualmente le subiscono, sono condonate.

» 3. Nella indulgenza accordato co' precedenti articoli non vengono compresi i giudicabili ed i condannati per furto, per falsa testimonianza, per calunnia, per reato costitutivo di misfatto per sua natura, ancorchè portasse a pene correzionali, sia per cagioni attenuanti, sia per altro motivo. »

§. III. Real Rescritto de' 15 Giugno 1831 sul godimento della Sovrana indulgenza de' 20 Dicembre 1830 (pag. 457 del tomo 2) da condannati a pene correzionali per misfatti dichiarati scusabili, ed involontarj, del tenore seguente:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» S. M. col decreto de' 20 Dicembre 1830 volendo far degni di clemenza i condannati che in quell'epoca trovavansi a subire la pena, ordinò coll' art. 1. la condonazione della prigionia, del confino, ed esilio correzionale loro inflitta per *delitti* rispettivamente.

» Si è proposto il dubbio, se nella Sovrana indulgenza siano compresi gli accusati de' misfatti, ai quali in esito di giudizio trovansi per motivi attenuanti applicate le enunciate pene correzionali.

» S. M., cui ho rassegnato il dubbio, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 8 andante si è benignata disporre, che la indulgenza de' 20 Dicembre 1830 è applicabile (1) ai condannati

---

(1) La minorazione di un anno di pena de' ferri così nel bagno, come nel presidio, di cui parla l' art. 4 del citato Decreto, è dovuta anche a condannati recidivi, a' condannati per furti, ed agli altri giudicati con forme sommarie, con minorazione di pena, come risulta dalla seguente ministeriale diretta al Procuratore generale Criminale in Salerno sotto la data de' 26 Gennajo 1831.

» Col di Lei rapporto de' 28 Dicembre ultimo Ella ha promosso il dubbio se la minorazione di un

a pene correzionali per misfatti dichiarati scusabili ed involontarj.

» Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l' adempimento — Napoli 15 Giugno 1831 Nicola Parisio. »

§. IV. L' atto Sovrano de' 21 di Maggio 1832 portò la condonazione, o riduzione di pena in favore di talune specie di condannati, come segue:

» Volendo Noi usare di nostra Sovrana clemenza pe' condannati che attualmente trovansi a subire la pena in questa e nell' altra parte de' nostri Reali dominj;

» Abbiamo determinato quanto segue:

» Art. 1. I condannati a' ferri ne' bagni, ed i condannati a' ferri nel presidio, a' quali per compiere la espiazione della pena rimane

---

anno di pena accordata ai condannati ai ferri così nei bagni, come nel presidio, sia pur dovuta ai condannati recidivi, ai condannati per furti, ed agli altri giudicati conformi sommarie, e con minorazione di pena.

» La risposta è affermativa, giacchè la esclusione dall' indulgenza per effetto di recidiva, di condanna per furto, e del giudizio con forme sommarie, trovasi espressamente ordinata coll' art. 3 del Decreto pe' condannati a pene correzionali, e per gli altri, cui trovasi inflitta pena di reclusione o rilegazione—Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia impedito — Il Direttore — Antonino Franco. »

un anno a contare dall' epoca di questa nostra Reale determinazione, saranno messi in libertà.

» 2. Pe' condannati alla reclusione, e pei condannati alla rilegazione, la pena è diminuita di anni tre, purchè non siano essi tra i giudicati con forme sommarie e minorazione di pena, ovvero col metodo abbreviativo detto *de mandato.*

» 3. È condonata la pena che restano ad espiare i condannati alla prigionia, i condannati al confino, ed i condannati all' esilio correzionale.

» 4. Non sono compresi nelle indulgenti determinazioni de' precedenti articoli i colpevoli di omicidio premeditato, la pena de' quali è divenuta temporanea per indulgenza; i colpevoli di falsificazione di monete o di scritture, compresa la falsa testimonianza; i colpevoli di resistenza, e vie di fatto contro gli agenti della forza pubblica; i colpevoli di furto qualificato, tranne i furti modici di commestibili.

» 5. Pe' condannati inclusi nella indulgenza rimarranno ferme le misure ordinate colle decisioni di condanna in forza degli art. 31 e 34 delle leggi penali, e del decreto de' 28 di Marzo 1823 relativo all' allontanamento dell'omicida dal domicilio de' parenti della persona uccisa.

§. V. Col Real Rescritto de' 14 Luglio 1832 si dichiarò, che l' indulgenza contenuta

nell' enunciato atto Sovrano de' 21 Maggio, fosse applicabile a tutti i detenuti, che rinunziassero al ricorso. Eccone il tenore:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» S. M. con atto Sovrano de' 21 Maggio ultimo si è benignata accordare indulgenza a' condannati, che in quell' epoca si trovavano a subir la pena in questa, e nell' altra parte del Regno.

» Non furono compresi nell' indulgenza i detenuti, che sebbene condannati in quell' epoca, pure non erano in carcere per espiazione di pena, giacchè la condanna da essi impugnata con ricorso per annullamento non era divenuta esecutiva.

» Volendo S. M. far degni anche costoro della sua Reale clemenza, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 2. andante si è benignata dichiarare, che la indulgenza accordata coll' enunciato atto Sovrano sia applicabile a tutti coloro, che si trovavano detenuti nel dì 21 Maggio scorso per condanna, comunque fossero tuttavia pendenti i ricorsi da loro prodotti presso la Corte Suprema di Giustizia contra le decisioni, che li avevano condannati. Vuole

però S. M., che questa determinazione abbia luogo a favore de' detenuti, i quali rinunciano al ricorso, di cui è fatta parola.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l'adempimento—Napoli 14 Luglio 1832. Nicola Parisio. »

§. VI. Il Real Decreto del dì 1 Dicembre 1832. abolì l'azione penale per taluni reati, come pure condonò, e diminuì la pena ad alcune classi de' condannati, ne' seguenti termini: (1)

» Volendo Noi far degni di clemenza gl' incolpati, ed i condannati così in questa, come nell' altra parte de' nostri Reali Dominj.

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. l'azione penale per contravvenzioni, e per delitti anteriori a questo decreto è abolita (2).

---

(1) Nel trasmettersi con circolare Ministeriale del 5 Dicembre 1832 gli esemplari di questo Real Decreto, si scrisse ai Procuratori Generali Criminali:

» Affinchè non siavi equivoco alcuno nella esecuzione del medesimo, è bene ricordare il Sovrano Rescritto de' 4 Maggio 1832 (pag. 157 del tomo I.) comunicato alle Signorie loro circa la esclusione de' reati di stato dagl' indulti, ne' quali non si trovino espressamente nominati: determinazioni ritenuta come regola generale in materia d' indulgenza. »

(2) In confirmità de' Reali Rescritti riportati nella pag. 442 e 447 del tomo II. sulla rinunzia all' indulto, evvi sul proposito l'altro che segue:

» 2. Nella classe de' delitti menzionati nell' articolo precedente non entrano i fatti, che sebbene punibili correzionalmente per motivi attenuanti, o perchè involontarj pure costituendo per loro natura misfatti, sono giudicabili

---

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Decreto del dì primo Dicembre 1832 abolì l' azione penale nascente da delitti, e contravvenzioni anteriori a quell' epoca.

» Alcuni degl' imputati compresi nella indulgente determinazione dell' enunciato decreto, vi han rinunciato, chiedendo di progredirsi nel giudizio sul conto loro.

» Non si è fatto dritto alla domanda dalle Autorità giudiziarie sulla considerazione, che per effetto della indulgenza, mancando l' azione penale, non può esservi esercizio della medesima in giudizio penale.

» Volendo S. M., che tali domande sieno accolte, attesa la rinunzia all' indulto, accordato agl' imputati nella linea di favore; ha ordinato nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante di permettersi generalmente, che possa rinunciarsi al beneficio dell' indulto, o che sieno giudicate le cause di coloro, che, comunque fossero comprese nella indulgenza Sovrana, domandino di sperimentare un procedimento ordinario secondo le leggi in vigore.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie Loro per l' uso conveniente — Napoli 20 Luglio 1833 — Nicola Parisio. »

dalla gran Corte criminale, uniformemente all' art. 148. delle leggi di procedura ne' giudizj penali (V. pag. seg. di questo tomo.)

» 3. Le pene di semplice polizia, e le pene correzionali di prigionia, di confino, di esilio, e di ammende, profferite per reati anteriori a questo decreto, sono condonate.

» Non sono compresi nella condonazione i condannati in giudizio conforme sommarie e minorazione di pena, ovvero col medoto abbreviato *de' mandato*. Riceveranno per essi le enunciate pene la diminuzione di anni due.

» 4. Le pene di reclusione e di relegazione inflitte ad individui, che trovansi nell' epoca di questo decreto ad espiarle, saranno diminuite di anni tre, quando non siansi pronunciate ne' giudizj con forme sommarie, e con diminuzione di pena, ovvero col metodo abbreviativo de' *mandato*. In questi ultimi casi le pene enunciate saranno diminuite di un anno.

» 5. La pena de' ferri, sia ne' bagni, sia nel presidio, è diminuita di due anni.

» 6. Sono compresi ne' precedenti articoli 4 e 5. i condannati che hanno impugnata la condanna, sul cui ricorso non si trovi nell'epoca di questo decreto deciso dalla Corte Suprema di giustizia, purchè però essi rinuncino al ricorso.

» 7. Non entreranno nell' indulgenza gl' incolpati, ed i condannati pei furto quali-

ficato, e ricettazione di oggetti con esso involati, purchè non si tratti di furti modici, di commestibili commessi senza violenza; per falsità di monete, di carte bancali, e di scritture autentiche; per calunnia, per falsa testimonianza o per subornazione di testimonj; per resistenza o vie di fatto contro gl' individui della forza pubblica, e contro gli Agenti della pubblica Autorità; per misfatti capitali, la cui pena si trovi cangiata in intemporanea in forza di grazia; per recidiva ne' misfatti. » (1)

---

(1) Con altro Decreto della stessa data del 1 Dicembre 1832 furono condonate designate multe ed ammende dovute alle Regie casse fino a quel giorno. Eccone il tenore:

» Volendo contrassegnare l' avvenimento del nostro matrimonio con tratti di Sovrana clemenza diretti specialmente al sollievo de' bisognosi;

» Considerando che gran parte delle multe ed ammende e de' piccioli debiti di varia specie verso le casse Regie non sia stata ancora riscossa per le infelici circostanze de' debitori;

» Considerando che molti imprigionati per crediti fiscali trovansi da più tempo privi di libertà, senza che abbiano soddisfatto le somme dovute;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Sono condonate tutte le multe ed am-

§. VII. Il Real Rescritto de' 19 Dicembre 1832. dichiarò, di doversi comprendere nell' indulgenza Sovrana anche i reati comuni di competenza del Consiglio di Guerra commessi da militari, e pagani; come segue:

---

mende di qualunque specie non maggiori di ducati venti dovute alle casse finanziere sino al presente giorno.

» 2. Sono rilasciati di più tutt' i crediti di ducati dieci o meno, rappresentati dalla nostra tesoreria generale, o da qualsivoglia amministrazione finanziera, tranne quelli nascenti da contribuzione fondiaria, da malversazione, da canoni enfiteutici, o da affitti non ancora terminati.

» 3. Sono eccettuati dal beneficio de' due precedenti articoli le multe, ammende e crediti, che comunque non eccedano attualmente le indicate somme, trovansi così ridotti per effetto di transazioni di somme maggiori o di rilascio.

» Sono eccettuati pure i crediti derivanti da significatorie per causa diversa da malversazione, semprechè essendo essi varj a carico dello stesso individuo, superino nell' insieme la somma di ducati venti.

» 4. Saranno messi in libertà coloro che trovansi imprigionati per crediti del ramo finanziero in linea civile non eccendenti la somma di ducati dugento, e purchè il di loro arresto non sia per malversazione, ferma rimanendo l' azione su' beni, laddove non siano compresi nelle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto. »

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

A' Procuratori Generali Criminali e Comandanti Militari

» Il Decreto del dì 1 andante contiene la Sovrana indulgenza accordata da S. M. a' giudicabili per contravvenzioni, e per delitti, ed ai condannati a pene temporanee nel Decreto medesimo designate.

» È nato il dubbio se nella indulgenza sieno compresi i militari, ed i pagani sottoposti per reati comuni a' Consigli di Guerra, che a norma del Decreto del dì 8 Agosto 1826 (pag. 145 del tomo II.) procedono sotto la dipendenza di questo Ministero di Grazia e Giustizia.

» S. M., cui ho rassegnato l' affare, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 18 di questo mese, si è benignata dichiarare, che tutt' i reati comuni, da qualunque Autorità sieno stati giudicati, avvenuti tra militari e pagani, tutti indistintamente rimangono compresi nell' alto Sovrano del 1 del corrente Dicembre.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento—Napoli 19 Dicembre 1832. — Nicola Parisio. »

§. VIII. Due atti Sovrani de' 21 Maggio

1833, condonarono la prigionia, e le pene minori applicate per delitti, e per contravvenzioni ad individui, che trovavansi ad espiarle nella provincia della Calabria citeriore nel dì 11 Aprile di quell' anno, giorno dell' arrivo di S. M. (D. G.) in Cosenza, ed a quelli che trovavansi ad espiarle nella provincia della prima Calabria ulteriore nel dì 15 detto Aprile, giorno del suo arrivo in Reggio.

N. 67.

In continuazione dell' art. 637. §. 2.

Circolare de' 6 Novembre 1833, che determina in qual caso compete al Cancelliere criminale l' indennità di grana trenta per la decisione di ammessione all' indulto in affari correzionali.

Nella pag. 225 del tomo II. si è indicata la riduzione di grana trenta portata all' indennità del Cancelliere criminale per ogni decisione definitiva in affari correzionali.

Colla seguente circolare de' 6 Novembre 1833, si manifesta in qual caso compete al medesimo tale indennità per decisione di ammissione all' indulto:

Ministero Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Real Decreto del dì 1 Dicembre 1832 (pag. seg. di questo tomo) contiene una Sovrana indulgenza, per l'applicazione della quale in qualche Gran Corte si è creduta necessaria una solenne decisione. Quindi si è pretesa l'indennità stabilita dall'art. 43. del decreto de' 13 Gennajo 1817.

» Questo articolo stabilisce la indennità di grana trenta per ciascuna sentenza definitiva profferita in giudizj correzionali. Nelle cause di reati compresi evidentemente nella indulgenza che vi ha dato fine, senza bisogno di procedura, e discussione, cui avrebbe dovuto darsi luogo ove non vi fusso stata indulgenza, non ricercasi per la inclusione nella medesima che semplice appuntamento da non confondersi colle sentenze definitive per le quali è stabilita la indennità.

Questa regola riceve eccezione nell'unico caso, che nasca sull'ammissibilità della indulgenza discettazione, da discutersi, e risolversi nell'urto di opinioni opposte. Dovendo in questo caso la risoluzione formare oggetto di decisione motivata, entra la medesima nella

determinazione dell' enunciato art. 43 del decreto de' 13 Gennajo 1817.

» Ad allontanare gli equivoci sull' oggetto, ho stimato di comunicare alle Signorie loro queste osservazioni — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

Fine della parte II.

PARTE III.

DISPOSIZIONI

SULLE MATERIE NON REGOLATE

DALLE

LEGGI PENALI.

Digitized by Google

Digitized by Google

N. 68.

Disposizioni penali relative a' dazii indiretti

Delle dogane.

§. I. Real decreto del 1 Luglio 1832 per la punizione del contrabbando semplice di mercanzie estere immesse nella frontiera del Regno.

§. II. Real decreto degli 8 luglio 1832, che stabilisce la pena per coloro che scavalcano, o che devestano il muro finanziero, ad oggetto di commettere contrabbandi.

§. III. Real decreto de' 17 luglio 1833, relativo alle perizie che debbano aver luogo nelle istruzioni per falsità di bolli doganali.

§. I.

Il Real decreto del 1 Luglio 1832 è del tenor seguente:

» Volendo Noi arrestare la frequenza dei contrabbandi che si commettono nella frontiera del regno.

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Il contrabbando semplice di mercanzie estere immesse nella frontiera del regno sarà punito come contrabbando di generi di privativa (V. pag. 30 del tomo III. alla nota.)

» 2. Nell' enunciato contrabbando di mercanzie estere procederà colle forme stabilite dalla legge sul contenzioso de' dazj indiretti del dì 20 di dicembre 1826 l' autorità competente a giudicare le trascressioni in materia di generi di privativa (V. pag. 138 del tom. III.)

§. II.

Il Real decreto degli 8 luglio 1832 è così concepito:

» Cinta la Capitale da un muro per assicurare la percezione de' dazj di consumo, e volendo conseguire un tale scopo ad onta dei frequenti tentativi de' contrabbandieri;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue;

» Art. 1. Tutti coloro che si troveranno, scavalcando il muro finanziero che cinge la Capitale, con generi o senza, o nell' atto di passare pel di sopra del detto muro i generi coll' ajuto di corde, di scale, o di altro mez-

zo qualunque, e tutti colori che saranno trovati nell'atto di procurare il guasto del muro nella sua costruzione, saranno arrestati, e condannati da tre sino a sei mesi di carcere.

« 2. Il procedimento per tali reati sarà a norma della legge de' 20 di dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, ed il competente magistrato nel pronunziare sul contrabbando, ove vi sia, infliggerà colle stesse regole e forme in vigore le pene prescritte nell' articolo precedente.

§. III.

Della falsità de' bolli doganali si è parlato nella pag. 8 del tomo III. sulle perizie nelle istruzioni per falsità di tali bolli fu emesso il seguente decreto a' 17 luglio 1833:

» Veduti gli art. 454, 455 e 456 delle leggi di procedura ne' giudizj penali, prescriventi le norme da seguirsi per la verificazione delle monete attaccate di falso, dalla quale esser dee sempre accompagnata la instruzione ne' reati di falsa moneta;

» Considerando che ad evitar le conseguenza di una cattiva perizia nella instruzione pe' reati di falsità di bolli doganali, sieno bene applicabili per le verificazione di tali bolli attaccati di falso le disposizioni de' sopraddetti art. 454, 455 e 456, delle leggi di procedura ne' giudizj penali;

» Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro.

» Sulla proprosizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

« Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

« Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Le perizie, le quale dovranno aver luogo nelle istruzioni per falsità di bolli doganali, saranno eseguite a' termini degli art. 454, 455 e 456 delle leggi di procedura nei giudizj penali. » (1)

---

(1) Nella pag. 288 del tomo II. si è mentovata la determinazione contenuta nel regolamento de' 17 marzo 1829 sulla destinazione degl' impiegati che debbono intervenire nelle perizie per falsità di bolli, monete, e simili.

Con altro Real decreto de' 13 Ottobre 1834 fu prescritto quanto segue:

Art. 1. Il modo di perizia ordinato col Decreto de' 17 luglio 1833 per la falsità de' bolli doganali, avrà luogo anche nel caso che il bollo doganale per essere stato trasferito da uno in altro tessuto, abbia ricevuto alterazioni. »

N. 69.

Della navicazione (1)

§. I. Prescrizioni emergenti dall' ordinanza militare de' 26 gennajo 1831 su' bastimenti o battelli che arrivano nelle piazze di guerra.

§. II. Real rescritto contenuto nella circolare degli 11 giugno 1834 sul procedimento per reati che avvengono sopra legni stranieri nei porti de' Reali dominj.

§. I.

Nelle pag. 16 e seg. del tom. III. si è trattato delle disposizioni penali relative alla navigazione. Sembra quì convenevole riportare i seguenti numeri dell' ordinanza di piazza, approvata con Real decreto de' 26 gennajo 1831:

» Num. 831 Nelle piazze di guerra dove esista un porto o luogo di sbarco, i padroni de' bastimenti o de' battelli che vi perverranno, saranno obbligati di rimettere al comando della piazza una relazione circonstanziata de' passaggieri che avranno al loro bordo, e niuno potrà esservi ricevuto, nè partire con tali basti-

(1) V. sotto il n. 75. Capo III. del presente tomo circa la pesca.

menti senza il permesso in iscritto del Comandante, e senza sottoporsi ad essere visitato dagli uffiziali o sottoffiziali che questo superiore potrà mandarvi, se lo giudichi a propostio per esaminare se vi sia persona sospetta. I bastimenti di guerra non dovranno esser sottoposti ad una tale prescrizione, come anche quelli di commercio ne' porti grandi, o sopra i fiumi che non attraversino le piazze.

» 832. È vietato a' bastimenti ed alle berche di stanzionare lungo le mura delle opere di fortificazioni o delle banchine, o di legarvi gumene o capi, dovendo in vece trattenersi ne' luoghi all' uopo designati. »

§. II.

La circolare del dì 11 giugno 1834 contiene il seguente Real rescritto:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri mi ha comunicata la seguente Reale determinazioni:

» S. M. avendo conosciuto il bisogno di consegrare delle norme stabili per regolare

la condotta delle autorità del Regno in occasione di reati che avvengono sopra legni stranieri ne' nostri porti, con decisione data nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 maggio decorso si è servita risolvere:

» 1. Che quanto si commettano misfatti a bordo a' legni mercantili di nazione estere ne' porti de' Reali dominj, ne' quali sieno intressati Regj sudditi; che sia turbato l' ordine pubblico; e che essendo avvenuto il misfatto fra l' equipaggio del legno, vi sia istanza delle parti, procedano i Magistrati del regno.

» 2. Che quando si commettano a bordo di detti legni dai loro equipaggi colpe soggetta a pene correzionali, che non turbino la tranquillità del porto, o anche misfatti, ne' quali niun suddito della M. S. sia interessato, o che non vi sia fatta istanza, le autorità locali non debbano mischiarsene, a meno che il Console della nazione, o il Capitano non chiegga il braccio forte.

Nel Real Nome partecipo a V. E. queste Sovrane determinazioni per l' uso conveniente; prevenendola che una pari partecipazione è stata fatta a' Ministri Segretarj di Stato di Guerra e Marina, della Polizia Generale, e degli affari di Sicilia — Napoli 7 Giugno 1834. »

» Cureranno le Signorie loro l' esatto adempimento delle enunciate Sovrane disposizioni — Il Ministro Segretario di Stato di Grazie e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 70.

De' generi di privativa

§. I. Disposizioni emergenti dal regolamento de' 19 Luglio 1830, e da altri stabilimenti sulla vendita del sale.

§. II. Real decreto de' 6 Agosto 1830 relativo alla notificazione delle sentenze contumaciali pronunziate avverso i coltivatori di tabacco contravventori alle leggi.

§. III. Circolare de' 25 Agosto 1832 sull'osservanza della legge per la repressione de' controbandi de' generi di privativa.

§. I.

Nelle pag. 31 e seguenti del tomo III. si son riportate le disposizioni concernenti la privativa del sale; e sul proposito si è fatta menzione del Real decreto de' 14 Maggio 1810. Nell' art. 2. di questo decreto è stabilito di doversi vendere il sale a grana dodici il rotolo. Quindi l' art. 13. è così concepito:

» Se accadesse che in qualche comune, per la distanza maggiore del fondaco, la difficoltà delle strade, o altra circostanza locale, il divario tra il prezzo della compra all' ingrosso e quello della vendita in dettaglio non bastasse per coprire l' indennità da concedersi al vendi-

tore, allora potrà l' Intendente autorizzare l' aumento di un mezzo grano o di un grano intero senz' altra frazione su di ogni rotolo di sale. E se un tale aumento producesse una somma superiore a quella strettamente necessaria per l' indennità stipolata col venditore, quest' eccedente andrà in beneficio della cassa comunale, e vi sarà mensualmente versata secondo il disposto dell' articolo precedente. »

Nell' art. 28. §. 2. del regolamento annesso al Real decreto de' 19 Luglio 1830 per l' appalto a partito forzoso della vendita de' sali e della polvere da sparo a tutto Dicembre 1834, leggesi : . . . « Il sale sarà venduto a grana dodici e mezzo o tredici il rotolo ne' comuni ove finora vi è stato un tale aumento. Se però le circostanze il consigliassero ancora in qualche altro comune, potrà essere stabilito dall' amministrazione di accordo coll' Intendente della provincia; avendo presenti le distanze, le spese di trasporto, monete di rame, cali, e somme assegnate a' comuni (1).

L' art. 30 dello stesso regolamento prescrive altresì:

---

(1) Con circolare di S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze del dì 25 aprile 1832 fu inculcato di non vendersi, senza superiore autorizzazione, il sale a prezzo maggiore di grana dodici il rotolo sotto il pretesto di agio pel cambio della moneta.

1830 sulla notificazione delle sentenze contumaciali in tal materia è così concepito :

» Veduti gli art. 25 e 50. della legge de' 20 di Dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, ne' quali si parla de' modi da osservarsi nelle citazioni e notificazioni ;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Le sole sentenze contumaciali pronunziate contro di quelle persone che abbiano coltivato la foglia di tabacco ne' loro fondi in contravvenzione delle leggi e de' decreti, dovranno essere notificate al domicilio reale delle presone condannate in contumacia.

» 2. Per tutti gli altri casi, e per tutte le altre contravvenzioni alle leggi, decreti e regolamenti de' dazj indiretti, sarà osservato quanto si prescrive negli art. 25 e 50. della suddetta legge tanto per la forma delle citazioni, che della notificazione delle sentenze.

§. III.

La circolare de' 25 Agosto 1832 è così espressa :

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Coll' art. 16. del regolamento de' 10 Marzo 1817 (pag. 31. del tomo III.) è stabilito , che oltre una data quantità, non possono conservarsi , o trasportarsi senza bolletta i generi di privativa , altrimenti saranno essi considerati in contrabbando, ancorchè riconosciuti delle Reali manifatture.

» Il Ministro delle Finanze mi partecipa, che alcuni giudici di circondario non solamente trattano indulgentemente i contravventori di questa disposizione , ma estendono la loro indulgenza a' casi , ne' quali si tratti di generi fabbricati in contrabbando (1).

---

(1) Si cercò di allontanare questo equivoco anche colla circolare pag. 32 del tomo III. alla nota. Analoghe spiegazioni si comunicarono del pari con circolare de' 18 settembre 1813 circa i controbbandi di sale , ne' seguenti termini :

» Il Sig. Ministro delle Finanze ha fatto osservare ,

» Comunicheranno elleno a que' funzionari le disposizioni, perchè sull' oggetto si uniformino esattamente alle leggi in vigori — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

N. 71.

Della garentia sulle materie d' oro e d' argento

§. I. Real decreto de' 7 Ottobre 1831 sul nuovo distintivo da apporsi al bollo di garentia su' lavori di oro e d' argento.

§. II. Real decreto de' 26 Gennajo 1832

---

che alcuni Tribunali mal intepetrando l' art. 17 del decreto de' 14 maggio 1810 (pag. 31 del tomo III.) non abbiano caratterizzato contravvenzione la sorpresa di una quantità di sale, che non eccede le rotola cinque, benchè sia di qualità diverso da quello che si vende dagli agenti de' dritti riservati, e fabbricato o introdotto con frode.

» Poichè l' art. 2 dello stesso decreto stabilisce che la fabbricazione, l' introduzione, e la vendita dei sali è un dritto esclusivo della Corona, ne segue che il citato art. 17 debba intendersi solamente del sale venduto dalla Regia, e che qualunque quantità di sale diverso da quello della Regia, sia sempre in contravvenzione. »

prescrivente la ribollazione de' lavori nostrali di oro e di argento.

§. III. Real decreto del primo Giugno 1832, che proibisce la costruzione, conservazione ed uso delle machine dette *bilancieri* senza la debita autorizzazione.

§. IV. Real decreto de' 2 Ottebre 1832, sul nuovo sistema de' saggi per le monete, e per le materie di argento.

§. V. Real decreto de' 2 Gennajo 1833, portante delle disposizioni relative all' ingenere de' reati in materia di lavori d' oro e di argento.

§. VI. Real decreto degli 8 Dicembre 1833 relativo a' lavori d' oro e d' argento che si portano a pignorare nel Banco delle due Sicilie.

§. I.

Il Real decreto de' 7 Ottobre 1831, è così concepito:

» Considerando che il Real decreto del dì 15 di Dicembre 1823 (pag. 88. a 90. del tomo III.) risguardante i bolli di garentia, eccetto alcuni lavori di argento esteri di un determinato titolo, per tutti gli altri lavori, sieno esteri, siano nostrali, non prescrive alcuna distinzione ne' rispettivi segni, in modo che questi si adattano promiscuamente a tutte le manifatture;

» Riconosciuto che un tal metodo riesce

inefficace ad assicurare la percezioni de' dazj di dogana e di garentia imposti su lavori esteri;

» Sulla proposizione ec.

» Art. 1. Da oggi innanzi a' bolli soliti da apporsi nella officina di garantia (1) sù lavori di oro e di argento esteri verrà unito un distintivo consistente nella lettera iniziale *E* dinotante *estero*.

» 2. Tutti i lavori esteri di oro e di argento che si trovano attualmente in commercio mercati co' bolli di garentia, dovranno nel periodo improrogabile a tutto dicembre del corrente anno essere presentati nella officina di garentia per apporvisi il nuovo distintivo *gratis*.

» 3. Elasso il termine prescritto nell' articolo precedente, i lavori esteri di oro e di argento che saranno trovati in commercio presso i negozianti e fabbricanti senza del bollo nuovo di garentia stabilito coll' articolo primo, saranno confiscati, ed i detentori assoggettati ad una multa di ducati cinquanta.

» 4. Sono esenti dalle disposizioni del presente decreto quelle manifatture di argento

---

(1) Il Real decreto de' 6 ottobre 1832 portò la ripristinazione delle officine di garentia pe' lavori d' oro e d' argento nelle provincie di Reggio, Campobasso, Bari, Teramo, ed Aquila.

estere sulle quali, per effetto dell' art. 3. del mentovato Real decreto de' 15 di Dicembre 1833, si trova già impressa la lettera *E*.

» 5. Tutte le leggi, decreti e regolamenti che al presente decreto non si oppongono, rimangono nella loro piena osservanza. »

§. II.

Il descritto decreto de' 7 Ottobre 1831, fu seguito dell' altro de' 26 gennajo 1832, del tenor seguente:

» Considerando che, abolita col nostro Real decreto de' 7 del mese di Ottobre ultimo la promiscuità de' bolli di garentia, i quali indistintamente venivano apposti sui lavori di oro e di argento, così esteri che nostrali, si rende indispensabile per la sicurezza degl' interessi de' nostri amatissimi sudditi di far ribollare i lavori di oro e di argenti nostrali che si trovano in commercio;

» Sulla proposizione ec.

» Art. 1. Dal giorno della promulgazione del presente decreto tutti i lavori di oro e di argento che verranno fabbricati nel nostro regno di qua del Faro, dovranno contenere il distintivo della lettera *N* dinotante nostrale unito a' bolli prescritti dal Real decreto de' 15 di Dicembre 1823, i quali vi verranno apposti nelle officine di garentia così di Napoli, che delle provincie.

» 2. I lavori nostrali di oro e di argento composti di più pezzi amovibili, dovranno contenere tanti bolli di garentia, per quanti saranno i pezzi amovibili che li compongono; e qualora per la loro delicatezza non potessero tali bolli contenere, vi saranno adattati più bolli di garentia impressi in ceralacca, e ligati con seta a colore cremisi.

» 3. Sarà fatta nel corso di otto mesi, a contare da Oggi, tanto in Napoli, quanto nelle provincie, la ribollazione *gratis* di tutti i lavori di oro e di argento nostrali che si trovano in commercio.

4. Il disposto dell' art. 2. del presente decreto da oggi in poi sarà applicabile ancora per tutte le manifatture di oro e di argento estere.

» 5. Scorso il termine di sopra enunciato, tutti que' lavori di oro e di argento fabbricati in questa parte de' Reali dominj che saranno trovati in commercio non bollati coll' impronta del nuovo distintivo della lettera *N* anche ne' pezzi amovibili, giusta il disposto dell' art. 2. saranno dichiarati in contravvenzione alle leggi di garentia, ed assoggettato i fabbricanti e commercianti di detti lavori alle multe prescritte dalle medesime leggi.

» 6. Tutte le leggi, decreti e regolamenti che al presente decreto non si oppongono, restano nel loro pieno vigore. »

§. III.

Il Real decreto del 1 giugno 1832, è concepito ne' seguenti termini:

» Veduta la necessità dell' uso de' bilancieri nella fabbricazione de' bottoni, e per gli altri oggetti di arti e manifatture;

» Volendo favorire i progressi dell' industria, con prevenire però ogni abuso che delle macchine anzidette potesse farsi;

» Sulla proposizione ec.

» Art. 1. È proibita ne' nostri Reali dominj di qua del Faro la costruzione e conservazione delle macchine denominate *bilancieri*, o siano torchi che servono per imprimere su' metalli i caratteri o una figura qualunque.

» 2. Coloro che dalla pubblicazione del presente decreto vorranno costruire, conservare, o far uso de' detti bilancieri per la fabbricazione de' bottoni, o per qualunque altro oggetto di arte, dovranno farne dichiarazione per iscritto nell' amministrazione generale delle monete per riceverne la corrispondente autorizzazione, dietro i requisiti di buona condotta e morale.

» 3. Ottenuta quest' autorizzazione, dovranno essi formare obbligo presso la detta amministrazione di non far uso de' bilancieri in tempo di notte, e di adoperarli pubblicamente, collocandoli nel luogo il più esposto

delle loro fabbriche, che dovranno indicare, onde possa ognuno osservare l' uso cui vengono destinati.

» 4. La inosservanza delle prescrizioni contenute negli articoli precedenti sarà punita colla perdita delle macchine, e colla multa di ducati cento, che verrà ripartita tra coloro che avranno scoverta e sorpresa la contravvenzione; indipendentemente dalle altre pene in cui, pel suo reato, sia incorso il contravventore a tenore delle leggi vigenti. »

§. IV.

Coll' art. 1. del Real decreto de' 2 ottobre 1832 fu determinato, che i saggi sulle materie di argento dovessero eseguirsi o col nuovo metodo della via umida, ossia col metodo degli aridi, o coll' antico della coppellazione, rettificandone, per quest' ultimo i risultamenti co' calcoli di compenso.

E nell' art. 5 fu espresso quanto segue:

» Tutti i saggiatori generalmente parlando saranno sempre tenuti sotto le obbligazioni loro imposte dalle leggi, di dichiarare il vero titolo de' metalli preziosi, qualunque sia il processo che verrà da essi adottato nel saggiarli. »

§. V.

Nella pag. 97 del tomo III. si è riportato il Real decreto de' 2 di agosto 1830 sulla pruova generica de' reati in materia di opere di argento ed oro filato. Le sue determinazioni si son rese comuni a tutte le specie di perizia sopra lavori d'oro e di argento col Real decreto de' 2 gennajo 1833 così concepito:

» Veduto il decreto de' 2 agosto 1830 che per la pruova generica de' reati in materia di lavori di lustrini, galloni, frange ed opere di argento e di oro filato, dispone di eseguirsi le perizie dalla officina di garentia stabilita nella Regia zecca, nel modo stesso che per disposizione degli art. 455 e 458 delle leggi di procedura penale si pratica ne' reati di falsità di monete;

» Volendo Noi render comuni le disposizioni dell'enunciato decreto a tutte le specie di perizie sopra lavori d'oro e di argento;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Le determinazioni dell'enunciato decreto de' 2 di agosto 1830 avranno luogo in questa parte del regno per l'ingenere

de' reati in materia di lavori di oro e di argento indistintamente. »

§. VI.

Nella pag. 72 del tomo III. si è riportato il decreto de' 10 marzo 1809 sull' esenzione de' lavori d' argento de' particolari dalla legge del bollo, eccetto il caso che essi fossero messo in commercio dagli orefici. Or col Real decreto degli 8 dicembre 1833 si è stabilito quanto segue:

» Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto non saranno ammessi a pegnorazione nel Banco delle due Sicilie lavori d' oro e d' argento esteri che non sieno bollati col bollo di garentia a norma della legge, rimanendo per questa parte derogato al disposto col suenunciato decreto de' 10 di marzo 1809. »

N. 72.

Sul contenzioso de' dazj indiretti.

§. I. Determinazioni contenute nel regolamento annesso al Real decreto de' 2 agosto 1830 sul modo d' impedire il controbbando a bordo de' legni da guerra.

§. II. Norme da serbarsi, giusta l' ordi-

nanza del dì 26 gennajo 1831, per la visita degl' impiegati doganali all' arrivo delle truppe nelle piazze.

§. III. Circolare de' 6 giugno 1832, da cui si ha, che gl' individui componenti la forza armata in servizio della Regia, e muniti di patente dal Direttore generale de' dazj indiretti, i quali ne vestano l' uniforme, sono abilitati a scovrire le frodi, non che a sorprendere, ed arrestare i contrabbandi.

§. IV. Regolamento del 1 luglio 1832 contenente la disposizione di serbarsi il rito prescritto dalla legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti per tutto ciò che riguarda il divieto della introduzione nel regno de' cavalli e giumento di razze estere.

§. V. Ministeriale de' 18 giugno 1834 sull' accesso de' giudici del contenzioso de' dazj indiretti nell' ambito de' rispettivi distretti per atti giudiziarj di loro competenza.

§. I.

Nella pag. 119 del tomo terzo si è fatta menzione delle visite su' legni da guerra, e del rinvenimento in essi di merci proibite e generi di privativa. Su ciò sono rimarchevoli i seguenti articoli del regolamento annesso al Real decreto de' 2 agosto 1830.

» Art. 12. Essendo tutti i locali di un

bastimento da guerra sotto la vigilanza de' diversi incaricati, così i medesimi saranno personalmente responsabili se in detti locali si trovassero de' generi di contrabbando, siano essi di privativa, siano essi soggetti a dazio.

» 14. I generi in contrabbando che si troveranno in alcuno de' detti locali, se essi saranno scoverti nella visita che farà eseguire il Comandante, allora i generi di privativa saranno buttati in mare, e di quelli che sono soggetti a dazio se ne farà un notamento, affinchè nel giungere nel porto sieno manifestati alla dogana paghino il dazio corrispondente. Le persone, a cui appartengono detti generi, come anche quelle responsabili del locale dove si sono trovati, saranno punite dal Comandante con castighi militari.

» Se poi saranno scoverti dagli agenti doganali nelle visite che faranno, allora gli oggetti saranno confiscati, ed i colpevoli saranno puniti a tenore delle leggi in vigore; non escludendo l' andamento della disciplina militare.

» 21. Siccome gl' individui dell' equipaggio nel giungere in un porto del regno non han forse potuto consumare tutto il tabacco sì da naso, che da fumo, sia quest' ultimo stato preso in sicarri, o in foglie per provvisione della navigazione, così sarà permesso, e non si considererà come contrabbando, se indosso

ad ogni individuo qualunque dell' equipaggio durante la visita si trovasse un quarto a rotolo di tabacco delle diverse specie sopraindicate. Se poi detto genere sarà trovato in qualunque altro luogo del bastimento, o si cali a terra anche in detta piccola quantità, sarà considerato come contrabbando.

» Agli uffiziali componenti lo stato maggiore sarà premesso di avere nel loro locale un rotolo di tabacco per ciuscuno, sia da naso, sia da fumo. » (1)

§. II.

Il n.° 1972 dell' ordinanza militare, approvata con Real decreto de' 26 Gennajo 1831 (oltre quanto si è enunciato nella pag. seg. del presente tomo) sotto l' articolo dell' arrivo delle truppe nelle piazze, si esprime come segue:

» Se gl' impiegati doganali volessero visi-

---

(1) Cogli art. 43 e 44, titolo XIII. dell' ordinanza generale della Real marina è stabilito il modo in cui i Reali legni da guerra debbono disbarcare la polvere, entrando in porto. Col Real decreto poi de' 27 ottobre 1836, essendosi riconosciuto necessario che i detti Reali legni, anche stando in porto, dopo di aver disbarcata tutta la polvere, conservino una corrispondente dotazione di cartucci fucilieri, se n' è fissata la proporzione pe' vascelli, per le fregate, e per gli altri legni.

tare i sacchi della truppa, lo dovranno eseguire durante questo atto (cioè durante la visita che si chiamerà da' comandanti delle compagnie o degli squadroni all' arrivo della truppa nella piazza); ed allora il comandante del corpo farà aprire le righe, porre i sacchi a terra, ed aprirli: ciò eseguito, tre de' suddetti impiegati, accompagnati da altrettanti uffiziali del corpo, uno per ogni riga, procederanno all' anzi detta visita; e qualora alcuno di essi impiegati manifestasse il sospetto che un sottuffiziale o soldato aver potesse sopra di se qualche genere di contrabbando, l' uffiziale che lo accompagna farà all' istante visitare da un sottuffiziale la persona indicata, e verificandosi il suspetto, la farà arrestere, dandone subito parte al comandante del corpo. Lo stesso si eseguirà pe' sottuffiziali e soldati di cavalleria, i quali smonteranno di sella, e terranno aperto innanzi ad essi il valigiotto. L' eguale procedimento potrà aver luogo verso i domestici degli uffiziali, e gli equipaggi de' corpi, in presenza sempre di un uffiziale a ciò destinato. »

§. III.

Nella pag. 107 del tomo III. alla nota si è menzionato, che gli appaltatori sono autorizzati a tenere persone armate, le quali vengono comprese nel corpo delle guardie de' dazj

indiretti, e ne vestono l' uniforme (1). Dopo ciò vi è stata anche la seguente circolare de' 6 Giugno 1832:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Coll' art. 8 della legge de' 20 Dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti sono espressi i diversi agenti della forza pubblica, che possono eseguire gli arresti, e le sorprese in materia di contrabbandi.

» Il Ministro delle Finanze mi ha partecipato, che la Regia delle dogane, e de' dazj di consumo è autorizzata col contratto di appalto di mantenere al suo servizio un numero determinato d' individui, che compongono una forza armata di terra e di mare. Mi ha soggiunto, che quantunque tali individui sieno muniti di patente del Direttore generale de' dazj indiretti, e vestano una divisa militare, pure alcuni magistrati non hanno riconosciuta per

(1) Lo stesso trovasi disposto coll' art. 27 del regolamento annesso al Real decreto de' 19 luglio 1830, menzionato nella pag. seg. del presente tomo.

legale la sorpresa de' contrabbandi, sull' assunto di non costituire i medesimi la forza di cui è parola nell' enunciato art. 8 della legge de' 20 Dicembre 1826.

» Tutte le volte che gl' individui componente detta forza armata in servizio della Regia sian muniti di patente del Direttore generale de' dazj indiretti, e vestano la divisa militare, son compresi nella determinazione di quell'articolo come forza riconosciuta dal Governo; ed all' effetto abilitati a scovrire le frodi, non che a sorprendere, ed arrestare i contrabbandi.

» Perchè cessi l' equivoco, daranno elleno comunicazione di questa disposizione alle autorità giudiziarie delle rispettive provincie — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

§. IV.

Col Real decreto de' 2 Maggio 1831 fu vietata la introduzione de' cavalli e giumente di razze estere. Con altro Real decreto del 1 Luglio 1832, ne fu approvato il regolamento per l' esecuzione. Questo regolamento commina delle multe, e confische in designati casi; e coll' ultimo articolo stabilisce quanto segue:

» Art. 2. La competenza e la procedura per tutto ciò che riguarda gli articoli precedenti, apparterrà al giudice del contenzioso

de' dazj indiretti; e saranno applicate ne' casi corrispondenti le disposizioni di rito contenute nella legge de' 20 di Dicembre 1826. « (V. pag. 142. del tomo III.)

§. V.

Nella pag. 139. del tomo III. si è riportato l'art. 42, della legge de' 20 Dicembre 1826, da cui si ha, che il giudice del contenzioso de' dazj indiretti esercita giurisdizioni nell'ambito del distretto. Il medesimo può accedere per esperimenti di fatto, e per altri atti giudiziarj di sua competenza ne' luoghi che vi sono compresi, senza bisogno di superiore autorizzazione, come risulta dalla ministeriale de' 18 Giugno 1834 diretta per caso analogo al Procuratore Generale Criminale in Salerno, le cui precise espressioni sono le seguenti:

» Quel funzionario (cioè il giudice Regio) nella qualità di giudice del contenzioso de' dazj indiretti, esercita giurisdizione nell'ambito del distretto a norma dell'art. 42 della legge de' 20 Dicembre 1826. Quindi potrà per atti giudiziarj di sua competenza conferirsi in caso di necessità ne' luoghi che vi sono compresi, dopo che ne avrà fatto a lei prevenzione, uniformemente alle disposizioni regolamentarie in vigore. »

N. 73.

Disposizioni penali circa la saluta pubblica

§. I. Real Decreto del 5 Agosto 1831, che stabilisce delle pene contro i violatori delle Leggi sanitarie.

§. II. Real Decreto de' 30 Dicembre 1831 prescrivente che pe' misfatti in materia sanitaria procedano i Consigli di guerra di guarnigione da elevarsi in Commessioni militari.

§. III. Real Decreto de' 24 Giugno 1832, che estende alle provincie sull' Adriatico e sul Jonio, ove trovavasi abolito il cordone terrestre, le determinazioni del precennato Decreto de' 30 Dicembre 1831 relative alle trasgressioni in materia di salute pubblica.

§. IV. Real Decreto de' 6 Marzo 1834 che nello abolire le Commissioni militari, attribuisce alle gran Corti Speciali il procedimento per la punizione de' reati in materia sanitaria.

§. I.

Col Real Decreto de' cinque Agosto 1831 furono nominati varj Commessarj nelle Privincie del Regno per la conservazione della salute pubblica minacciata dal *Cholera morbus*, che si

andava dilatando in diverse contrade di Europa (1).

Quindi con altro Decreto della stessa data, sulla considerazione « che in somiglianti circo-
» stanze influiscono grandemente la severità e
» la prontezza delle pene contro i violatori delle
» Leggi sanitarie,» fu stabilito quanto segue:(2)

» Art. 1. Saranno puniti colla morte i misfatti:

1. Di violazione del cordone che il bisogno farà stabilire sulle spiagge, coste, o altro luogo del Regno (3);

2. Di violazione di condumacie diverse stabilite da regolamenti sanitarj.

---

(1) Con Real decreto del primo Luglio 1832 fu approvato un regolamento di servizio sanitario interno ed esterno ne' Reali dominj al di là del Faro per impedire in quella parte del Regno la invasione, e lo sviluppo del *Cholera-morbus*.

(2) Con circolare ministeriale de' 13 Agosto 1831 fu rimessa copia delle istruzioni del Supremo Magistrato di salute relativamente al cordone sanitario marittimo, coll' incarico all'Autorità giudiziarie di concorrere all' esatta esecuzione delle medesime per la loro parte.

(3) Con Real Decreto de' 26 Agosto 1831 fu affidato il littorale del regno alla custodia d' un cordone sanitario.

Con altro Real Decreto de' 29 detto stesso Agosto fu istituita una Commessione presso S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni per oggetto di pubblica salute.

3. D' immissioni di generi di contrabbandi sanitario, o di disbarco furtivo sia di generi, sia di persone, di cui per disposizioni sanitarie la comunicazione è interdetta, o sottoposta ad una straordinaria contumacia;

4. Di falsificazione di patenti sanitarie;

5. Di complicità in alcuno degli enunciati misfatti, del pari che di ricettazione scientemente e volontariamente data ad oggetti immessi dall' estero con infrazioni di leggi e regolamenti sanitarj;

6. Di resistenza commessa con armi contro i deputati e le guardie sanitarie per oggetto relativo al servizio;

1. Di diserzione delle guardie sanitarie, e di qualunque guardia destinata alla custodia del cordone o della contumacia, e di ogni abbandono del proprio posto, purchè ladiserzione e l'abbondono siano commessi nell' atto del servizio.

2. Ne' misfatti di cui è fatta parola, procederanno le Commessione militari colle forme del giudizio subitaneo stabilite nel capo IX, libro II, titolo II dello Statuto penale militare (1)

---

(1) Nella provincia di Abruzzo citra, due guardie sanitarie erano imputate di aver abbandonato il pomo nella notte de' 28 Luglio 1831, vale a dire anteriorstente alla pubblicazione di questo decreto. Si discettò allora se dovesse procedere la Commessione militare,

3. Le Commessioni militari saranno composte di sette giudici votanti, di un relatare, il quale non avrà voto, ed eserciterà le funzioni del Ministero pubblico, e di un Cancelliere.

» I nostri Commessarj convocheranno secondo il bisogno, e ne' luoghi diversi delle provincie o valli, ove sembrerà loro più opportuno per l'esempio e la speditezza del giudizio, le Commessioni militari dette di sopra.

» Apparrterà loro esclusivamente, o alle persone da essi specialmente delegate, la facoltà di tradurre i rei innanzi alle Commessioni medesime.

» 5. Ove la convocazione delle commessioni militari avvenisse nella residenza delle gran Corti criminali, il nostro Procuratore generale presso le medesime interverrà per esercitarvi le funzioni di uomo di legge.

Fuori della residenza delle gran Corti, le funzioni di uomo di legge saranno esercitate

---

o il Tribunale ordinario. E con Sovrana determinazione presa nel Consiglio di Stato de' 2 Dicembre di quell' anno fu risoluto che uniformamente a' Reali Rescritti de' 27 Dicembre 1817 e 4 Agosto 1821 (pag. 167 del tomo I. e 269 del tomo II.) le dette guardie sanitarie fossero giudicate dalla Commessione militare, ma colle leggi che erano in vigore al tempo del reato loro imputato.

dal Giudice istruttore, o dal giudice di circondario, secondochè la Commessione si unisca nel circondario capo luogo del Distretto, o di altro circondario

» 6. Tutte le autorità giudiziarie, amministrative, e militari delle provincie o valli seconderanno le determinazioni che emetteranno i nostri Commessarj per oggetto della loro missione. »

§. II.

Il Real Decreto de' 30 Dicembre 1831 è così concepito:

» Veduto il decreto de' 5 di agosto ultimo, che pe' misfatti in materia sanitaria ha stabilito la pena e la competenza delle Commessioni militari, del pari che il procedimento colle forme del giudizio subbitaneo;

» Veduto il decreto dell' epoca stessa che contiene la nomina de' nostri Commessarj rivestiti della facoltà di convocare nel bisogno le Commessioni militari;

» Veduta la nostra Sovrana determitazione del dì 9 di Novembre scorso, che senza portar cangiamento al cordone marittimo, (1) ha so-

(1) Con Real Decreto de' 10 Giugno 1832 fu disposta la costruzione di un porto e lazzaretto semisporco in Nisita.

speso quello stabilito ne' littorali del Tirreno da Torre Cavallo a Monte Circello, ed ha richiamato i nostri Commessarj dalle provincie in cui gli enunciati littorali sono compresi;

» Volendo Noi dar luogo a' provvedimenti che da siffatte determinazioni sono richiesti;

» Sulla proposizione ec.

» Art. 1. Procederanno i Consigli di guerra di guarnigione da elevarsi in Commessioni militari ne' misfatti designati dal decreto del dì 5 di Agosto ultimo, siano anteriori, siano posteriori al presente decreto, ed accadute nelle provincie, dove per effetto della nostra Real determinazione de' 9 di Novembre scorso trovasi sospeso il cordone sanitario terrestre;

» La composizione e le forme di procedura di tali Consigli di guerra saranno quelle prescritte dal decreto e dal regolamento de' 24 di Maggio 1826 (pag. 146. a 150 del I. tomo.)

» 2. Nelle provincie di cui è parola nel precedente articolo, competerà a' rispettivi Intendenti la facoltà di convocare nel bisogno i Consigli di guerra di guarnigione da elevarsi in commessioni militari.

» 3. Uniformemente a' precedenti articoli, tutti coloro che trovansi in arresto per inputazione di misfatti in materia sanitaria, saranno tradotti agli enunciati Consigli di guerra di guarnigione da elevarsi in Commessioni militari.

» 4. Continueranno ad esser soggetti alla pena sanzionata dal decreto del dì 5 Agosto ultimo le infrazioni del *cordone marittimo* stabilito sulla linea del Tirreno, ed al quale non trovasi portato alcun cangiamento.

» 5. Le disposizione preesistenti non contrarie a questo decreto, rimangono in vigore. » (1)

§. III.

» Il Real Decreto de' 24 Giugno 1832 è quello che segue.

» Veduto il decreto de' 30 di Decembre 1831, relativo al giudizio di trasgressioni in materia di salute pubblica nelle provincie dove fu sospeso il cordone sanitario terrestre, che trovavasi stabilito ne' littorali del Tirreno da Torri Cavallo a Monte Circello.

» Veduta la nostra Sovrana determinazione de' 24 di Maggio ultimo, che ordina l' abolizione del cordone terrestre lungo il littorale dell' Adriatico, e del Jonio.

» Sulla proposizione ec.

» Art. 1. Le determinazioni dell' enuncia-

---

(1) Con decreto de' 21 Dicembre 1832 fu ordinato di osservarsi ne' dominj oltre il Faro le disposizioni di quello de' 30 Dicembre 1831 relative al giudizio dei misfatti in materia di salute pubblica.

to Decreto del dì 30 Dicembre 1831, sono estese alle provincie sull' adriatico, e sul Jonio, dove trovasi abolito il cordone terrestre. »

§. IV.

Nelle pag. seg., del presente tomo si è riportato il Real Decreto de' 6 Marzo 1834, il quale nell' abolire le Commessioni militari, ha attribuito ad altri tribunali il procedimento per la punizione de' reati di lor competenza.

Ora è qui convenevole di ripetere, che l' art. 2. del citato decreto determina, fra l' altro, che « ne' reati in materia sanitaria procederanno le gran Corti speciali colle forme stabilite dalle leggi di procedura penale. »

N. 74.

Disposizione riferibile al servizio sanitario interno.

Nella pag. 197. e seg. del tomo III. si è riportato il regolamento generale di servizio sanitario interno. Come per appendice qui soggiungiamo:

1. Le determinazioni contenute nell' ordinanza di piazzia de' 26 Gennajo 1831, sulle precauzioni per la salubrità dell' aere.

2. I provvedimenti da adottarsi in caso dello sviluppo di vajuolo naturale.

§. I.

L' ordinanza de' 26 Gennajo 1831, stabilisce le cennate precauzioni, non che la distanza oltre la quale può macerarsi il lino o la canape, giusta i seguenti numeri:

» N. 856. I Governatori o Comandanti delle piazze di guerra prenderanno tutte le misure che contribuir possono a renderne salubre l' aere, o ad evitare la infezioni derivante da miasmi prodotte dalle immondezze, da mancanza di ventilazione ed altro: essi di concerte colle autorità civile daranno le disposizioni all' uopo convenevoli, ed ove queste vi si rifiutassero, ne faranno rapporto per le nostre Sovrane provvidenze.

» N. 857. I Governatori o Comandanti delle piazze qualsivogliano veglieranno che a distanza di due miglia dalla piazza non si ponga a macerare lino o canape.

Ove ciò avvenga ne avvertiranno l' autorità civile, e non ricevendone istantanee provvidenze, disporranno direttamente quel che conviensi onde togliere al momento tale inconveniente, e ne daranno parte.

§. II.

L'art. 55. dello statuto de' 27 Gennajo 1831, approvato con Real Decreto della stessa data, relativamente al travaglio vaccinico ne' Reali Dominj di qua del Faro, si esprime come segue:

» Nel caso si sviluppasse il vajuolo naturale, la Giunta riunita straordinariamente disporrà di mettersi subito in esecuzione dal Sindaco la già rigorosa contumacia per l'individuo affetto, e le provvidenze opportune congrue pure alle circostanze e qualità de' genitori, i cui figli si trovino sorpresi da vajuolo naturale, per impedire la propagazione del male. Nel caso il contagiato morisse, la Giunta curerà perchè si eseguisse l'art. 3. del Real Decreto de' 6 Novembre 1821, (1) e di tutto terrà prontamente avvertita la rispettiva Commessione per mezzo di un rapporto straordinario.

» La Giunta medesima nel cennato caso di sviluppamento di vajuolo umano raddoppierà

---

(1) Questo art. è del tenor seguente:

» Le persone che da ora innanzi periscono di vajuolo naturale saranno seppellite in Chiese poste fuori dell' abitato senza pompa funebre, e chiuse in un feretro per non diffondere il contagio fra gli abitanti. »

i suoi sforzi onde far vaccinare tutti i fanciulli, e non dar campo alla diffusione del morbo. »

N. 75.

Disposizioni penali sulle acque e foreste sulla caccia, e pesca.

Ne divideremo il trattato in tre capi: il primo capo riguarderà il ramo forestale; il secondo la caccia; ed il terzo la pesca.

CAPO I.

Sul ramo forestale

§. I. Sovrane determinazioni contenute nella ministeriale de' 30 Giugno 1830, per la punizione del pascolo delle capre nel Distretto di Nola, e nel Vallo di Diano in designati casi.

§. II. Circolare de' 20 Luglio 1831, da cui si ha, che non può darsi corso agli atti col gravame alla Corte Suprema di Giustizia in materia forestale senza la partecipazione di essere stato a gravame autorizzato dalla Direzion generale.

§. III. Circolare del Ministero delle Reali Finanze del dì 14 Marzo 1832, sul divieto, di attaccarsi il fuoco alle stoppie in tempo di

notte, e quando spirano venti impetuosi, sotto la risponsabilità di designati agenti comunali.

§. IV. Real rescritto de' 17 Aprile 1832, sulle verificazioni per dissodamenti, e disboscamenti di fondi in quantità di cinque moggia o meno.

§. V. Regolamento approvato con Real decreto de' 2 settembre 1832, relativo alla decorticazione delle querce-sugheri, e di ogni altro albero silvano fruttifero.

§. VI. Circolare de' 23 Febbrajo 1833, da cui rilevasi, che l' obbligo ingiunto alla parte civile di anticipare le spese di giustizia non comprende gli agenti forestali.

§. VII. Circolare degli 8 Maggio 1833, contenente ordini Sovrani che, ne' casi di dissodamento, l' indole coltivabile de' terreni si comprova con gli estratti catastali.

§. VIII. Real rescritto contenuto nella circolare de' 13 Luglio 1833, con cui si dichiara, che non possono cumularsi due ammende per un sol reato, dovendosi applicare quella corrispondente al danno maggiore.

§. IX. Sovrana determinazione comunicata con circolare del Ministero delle Reali Finanze del dì 17 Agosto 1833 sulla permissione di far cenere, ne' boschi, costruir calcaje, carbonaje, e forni alla distanza minore di quattrocento palmi.

§. X. Reali rescritti de' 3 Novembre 1832,

e 1 Aprile 1834 sull' obbligo del Sindaco di ratificare con giuramento fra 24 ore i verbali forestali, compilati ed suo intervento.

§. XI. Reali rescritti de' 18 ottobre 1833, e 15 luglio 1834 sul divieto della coltivazione delle terre in pendio, che può apportar danno alle strade, o a' terreni contigui, cogli scoscendimenti, o col versar acqua ne' torrenti.

§. I.

La ministeriale de' 30 Giugno 1830 è del tenor seguente:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Al Procuratore Generale Criminale

» Il Ministro degli affari interni mi partecipò, che S. M. per ovviare agl' inconvenienti che si producevano nel distretto di Nola dal pascolo delle capre, aveva ordinato di punirsi colla multa di carlini trenta la trasgressione all' art. 76, della legge forestale de' 21 Agosto 1826 (pag. 228. del tomo III.) per ogni cento capre, e di carlini quindici per un numero minore; di raddoppiarsi la multa nella recidiva, e di aggiungersi per la terza volta alla doppia multa l' arresto personale.

» In seguito l' enunciato Ministro mi fece conoscere che sul dubbio proposto dal Direttore de' ponti e strade, che le disposizioni del detto Sovrano rescritto potevano interpetrarsi favorevolmente ai trasgressori in altri casi preveduti dalla stessa legge forestale, ne' quali casi, simili trasgressioni sono punite con maggiore severità, aveva S. M. diterminato; che, restando fermi gli art. 101, 102, 118 e 119 della legge de' 21 Agosto 1826 (pag.. 236 e 240 del tomo III.) dovessero le disposizioni del detto Real rescritto essere applicate a tutti i casi de' terreni coltivati, e che si trovino fuori della sfera de' citati articoli.

In fine mi ha soggiunto l' enunciato Ministro, che S. M. in seguito di un rapporto del sopra indicato Direttore di ponti e strade, col quale ha il medesimo fatto rilevare i danni, che cagionano le capre, che vanno a pascolare sui monti, che sovrastano il Vallo di Diano, ha ordinato che le determinazioni adottate pel distretto di Nola sieno estese al Vallo di Diano.

» La incarico di curare l' adempimento di queste Reali determinazioni, nell' intelligenza che già il Ministro degli affari interni ne ha dato comunicazione a cotesto Intendente — Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia impedito—Il Direttore — Antonino Franco. »

§. II.

La circolare de' 20 Luglio 1831, è così concepita:

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Dalla combinazione degli art. 145 e 146. della legge de' 21 Agosto 1826 (pag. 249 e 250 del tomo III.) risulta che ne' giudizj di trasgressioni in materia forestale gli agenti della Direzione generale potranno impugnare la sentenza con appello, o ricorso; ma producendo alcuno di tali gravami dovranno informare quella Direzione, ed attendere la sua determinazione se al gravame debba darsi cammino. All' effetto tutte le volte che nel giudizio non siavi appello, o ricorso del Ministero pubblico, e da sospendersi l' invio del gravame fino alla pervenienza della risoluzione della direzione generale, che la farà nota alle signorie loro per mezzo dell'Ispettore forestale.

» Si è talvolta dato luogo all' invio del ricorso prima dell' enunciata risoluzione, e la Corte Suprema di Giustizia la profferita la irrecettibilità del ricorso sulla considerazione che il dritto di ricorrere per annullamento, attri-

buito agli agenti forestali affin d' impedire che decorra il tempo utile, non opera il proseguimento del giudizio se non abbiasi l' autorizzazione della direzione generale.

» Per l' avvenire avranno Elleno la cura di sospendere l' invio del ricorso, e degli atti fino al tempo in cui avranno avuto la partecipazione di siffatta autorizzazione per mezzo dell' Ispettore forestale, ed ove la medesima fosse ritardata, ne faranno elleno direttamente richiesta alla Direzione generale, senza omettere nel bisogno d' inviarne a me rapporto — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

§. III.

Con circolare del Ministero delle Reali Finanze del dì 14 marzo 1832., fu partecipata la seguente risoluzione:

» La Real Segreteria di Stato delle Finanze uniformemente al parere del Direttore Generale di ponti e strade, ed in seguito di avviso della Commissione de' Presidenti della gran Corte de' conti, ha determinato, che il fuoco alle stoppie debba attaccarsi di giorno, e non di notte, e che debba proibirsi di attaccar fuoco alle stoppie quando spirino venti impetuosi; circostanza questa che dovrà definirsi dal Sin-

aco del Comune, o da uno de' Decurioni prescelto dallo stesso Sindaco, sotto la risponsabilità de' medesimi, siccome dall'art. 82 della legge de' 21 Agosto 1826 si trova disposto per l' adempimento delle altre formalità dalla legge medesima stabilite. » (pag. 230. del tomo III.)

§. IV.

Nella pag. 220 del tomo III. si è parlato delle verificazioni per dissodamenti e disboscamenti. Il Real rescritto de' 17 Aprile 1832, è come segue:

» Il Re (N. S.) prendendo in benigna considerazione che i proprietarj di piccioli fondi saldi e boscosi tralasciano di chiedere le permissioni Sovrane pel dissodamento di essi, forse nella difficoltà di adempiere alla spesa delle verificazioni, che deggionsi eseguire a' termini della legge de' 21 Agosto 1826; ha la M. S. risoluto nell'ordinario Consiglio di Stato de' 17 aprile 1832 uniformemente all' avviso della consulta de' Reali dominj di quà del Faro, che si facciano in collettiva gli atti delle verificazioni per dissodamenti e disboscamenti di fondi da cinque moggia in sotto, con doversi eseguire le verifiche a ragione di trenta moggia al giorno, e con ripartirsi la spesa tra' proprietarj, in ragione della estensione del suolo.

» Ed affin di dare a' proprietarj di piccioli

fondi una facilitazione maggiore, ha la M. S. approvato, che qualora, in raccogliendo gl' Intendenti le domande per dissodamenti di piccioli fondi, una domanda si presenti per fondi di grande estensione sito nello stesso comune, l'Intendente profitti di questa opportunità per disporre, che la commessione verificatrice s'incarichi dell' esame di tutte queste domande contemporaneamente, particandosi in seguito il regolare ratizzo nel modo indicato. »

§. V.

Nelle pag. 212 e seg. del tomo III. si è riportato quanto sul ramo penale emerge dalla legge forestale de' 21 Agesto 1826, e da altri stabilimenti (1). Nel regolamento de' 2 Settembre 1832, concernente la decorticazione delle querce-sugheri, e di ogni altro albero silvano fruttifero, si leggono i seguenti articoli:

» Art. 15. Restano in pieno vigore tutte le disposizioni della legge de' 21 Agosto 1826, che non si oppongono al presente regolamento.

» 16. Tutte le contravvenzioni alle dispo-

(1) Con Real decreto de' 26 agosto 1832 fu prescritto di mettersi a coltura cinquanta moggia di terreno esistenti nell' isola di S. Stefano a profitto dell' orfanotrofio della Real marina; *salvo rimanendo le prescrizioni delle leggi forestali.*

sizioni contenute nel presente regolamento saranno punite colle pene stabilite nell' art. 109 della legge suddetta (pag. 238 del tomo III.) e la procedura sarà quella stessa fissata dalla legge medesima per tutti i reati forestali. » (pag. 242 e seg. del tomo III.)

§. VI.

Le circolare de' 23 Febbrajo 1833 e così espressa :

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il decreto de' 13 Gennajo 1817, che ingiunge cogli art. 5 6 ed 8 alla parte civile il dovere di anticipare le spese di giustizia ne' giudizj penali, riceve eccezione pel giudizio de' reati forestali dall' art. 149 della legge de' 21 Agosto 1826, che pone tali spese a carico della cassa dell' amministrazione del registro e bollo.

» Risulta da questa determinazione, che il Sovrano rescritto de' 14 marzo 1832 (pag. seg. di questo tomo) che per la esecuzione dell' enunciato decreto de' 13 gennajo 1817 esige di obbligarsi la parte civile ad assicurar le indennità dovute ai testimonj chiamati a sua

istanza in giudizio, non comprende gli agenti forestali esclusi dall' obbligo di soddisfare spese di giustizia.

» Perchè non siavi dubbio nell' applicazione di quel Sovrano rescritto, partecipo alle Signorie loro la esposta disposizione, in cui è meco convenuto il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia—Nicola Parisio. »

§. VII.

La circolare degli 8 Maggio 1833 contiene il seguente Real rescritto:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» L' art. 13 della legge forestale dì 21 agosto 1826 comprende nel divieto di dissodare senza permissione anche le terre salde non boscose purchè la loro saldezza non nasca da regolare vicenda di coltura.

» Il Ministro delle Finanze mi ha partecipato, che è nato il dubbio sul modo di verificare le regolare vicenda di cultura, e che S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 marzo ultimo si è benignata dichiarare, che

ne' casi di dissodamento si debba stare tanto dagli agenti forestali quanto dalle autorità amministrative, non che da' Regj giudici, agli estratti de' singoli catasti provvisorj circa l' indole coltivabile de' terreni, escluso ogni documento, o pruova testimoniale; e salvo solamente al giudice, in qualche caso straordinario, di ordinare una perizia.

» Cureranno elleno l' adempimento di questa Sovrana determinazione nella parte che risguarda le Signorie loro—Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio. »

§. VIII.

Il Real rescritto contenuto nella circolare de' 13 Luglio 1833 stabilisce quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» Il Ministro delle Finanze mi partecipa, che il Consiglio forestale ha proposto il dubbio, se ne' reati per disboscamento siano da esigersi due ammende, una cioè pel disboscamento in proporzione della estenzione de' terreni, l'altra pel danno che si cagiona al bosco col taglio

degli alberi. Mi soggiunge, che S. M. col Consiglio ordinario di Stato de' 28 dello scorso Giugno ha Sovranamente dichiarato non doversi chiamar due ammende per un reato solo; ma che quando il fatto sia di natura complicato, e presenti insieme disboscamento, taglio, e mutilazione di alberi, debba sempre applicarsi l'ammenda corrispondente al danno maggiore.

» Comunico alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per l'adempimento nella parte che risguarda le autorità giudiziarie — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Paririo. »

§. IX.

Ad oggetto di procedersi regolarmente pei casi, de' quali è parola negli art. 113, e 114 della legge forestale de' 21 agosto 1826 (pag. 239 del tomo III.) con circolare di S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze del dì 17 Agosto 1833, fu comunicato il Sovrano rescritto, con cui venne dichiarato, che le permissioni per far cenere ne' boschi, o pur la costruzione delle calcaje, carbonaje, e forni ad una distanza minore di quattrocento palmi, si possono accordare, o negare dagli Intendenti delle provincie, inteso l'Ispettore forestale; e che ove l'avviso dell'Intendente non sia uniforme a quello dell'Ispettore fore-

stale, debba risolversi il dubbio dal Consiglio forestale.

§. X.

Il Real rescritto del 1 Aprile 1834, partecipato da S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, a ciascun Intendente delle provincie, è così concepito:

» Per una risoluzione Sovrana communicata ai 3 Novembre 1832 trovasi stabilito, uniformemente all' avviso della Consulta dei Reali dominj di qua dal Faro, che in qualunque caso intervenga un sindaco alla formazione de' processi verbali in materia forestale debba ratificarlo tra le ventiquattr' ore.

» Or sulle osservazioni rassegnate alla Sovrana intelligenza di non essere per tutti i casi eseguibile la condizione della ratifica fra le ore 24 la Consulta de' Reali dominj di qua del Faro da S. M. incaricata di esaminare tale pendenza, ha avvisato che, rimanendo ferme le disposizioni già date sulla ratifica da farsi con giuramento fra le ore 24 ne'casi degli art. 87 ed 88 della legge de'21 agosto 1826 (pag. 231 del tomo III.) per quelli soltanto preveduti dall' art. 173 (pag. 223) la ratifica non si faccia se non dopo le 24 ore, che sarà loro pervenuta comunicazione uffiziale della decisione dell' Intendente, che per la contravvenzione si agisca penalmente.

» Ed avendo S. M. approvato tale avviso, nel Real Nome ve la prevengo per sua intelligenza, e per disporne l' adempimento nella parte che la riguarda. »

§. XI.

Il Real rescritto de' 18 Ottobre 1833, comunicato con circolare de' 22 dello stesso mese dal Ministro delle Reali Finanze, dichiara quanto segue:

» La Consulta de' Reali dominj di qua del Faro, da S. M. incaricata di esaminare il quesito fatto da taluni Intendenti, se pe' danni che le strade risentono a cagione dello scoscendimento di terre inferiori, possono essi colle loro ordinanze disporre il rinsaldimento di quei terreni sottoposti alle strade; a similitudine di quel che si pratica pe' terreni in pendio superiori alle strade, i quali apportano danno alle strade ad essi sottoposte; la Consulta de' Reali dominj di qua del Faro, fatto l' esame di tale pendenza, e di quanto su di essa ha opinato il Consiglio forestale, è stata all' unanimità di avviso potersi da S. M. dichiarare, giusta il il testo della legge de' 21 Agosto 1826, che quanto è prescritto negli art. 16, 20 e 21, della medesima (pag. 219 e 224 del tomo III.) pel dissodamento delle terre in pendio, relativamente a' danni che possono produrre ai

terreni sottoposti, abbia da intendersi ancora pei terreni contigui in qualunque posizione essi sieno; e che su tale norma vengono regolati i permessi di dissodazioni di terreni in pendio, ed il rinsaldimento di quelli dissodati senza permesso, giusta quanto trovasi prescritto negli art. 20 e 21 dell' indicata legge. Ed avendo S. M. (D. G.) nell' ordinario Consiglio di Stato de' 18 del corrente ottobre approvato tale avviso della Consulta, nel Real nome ve la prevengo per sua intelligenza, e per l' adempimento. »

Tal Rescritto fu seguito dall' altro de' 15 Luglio 1834, del tenor seguente:

» Per una Sovrana risoluzione de' 18 ottobre 1833 approvando il Re (N. S.) un avviso della consulta de' Reali dominj di qua del Faro, si servì dichiarare, che quanto è prescritto dagli art. 10 20 e 21 della legge dei 21 agosto 1826 pel dissodamento delle terre in pendio, relativamente a' danni che produr possono a' terreni sottoposti, avesse ad intendersi ancora pe' terreni contigui in qualunque posizione si siano. Or essendosi domandato se per tale Sovrana risoluzione s' intende vietata pure la coltura delle terre in pendio dalle quali scorrano ne' torrenti acque, che ingrossando questi apportano danno a' circostanti terreni, la medesima Consulta, che pur di Sovrano comando ha preso tal quesito in esame, è stato

di avviso, che il divieto per la coltivazione delle terre in pendio sanzionato colla Soviana risoluzione de' 18 ottobre 1833 si estende ancora a quelle terre, che versano acque ne' torrenti. Ed avendo S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 luglio approvato tale avviso della Consulta, nel Real Nome ve la prevengo per sua intelligenza, e per lo adempimento. »

CAPO II.

Sulla Caccia.

Nella pag. 254 a 257 del tomo III. si sono riportate le disposizioni penali, emergenti dalla legge de' 18 ottobre 1819 sulla caccia (1)

---

(1) Nella pag. 214 e 216 del tomo I. si è fatta menzione anche di altre disposizioni per l' arresto dei contravventori in materia di caccia. L' art. 16 delle istruzioni pel servizio delle brigate mobili delle guardie forestali a cavallo degli 11 luglio 1827, è sul proposito così espresso:

» La brigata mobile arresterà e tradurrà nelle prigioni più vicine tutti coloro che porteranno armi senza essere muniti della debita permissione e della licenza di caccia corrispondente. Se ne distenderà processo verbale a carico degli asportatori, e le armi verranno depositate presso le autorità giudiziarie. I brigatieri saranno rigorosamente puniti quando si conoscesse di non essersi chiesta la permissione d' armi a coloro che debbono esserne latori, per non cadere in contravvenzione.

L'art. 3 §. 2 dell' indicata legge si esprime in questi termini:

» Non saranno soggetti alla vigilanza dell' amministrazione i boschi e le selve di Reali siti e delizie de' dominj così di qua, come di là del Faro: vi sarà proveduto con particolari regolamenti. »

Or sembra conducende allo scopo propostoci di esporre tali regolamenti colle altre disposizioni, che vi han nesso, e che contengono utili nozioni, come segue:

Il regolamento in attuale osservanza per le cacce riservate è quello de' 20 aprile 1822 così concepito:

» Volendo S. M., che le Reali riserve di caccia e di pesca di suo particolare divertimento fossero rispettate, ha prescritto di tempo in tempo alcuni regolamenti su tale oggetto. Or poichè sono trascorsi i due anni, che durar dovevano gli ultimi pubblicati a' 13 gennajo 1818, è venuta la M. S. a determinare quando segue:

» Art. 1. Trovandosi da' guardacaccia bestiame ne' Reali boschi o riserve, i padroni del medesimo saranno obbligati di pagare carlini dieci per ogni animale grosso, sia bue, vacca, cavallo, cavalla, mulo, o somaro, ed un carlino per ogni pecora, capra, castrato, ed altri. Il terzo di questa pena sarà applicato a' guardaccia, che han fatto la cattura, e gli

altri due terzj saranno disponibili dalla Reale amministrazione del sito (1).

» 2. Se ne' Reali boschi e riserve saranno trovate in flagranti persone di qualsisia stato e condizione, e di qualunque sesso, con legna addosso, o con vetture cariche di legna, saranno arrestate da' guardacaccia; perderanno

---

(1) Le multe, delle quali è parola nell' enunciato articolo, sono esperibili con azione civile, come rilevasi dal seguente Real rescritto de' 4 maggio 1822:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori Generali Criminali

» È nato il dubbio se nell' indulto de' 13 marzo ultimo (pag. 445 del tomo II.), che abolisce l' azione penale, e la pena profferita pe' delitti comuni, e per le contravvenzioni, sono comprese le multe sanzionate per le trasgressioni nelle Reali riserve.

» S. M. nel Consiglio de' 29 aprile ultimo ha dichiarato, che l' indulto, di cui è fatta parola, risguarda le pene correzionali, non già le multe a causa delle contravvenzioni nelle Reali riserve. Queste multe sono esperibili con azione civile al pari delle multe in occasione de' contrabbandi, per le quali vi è la Sovrana risoluzione de' 5 marzo 1817 (pag. 448 del tomo II.)

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento — Napoli 4 maggio 1822 — G. Vecchioni. »

strumenti, i quali saranno appropriati a que' quardacaccia, che le avranno trovate in contravvenzione; lasceranno le legna, e resteranno carcerate, finchè non pagheranno la somma di ducati sei per persona, e di carlini quindici per ogni vettura trovata carica di legna.

» 3. Se vi sarà qualche persona, che ardirà di recidere quercia, o altro albero fruttifero esistente nelle Reali riserve, sarà parimenti arrestata da'guardacaccia, ed oltre alla pena amministrativa, che abbia meritato per la contravvenzione di caccia, sarà rimessa al tribunale competente per subire la pena stabilita dalle leggi vigenti per tale recisione (1).

(1) Fu ricordata l'esecuzione di questo articolo, con ministeriale degli 11 ottobre 1828 nella circostanza che nel Giudicato Regio di Postiglione, in Provincia di Principato citra, un tal Domenicantonio Carrozza, oltre la pena amministrativa, non aveva subito il corrispondente giudizio per la recisione di alberi. A ciò aveva dato luogo l'erronea massima del *carcer passus cedat in poenam*. Quindi con altra ministeriale de' 5 novembre 1828, nel riprovarsi tale massima, per la quale non era stata profferita la prigionia contro del Carrozza, oltre la multa, si fece conoscere, che essendosi deciso con sentenza definitiva sulla di lui incolpazione, non poteva quegli esser tradotto per la incolpazione stessa ad un nuovo giudizio.

Ciò in vero sarebbe stato contrario alla massima *non bis in idem*, tratta dalle leggi 9, ad 11 cod. de accusat. ed inscript., e dalla leg. 7 dello stesso titolo del digesto.

» 4. Chi attenterà sulla persona de' guardacaccia, i quali sono addetti alla custodia delle Reali riserve, sarà immediatamente arrestato e tradotto nelle carceri per esser quindi giudicato e punito dal giudice competente (1).

---

(1) Questa specie di reati fu esclusa dall' indulto annunziato con ministeriale de' 26 marzo 1825, come segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Al Procuratore Generale Criminale in Salerno.

» Dal Sig. Ministro di Casa Reale mi è stato comunicato colla data de' 19 andante il seguente Real rescritto:

» Dagli stati che V. E. ha trasmessi con uffizio degli 11 di questo mese, ha S. M. rilevato il numero delle persone, che si trovano giudicate, e che sono giudicabili per contravvenzioni al regolamento per le Reali riserve.

» La M. S. volendo usare un tratto di Real clemenza verso siffatte persone, si è degnata prescrivere, che si condoni la pena a coloro che si trovano giudicati, e che non si molestino di vantaggio i giudicabili, detenuti, o profughi, ma per le sole contravvenzioni, delle quali è parola, eccettuati da questa Sovrana indulgenza i reati comuni, o la resistenza di fatto ai Reali guardacaccia, di cui potesse nel tempo medesimo esser colpevole alcuno delle indicate persone. »

» Incarico lei acciò la Sovrana determinazione sia eseguita celeramente e con esattezza — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Marchese Tommasi. »

» Se al contrario qualcheduno avrà motivi di lagnanza contro i guardacaccia, in tal caso avanzerà i suoi ricorsi al Cacciatore maggiore per quelli destinati nelle riserve da costui dipendenti, o agli Amministratori de' Reali siti per quelli destinati nelle riserve, che dagli Amministratori dipendono (1). Il Cacciator maggiore, o l'Amministratore, a cui spetta, punirà i guardacaccia amministrativamente con sospensione d'impiego, e ne provocherà benanche la distituzione, e 'l Sovrano permesso di trasmetterli al carcere, ed al Giudice competente, quando aveser commesso delitto, che tanto meritasse.

5. Niuno, benchè munito del permesso della polizia, potrà tener lo schioppo in tutta la estenzione delle Reali riserve senza l'autorizzazione del Cacciatore maggiore, o dell'Amministratore, ciascuno per la riserva che ne dipende (2). Quindi nessuna persona potrà andare armata di schioppo carico o scarico in

---

(1) Per Sovrana disposizione tutte le Reali riserve dipendono dal Cacciatore maggiore, tranne quelle di Persano, S. Leucio, e Porteci, che sono dipendenti da' rispettivi Amministratori — V. la ministeriale degli 8 dicembre 1821 nella nota sotto l'art. 2. del presente regolamento.

(2) Sul proposito è anche da tenersi presente il Real rescritto contenuto nella seguente ministeriale del 9 giugno 1824;

delle Reali riserve. Potranno però i passaggieri per le pubbliche strade adjacenti passare con lo schioppo, purchè, comunque sarà carico a palle o a pallini, o anche scarico, ne sia levata dalla canna la piastrina del fucile.

» 6. Nel caso di contravvenzione i guardacaccia arresteranno lo schioppo, e se lo approprieranno, dopo di essersi però tenuto in deposito per un mese presso il Cacciatore maggiore, o presso l'Amministratore, onde vedersi se in tale frattempo si affaccino ragionevoli giustifi-

---

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Al Procuratore Generale Criminale in Salerno.

» Il Sig. Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale con suo foglio de' 28 dello scorso mese mi partecipa quanto segue:

» Sotto il dì 21 di questo mese ha S. M. ordinato, che per maggior sicurezza delle Reali cacce si vieti a' civici * di tenere gli schioppi nelle loro proprie abitazioni sito dentro le Reali riserve, ed in campagna.

» Lo comunico a lei per le disposizioni di sua parte — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — M. Tommasi. »

* La guardia civica fu indi abolita; e venne creata a guardia urbana con Real decreto de' 24 novembre 1827 (pag. 214 del tomo I.)

cazioni e discolpe, per le quali possa meritarsene la restituzione.

» 7. Sono eccettuate dalle disposizioni dell'art. 5. le sole partite di gendarmeria, e gli uffiziali di polizia, qualora però essi marcino col capo-posto, e nel numero non minore di tre, ed in disimpegno di attual servizio; nel qual caso si permetterà loro libero il passo agendo di concerto co' Reali guardacaccia, laddove la circostanza lo richieda, sempre però col permesso del Cacciatore maggiore, o dell' Amministratore, da cui la riserva dipende, o in caso di urgenza, del guardia maggiore o del caporale della riserva istessa. Se però gli esecutori di giustizia potranno fare la esecuzione senza schioppo, in tal caso non avranno bisogno del detto permesso (1).

---

(1) Con ministeriale de' 5. ottobre 1822 fu comunicato al Procuratore Generale Criminale in Salerno un Reale rescritto, con cui fu portato cangiamento alle disposizioni di questo articolo. Tal Rescritto è così espresso:

REAL SEGRETERIA E MINISTERO DI STATO DI CASA REALE

A S. E. il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia.

» A' termini dell' art. 7 del regolamento de' 20 Aprile ultimo per le Reali riserve di caccia e pesca,

» 8. Qualunque individuo di gendarmeria o di polizia, che sarà trovato solo con armi da fuoco nel recinto delle Reali riserve, verrà sempre riguardato come un contravventore.

» 9. Chi sarà colto nella flagranza di avere sparato a qualunque sorta di caccia nelle Reali riserve e ne' siti vietati, oltre alla perdita dello schioppo e delle provvisioni da caccia, che saranno appropriati a' guardacaccia, verrà punito con un ammenda non minore di ducati cinquanta, per lo pagamento della quale il

---

è permesso agl' individui della gendarmeria di andare nelle medesime armati di schioppo; quante volte però marcino col capo-posto, nel numero non minore di tre, e nel disimpegno di attuale servizio.

» Queste condizioni, che possono aver luogo pei gendarmi a piedi, non potranno essere interamente ritenute pe' gendarmi a cavallo, i quali, per affari di servizio, ordinariamente sogliono marciare isolati.

» Quindi S. M., portando in questa parte cangiamento alle disposizioni contenute nell' additato art. 7, ha ordinato che provvisoriamente, e fino a nuova sua Sovrana risoluzione, gl' individui della gendarmeria a cavallo potranno, anche nel numero minore di tre, andare armati nelle Reali riserve, quante volte però debbano eseguirlo per oggetto di attuale servizio; e ciò dovrà costare con la esibizione del passo spedito da' loro Superiori.

» Nel Real Nome lo partecipo a V. E., perchè si serva rimanerne intesa per l' uso che convenga — Napoli 2 Ottobre 1822 — Il Marchese Ruffo.

contravventore potrà essere arrestato, e detenuto nelle carceri (1).

» Un terzo di detta multa sarà accordato Ai guardacaccia, un terzo ai denunzianti, se ve ne fossero stati, e 'l di più a disposisizione della Reale amministrazione del sito.

» 10. Ogni proprietario o guardiano rurale, il quale vorrà tenere lo schioppo per custodia de' terreni, o per difesa della vita nel tenimento delle Reali riserve, dietro il permesso di armi

---

(1) Sotto l'art. 1. di questo regolamento si è riportato, alla nota, il Real rescritto de' 4 maggio 1822, da cui si ha, che le multe per le contravvenzioni nelle Reali riserve sono esperibili in linea civile. Giova qui riferire quanto sul proposito emerge dalla ministeriale de' 28 aprile 1824, diretta al Procuratore Generale Criminale in Salerno:

» Le contravvenzioni, per le quali il regolamento de' 20 aprile 1822 sanziona nell' art. 9 l' ammenda non minore di ducati cinquanta, non sono comprese nell' indulto de' 13 marzo 1822, siccome trovasi espressamente ordinato dal Real rescritto de' 4 maggio di quell' anno.

» L' ammenda che in questo caso non costituisce pena nel senso che la legge attacca a questa parola, è da sperimentarsi in linea civile. Quindi l' abolizion dell' azione penale non si è opportunamente pronunziata per le contravvenzioni, che vi dan luogo.

» Altronde se per le medesime fosse stata applicabile una pena correzionale, il giudizio sulla loro ammissione od esclusione dall' indulto avrebbe dovuto essere inviato al giudice correzionale competente. »

del Cacciatore maggiore, o dell' Amministratore da cui dipende la riserva. I contravventori saranno puniti con una multa di ducati dodici, e con la perdita degli ordegni.

» 14. Similmente perderanno gli ordegni, e soggiaceranno alla pena di ducati dodici tutti quelli, che ardiranno portarsi a pescare con qualsivoglia ordegno, che sia capace a prendere o discacciare i pesci, nelle riserve del Granatello, di Porteci, e di Posilipo.

» 15. Le pene saranno duplicate e triplicate nel caso di seconda, o di terza mancanza. All' uopo in ciascuna Reale amministrazione sarà tenuto un registro del nome, cognome, e patria de' delinquenti.

» 16. Il prodotto delle multe sarà impiegato come si è disposto nell' art. 9.

» 17. Per lo pagamento delle multe, il contravventore potrà essere arrestato, e detenuto in carcere.

» 18. In tempo di cova di pernici, starne, o fagiani, è proibito a' padroni delle terre, ed a qualunque altra persona, di andar dissipando, e seppellendo le uova. I contravventori saranno puniti con una multa di ducati trenta, da applicarsi come sopra, ed esigibile anche col mezzo dell' arresto, e della detenzione delle prigioni.

» 19. Ogni riserva avrà un determinato circolo esteriore proporzionato alla situazione,

ove non potrà spararsi senza il permesso del Cacciator maggiore, o dell' amministratore da cui la riserva dipende, onde i cacciatori non si avvicinino ai confini immediati delle riserve (1). Per questo riguardo, quante volte i cinghiali commettessero de' danni in detto tenimenti a' seminati che vi sono, ne saranno i proprietaj indennizzati dopo l' apprezzo, che in seguito della domanda direttane all' amministratore, o al guardia maggiore, ne sarà fatto per mezzo di periti scelti consensualmente dal detto Amministratore, dal guardia maggiore, e dagl' interessati colle ritualità prescritte, o nominati dal Regio Giudice del circondario. Ogni altro apprezzo eseguito in diverso modo sarà reputato illegale, e non produrrà effetto alcuno.

» 20. I guardacaccia sono incaricati di formare i processi verbali di ogni contravvenzione, e di farli pervenire fra due giorni al Giudice del circondario, nel territorio del quale la contravvenzione è seguita, onde si appli-

(1) Con ministeriale de' 15 aprile 1829, diretto al Procuratore Generale Criminale in Salerno, fu comunicata la Sovrana determinazione di restringersi il miglio di rispetto della Real riserva di Persano, e di circoscriversi il novello perimetro da termini lapidei con le lettere R. R. sormontate dalla Corona, da piantarsi ne' punti indicati nel foglio all' uopo inviato.

chino le pene pronunziate col presente regolamento.

» I Giudici di circondario dovranno pronunziare le sentenze tra un mese; e mentre a tenore della Sovrana determinazione de' 13 giugno 1818 (1) ne daranno conto alla Real

---

(1) Questa Sovrana determinazione è così concepita:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Al Procuratore Generale Criminale in Salerno.

» Vuole S. M., che ne' giudizj sulle contravvenzioni alle Reali riserve i giudici di circondario, nell'atto che daranno conto delle condanne, che pronunzieranno a carico de' contravventori, al Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia per mezzo del Procuratore Generale della Provincia, ne facciano inteso direttamente nel tempo stesso il Cacciatore maggiore per semplice di lui intelligenza.

» Prescrive però S. M., che non essendovi luogo a pena, o pure spirato il termine di quella pena, che sarà stata stabilita dal giudice del circondario, non potrà questi ritardare la escarcerazione, anzi sarà nel dovere di eseguirla, senza aspettarsi alcun riscontro, e non ostante qualunque ordine in contrario, che potrà essergli diretto dal Cacciatore maggiore, il quale altra facoltà non ha se non quella che gli è stata dalla M. S. accordata nell'art. 4 del regolamento de' 13 gennajo 1818, dopo che pel rilascio di tutta,

Segreteria di Stato di grazia e giustizia per mezzo del Procuratore Generale della Provin-

---

o parte della multa, o per la remissione della detenzione nel carcere ne avrà riportata da S. M. o a voce direttamente, o per via della Real Segreteria di Stato e Casa Reale la sua Sovrana approvazione.

» Nel Real Nome le comunico tal Sovrana volontà per l'adempimento — Napoli 20 giugno 1818 — Il Marchese Tommasi. »

Sotto la data degli 8 dicembre 1821 fu inviato al Procuratore Generale Criminale in Salerno altro foglio ministeriale del tenor seguente:

REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

» Colla ministeriale de' 20 giugno 1818 furono comunicate a lei gli ordini di S. M. circa le norme da osservarsi in materia di contravvenzioni alle Reali riserve.

» Il Segretario di Stato di Casa Reale mi ha fatto conoscere di aver S. M. ordinato, che a tenore degli attuali stabilimenti quando avranno i giudici di circondario emesse sentenze per contravvenzione di caccia, debbono passarne l'avviso a chi sopraintende alla Reale riserva, in cui la contravvenzione è avvenuta.

» Quel Segretario di Stato mi ha inoltre manifestato, che tutte le Reali riserve dipendono dal Cacciatore maggiore, tranne quelle di Persano, S. Leucio, e Portici, che per ordine di S. M. dipendono dai rispettivi amministratori.

» Curerà Ella l'esatta osservanza di questa Reale determinazione — Il Direttore della Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — R. de Giorgio. »

cia, nel tempo stesso ne faranno intesi direttamente il Cacciatore maggiore, o l'Amministratore da cui la riserva dipende, per di loro semplice intelligenza.

» 21. I processi verbali dovranno essere sottoscritti da due guardacaccia, o da quel solo, che avrà scoverta la contravvenzione. Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso la soscrizione de' guardacaccia dovrà esser vistata dal guardia maggiore.

» 22. I processi verbali formati da' guardacaccia a tenore dell'articolo precedente, versando sopra contravvenzioni colte nella flagranza dagli stessi guardacaccia, faranno pruova in giudizio, salvo il caso in cui saranno imputati di falso. Se tali processi verbali contengano altre imputazioni estranee, la sola parte che riguarda le contravvenzioni di caccia, farà fede in giudizio: i fatti estranei saranno soggetti alle pruove come tutti gli altri reati.

» 23. I giudici, pronunziando le multe a' termini del presente regolamento, a danno de' contravventori sul processo verbale de' guardacaccia, ordineranno che per l'esazione di tali multe i contravventori medesimi sieno arrestati, e detenuti in carcere sino a che non le avranno effettivamente soddisfatte.

» 24. I contravventori saranno ancora condannati a tutte le spese del giudizio, ed alla perdita delle armi e degli strumenti ado-

gato, sotto pena della sospensione, o della destituzione dal Real servizio, secondo le circostanze.

» 27. Dipenderà sempre dal Sovrano volere di S. M. l'accordare il rilascio in tutto o in parte della multa, e quindi il rilascio della persona dal carcere per mezzo della Real Segreteria di Stato di Casa Reale (1). Questa ne passerà i corrispondenti uffizj alla Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia; e saranno le Reali determinazioni della M. S. subito eseguite, purchè il contravventore non si trovi arrestato per altro delitto comune.

» 28. Perchè in fine ognuno conosca i luoghi, che sono stati destinati per uso di Reali riserve (2), sono quì sotto nominativamente descritti, cioè:

---

(1) Con Real decreto de' 9 Settembre 1832 fu soppresso il Ministero e Real Segreteria di Stato di Casa Reale, e ne furono aggregate le attribuzioni cogl' impiegati a designati Ministeri e Reali Segreterie di Stato. L' art. 2 di tal decreto è così concepito:

» Gli affari appartenenti alla nostra Real Casa, siti, beni e proprietà saranno amministrati da un Maggiordomo maggiore Sopraintendente di Casa Reale, che sarà da Noi nominato sotto questa data, e giusta un particolare regolamento da Noi approvato. »

(2) Con ministeriale de' 22 luglio 1826 fu trasmessa al Procuratore Generale Criminale in Salerno copia di un Real rescritto de' 12 di quel mese, con cui, a' termini del regolamento in parola, si è posta in ri-

Nella Provincia di Napoli. Astroni, Agnano, Licola, Varcaturo, Fusaro, Capodimonte, Porteci, Resina, Mortelle del Granatello, Mortelle della Torre, co' vicini Camaldoli, la Volla, Pesca del Granatello, e di Posilipo.

Nella Provincia di Terra di Lavoro—Caserta, S. Leucio, Sommacco, S. Vito, Querciacupa, e Montecalvo, Calabricito, Carbone, Carditello, Fiume morto nel tempo della schiusa, Demanio di Calvi, Mondragone, e Venafro.

Nella Provincie di Principato Citra—Persano (1).

Non è da tralasciarsi, come per appendice, un altro regolamento, la cui copia fu inviata

---

serva la montagna di Montenero durante il tempo che vi si trovano ai pascoli cavalli della Real razza di Persano, cioè dai 15 di giugno a tutto il giorno 15 novembre di ciascun anno.

(1) Nella pag. 254 del tomo III. alla nota si è fatto cenno dell' abolizione di più Reali cacce, e della restrizione di alcune altre, essendosi ordinata la restituzione a' proprietarj delle tenute in fitto a tale oggetto. Ne' Reali rescritti all' uopo emanati fu però espresso la Sovrana volontà, che i fondi di proprietà Reale continuassero ad essere custoditi da un competente numero di guardiani, onde nessuno vi penetrasse sotto pretesto di caccia, e nessun danno vi si recasse specialmente ne' boschi, restando in vigore il regolamento de' 22 aprile 1822.

al Procuratore Generale Criminale in Salerno con ministeriale de' 29 Agosto 1827, circa la fida degli animali vaccini e giumentini, che da' particolari si stabiliscono in una parte del Real bosco di Persano. Eccone il tenore:

» Art. 1. Gli animali de' particolari principieranno a fidarsi dal primo del mese di novembre fino ai 15 giugno di ciascun anno.

» 2. Nell' entrare gli animali a fida, ciascun fidatario riceverà una cartella a tallone, in dove verrà notata la data dell' ammissione, il numero degli animali, la specie di essi, il manto, e merco, il folio, e numero d' ordine del registro di fida, e la firma del fattore. Il fidatario dovrà ritenere presso di se un tal documento, per presentarlo allorchè si sfideranno gli animali, e ad ogni richiesta che si farà dall' amministratore.

» 3. Nel caso che il numero degli animali fosse maggiore di quelli notati nella cartella a tallone, il fidatario pagherà per pena carlini dieci per ciascun animale ritrovato di più.

4. Chiunque si troverà sfornito della corrispondente cartella a tallone, sarà considerato come contravventore, e sarà soggetto alla pena stabilita coll' articolo precedente.

» 5. La custodia degli animali e a carico del fidatario, non essendo responsabile l' amministrazione in caso alcuno nè per mortalità

di animali, nè per qualunque altra siasi circostanza.

» 6. L' importo della fida verrà pagato all' incaricato dell' amministrazione in due rate uguali, la prima nel principio della fida, e la seconda alla fine. Nel caso che morisse qualche animale, l' importo della fida sarà ratizzato per que' giorni che l' animale avrà goduto del pascolo.

» 7. È proibito di recidere, bruciare alberi di qualunque specie, come ancora tagliare rami, su de' quali esistono l' *edera*, e *lauteni*, ma i vaccari potranno farsi la sola foglia, senza portar pregiudizio ai rami. Trovandosi qualche albero o ramo reciso o bruciato, colui il quale avrà ciò fatto, oltre alla pena amministrativa che abbia meritato per la contravvenzione, sarà arrestato, e rimesso al Giudice competente, per subire la pena stabilita dalle leggi vigenti.

» 8. Occorrendo legna per uso del fuoco, i vaccari dovranno far uso del legno morto caduto a terra, che raccoglieranno nei luoghi destinati per la fida. Qualora in detti luoghi non ve n' esistesse, dovranno domandarlo all'Amministratore, o al fattore.

» 9. I custodi de' fidatarj gireranno pe' soli luoghi addetti alla fida, ove soltanto è permesso di far pascolare gli animali: non faranno mai restar aperte le barre, cancelli de' medesimi; nè mai ne faranno rompere la paina. Contrav-

venendosi a ciò, pagheranno per ciascun animale, che si troverà a pascolare altrove, o semplicemente uscito da' recinti della fida carlini dieci, secondochè sta prescritto coll' art. I. del regolamento de' 20 aprile 1822 per le Reali riserve di caccia e pesca. Ogni volta poi che avverrà qualche rottura di paina, il custode cui toccava vegliarvi pagherà ducati sei, considerandosi come contravvenzione di taglio di legna, giusta l' art. 2. del regolamento suddetto, qual somma egli pagherà del pari ogni volta, che si troverà girando per altri siti del bosco.

» 10. Le pene saranno duplicate, e triplicate nel caso di seconda o di terza mancanza. All' uopo si terrà un registro del nome, cognome, e patria del contravventore nel segretariato dell' amministrazione.

11. È proibito di prendere o ammazzare qualunque animale salvaggio. Chi sarà colto nella flagranza verrà punito con ammenda non minore di ducati cinquanta, per lo di cui pagamento saranno ritenuti gli animali di chi avrà commesso la contravvenzione.

» 12. Trovandosi qualche animale selvaggio morto, colui che lo avrà trovato, ne darà subito parte al guardia maggiore, o pure ai guardacaccia del posto ov' esiste l' animale morto.

» 13. È proibito di tenersi armi vietate

dalla legge; ed anche lo schioppo da chicchessia, benanche munito del permesso della polizia, trattandosi di Reali riserve. Trovandosi qualcheduno armato, sarà preso in arresto, e condotto al Giudice competente per essere punito: trovandosi però col solo schioppo, gli sarà questo tolto, giusta l'art. 6 del suddetto regolamento.

» 14. È proibito di far camminare cani sciolti pe' luoghi destinati alla fida altrimenti saranno questi uccisi da' guardacaccia: soltanto è permesso tenerli legati vicino la mandra, o pure tenerli con un legno orizzontale al collo non meno di palmi due di lunghezza, affinchè non possano dar seguito a veruna sorte di caccia.

» 15. Resta in pieno vigore quanto altro è stabilito dalle attuali leggi, dal cennato regolamento de' 20 aprile 1822. »

Neppure è da omettersi quanto trovasi espresso nel n. 855 dell'ordinanza di piazza de' 26 gennajo 1831:

» È vietato a' Governatori o Comandanti delle piazze di dichiarare riservata alcuna caccia o pesca fuori dello spalto, tanto per essi medesimi, che per gli uffiziali della guarnigione, quando non siavi una particolare nostra autorizzazione. Essi non potranno pescare ne' luoghi appartenenti ad un' amministrazione Regia, nè accordarne a altri il permesso, che anzi essi i

primi osserveranno le norme prescritte ne' regolamenti corrispondenti. »

CAPO III.

Sulla pesca

Nella pag. 257 del tomo III. si è fatto cenno delle disposizioni sulla pesca. Nella pag. seguente del presente tomo si è riportato l'art. 14 del regolamento de' 20 aprile 1822 sulla pena per la pesca nelle riserve del Granatello, di Portici, e di Posilipo. Il Real decreto de' 20 ottobre 1834 è così concepito :

» Veduta la prammatica 20 *de nautis et portabus* de' 6 di ottobre 1784 risguardante la pesca ;

» Volendo Noi rendere conformi al metodo delle leggi penali in vigore le antiche determinazioni intorno alle contravvenzioni in materia di pesca ;

» Sulla proposizione dei nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, delle finanze, e degli affari interni ;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue :

» Art. 1. È proibito di pescare colle reti dette specialmente *codecchio* e *filontute* ed in generale con ogni altra specie di reti di qualunque denominazione, che non siano a maglia chiara, e della grandezza di un tarì della nostra moneta, sia che si usino paranze, paranzelli, sciabiche, schiabichelli, od altre barche qualsivogliano.

» 2. È proibito del pari attaccare alle reti di paranze e paranzelli mazzare e altri pesi, che abbassandole soverchiamente, le facciano radere e sconvolgere il fondo del mare.

» 3. La pesca con paranze e paranzelli incomincerà non prima de' 4 di novembre di ciascun anno, ed avrà fine nel sabato santo dell' anno che segue.

» 4. Allorchè le paranze ed i paranzelli usciranno del lido, non potranno gittarsi le reti che almeno a dieci passi di profondità di acqua lontano della terra; e nel ritorno dovrà la rete alzarsi quando siasi giunto anche a dieci passi di profondità di acqua lontano dalla terra.

» 5. I contravventori saranno puniti colla confiscazione delle reti, e coll' ammenda di tre a dodici ducati, cui potrà, a seconda de' casi, essere aggiunta la detenzione.

» 6. È del pari vietato di pescare così in mare, come ne' fiumi, ne' laghi, o ne' lagni col mezzo di sostanze velenose di qualunque natura.

» Per la pesca col pomo terragno, col titimolo, colla nocevomica, col tasso, o con altra sostanza che renda nocivo il cibo de' pesci si applicherà pel solo fatto di essersi valuto, di tali sostanze, oltre l' ammenda di tre a dodici ducati, il primo grado di prigionia.

» Per la pesca con altre sostanze venefiche, la pena sarà quella sanzionata col precedente articolo.

» 7. Contro i reiteratori ed i recidivi nelle trasgessioni in materia di pesca saranno osservate le regole contenute nel capo V. titolo II. libro I. delle leggi penali.

» 8. Il decreto de' 20 di giugno 1827 (pag. 87. del tomo I.) sarà applicato del pari pe' contravventori che fossero nell' assoluta impossibilità di pagare l' ammenda applicata come pena principale.

» 9. Le istruzioni de' 4 di aprile 1793, confermate col nostro Real rescritto del dì 8 di marzo 1825, intorno alla pesca del mare di Taranto, le quali provvengono con determinazioni richieste da circostanze locali, che non si distrugga il germe de' pesci, rimarranno nel loro pieno vigore.

» 10. Le disposizioni del presente decreto avranno luogo per ora, e fino a nuova nostra Sovrana risoluzione, ne' nostri dominj di qua del Faro soltando. » (1)

Fine della parte III.

---

(1) Circa la pesca, nel n. 300 dell' ordinanza di piazza de' 26 gennajo 1831 trovasi stabilito quanto segue:

» Si permetterà nelle fossate ripiene di acqua e ne' canali di comunicazione l' affitto della semplice pesca a profitto dell' amministrazione dell' orfanotrofio militare, coll' espressa proibizione però di praticarvi ripari, fascinaggi, e le così dette cannizzate che impediscono la libera circolazione delle acque. Un tale divieto sarà pure espresso nelle condizioni de' corrispondenti affitti. » V. pag. seguente di questo tomo, in cui è riportato il n. 855 della stessa ordinanza, sulla pesca.

INDICE

A

Abilitazione degl' imputati — E' stabilita espressamente, ed indistintamente per tutti i delitti, tranne quelli eccezionati, pag. 134. Se ne assegnano le ragioni, per allontanare ogni equivoco su questo punto, *ivi*.

Abuso di potere. Punizione de' percettori ed esattori nel caso di abusi a danno de' contribuenti, 64.

Accessi. V. *Esperimento di fatto*.

Acque, foreste, e caccia. Sanzioni che riguardano questi rami, 303 e seg.

Agenti comunali Non possono elevar verbali sulla condotta de' Giudici, e rendersene censori, 230. Loro risponsabilità in designati casi per affari forestali, 308.

Agenti finanzieri. Norme dettate in diversi tempi sul procedimento contro di loro per reati in ufizio, 232 e seg:

Agenti de' dazj diretti. Punizione pe' loro abusi, 64.

Agenti del registro e bollo. Pena di falso in caso di dichiarazione non vera in ordine alle somme del versamento, 69. Norme a serbarsi nel caso di loro arresto, per la sicurezza delle carte, e del denaro pubblico, 122. V. *Garentia*.

Alberi. E' punibile la decorticazione delle querce sugheri, e di ogni altro albero silvano, 310. La recisione d' alberi ne'boschi Reali è punita anche con pene amministrative, 320. e 337.

Albo de' rei assenti. Quando la forza pubblica può far uso delle armi contro il colpevole iscritto nell' albo de' rei assenti, 212.

Alloggio. Nelle piazze di guerra, deve rendersi consapevole il Governatore o Comandante dell' alloggio dato a' forestieri, 82.

Ammenda. Come si esegue la commutazione dell' ammenda, pena principale, contro il condannato impossibilitato a pagarla, 24. Nell' inviarsi a' Direttori del registro e bollo gli estratti di condanna all'ammenda, deve esprimersi, se costituisca pena principale o accessoria, 25. L' ammenda per contravvenzioni in Napoli si versa presso la Real Commessione di beneficenza con prescritte formalità, 85. In caso d'indigenza del condannato, si applica altra pena, 86. Per fatto di disboscamento e dissodamento non possono cumularsi due ammende, 313. Le ammende per le contravvenzioni alle Reali cacce sono esperibili con azion civile, 320 e 327.

Amministrazione del registro e bollo. V. *Spese di giustizia.*

Amnistie ed indulti. Esposizione delle amnistie e degl' indulti concessi dal 1831. al 1834, pag. 247. a 230. Le domande degl' imputati sulla rinunzia all' indulto (loro accordato in linea di favore) debbono essere accolte, 255. Quando al Cancelliere criminale compete il dritto di grana trenta per decisione di ammissione all' indulto in affari correzionali, 261. Indulti per contravvenzioni alle Reali cacce, 320. Il giudizio sull' ammissione o esclusione dall'indulto in affari correzionali dev' essere inviato al Giudice Regio competente, 327.

Appello. L' appellante deve sottoporsi a modo di custodia, o offrire cauzione, ancorchè opponga l' incompetenza, 205. L' appello è essenzialmete sospensivo, 206.

Arresti. Possono essere arrestati coloro, che, non militari, indossino divisa o insegna militare 49: che senza il permesso del Governatore o Comandante delle piazze di guerra, eseguano operazioni geodetiche nel terreno compreso nel raggio di attacco, 119: che dalle pattuglie sono trovati in rissa, o commettendo disordini, 120. S' indica il modo di esecuzione di arresto personale per contravvenzione alle leggi sullo stato civile, 65. Norme per l' arresto di delinquenti nelle Chiese, 121. Disposizioni, sullo stesso oggetto, circa i debitori civili, 122. I nobili arrestati per obbligazioni civili o commerciali vengono detenuti ne' castelli, 242. Nel caso di arresto di agenti finanzieri, debbono porsi in salvo le carte, e 'l denaro pubblico, 122. Come, e da chi si procede all' arresto de' militari, oppure de' pagani nella giurisdizione militare, 141, e seg. Come si procede ad arresti nell' estensione delle Reali riserve, 325. Non può ritenersi un privato ne' castelli, cittadelle, o forti, se non con prescritte formalità, 241. Avviso da darsi al Comandante militare dell' arresto di artigliere littorale per reato comune, 145. Pagamento de' premii per l' arresto de' colpevoli iscritti nell' albo de' rei assenti, 210. Uso delle armi per parte della forza pubblica nel procurare tale arresto, 212.

Asportazione d'armi vietate. Incorre nella sanzion penale di questo reato il rissante accorso a provvedersi d' armevietata, portatore della medesima, 43. Il coltello da tavola aguzzo, e con manico fermo è nella classe d' armi vietate, 48. Designazione di esse, 48 e 49. L'arma propria è anche vietata per chi non ne ha il permesso, 49. La confiscazione delle armi in divieto deve accompagnare ogni condanna per questo genere di reati, 44. Pena applicabile al portatore d' arme da fuoco che lo scarica in rissa senza offesa di alcuno, 46. Le gran Corti sono competenti

a tutto l'anno 1836. a procedere contro gli asportatori di armi vietate, 47. Divieto di tenere, ed asportare le armi nell' estensione delle Reali riserve, 323.

Azione penale. Essa era pubblica per tutti i reati, 104, Si tracciarono allora le norme per impedire ogni indiscreta persecuzione, specialmente per fatti fra congiunti, 104 a 111. L' azion penale riguardante le occupazioni de' Regj tratturi si esercita in seguito delle disposizioni dell' Intendente di Capitanata, 73.

B

Bastimenti. Prescrizioni per quelli che arrivano nelle piazze di guerra, 269. Norme da serbarsi ne' casi di reati commessi sopra legni stranieri ne' porti, 270.

Bolli. Come si procede alla verificazione de' bolli doganali attaccati di falso, 267, anche quando il bollo doganale, trasferito da uno in altro tessuto, siasi alterato, 268. Quali sono i nuovi bolli di garentia pe' lavori d' oro e d' argento, 279. Perizia pe' reati in questa materia, 284.

Boschi. Permissione di far cenere ne' boschi, costruirvi calcaje, carbonaje, e forni alla distanza minore di quattrocento palmi, 314. Vi sono particolari sanzioni pe' boschi Reali, 319, e seg. V. *Disboscamento e dissodamento.*

C

Caccia. Sanzioni penali per le contravvenzioni alle leggi sulla caccia ne' Reali boschi, ed altri siti Reali, 319. e seg: Nelle piazze è proibito di dichiarare riservata alcuna caccia fuori dello spalto senza Sovrana autorizzazione, 384.

Carta bollata. Le domande per ammissione a mandato, e per restituzione di oggetti furtivi si stendono in carta bollata, 130. Egualmente le decisioni correlative, richieste dagl' interessati, 131.

Cedole. Debbono essere in doppio, 189. Prevenzioni da farsi nel caso di chiamata di militari, 117.

Certificati di perquisizione. Dopo la libertà provvisoria, non si ha dritto ad ottenere il certificato negativo di perquisizione, 152. Teorie sviluppate in una decisione della Corte suprema di giustizia su quest' oggetto, 157.

Chiese. Formalità richieste per l'arresto de' delinquenti, e de' debitori civili nelle Chiese, 121.

Comitiva. Competenza della gran Corte speciale contro i suoi componenti, complici e fautori, 35. Caratteri del misfatto d' incesso per la campagna, ossia della comitiva, 37.

Commissione militare. La sua competenza per designati reati doveva aver luogo sino a nuova Sovrana disposizione, 29. Sua abolizione, 29 e 35. Sua composizione ne' casi di flagranza di reati settarj, e contro lo Stato, 29. La limosina per la Santa Messa, che si celebra pria della riunione della Commissione militare, va a carico del Ministero di Giustizia, 30.

Commissione suprema pe' reati di Stato. Le disposizioni sulla sua competenza, e su suoi giudizj continuano ad aver vigore fino a nuovi Sovrani ordini, 28. Fu sospeso per un anno l' obbligo di sottoporre le sue condanne alla Sovrana intelligenza, *ivi.*

Competenza. Qual è la competenza pe' reati de' condannati all' ergàstolo, a' ferri, e loro custodi, 7 a 12; pe' reati settarj, e contro lo Stato, 29 pe' misfatti accaduti all' estero, 94. contro gli scorridori di campagna, loro complici, e fautori, 35; contro gli oltraggiatori del militare in sentinella, e della gendarmeria in servizio, 54; pe' reati in materia sanitaria,

ivi; pe' misfatti o delitti commessi sopra legni stranieri, 270; pe' reati nelle Reali riserve di caccia, e pesca, 318, e seg. Quale sul ramo militare; 140, e seg Non producendosi ricorso avverso la decisione di competenza speciale in causa capitale, deve farsene rapporto, ed attendersi le ulteriori disposizioni, 209. La gran Corte di rinvio è competente a giudicare tutti i correi, e complici, 213. Chi si grava della sentenza, di competenza, deve sottoporsi a modo di custodia, od offrir cauzione 208.

Concussione. Il Real decreto de' 10 gennajo 1832 punisce ogni esazione o retribuzione a qualunque titolo per parte di agenti, impiegati d'ogni grado, o architetti municipali, incaricati di designate operazioni su' fondi in Napoli, 56. Il Real decreto de' 4 ottobre 1830 vieta, sotto designate pene, agl' impiegati delle Regie amministrazioni di accettare con qualsivoglia pretesto retribuzioni da' particolari nell' adempimento de' proprj doveri, 57. Ne son chiamati risponsabili i capi di servizio, e di sezione, 58. Le disposizioni contenute negli art. 196 a 204 delle leggi penali comprendono rispettivamente gli uffiziali, gl' impiegati, i commessi addetti al servizio interno delle officine de' pubblici Ministeri, e delle altre officine di pubbliche amministrazioni, 59. Elenco di disposizioni relative all'esazione de' dritti dovuti a taluni funzionarj, 60. Relativamente alle indebite esazioni in materia di spese di giustizia. v. pag. 189. Pe' guardacaccia, ed altri impiegati nelle Reali riserve, i quali ricevano regali, v. pag. 334.

Condanna. Le condanne a pena criminale si rendon pubbliche per estratto, 19. Se ne dà la norma, *ivi*. E' ciò richiesto dal pubblico esempio, 20. Quali condanne estinguono le pensioni, 238. V. *Condannati*.

Condannati alla morte. Trattandosi di causa di rito ordinario, debbono i difensori produrne ricorso, 191.

In pendenza della discussione del ricorso, debbono usarsi verso di loro mezzi precaventi, senza indiscreta severità, 193.

. . . . . *all' ergastolo.* Fu stabilita la procedura per reati *ivi* commessi da'servi di pena in designati giorni, 7. Il matrimonio de' condannati all' ergastolo non produce effetti civili, 15.

. . . . . *a' ferri.* Colla grazia non cessa la loro interdizione da' pubblici uffizj, salva la riabilitazione, 16. Possono contrarre matrimonio, 15.

. . . . . *a' ferri ne' bagni.* Aumento di pena per quelli che vendono il loro vestiario, 10. Riduzione della pena per servizio nell' ospedale, 12.

. . . . . *Alla reclusione.* Possono contrarre matrimonio, 15.

. . . . . *alla relegazione* Chiamati come testimonii, hanno il giornaliero pagamento di un carlino, 185. Compiendo la loro pena nelle prigioni delle gran Corti, debbono porsi a disposizione degl'Intendenti, 12.

. . . . . *a pene correzionali.* Se queste riguardano militari per delitti comuni, deve inviarsi copia della sentenza divenuta esecutiva al Ministero di grazia e giustizia, 21. I notai condannati alla pena di prigionia, confino, esilio, ed anche detenzione, sono sospesi dall' esercizio delle loro funzioni durante l' espiazione, *ivi.*

. . . . . *a pene di polizia.* Quella della detenzione produce pe' notai la sospensione dall' esercizio delle loro funzioni nel periodo dell' espiazione, 21.

Conjugi. Norme date, allorchè l' azione penale era pubblica per ogni reato, circa le offese frà conjugi. 105, e seg.

Consiglio di guerra di guarnigione. Sua composizione, 147. Suo giudizio a carico di militari lontani da' loro corpi, 148. Fu abolita la giurisdizione de' Consigli di guerra di guarnigione elevati a Commissioni militari, 29 e 36.

Contrabbando. Come è punito il contrabbando semplice di mercanzie estere immesse nella frontiera del Regno, 265. Come coloro che scavalcano o devastano il muro finanziero nella Capitale, ad oggetto di commetter contrabbandi, *ivi.* Vi è contrabbando allorchè i generi di privativa non sono delle Reali maniffatture, qualunque ne sia la quantità, 276. Determinazioni per impedire il contrabbando a bordo de' legni da guerra, 286. Gl' individui componenti la forza armata in servizio della Regia, sono autorizzati ad arrestare i contrabbandi, 290.

Contravvenzioni. Pene per le contravvenzioni a' dritti di privative volontarie e temporanee comunali, 138. Per le contravvenzioni commesse da' pagani, in designati casi, procede l' autorità militare, 143.

Corrieri. Non possono spedirsi senza necessità: i pedoni hanno le indennità de' testimonii, 184.

Corte marziale marittima. Nuove disposizioni su' suoi componenti, 8.

Corte speciale. Sua competenza pe' giudizii contro i fuorbanditi, altri scorridori di campagna, loro complici, e fautori, 36: contro gli oltraggiatori del militare in sentinella, e del gendarme in servizio, 31: e pe' reati in materia sanitaria, 300.

D

Danno. Punizione de' danni commessi da' particolari contro la disciplina e polizia delle piazze, 75 a 78. Pene per le degradazioni in antiche costruzioni di pubblici edifizii, 76. Procedimento relativo ai danni commessi in occasione di opere pubbliche, *ivi.*

Dazj indiretti. Disposizioni su questo ramo, 265 e seg. Contenzioso de' dazii indiretti, 285, e seg.:

Decisioni. Da quelle pronunziate con rito ordinario,

portanti condanna di morte, deve prodursi ricorso dal difensore, sotto la sua personale risponsabilità, e salve le pene disciplinari da pronunziarsi dalla Corte suprema di giustizia, 191. Ne rimane intanto sospesa l'esecuzione, *ivi*. Quando le decisioni sono annullate nel solo interesse della legge, e non delle parti, 202.

Detenuti. Quelli condannati ed in viaggio hanno grana venti al giorno, 243. La scorta de' detenuti deve usar loro tutti quegli atti di umanità, che la buona morale prescrive, lungi ogni condiscendenza contraria a' proprj doveri, 245. Punizione delle eccedenze de' detenuti nelle prigioni centrali, e distrettuali, 245. V. *Prigioni*.

Detenzione d' armi vietate. È punibile, col 1. al 2. grado di prigionia a tutto l'anno 1836. 47, V. *Asportazione d' armi vietate*.

Difensori. È loro vietato di far uso di sarcasmi, ed espressioni mordaci, 239. Sono soggetti a pene disciplinari, oltre la risponsabilità personale, se nelle condanne a morte con rito ordinario non producono ricorso, 192.

Disboscamento e dissodamento. Determinazione sulla verifica per disboscamento e dissodamento di fondi in quantità di cinque moggia o meno, con risparmio nella spesa, 309. Ne' casi di dissodamenti, l'indole coltivabile de' terreni si comprova cogli estratti catastali, 312. Per fatti di disboscamenti e dissodamenti insieme, non si possono cumulare due ammende, 313. È vietato di coltivar terreni in pendio, che possono apportar danno alle strade, o a quelli contigui cogli scoscendimenti, o col versar acqua ne' torrenti, 316. Quando si esegue dal Sindaco la ratifica de' verbali riguardanti i dissodamenti, 315.

Disciplina militare. Quali persone vi sono soggette, ed in quali casi, 141.

Discussione pubblica. Non può tenersi in luogo privato, 172. La sua direzione è devoluta al Presidente, le cui disposizioni in pubblica udienza non possono essere contrastate da' Giudici, 173. Misura da adottarsi allorchè nel giorno della discussione pubblica manchino i testimonj di ripulsa, 175.

Dogane. Disposizioni su questo ramo, 265, e seg:

Dritti di privative volontarie e temporanee comunali. Punizione per le contravvenzioni in tal materia, 138.

E

Ergastolo. V. *Condannati all' ergastolo.*

Esperimento di fatto. Le gran Corti debbono far uso della facoltà di delegarle a designati funzionarj, 167. In caso negativo, oltre la deliberazione per l' autorizzazione di accesso, debbono precisare in un verbale riservato i motivi di diffidenza sull' esattezza del disimpegno, ove non se ne occupassero i loro componenti, *ivi.* I Magistrati debbono prendere le precauzioni opportune a prevenire l' inutilità della loro gita nel luogo di esecuzione dell' esperimento, 169. Norme circa la liberanza del denaro depositato per l' esperimento, 160. Il Giudice del contenzioso de' dazj indiretti può accedere per esperimento di fatto, e per altri atti giudiziari ne' luoghi compresi nell' ambito del distretto, senza bisogno di superiore autorizzazione, 292.

Evasione. V. *Fuga da luogo di custodia o di pena.*

F

Falsità. Gli agenti del registro e bollo sono puniti di falsità per dichiarazione non vera in ordine alle somme del versamento, 69. Pena di falso in materia di

fondiaria, *ivi*. Pronto giudizio de' colpevoli in caso di falsità di spese di giustizia, 189. Nel proporsi la questione di fatto per reato di falsità, non può presentarsi indivisa dall' altra, se la falsità sia in pubblica o in privata scrittura, 178. Ingenere ne' reati di falsità di bolli doganali, 267; e di lavori d' oro e d' argento, 284. Sulla querele di falso in principale contro scrittura privata, v. pag. 101.

Ferite. I professori sanitarii debbono far rapporto anche all' autorità giudiziaria di un militare ferito, 100.

Forza pubblica. Dev' essere richiesta in iscritto dalle autorità costituite, 41. Se ne eccettua il caso di un motivo di urgenza grave o momentaneo, in cui la dichiarazione in iscritto sussegue il disimpegno, 42. Quando la forza pubblica non militare è soggetta alla disciplina militare. 144. Quando può far uso delle armi contro il colpevole iscritto nell' albo de' rei assenti. 212.

Fuga da luogo di custodia o di pena. Rapporto da farsi ne' casi di nuovo arresto o presentazione degli evasi, 66. Si prevengono degli equivoci sull' applicazione della pena contro l' autor principale, ed il complice in materia di evasione, 67.

Fuoco. Divieto di attaccarsi il fuoco alle stoppie in tempo di notte, e quando spirano venti impetuosi, 308. V. *Incendio*.

Fuorbanditi. Non può essere giudicato come fuorbandito il malfattore iscritto nella lista definitiva di fuorbando, non pubblicata in tutti i comuni della provincia, 32. Procede contro di loro la gran Corte speciale, 36.

G

Garentia de' funzionarj pubblici. Quando precisamente i Cancellieri sostituti sono rivestiti di garentia, 228. Quale specie di garentia gode il Giudice Regio o Sup-

plente che incorre in reato nell' esercizio di funzioni amministrative, 229. Norma da serbarsi qualora alla polizia ordinaria occorrano schiarimenti sulla condotta de' Giudici Regii, 230. E' vietato a' decurionati di elevar verbali sulla condotta de' Giudici Regii, e di costuirsi censori delle autorità giudiziarie, 230. Sono coverti di garentia pe' reati in ufizio i Ricevitori del registro e bollo, 231. Norme dettate in diversi tempi sul procedimento contro gli agenti finanzieri pe' reati in ufizio, 232, e seg. Metodo di redazione di decisioni per lo scioglimento della garentia, 336. Non è dovuto questo beneficio a' gendarmi pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni puramente militari, 236. Effetti delle condanne ne' giudizii criminali pe' pensionisti, 238.—*Garentia delle materie e d'oro e d'argento.* V. *Materie d' oro e d' argento.*

Gendarmeria. Compete alla gran Corte speciale il procedimento per gl' insulti e violenze contro il gendarme in servizio, 55. Non è diminuita la pena per le offese recate, in seguito di provocazione, al gendarme *in atto di servizio effettivo*, 52. Come i gendarmi debbono marciare nell' estensione delle Reali riserve, 325 e 326. Non godono la garentia per reati commessi nell' esercizio di funzioni puramente militari, 236. Sono soggetti alle bacchette, ed ai servizii ignobili, 146. V. *Forza pubblica*, *Sentinella*.

Generi di privativa. Disposizioni su questi oggetti, 272 e seg.

Giudizj. Non possono giudicarsi cause capitale ne' venerdì di marzo, 272. Necessità de' giudizii contumaciali, 212. Quali sono gli effetti della dichiarazione di pubblico inimico ne' giudizii contumaciali, 211. Con Sovrana determinazione è stato confermato il principio, che ne' giudizii il procedimento si regola secondo le nuove leggi, 295. Circa i giudizii militari, v. pag. 140, e seg. V. ancora *Competenza*.

Giuoco. Pena pe'giuochi conosciuti col nome di riffa 71.
Giurisdizione. Qual è la giurisdizione militare, 141.
Grazia. Essa non fa cessare gli effetti dell' interdizione da' pubblici ufizii, ma vi è d' uopo della riabilitazione, 17.
Guardacacce. Procedimento contro di loro in caso di reati, 323.
Guardie urbane. I capi, e sotto-capi sono autorizzati a far uso di sciabla o spada anche fuori l' ambito del proprio comune, 38. Gli urbani possono servir di scorta, nell'ambito della propria provincia, agli agenti finanzieri, ed a' particolari viaggiatori sotto designate condizioni, 39. La forza della guardia urbana non può essere richiesta a voce, 41. V. *Forza pubblica*.

I

Impiegati. Loro punizione in caso d' indebite esazioni, 55, e seg.
Incendio, Precauzioni pe'casi d'incendio nelle piazze, 79.
Indennità Quali indennità competono a' Supplenti comunali e loro Cancellieri per affari notariali, 60: quali a' Giudici Regii per giri che eseguono ne' disimpegni amministrativi, 61: quali a' Cancellieri comunali per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile depositati nell' archivio del comune, 62: quali agli Uscieri per gli atti di esecuzione contro i debitori morosi del contributo fondiario, 63. Nulla può esigersi dalle persone povere per le copie di atti dello stato civile; e per la rettificazione di tali atti, 62. Niun compenso è dovuto a' Cancellieri comunali per atti riguardanti designati giudizii, *ivi*. Le indennità per accessi negli affari penali non sono colpite dal divieto della cumulazione, 183.
Indulti. V. *Amnistie*.

Ingiurie. Sono punibili le ingiurie espresse negli atti di ricusa, 217.
Ingenere. V. *Perizie.*
Interdizione da' pubblici ufizj. Cessa colla riabilitazione, 17.
Istruzione. V. *Processo.*

L

Legni. V. *Bastimenti.*
Libertà. All' imputato messo in libertà provvisoria, non può concedersi, prima dell' elasso del biennio, la libertà assoluta, 155. Dopo la libertà provvisoria non si ha dritto ad ottenere il cancellamento del titolo del processo, e la fede negativa di perquisizione, *ivi.* V. *Abilitazione degl' imputati.*
Libri. Loro revisione e censura nella pervenienza per mare, 70.
Liste di fuorbando. Debbono essere pubblicate in tutti i comuni della provincia, e dubitandosi di questo adempimento, deve sospendersi l' esecuzione della decisione, ed attendersi le risoluzioni Sovrane, 32.
Lotteria. Punizione di coloro, che sotto il nome di *riffa* esercitano la privata lotteria, 71.

M

Malleveria. Deve darsi conto al Direttore del registro e bollo de' depositi per malleveria presso il Ricevitore, 127.
Malversazione. Qual è la base del procedimento penale per questa specie di misfatti, 234.
Mandati di deposito o di arresto. Si previene ogni precipitanza nella loro spedizione, 124. Provvedimento

da attendersi quando tali mandati per un fatto solo colpissero più di dieci individui, *ivi*.

Materie d' oro e d' argento. Nuovo bollo su lavori esteri d'oro e d'argento, 279 Senza essere bollati, non possono ammettersi a pignorazione nel Banco delle due Sicilie, 285. Ribollazione de' lavori nostrali d' oro e d' argento, 280. Proibizione di costruirsi e conservarsi machine denominate *bilancieri* senz' autorizzazione, 282. Nuovo sistema de' saggi per le materie di argento, 283. Ingenere ne' reati relativi a' lavori d' oro e d' argento, 284.

Matrimonio. Sono capaci di contrarlo ecclesiasticamente i condannati ad ogni pena, 16.

Militari. Deve mandarsi al Ministero di grazia e giustizia copia della sentenza divenuta esecutiva per condanna a pena correzionale profferita dalla giurisdizione ordinaria contro i militari, 21. Prevenzione da farsi al Comandante militare nel caso di loro chiamata per testimoni, 117. Come, e da chi si procede al loro arresto, 141. Quali individui sono assimilati a' militari, 143. I militari distaccati in luogo lontano dal loro corpo, sono giudicati dal Consiglio di guerra della provincia, ov' è stato commesso il reato, 148.

Ministero pubblico. Le sue requisitorie debbono essere motivate, 97. Quando l' azione penale era pubblica per tutti i reati, si tracciarono le norme per l' esercizio della medesima, 104 e seg. Da quali atti è impedito a funzionare da giudice, 216.

Misfatti. Quelli scusabili, ed involontarii sono sempre della competenza criminale, 149. Quando procedono i Magistrati del Regno per misfatti commessi sopra legni stranieri, 270. Come si puniscono i misfatti accaduti all' estero, 95.

Modo di custodia. V. *Presentazione volontaria degl' imputati*.

Monete. Quando possono essere rifiutate in pagamento le piastre, e mezze piastre di Spagna, 83.

Multe. Per quelle non eccedenti la somma di ducati sei, se ne facilita la riscossione col minor possibile dispendio a carico del debitore, 23. Le multe per contravvenzioni in Napoli sono versate presso la Real Commissione di beneficenza con prescritte formalità, 85. Le multe in materia di contravvenzioni alle cacce Reali sono esperibili con azion civile, 320, e seg.

N

Navigazione. Disposizioni su questo ramo, 269. V. *Pesca.*
Notajo. E' sospeso dall' esercizio delle sue funzioni durante il periodo della espiazione della pena di prigionia, confino, esilio, o detenzione, 22.
Nullità. Esposizione di analoghe nozioni su questa materia, 197, e seg. Quali nullità furono dichiarate non coverte dal silenzio, 199, e 200.

O

Occupazione di suolo pubblico. V. *Usurpazione.*
Ospedali. Gl' impiegati negli ospedali non possono servirsi per proprio uso de' generi di pertinenza dello stabilimento, 13.

P

Parte civile. Lo straniero, che si costituisce parte civile, deve prestar cauzione, 103. La parte civile non ha dritto a produrre ricorso pe' danni ed interessi civili avverso una decisione di libertà, non impugnata dal pubblico Ministero, 194. Dichiarato irricettibile il ricorso della parte civile, l' annullamento della decisione o sentenza sopra domanda del pubblico

Ministero presso il Supremo Collegio, è nel solo interesse della legge, e non offende il giudicato, 202. V. *Spese di giustizia.*

Pascolo. Punizione pel pascolo delle capre nel Distretto di Nola, e nel Vallo di Diano in designati casi, 305. Circa il pascolo nelle Reali riserve v. pag. 310 e seg., 337 e seg.

Pensionisti. Per quali condanne rimane estinta la pensione, 238.

Pena. E' punito con un grado maggiore della pena ordinaria ogni reato commesso dall' imputato, cui si è concesso un salvacondotto per presentarsi, 133. Pena pe' misfatti accaduti all' estero, 95. Ne' casi di disboscamento e dissodamento non si possono cumulare due ammende, 313. V. *Condanna*, *Condannati.*

Perizie. I periti debbono essere muniti di cedola o laurea, giusta i regolamenti, 115. Come si procede alle perizie de' bolli doganali attaccati di falso, 267, ed a quelle in materia di lavori d'oro e d' argento, 284.

Pesca. Punizione in caso di contravvenzione alle leggi sulla pesca nelle Reali riserve, 329. E' proibito, nelle piazze, di dichiarare riservata alcuna pesca fuori dello spalto, senza particolare Sovrana autorizzazione, 340. Sanzioni penali sulla pesca, 341.

Polizia giudiziaria. A chi compete l' esame de' testimonii nei processi sottoposti alla conoscenza delle Commessioni militari, 26.

Polvere da sparo. I Reali legni da guerra debbono disbarcare la polvere da sparo entrando in porto, 288. Conservano però una determinata dotazione di cartucci fucilieri, *ivi.*

Prescrizione. S' interrompe con atti giudiziarii, 246.

Presentazione volontaria degl' imputati. Esso produce la sospensione della condanna a morte anche per quelli soggetti al giudizio della Commessione militare, 31. Misure tendenti a render facile la prosecu-

tazione degl' imputati, 128. Le domande per presentazione si fanno in carta bollata, 130. Se si sviluppano estremi di misfatto punibile con pena maggiore del terzo grado de' ferri, l'imputato è ristretto in carcere, 132. Norme dirette a dar riparo agl' inconvenienti riguardo agl' imputati presentati col mandato, 133.

Prigioni. In caso di disordine interessante la sicurezza dello Stato, il pagano arrestato nella flagranza rimane nelle prigioni militari, 120. Quando i militari arrestati passano nelle prigioni pagane, 142. Furono nel 1831. destinati i Visitatori delle prigioni pel loro miglioramento, 240 Quali persone sono ristrette nelle prigioni militari, 241. Il custode delle medesime non può pretendere, nè accettare retribuzione alcuna, 243.

Processo. Chi s' incarica dell' istruzione del processo nel caso di bisogno di ulteriore sviluppo per reati di competenza della Commissione militare, 27. Non vi è d' uopo di autorizzazione superiore per delegarsi un atto istruttorio a funzionario di aliena provincia, 99. Quando esiste titolo legale del processo, 161. Come si forma processo pe' misfatti avvenuti nell' estero, 91.

Q

Querela. Quando, e come può riceversi la querela di falso in principale contro scritture private, 101.

Questioni di fatto. S' indica la norma da seguirsi nell' elevarle, per la semplicità, e chiarezza della risoluzione, 177. Con qual ordine si propongono, e risolvono ne' giudizii relativi a' reati, che erano stati colpiti da indulto, o da rinunzia all' istanza, la cui azione siasi ravvivata per posteriori infrazioni di legge, 112.

R

Reato. E' punito con un grado maggiore della pena ordinaria se commesso dall' imputa o munito di salvacondotto per presentarsi, 133. In quali casi le persone assimilate a' militari sono punite per reati dalle autorità militari, 143. V. *Competenza.*

Relegazione. V. *Condannati alla relegazione.*

Requisitorie. Debbono essere motivate, 97.

Retroattività. Questa importa essenzialmente privazione di un dritto già acquistato in forza della legge, 113.

Riabilitazione. La grazia accordata al condannato a' ferri non produce la cessazione dell' interdizione da' pubblici uffizii senza la riabilitazione, 17.

Ricevitori del registro e bollo. Nel caso di loro arresto, si mettono in sicuro le carte, e 'l denaro pubblico, 122. Il loro ufficio si aggrega ad altro più vicino, 123. V. *Garentia.*

Ricorso. Deve sempre prodursi nelle condanne a morte con rito ordinario, 191. Esso non compete alla parte civile avverso le decisioni di libertà, non impugnate dal pubblico Ministero, 194. Se non è prodotto ricorso avverso la decisione di competenza speciale in causa capitale, deve farsene rapporto, 209. Non può darsi corso agli atti col gravame alla Corte suprema di giustizia in materia forestale, senzachè lo stesso gravame sia stato autorizzato dalla Direzione generale, 307.

Ricusa. Le ingiurie espresse in un atto di ricusa sono punibili, 217. Da quali atti è impedito il pubblico Ministero a funzionare da giudice, 221. Quando deve astenersi il Giudice, e quando il Patrocinatore e l'Avvocato dal prender parte nelle cause, 223. La sospezione non è necessaria, 227.

Riffa. Punizione di questo giuoco, 71.
Rinunzia all' istanza di punizione. In quali casi non ha luogo il principio della non retroattività per la rinunzia all' istanza, 112.

S

Sale. In quali casi, e con quale autorizzazione si può vendere a prezzo maggiore di grana dodici il rotolo, 272. Il sale destinato alla salagione de' pesci vendesi a carlini quindici il cantaro, 274. V. *Contrabbando.*
Salute pubblica. Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi in questa materia, 293 e seg. Procede contro i violatori delle leggi di pubblica salute la gran Corte speciale, 301. Precauzioni per la salubrità dell' aere nelle piazze, 301. Misure da adottarsi nel caso di sviluppo di vajuolo naturale, 302.
Salvacondotti. Se ne previene l' abuso, 218. Ogni nuovo reato commesso nel termine prescritto nel salvacondotto, e nel foglio di rotta, è punito con un grado maggiore della pena ordinaria, 133. Le domande per salvacondotti si stendono in carta bollata, 130. I debitori civili, colpiti da ordini di arresto, sono muniti di salvacondotti, nell' essere chiamati per testimonii, 129.
Selve V. *Boschi.*
Sentenza. In quali casi il suo annullamento è nel solo interesse della legge, 202. E' abusiva la sua esecuzion provvisoria, in pendenza del gravame, 206.
Sentinella Rispetto dovuto alla medesima, 52. Norme pe' casi d' insulti contro la sentinella, *ivi.* Il gendarme in effettivo servizio dev' essere riguardato come in sentinella, 53. Competenza della gran Corte speciale pe' reati d' insulti e violenze contro il militare in sentinella, e 'l gendarme in servizio, 55.

Sospensione V. *Ricusa.*
Spese di giustizia. Per l'istruzione de' processi criminali, le spese di giustizia vengono anticipate dalle casse del registro e bollo, ancorchè l'offeso siasi costituito parte civile, 171. Chi però vuol produrre querela di falso contro privata scrittura, deve preventivamente garentire il pagamento delle spese di giustizia, 101. Parimenti, ne' giudizii, l'accusato e la parte civile debbono assicurare le indennità dovute a' testimonii notati nelle rispettive liste, o documentare la loro indigenza, 169. Sono esclusi da quest' obbligo gli agenti forestali, 311. Non possono spedirsi senza necessità corrieri straordinarii: i pedoni hanno le indennità de' testimonii, 184. I Giudici istruttori, ne' casi di mancanza, e d'impedimento de' loro uscieri, debbono avvalersi di quello del circondario, in cui l'atto deve eseguirsi, 185. Quando al Cancelliere criminale compete il dritto di grana trenta per decisioni d'ammissione all' indulto in affari correzionali, 260. I rilegati chiamati per testimonj, hanno un carlino al giorno, 185. Le spese occorrenti per la somministrazione de' generi di nutrimento a' condannati a morte ne' giorni di cappella, son tassate dall' Ispettore Controloro, ed ordinanzate dal pubblico Ministero, 187. L' Ispettore Controloro deve in ogni processo indicare il pagamento delle spese, e l'ammontare della sperifica, 186. E' vietata ogni retribuzione per la spedizione di tasse di spese di giustizia, 188. Si dispone il pronto giudizio de' colpevoli in caso di frode o falsità in materia di spese di giustizia, 189. Si sono emesse nuove istruzioni per la sollecita discussione dei documenti delle spese di giustizia, *ivi*. Fra otto giorni dalla pronunzione della condanna alle spese di giustizia, deve spedirsene lo estratto al Direttore del registro e bollo, perchè si prenda iscrizione a pro del Tesoro; e fra altri otto giorni a contare da quello del passaggio in cosa giudi-

cata, deve rimettersi l'estratto esecutorio, 190. Si facilita la riscossione delle spese di giustizia col minor possibile dispendio a carrico del debitore di somma non eccedente i ducati sei, 22. Come il debitore verso l'amministrazione del registro e bollo rimane discarricato per le somme versate, 24. Sono pagati dall'amministrazione medesima i premii a coloro che arrestano i colpevoli iscritti nell'albo de' rei assenti, 210.

Spettacoli. Nelle piazze debbono essere autorizzati dal Governatore o Comandante, 81. Gl'individui arrestati negli spettacoli sono rimessi fra ventiquattr'ore all'autorità competente, 82.

T

Tabacco. Fu approvata una nuova tariffa de' tabacchi, 274. Notificazione delle sentenze contumaciali sulle contravvenzioni in materia di coltivazione di foglia di tabacco, 275. Quantità di tabacco che gl'individui dell'equipaggio possono tenere presso di loro in un legno da guerra, 286. V. *Contrabbando.*

Tariffa. Si ha quella per la multa nascente da occupazioni sopra i Regj tratturi, 75. Relativamente a' dritti stabiliti dalla legge v. *Indennità.*

Testimonianza e testimonj. Della chiamata de' militari per testimonj deve farsi prevenzione al Comandante della piazza, 117. I debitori civili, colpiti da ordini di arresto, debbono essere muniti di salvacondotto, 129. I rilegati, chiamati per testimonj, hanno il giornaliero pagamento di un carlino, 185. Debbono in pubblica discussione individualmente adempiere alla prestazione del giuramento, e debbono designarsi le parole, con cui questo è dato, 202. Come si rende testimonianza pe' misfatti accaduti all'estero, 91.

Tratturi Regj. Procedimento per le occupazioni del loro suolo, 73.
Travestimento. Punizione per chi si traveste da militare, 49.
Truppe stanziali. Quando sono soggette alla disciplina ed al foro militare, e quando a' tribunali ordinarii, 144.

U

Uffiziale dello stato civile. Loro indennità, 62. Loro arresto per designate contravvenzioni alle leggi sullo stato civile, 65.
Uomo della legge. Per disposizione speciale fu destinato ad intervenire presso la Corte marziale marittima nel giudizio di designati reati contro i servi di pena nell' ergastolo 7. Interviene nelle Commessioni militari, 29 e 30. Chi n'esercita le funzioni, secondo la diversità de' luoghi della loro riunione, 30.
Uscieri V. *Spese di giustizia.*
Usurpazione. Punizione per quella de' Regj tratturi, loro bracci e riposi laterali, 73. Procedimento per l'usurpazione di suolo pubblico in Napoli, 139.

V

Vajuolo. Precauzioni da prendersi nel caso di sviluppo del vajuolo naturale, 302.
Verbali. Quelli formati dal Sindaco in materia forestale debbono essere ratificati con giuramento fra le ore ventiquattro, 315. Quando si esegue la ratifica de' verbali riguardanti i dissodamenti, *ivi.* Procedimento su' verbali redatti da' guardacaccia, 330.
Visite domiciliari. Non sono vietate negli edificj o alloggi militari, 114. Formalità per eseguirsi dagli

576 677

agenti doganali le visite all' arrivo delle truppe nelle piazze, 288.

Votazione. Intervenendo da supplenti nelle gran Corti criminali il Presidente o il Procuratore del Re presso il Tribunale civile, non hanno la facoltà di emettere in ultimo luogo il voto; facoltà attribuita al Giudice criminale più anziano, investito di funzioni presidenziali, 179. Si previene ogni influenza nella votazione, 181.

Fine del Tomo IV.

Digitized by Google

Digitized by Google

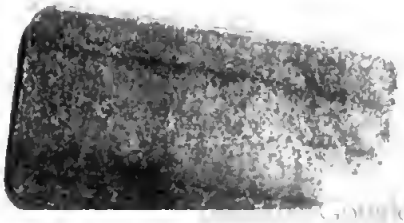

BIBLIOTECA